

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 25

mercoledì, 18 giugno 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	12
MOZIONE 10 giugno 2025, n. 2020	
In merito all'aggiornamento della legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).	
.	12
MOZIONE 4 giugno 2025, n. 2022	
In merito all'inserimento nel programma regionale dello screening citologico urinario per la diagnosi precoce del cancro alla vescica.	
.	14
MOZIONE 28 maggio 2025, n. 2077	
In merito ai contenuti del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), c.d. "decreto sicurezza".	
.	18
MOZIONE 27 maggio 2025, n. 2089	
In merito alla condanna delle gravi violazioni del diritto internazionale da parte del Governo israeliano guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu e alla necessità di rilanciare il processo di pace fondato sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulla prospettiva della coesistenza tra due stati sovrani.	
.	20
MOZIONE 27 maggio 2025, n. 2117	
In merito alla grave crisi umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e alla necessità di promuovere la pace, la legalità internazionale e il rispetto dei diritti umani.	
.	23
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 2131	
In merito ai riflessi sociali dei tagli previsti dall'ipotesi di Intesa tra Governo e Regioni in materia di "Dopo di Noi".	
.	25
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10
giugno 2025, n. 101

Comitato di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio. Delega a presiedere la seduta del Comitato convocata per il 12 giugno 2025.

..... 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10
giugno 2025, n. 102

Conferenza permanente per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio unico in materia di trasporto pubblico locale. Delega a presiedere la seduta convocata per il 17 giugno 2025.

..... 31

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni 33

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 726

L.R. 23/2025 art. 51 - Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale Approvazione schemi di accordo.

..... 33

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 727

L.R. 23/2025 art. 50 Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana - Approvazione schema di accordo.

..... 50

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 728

L.R. 23/2025 art. 53 Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini - Approvazione schema di accordo.

..... 60

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 731

Valorizzazione dell'anfiteatro romano e del patrimonio archeologico del Comune di Volterra - Approvazione schema di protocollo.

..... 70

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 732

Approvazione disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Revoca della delibera di Giunta regionale n. 148/2014.

..... 82

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 737

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attivazione di ulteriori misure/azioni forestali per l'annualità 2025.

. 92

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 740

Reg. (UE) n. 1143/2024 - Approvazione della modifica del disciplinare dell'olio extra vergine di oliva Lucca DOP. Espressione del parere regionale.

. 108

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 741

L.R. 23/2025 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario alle imprese a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 14/15 marzo 2025 nei comuni individuati dallo stato di emergenza nazionale.

. 111

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 746

"Approvazione percorso di individuazione dei Centri Ospedalieri abilitati alla prescrizione dei farmaci sottoposti a Registro AIFA e dei Centri Specialistici per la diagnosi, rilascio del piano terapeutico e/o prescrizione di medicinali a carico del SSN" - Modifica dgr 849/2021.

. 120

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 750

PR Toscana FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 PR 2021-2027 "Sostegno per la creazione ed il consolidamento di start-up innovative" - incremento dotazione finanziaria del Bando approvato con decreto n. 24263 del 29.10.2024.

. 129

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 751

Individuazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, delle aree demaniali da affidare in concessione, ad uso ormeggio, nei tratti dei corsi d'acqua Fiume Bruna (TS61974) e Canale Allacciante (TS62025 - TS61443) nel Comune di Castiglione della Pescaia, Fiume Pecora (TC16032-TC16055), Fosso Allaoppa (TC16005) e Argine di Recinto (Fosso del Fico TC16033) nel Comune di Scarlino, Canale Allacciante Cervia (TC15554-TC15578) nel Comune di Follonica, di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud.

. 135

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 754

Rilascio Intesa art. 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 per Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esci alla C.P. Cinigiano di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 028 Murci - Paganico" nel Comune di Cinigiano in provincia di Grosseto.

. 150

DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 755	
Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 per la VIA statale PNIEC-PNRR, "Parco eolico di Magliano", di potenza complessiva pari a 72,8 MW, nei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello (GR). Proponente: Gruppo Visconti Magliano S.r.l. (ID: 12562).	
.....	157
DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 756	
PR FSE+ 2021 2027 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso pubblico finalizzato a promuovere l'attivazione di percorsi formativi da parte delle amministrazioni comunali per la promozione della qualità del sistema integrato 0-6 - anno educativo e scolastico 2025/2026.	
.....	196
DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 758	
L.R. 29.06.2011 N. 25 art.22 "Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa" - Approvazione proposta di intervento rimodulata del Comune di Aulla.	
.....	205
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	215
DELIBERAZIONE 9 maggio 2025, n. 83	
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati del Coordinamento Regionale Toscana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con sede legale in Firenze.	
.....	215
DELIBERAZIONE 29 maggio 2025, n. 96	
L.r. 46/2015 - Individuazione annuale delle ricorrenze e personalità storiche che possano assumere una particolare valenza per l'identità Toscana - anno 2025.	
.....	218
DELIBERAZIONE 29 maggio 2025, n. 97	
Programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. n. 10/2025 - Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale con riferimento ai prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani.	
.....	222
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	226
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale	
DECRETO 6 giugno 2025, n. 12292 - certificato il 9 giugno 2025	
L.R. 51/09 - D.D. n. 3959 del 27/02/2024 - Gruppo tecnico regionale di verifica (GTRVE): scorrimento elenco e rinunce.	
.....	226
Direzione Generale della Giunta Regionale	

DECRETO 10 giugno 2025, n. 12413 - certificato il 10 giugno 2025 Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Generale della Giunta regionale - modifiche. 	229
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	
DECRETO 11 giugno 2025, n. 12612 - certificato il 11 giugno 2025 Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ex CCNL 16/112022. Revisioni. 	238
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 11 giugno 2025, n. 12630 - certificato il 12 giugno 2025 (ID:2329) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento di un impianto esistente per il trattamento superficiale di metalli ubicato in Via Reginaldo Giuliani n.360, nel Comune di Firenze. Proponente: Leo France S.p.a. Provvedimento conclusivo. 	262
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro	
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12704 - certificato il 12 giugno 2025 Riassetto organizzativo Posizioni di Elevata Qualificazione - Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro. 	278
Direzione Urbanistica e Sostenibilità	
DECRETO 11 giugno 2025, n. 12705 - certificato il 12 giugno 2025 Revisione parziale assetto organizzativo Direzione Urbanistica e sostenibilità. Modifica denominazione e declaratoria del Settore Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), economia e urbanistica. 	285
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione - Pianificazione e gestione Geotermica	
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12794 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Travale". Titolare Enel Green Power Italia Srl. 	292
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12798 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Chiusdino". Titolare Enel Green Power Italia Srl. 	299
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12808 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Lustignano". Titolare Enel Green Power Italia Srl. 	306

DECRETO 12 giugno 2025, n. 12831 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Rio Secco". Titolare Enel Green Power Italia Srl.	314
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12834 - certificato il 13 giugno 2025 D.Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Canneto". Titolare Enel Green Power Italia Srl.	321
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici.	
DECRETO 13 giugno 2025, n. 12838 - certificato il 13 giugno 2025 Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Istituzione periodo a rischio per lo sviluppo incendi boschivi dal 21 giugno 2025.	328
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione - Pia- nificazione e gestione Geotermica	
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12841 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Piancastagnaio". Titolare Enel Green Power Italia Srl.	330
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12842 - certificato il 13 giugno 2025 D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Bagnore". Titolare Enel Green Power Italia Srl.	337
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 12 giugno 2025, n. 12850 - certificato il 13 giugno 2025 (ID 2393) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifiche all'impianto di recupero di rifiuti spe- ciali non pericolosi, sito in Via Malpasso, n.51 nel Comune di Sansepolcro (AR).Proponente: MAXI DI S.r.l.- Provvedimento conclusivo.	344
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI	
- Comunicati	357
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia	
Avviso di approvazione del progetto e di avvenuto rilascio, in variante agli strumenti urbanistici comunali, dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, relativa alla costruzione e all'esercizio di un nuovo stallo presso la cabina elettrica di tra- sformazione 132/15 kV, denominata "Chiana", ubicata a Casti- glion Fiorentino, in provincia di Arezzo.	357

SEZIONE II	358
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	359
COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)	
Avviso di approvazione di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti territoriali ed urbanistici del Comune di Buggiano ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 65/2014. Riconoscimento di perdita totale di valore architettonico, culturale o testimoniale di edificio non classificato esistente al 1954 ai sensi dell'art. 41 comma 5.3 delle NTA del POC.	
.	359
COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)	
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRI- VATA CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. RELATI- VO ALL'INSEDIAMENTO IURP2 UTOE 7 - SAN MARTI- NO ALLE FONTI PRESENTATO DA CASTELLO 23 S.R.L. E PERTICI INDUSTRIES S.P.A. - ART. 252 TER DELLA L.R. 65/2014 CON DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.	
.	360
COMUNE DI CERTALDO (Firenze)	
Avviso di approvazione, ai sensi dell'art.107 della L.R. 65/2014, di un Piano Attuativo con contestuale Variante al Piano Operativo in Via Meucci - scheda di indirizzo progettuale "R14 Via Meucci".	
.	361
COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)	
Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana. Approvazione ai sensi del combinato disposto fra l'art. 19, l'art. 23 e l'art. 23 bis della L. R. n. 65/2014.	
.	362
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)	
AVVISO DI ADOZIONE PAPMAA/PA N.399/2023 PRESENTATO DAL- L'AZIENDA AGRICOLA LE VERZURE DI VILLA ANTO- NELLA.	
.	363
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)	
DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI. ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014.	
.	364
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)	

AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, ED ANTICIPATRICE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE ADOTTATO, CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ LA BERTOLINA, AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LR 65/2014.

.....	365
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)	
PIANO OPERATIVO - "AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO ED ERRATA CORRIGE" AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LR 65/2014.	
.....	366
COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)	
Avviso di pubblicazione della Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 04/06/2025 "PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO CON DCC N. 96 DEL 21/12/2023. RETTIFICA ERRORI CARTOGRAFICI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014".	
.....	367

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 139 al B.U. n. 25 del 18/06/2025
ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)
Statuto del Comune di Castagneto Carducci.
Supplemento n. 140 al B.U. n. 25 del 18/06/2025
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE del 9 giugno 2025, n. 721
Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027 (CCI 2021IT16RFPR017) Versione n. 4. Presa d'Atto.
Supplemento n. 141 al B.U. n. 25 del 18/06/2025
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
DELIBERAZIONE del 9 giugno 2025, n. 739
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026.

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2020 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2025.

OGGETTO: In merito all'aggiornamento della legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) è stata approvata dalla Toscana con l'obiettivo di garantire la parità e la piena inclusione sociale di tutte le persone, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere, ponendo la Regione tra le prime in Italia a dotarsi di una normativa specifica contro le discriminazioni in quest'ambito;
- la suddetta legge ha introdotto misure volte a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, prevedendo interventi su più ambiti, quali la formazione professionale e il lavoro, le attività sanitarie, l'assistenza sociale, la cultura, il turismo e le attività commerciali, e ha individuato strumenti di sostegno per favorire l'accesso paritario ai servizi pubblici e alle opportunità sociali;
- le politiche della l.r. 63/2004 includono il diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario, con garanzia di consenso informato per i trattamenti terapeutici, la promozione della responsabilità sociale delle imprese, interventi di sensibilizzazione e di formazione, e attività di monitoraggio per assicurare un ambiente lavorativo e sociale rispettoso dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, in linea con i principi espressi nell'articolo 3 della Costituzione;

Preso atto che:

- la Toscana, in attuazione della l.r. 63/2004, ha avviato iniziative mirate di sensibilizzazione e formazione, al fine di promuovere una cultura inclusiva e non discriminatoria, prevedendo interventi specifici per assicurare l'accesso equo e non discriminatorio ai servizi socio-sanitari per tutte le persone, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere;
- la Regione ha altresì favorito il confronto tra realtà istituzionali e associative attraverso il "tavolo di coordinamento permanente contro le discriminazioni", che ha promosso azioni condivise con le associazioni del territorio per tutelare i diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e contrastare fenomeni di discriminazione;

Ricordato che la Regione Toscana è stata cofondatrice nel 2006 della rete RE.A.DY, la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, promuovendo così una cooperazione attiva con enti locali e regionali italiani per il contrasto alle discriminazioni e il superamento delle barriere basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

Considerato che attraverso la l.r. 63/2004 è stata incentivata anche la realizzazione di eventi culturali e attività turistiche e commerciali aperte alla pluralità di stili di vita e di identità, promuovendo la cultura del rispetto e della diversità in tutti gli ambiti della vita sociale, e sono stati attuati programmi di monitoraggio e sensibilizzazione per contrastare comportamenti e contenuti discriminatori;

Valutato che l'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato l'opportunità di aggiornare la l.r. 63/2004, per garantire che essa continui a rispondere efficacemente alle esigenze attuali, rafforzando la capacità della Regione di prevenire e contrastare le discriminazioni con strumenti adeguati e in linea con i cambiamenti sociali e culturali;

Impegna
la Giunta regionale

alla luce di quanto espresso in narrativa, ad avviare un percorso di aggiornamento della l.r. 63/2004, da realizzarsi con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle associazioni interessate, al fine di adeguare gli strumenti di tutela e promozione dei diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze emerse, garantendo, in prospettiva, una società sempre più inclusiva e orientata al superamento di ogni forma di discriminazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Mozione: n. 2022 approvata nella seduta del 4 giugno 2025

Oggetto: In merito all'inserimento nel programma regionale dello screening citologico urinario per la diagnosi precoce del cancro alla vescica

La Terza Commissione consiliare

Premesso che:

- tra i tumori più comuni nel mondo si trova il cancro dell'apparato urinario, in particolare, quello della vescica che rappresenta il 3% delle diagnosi globali di cancro (fino all'8% se includiamo il cancro del rene) diagnosticabile con la citologia urinaria¹.
- Tale patologia è più frequente negli uomini e più comune tra i 60 e i 70 anni. Il rischio di svilupparla nel corso della vita nei paesi dell'Europa occidentale è superiore al 25%, mentre nei paesi dell'Europa orientale varia tra il 19% e il 25%². Si stima che nei paesi dell'Unione europea vi siano fino a 4 milioni di casi di cancro all'anno³.
- Uno dei fattori principali che determina l'incremento dell'incidenza su questa patologia è l'aumento dell'aspettativa di vita da 68,6 anni nel 2015, a 76,2 anni nel 2050, con una crescita della popolazione globale di persone con età pari o superiore a 80 anni da 126,5 milioni nel 2015 a 446,6 milioni nel 2050.

Evidenziato che:

- il cancro dell'apparato urinario viene oggi individuato attraverso la diagnostica citologica, la ricerca delle cellule neoplastiche nelle urine attraverso l'analisi microscopica in laboratorio di un campione urinario da parte di un medico patologo.
- Tale metodo tuttavia non è ampiamente utilizzato nell'ambito delle campagne degli *screening* oncologici per vari motivi, tra cui, la sempre più grave carenza di medici patologi essenziali per procedere a fare delle diagnosi.

Considerato che:

- l'80% dei patologi in Italia ha più di 55 anni e, in Italia, c'è un patologo ogni 22 mila abitanti. In cinque anni, infatti, il numero di questi professionisti è calato di oltre il 25% passando in Italia da 1.500 a 1.100 specialisti.
- A livello universitario, negli ultimi anni, la metà dei posti di specializzazione è rimasta vacante. Una crisi che rientra in quella più generale della medicina italiana, ma che pare colpire pesantemente alcune branche specialistiche come l'anatomia patologica⁴.

¹ <https://www.ospedaleniguarda.it/cancer-center/news/leggi/tumore-della-vescica-sintomi-e-trattamenti>

² <https://www.who.int/europe/news/item/04-02-2020-up-to-a-quarter-of-europeans-will-develop-cancer-from-prevention-early-diagnosis-screening-and-treatment-to-palliative-care-countries-must-do-more5>

³ https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/cancer-europe-5-things-data-tells-us-2022-01-13_en

⁴ <https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2022-10-12/anatomo-patologi-calo-25percento-ma-professione-e-proiettata-il-futuro-la-digitalizzazione-161037.php?uuid=AE5PTs7B>

- Il problema della carenza di patologi di cui soffrono molti ospedali italiani, secondo gli esperti, potrebbe essere superato ricorrendo alla digitalizzazione dei laboratori e all'intelligenza artificiale all'interno delle strutture sanitarie di anatomia patologica.

Valutato che:

- grazie alle nuove tecnologie è possibile ridurre il problema della carenza dei patologi ed efficientare il lavoro di coloro che ci sono. Sistemi di citologia in fase liquida monostrato consentono infatti una rilevazione rapida del cancro in fase precoce semplicemente raccogliendo campioni con kit di raccolta urinaria basato su una soluzione brevettata e conforme agli standard medici internazionali più attuali (nello specifico il TPSII -The Paris System) ed una successiva processazione in laboratorio con tecnologie monostrato e standardizzate.
- Il vetrino così prodotto, cioè il tessuto tradizionalmente analizzato al microscopio, garantisce l'adeguatezza del campione, una diagnosi più efficace e la possibilità di avere campione residuale conservato per indagini diagnostiche complementari. In aggiunta, il vetrino così realizzato, permette l'applicazione (cioè abilita) la digitalizzazione, e diventa quindi un file virtuale con una risoluzione di altissima qualità e può essere analizzato in tempo reale attraverso una piattaforma che colleghi in rete tutti i laboratori della regione o del Paese.
- Tali vetrini potranno, dunque, essere analizzati e refertati dai medici patologi anche a distanza, gestiti in maniera sicura, semplice e veloce al fine poi di effettuare la diagnosi, la prognosi e il trattamento terapeutico del paziente.

Considerato che il connubio tra la citologia in fase liquida monostrato e l'uso dell'intelligenza artificiale come supporto alla diagnosi consentono di rivoluzionare, non solo, il modo di lavorare del patologo che ne risulterà migliorato qualitativamente sia in termini di rapidità sia di accuratezza velocizzando altresì le diagnosi, ma di risolvere il problema della carenza dei patologi.

Visto che:

- una diagnosi precoce di questa malattia così grave è fondamentale perché se essa è diagnosticata in fase iniziale sopravvive più di 8 persone su 10 mentre in fase avanzate 1 su 10⁵.
- Lo *screening* per il carcinoma uroteliale applicando tecnologie innovative (monostrato e digitali) e standard diagnostici aggiornati (TPSII), pur non essendo molto diffuso, anche se sia molto facile da effettuare e abbia dei costi molto contenuti, può essere fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori alla vescica, reni e uretere superando oltretutto il problema della carenza di patologi e dei costi sanitari eccessivi del metodo tradizionale di citologia urinaria.
- La citologia urinaria tradizionale, a differenza di quella monostrato, necessita della preparazione di almeno tre vetrini di campione urinario per paziente per ottenere risultati affidabili secondo il protocollo standard. Poiché la lettura del vetrino al microscopio richiede circa 6 minuti a preparato, il tempo totale medio necessario alla refertazione per ogni paziente può arrivare anche a 18 minuti. Con l'applicazione di tecnologie più performanti (monostrato e digitali), il vetrino sarà unico perché il livello di lettura sarà più preciso del 95% con un tempo di soli 5 minuti per la lettura.
- Le immagini digitali rappresentano vere e proprie copie fedeli del preparato cito-istologico, visibile su uno schermo anziché al microscopio convenzionale. Questa innovazione ha dato vita alla *digital pathology*, che spazia dalla telepatologia (trasmissione delle immagini a distanza), al miglioramento dei sistemi di gestione e archiviazione del materiale diagnostico nei laboratori (work-flow) per arrivare alla 'patomica', ossia all'analisi informatica dei preparati per utilizzare il maggior numero di dati, anche non visibili all'occhio umano, con i sistemi di intelligenza artificiale.

5 <https://www.htcnet.it/news/tumore-della-vescica-una-malattia-di-cui-si-parla-poco-anche-se-la-sua-diagnosi-precoce-e-fondamentale/>

Ricordato che:

- la Commissione europea ha lanciato il 20 settembre 2022 una nuova strategia sanitaria globale dell'UE in cui riconosce che garantire la salute ai cittadini è fondamentale attraverso una profonda trasformazione dei sistemi sanitari che dia maggiore attenzione al tema della prevenzione⁶.
- La Commissione ha conseguentemente presentato al Consiglio una proposta di raccomandazione sullo *screening* dei tumori che ha lo scopo di mettere in campo un nuovo approccio sugli *screening* migliorando le metodologie di prevenzione, in particolare, su predittori / test precoci, punteggi o algoritmi con lo scopo di ridurre il fenomeno dell'eccesso di diagnosi garantendo al tempo stesso la parità di accesso ai cittadini ai programmi di *screening*⁷.
- La proposta aggiorna le disposizioni vigenti e propone di estendere i programmi di *screening* ad altri gruppi di destinatari e ad altri tipi di cancro alla luce delle nuove evidenze e dell'innovazione tecnologica.
- Anche l'OMS ha sottolineato l'importanza del potenziamento della prevenzione secondaria, cioè dei programmi di *screening* e di sorveglianza per la diagnosi precoce dei tumori nei soggetti sani asintomatici, ma con fattori di rischio, prevedendo un piano per estendere gradualmente tali programmi ad altri organi a maggiore rischio.

Tenuto conto che:

- molti esperti europei di sistemi sanitari sono ormai concordi nel ritenere che le tecnologie emergenti, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale consentiranno di cambiare i modelli di prevenzione e di diagnosi precoce con l'obiettivo di migliorare la salute dei cittadini, la qualità delle cure, la sostenibilità dei sistemi sanitari e il rapporto costo-efficacia dell'assistenza sanitaria.
- Le nuove tecnologie, come lo screening citologico urinario basato su metodologia monostrato, hanno la capacità di individuare la malattia allo stadio molto precoce, fare diagnosi a distanza laddove non ci sono laboratori di anatomia patologica e salvare molte vite offrendo in questo modo misure preventive e interventi personalizzati per gestire o mitigare la progressione di una patologia così pericolosa⁸.

Valutato come:

- nonostante l'esame citologico monostrato delle urine sia molto facile da eseguire e abbia dei costi molto contenuti, nel nostro sistema sanitario, ad oggi, non è previsto nella Regione Toscana alcun programma di *screening* per il carcinoma uroteliale e ciò può portare a rischio di ritardi nella diagnosi, costi elevati per i trattamenti e costi in termini di decessi.
- Il tema 'digitalizzazione e innovazione' rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa è l'occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un 'salto' qualitativo anche nell'ambito della prevenzione e, quindi, degli *screening*.

Considerato, infine, che il Consiglio della Regione Toscana ha approvato nella seduta del 30 ottobre 2024 all'unanimità la mozione n.1864 (In merito ad un maggior investimento nella medicina preventiva), che impegna il governo regionale ad ampliare in Toscana le modalità e le tipologie dei programmi di *screening* prendendo atto che viene investito in prevenzione solo il 5% del Fondo sanitario.

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5562

7 https://health.ec.europa.eu/publications/annex-proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new_en

8 <https://www.saluteinternazionale.info/2023/10/intelligenza-artificiale-e-salute/>

Tutto ciò premesso

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

A mettere a disposizione dei cittadini toscani un programma di *screening* per identificare patologie urinarie attraverso l'uso di metodiche e dispositivi innovativi e conformi a quanto previsto negli standard medici internazionali più aggiornati (TPSII), al fine di consentire una diagnosi precoce dei tumori dei pazienti aumentandone l'aspettativa di vita, riducendo al tempo stesso i costi sanitari e sociali associati alla malattia e consentendo la diagnosi a distanza anche laddove c'è carenza dei medici patologi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Enrico Sostegni



ENRICO
SOSTEGNI
06.06.2025
15:43:30
GMT+01:00

LA VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

Donatella Spadi



DONATELLA

SPADI

10.06.2025

07:37:55 UTC



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2077 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 maggio 2025.

OGGETTO: In merito ai contenuti del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), c.d. "decreto sicurezza".

Il Consiglio regionale

Visto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario);

Premesso che:

- il provvedimento, strutturato in trentanove articoli suddivisi in sei capi, interviene su un ampio spettro di ambiti afferenti alla sicurezza e l'ordine pubblico, la protezione del personale operativo, il sistema penitenziario e l'assistenza alle vittime di usura, introducendo, tra l'altro, l'estensione di fattispecie penali esistenti, nuove aggravanti e sanzioni, oltre a disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e operativa delle forze di polizia e degli istituti penitenziari;
- l'adozione del provvedimento è avvenuta in sostituzione di un disegno di legge d'iniziativa governativa (AC 1660) presentato nel gennaio 2024 e già in discussione in Parlamento, attraverso il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza;
- nella seduta di martedì 27 maggio della Camera il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del d.l. 48/2025, il cui voto finale è previsto per venerdì 30 p.v..

Preso atto che:

- nel corso del dibattito pubblico che ha accompagnato l'emanazione del decreto-legge, numerosi soggetti istituzionali, organizzazioni sociali, forze politiche, enti del terzo settore e componenti della società civile hanno espresso preoccupazione per l'impianto generale del provvedimento, ritenuto fortemente orientato verso una logica repressiva, con ampio ricorso allo strumento penale e al rafforzamento dei poteri coercitivi, in assenza di corrispondenti misure di prevenzione, inclusione e promozione sociale;
- in particolare, alcune disposizioni incidono su delicate materie relative all'agibilità democratica e alla possibilità di manifestazione del dissenso, intervenendo sulle previsioni sanzionatorie in relazione a condotte riconducibili a proteste pubbliche e forme di mobilitazione collettiva.

Rilevato che:

- l'articolo 18 del d.l. 48/2025 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), interviene sulla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), disponendo il divieto generalizzato dell'importazione, lavorazione, distribuzione, commercio e trasporto delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.) coltivata ai sensi della stessa l.r. 242/2016, nonché dei prodotti derivati, tra cui estratti, resine e olii, prevedendo per tali attività l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- tale disposizione ha sollevato forti perplessità da parte di numerose associazioni agricole, produttive e del florovivaismo, in quanto incide su una filiera legale e consolidata, sviluppata in coerenza con le disposizioni vigenti e oggi diffusa su tutto il territorio nazionale, con un volume di attività significativo sia in termini economici, sia occupazionali.

Considerato che:

- il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire in modo così esteso e articolato su ambiti che attengono ai diritti fondamentali, alla libertà personale e alla partecipazione democratica, pone interrogativi sull'opportunità e sulla proporzionalità dell'intervento normativo, tenuto conto dell'assenza di un contesto emergenziale specificamente documentato e della natura sistemica di molte delle disposizioni introdotte;
- diverse previsioni contenute nel testo, in particolare quelle relative all'ambito penale e alla gestione del dissenso, rischiano inoltre di incidere sul delicato rapporto tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie costituzionali, con potenziali ricadute sull'esercizio di determinati diritti fondamentali;
- l'inserimento dell'articolo 18 nel d.l. 48/2025, in maniera ancor più evidente, risulta privo di una motivazione istruttoria fondata su dati oggettivi che ne giustifichino l'urgenza, e interviene in modo repentino su un settore che, negli anni, ha rappresentato una frontiera di sperimentazione agricola, sostenibilità produttiva e diversificazione economica, la cui regolamentazione dovrebbe essere affidata a un confronto partecipato con gli attori della filiera e non a misure di divieto generalizzato introdotte per via emergenziale.

Ritenuto che risulta pertanto essenziale avviare celermente, già nel corso dell'esame parlamentare volto alla conversione del d.l. 48/2025, una discussione approfondita sui contenuti e sull'impianto generale del provvedimento, al fine di evitare un'eccessiva deriva repressiva, effetti sproporzionati sull'esercizio dei diritti costituzionali e sulle libertà fondamentali, oltreché sull'operatività di settori produttivi legali e consolidati;

Esprime

profonda preoccupazione per le modalità adottate dal Governo nell'emanazione del d.l. 48/2025 e, in particolare, per il ricorso alla decretazione d'urgenza su materie di così ampia portata e rilevanza costituzionale, in assenza di un contesto emergenziale oggettivamente documentato, e in sostituzione di un disegno di legge già avviato al confronto parlamentare;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo affinché, già nel corso dell'iter di conversione del d.l. 48/2025:

- si possa addivenire ad un ripensamento dell'impostazione complessiva del provvedimento, al fine di evitare un'eccessiva centralità della risposta penale e prevenire effetti sproporzionati sull'esercizio dei diritti costituzionali, delle libertà fondamentali e sul corretto equilibrio tra sicurezza e partecipazione democratica;
- si proceda, in particolare, a sopprimere senza indugi i contenuti dell'articolo 18 in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa, avviando un percorso contestuale di confronto con i soggetti interessati, finalizzato all'introduzione di disposizioni che tengano conto delle specifiche esigenze delle aziende produttrici e della necessità di salvaguardare la forza lavoro e la qualità dell'occupazione.

a verificare se, in reazione alle disposizioni contenute nel d.l. 48/2025, vi siano spazi per promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2089 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 maggio 2025.

OGGETTO: In merito alla condanna delle gravi violazioni del diritto internazionale da parte del Governo israeliano guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu e alla necessità di rilanciare il processo di pace fondato sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulla prospettiva della coesistenza tra due stati sovrani.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il 5 maggio 2025 è stata resa nota, da fonti stampa, la notizia dell'approvazione, da parte delle autorità israeliane, di un piano che prevederebbe l'occupazione militare prolungata della Striscia di Gaza mediante il mantenimento di presidi armati lungo i corridoi centrali del territorio e la creazione nel sud di una zona umanitaria costiera, destinata ad accogliere in forma forzata la popolazione palestinese;
- tale piano è stato preceduto e accompagnato da una nuova intensificazione delle operazioni militari, con una recrudescenza degli attacchi tra la metà di marzo e la fine di aprile 2025, tra cui le incursioni notturne del 17 e 18 marzo, che hanno comportato bombardamenti aerei e operazioni terrestri in vaste aree della Striscia di Gaza, provocando un'ulteriore esasperazione della già gravissima situazione umanitaria.

Rilevato che, secondo quanto riportato nell'aggiornamento n. 284 pubblicato il 30 aprile 2025 dall'Ufficio delle Nazioni unite per il Coordinamento degli affari umanitari (OCHA), il Ministero della salute di Gaza ha comunicato che, tra il 7 ottobre 2023 e il 30 aprile 2025, almeno 52.400 persone sono state uccise e 118.014 ferite, mentre 2.308 vittime e 5.973 feriti sono attribuibili alla sola escalation iniziata il 18 marzo 2025 (<https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-284-gaza-strip>);

Preso atto che:

- la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dell'ex Ministro della difesa Yoav Gallant e del leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri in relazione agli attacchi del 7 ottobre 2023 e alle condotte successive al conflitto;
- è attualmente pendente presso la Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario delle Nazioni unite, il procedimento avviato dallo Stato del Sudafrica nei confronti di Israele per presunta violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, cui l'Italia ha aderito con legge 11 marzo 1952, n. 153.

Considerato che:

- ferma restando la netta e inequivocabile condanna del terribile atto terroristico del 7 ottobre 2023 realizzato da Hamas, quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza configura un disegno politico e militare che, per la sua natura e per gli effetti prodotti, si caratterizza come un'azione criminale di occupazione territoriale e di trasferimento forzato della popolazione civile palestinese, condotta in violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e in aperto contrasto con ogni prospettiva di pace, e che richiede, pertanto, un'iniziativa ferma e immediata della comunità internazionale finalizzata alla cessazione delle ostilità, alla tutela dei civili, alla garanzia del pieno accesso agli aiuti umanitari e alla promozione di misure sanzionatorie nei confronti del Governo israeliano;
- la recente approvazione, da parte delle autorità israeliane, di un piano che prevederebbe il controllo militare continuativo della Striscia di Gaza e il trasferimento forzato della popolazione in una zona delimitata del sud, costituisce un'ulteriore atto di gravissima rottura dell'ordine giuridico internazionale, che configura una volontà di gestione coercitiva e permanente del territorio palestinese, conferma l'intento di sottrarre ogni margine di intervento agli organismi multilaterali e contribuisce ad alimentare la spirale di instabilità;

Ricordato che in Israele si sono registrate manifestazioni pubbliche di dissenso da parte di migliaia di cittadini che contestano la linea del Governo Netanyahu, giudicata contraria agli interessi di sicurezza e ostile al negoziato per la liberazione degli ostaggi, mentre anche nella Striscia di Gaza si sono svolte proteste popolari contro Hamas, accompagnate da richieste di ritorno alla gestione istituzionale da parte dell'Autorità nazionale palestinese;

Preso atto che in una recente intervista anche la senatrice a vita Liliana Segre ha espresso profonda preoccupazione per l'evoluzione del conflitto in corso nella Striscia di Gaza, sottolineando la necessità che la comunità internazionale si impegni con fermezza per fermare la spirale di odio ed esprimendo, senza "confondere un esecutivo democraticamente eletto con un gruppo terroristico", "profonda repulsione governo di Benjamin Netanyahu e verso la destra estremista, iper-nazionalista e con componenti fascistoidi e razziste al potere oggi in Israele"; (https://www.corriere.it/esteri/25_maggio_05/liliana-segre-intervista-ebd3608b-e4e6-4249-8d78-db4aed6b5xk.shtml);

Ritenuto che la comunità internazionale abbia il dovere, morale e giuridico, di intervenire, anche a livello diplomatico e umanitario, per proteggere la popolazione civile e promuovere una soluzione pacifica del conflitto;

Valutato che:

- il 9 maggio 2024, l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato la risoluzione intitolata "Admission of new Members to the United Nations" che riconosce la Palestina come "qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite", raccomandando al Consiglio di sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione": il testo è stato adottato con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia;
- il 28 maggio 2024 Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto ufficialmente, lo Stato di Palestina, e anche il Presidente francese Macron ha recentemente dichiarato che a giugno 2025 la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina;
- il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi rappresenta il presupposto necessario per preservare la prospettiva politica dei "due popoli, due Stati" e, dunque, per garantire la convivenza in pace e sicurezza degli israeliani e dei palestinesi, soprattutto di fronte all'esplicita negazione di questa prospettiva da parte delle leadership politiche al momento al Governo in Israele e agli obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas;
- il 27 febbraio del 2015 il Parlamento italiano ha impegnato il Governo italiano a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 ed anche il Parlamento europeo, con la risoluzione del 17 dicembre 2014, ha chiesto il riconoscimento dello Stato palestinese.

Richiamata la mozione del Consiglio regionale 17 settembre 2024, n. 1813 (Per il riconoscimento dello Stato della Palestina);

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sia affermato con determinazione l'impegno dell'Italia:

- a riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, riaffermando con forza la prospettiva dei "due popoli, due Stati";
- a promuovere, forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele;
- a sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta a esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani dell'organizzazione terroristica Hamas, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni, all'interno della Striscia;
- a sospendere urgentemente, ove in essere, le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell'8 ottobre 2023, al fine di scongiurare che tali armamenti possano essere utilizzati per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, nonché a sostenere e farsi promotore, a livello europeo con gli altri stati membri, di opportune iniziative volte alla totale sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele;

- a sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2117 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 maggio 2025.

OGGETTO: In merito alla grave crisi umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e alla necessità di promuovere la pace, la legalità internazionale e il rispetto dei diritti umani.

Il Consiglio regionale

Premesso che per chi rappresenta le istituzioni democratiche è un dovere, civico e morale, prendere una posizione chiara e netta in merito alle atrocità che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza;

Preso atto che:

- il 7 ottobre 2023 Hamas ha condotto un attacco terroristico su larga scala contro civili israeliani, causando la morte di oltre mille persone, il rapimento di oltre duecentocinquanta ostaggi e commettendo violenze efferate, con atti ampiamente condannati dalla comunità internazionale;
- tuttavia, la reazione militare che ne è seguita ha progressivamente assunto proporzioni tali da provocare una crisi umanitaria di gravità estrema nella Striscia di Gaza, dove, secondo fonti internazionali autorevoli, risultano compromesse le condizioni di vita di circa due milioni di persone, in gran parte civili inermi.

Riscontrato che:

- l'operazione militare in corso da parte del Governo israeliano ha comportato, sinora, migliaia di vittime civili, tra cui un altissimo numero di minori, e ha causato la distruzione di infrastrutture civili fondamentali, quali scuole, ospedali, centri di distribuzione degli aiuti e impianti di approvvigionamento idrico ed energetico;
- il blocco totale degli aiuti umanitari, delle forniture di acqua potabile, energia elettrica e generi alimentari, imposto a partire da marzo 2025, costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario, che vieta l'uso della fame come strumento di guerra e impone la protezione della popolazione civile anche in contesti di conflitto;
- il piano annunciato dal Governo israeliano, che prevede l'occupazione permanente dell'intera Striscia di Gaza, con l'obiettivo dichiarato di "neutralizzare" ogni presenza ostile, ha determinato un'ulteriore escalation militare e prevede misure di trasferimento forzato della popolazione, in evidente contrasto con le Convenzioni di Ginevra.

Dato atto che:

- in numerose occasioni le autorità europee, le Nazioni unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa, nonché personalità religiose e civili di tutto il mondo, hanno invocato un cessate il fuoco immediato e l'accesso sicuro e diretto per gli aiuti umanitari;
- la popolazione civile palestinese è oggi in larga parte priva di accesso a beni essenziali, in un contesto dove la presenza di minori, donne e anziani costituisce la quota maggioritaria dei residenti;
- la stessa società civile israeliana ha manifestato, in varie forme, crescente dissenso verso l'azione del proprio governo, denunciando il rischio di un'escalation permanente e chiedendo il ritorno a un percorso politico di pace.

Considerato che:

- nel quadro delle proprie prerogative e in coerenza con i principi statutori, la Regione Toscana ha più volte sostenuto iniziative volte alla promozione della pace, della cooperazione internazionale e del rispetto dei diritti fondamentali;
- la Toscana, attraverso le sue reti di solidarietà, le associazioni, i comuni e le istituzioni scolastiche, ha maturato nel tempo una riconosciuta esperienza nei campi della cooperazione internazionale, della cultura della pace e della tutela dei diritti umani;
- la soluzione del conflitto israelo-palestinese non può prescindere dalla prospettiva di "due popoli, due Stati", in cui sia garantita la sicurezza di Israele e, al contempo, il diritto del popolo palestinese a uno Stato sovrano, democratico e pacifico.

Esprime

ferma condanna nei confronti di ogni forma di terrorismo, incluso l'attacco del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas, riaffermando il diritto dello Stato di Israele a esistere e a difendersi, così come il diritto del popolo palestinese a essere riconosciuto come tale e a costituire uno Stato sovrano; condanna altresì, con pari fermezza, l'operazione militare attualmente condotta dal Governo israeliano nella Striscia di Gaza, che sta causando sofferenze indiscriminate alla popolazione civile, ostacolando l'accesso agli aiuti umanitari e configurandosi come una possibile violazione del diritto internazionale umanitario;

Impegna la Giunta regionale

a farsi promotrice, presso il Governo italiano e le istituzioni europee, di una richiesta di cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti, e il pieno e sicuro accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese, in particolare alle fasce più vulnerabili, affidandone la gestione a enti indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

a sostenere ogni iniziativa, nazionale e internazionale, volta a favorire una soluzione politica duratura del conflitto, basata sul principio "due popoli, due Stati", che veda un'Autorità nazionale palestinese rinnovata, autonoma da Hamas, impegnata nella costruzione di uno Stato democratico e pacifico;

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sensibilizzazione, educazione alla pace e sostegno alle reti toscane di solidarietà attive nella cooperazione con i territori colpiti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2131 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito ai riflessi sociali dei tagli previsti dall'ipotesi di Intesa tra Governo e Regioni in materia di "Dopo di Noi".

Il Consiglio regionale

Visti:

- gli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione;
- gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- gli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030", COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", comunemente denominata "Dopo di Noi");
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità);
- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 (Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo);
- il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3,4 e 5 della legge 23 marzo 2023, ed in particolare l'articolo 33 relativo agli Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità);
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);
- il decreto direttoriale 14 luglio 2023, n. 231, con il quale veniva costituito il Tavolo tecnico sull'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse per il "Dopo di Noi";
- i criteri elaborati dal richiamato Tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024,2025 e 2026, al fine di potere ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori;
- la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
- la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
- la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e s.m.i., e in particolare l'articolo 55 "Politiche per le persone disabili";
- la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019 n. 73, in particolare il target G dedicato alle persone con disabilità;
- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239 che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e dell'assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità.

Premesso che l'espressione "Dopo di Noi" afferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori e dei familiari;

Rilevato che la richiamata Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità:

- all'articolo 19, in materia di "vita indipendente" sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
- all'articolo 12, per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e la loro autodeterminazione, prevede che gli Stati adottino misure adeguate al fine di consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica.

Ricordato che:

- con legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), all'articolo 1, comma 170, si provvedeva a definire i "livelli essenziali delle prestazioni" (LEPS) per la non autosufficienza, nonché i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti;
- i livelli essenziali delle prestazioni sociali prioritari risultano essere i seguenti:
- pronto intervento sociale;
- supervisione del personale dei servizi sociali;
- servizi sociali per le dimissioni protette;
- prevenzione dell'allontanamento familiare P.I.P.I.,
- servizi per la residenza fittizia;
- progetti per il "Dopo di Noi" e per la "Vita Indipendente".

Considerato che:

- il livello essenziale dei progetti per il "Dopo di Noi" e per la "Vita Indipendente" afferisce a due servizi che derivano da due diverse disposizioni di legge, le quali sottendono azioni che perseguono il medesimo obiettivo: garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli, ad esempio, di continuare a vivere, anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro, in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione;
(<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Dopo-di-noi/Pagine/default>)
- la l. 112/2016, cosiddetta del "Dopo di Noi", introduce per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Ricordato che tale legge:

- nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione ai diversi livelli di governo, si limita a delineare il quadro degli obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale;
- è stata resa completamente applicabile dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 novembre 2016.

Considerato che:

- in materia le Regioni definiscono gli indirizzi della programmazione, propedeutica all'erogazione delle risorse che consentono poi di realizzare gli interventi sul territorio;
- l'attuazione concreta degli interventi e dei servizi risulta essere, invece, di competenza dei Comuni, organizzati a livello di Ambiti territoriali;
- a tal fine è istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. Fondo per il "Dopo di Noi", le cui risorse vengono ripartite ogni anno dal Ministero alle Regioni con apposito decreto.

Considerato che il sopracitato decreto interministeriale del 23 novembre 2016:

- ha provveduto a fissare i requisiti per le prestazioni a carico del Fondo e stabilito le risorse da erogare alle Regioni per l'anno 2016;
- all'articolo 5 prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati:
 - a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare;

- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare.

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale veniva assegnata al Fondo una disponibilità di 76.100.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Preso atto che il Fondo, istituito come detto nell'anno 2016, nel corso degli anni ha avuto il seguente andamento in termini di risorse assegnate:

Anno	Normativa	Risorse
2016	Decreto interministeriale 23/11/2016	90.000.000 euro
2017	Decreto interministeriale 21/06/2017	38.300.000 euro
2018	Decreto interministeriale 15/11/2018	51.100.000 euro
2019	DPCM 21/11/2019	56.100.000 euro
2020	DPCM 21/12/2020	78.100.000 euro
2021	Decreto interministeriale 07/12/2021	76.100.000 euro
2022	Decreto interministeriale 21/12/2022	76.100.000 euro
2023	Decreto interministeriale 22/12/2023	76.100.000 euro

(fonte: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Dopo-di-noi/Pagine/default>)

Considerato che nel quadro delle risorse assegnate per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, per quanto afferisce alla Regione Toscana la situazione risulta essere la seguente:

Anno	Quota per classe d'età (18-64)	Risorse	Rafforzamento assist. disabilità grave
2016	6,1%	5.490.000,00 Euro	
2017	6,1%	2.336.300,00 Euro	
2018	6,1%	3.177.100,00 Euro	
2019	6,13%	3.438.930,00 Euro	
2020	6,14%	4.795.340,00 Euro	921.000,00 Euro
2021	7,00 %	5.327.000,00 Euro	1.050.000,00 Euro
2022	6,23%	4.741.030,00 Euro	934.000,00 Euro
2023	6,20%	4.718.200,00 Euro	930.000,00 Euro

Considerato che in Toscana:

- siamo in presenza di percorsi, progetti e esperienze molto positive sul "Dopo di Noi", grazie a un impegno congiunto e ad un modello costruito nel corso degli anni;
- attualmente sono 1316 le persone inserite in un progetto del programma "Dopo di Noi"; mentre 200 sono le persone coinvolte con interventi di residenzialità stabile ed oltre 100 risultano gli appartamenti attivati su tutto il territorio regionale per la sperimentazione di forme di coabitazione ispirate al modello comunitario da breve a lungo periodo;
- nell'ambito dei progetti del "Dopo di Noi" risultano coinvolti, oltre ai soggetti pubblici, molte realtà del terzo settore e del privato sociale: sono oltre 130 i partner del Terzo settore, che affiancano gli enti pubblici e consentono di rafforzare il radicamento e le sinergie tra i soggetti attivi sui territori al punto che l'85% dei progetti in corso, oltreché dalle risorse del "Dopo di Noi", sono finanziati da altri soggetti;
- le risorse assegnate nelle precedenti annualità risultano essere state completamente impegnate, sebbene il riparto governativo giunga a metà anno, rischiando così di impattare, a causa dei possibili tagli, sui progetti già

in corso (fonte: “Dopo di Noi, Spinelli: Da governo tagli ai progetti per autodeterminazione e famiglie”, Toscana Notizie, 23 maggio 2025).

Considerato che:

- i fondi per il “Dopo di Noi”, come detto, risultano finalizzati a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, che in questo modo possono costruirsi un futuro autonomo, anche in prospettiva di assenza dei genitori;
- detti fondi vengono assegnati ogni anno dal Governo e ripartiti poi su scala regionale;
- in relazione all’anno 2024 il Governo ha deciso di effettuare un taglio lineare rispetto al fondo da destinarsi al “Dopo di Noi” (circa 4 milioni di Euro su scala nazionale) ed ha accompagnato tale scelta con l’introduzione di criteri di redistribuzione che penalizzano ulteriormente la Toscana e le altre regioni “virtuose”;
- la decisione assunta dal Governo ha fatto sì che in sede di Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni venisse espresso, nel corso di due sedute, parere negativo da parte della Regione Toscana in merito all’Intesa tra Governo e Regioni in materia di “Dopo di Noi”.

Considerato che:

- il Fondo nazionale passa da euro 76 milioni a euro 72 milioni, mentre per la Toscana viene ipotizzato un taglio tra i 400 ed i quasi 600 mila euro, in base a quella che sarà la versione definitiva del provvedimento ministeriale;
- tale decremento, rispetto ai 4,7 milioni dei precedenti stanziamenti, costituisce una cifra rilevante che riguarda le annualità 2024 e 2025, e che di conseguenza andrà ad impattare sui progetti in corso (ragazzi e ragazze che hanno iniziato a vivere esperienze di autonomia, rischiano di dover rientrare al domicilio e di vedere interrotto un percorso virtuoso avviato);
- in sede di Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni sono stati inoltre analizzati anche i criteri di ripartizione, che nella nuova formulazione parrebbero produrre un ulteriore peggioramento della situazione, dal momento che una delle stime a cui ci si attiene per ripartire le risorse risulta basata sul numero delle persone con disabilità tra i 18 e i 64 anni che vivono in casa o in strutture residenziali e non su quelle che di fatto stanno intraprendendo un percorso di autonomia, giungendo a penalizzare di fatto le regioni, come la Toscana, che sono le più attive ed impegnate nei percorsi di autonomia.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, in un’ottica volta a rafforzare la progettualità del “Dopo di Noi”, adotti i provvedimenti utili a:

- ripristinare, e possibilmente implementare, per l’anno 2024 le risorse stanziate per l’annualità 2023, pari a 4.718.200,00 Euro;
- introdurre criteri di riparto nel pieno rispetto del dettato della l. 112/2016, e che quindi prendano a riferimento l’uso delle risorse del Fondo nazionale ed il numero delle persone prese in carico ed inserite nei percorsi di autonomia del “Dopo di Noi”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 101 del 10 giugno 2025

Oggetto:

Comitato di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio. Delega a presiedere la seduta del Comitato convocata per il 12 giugno 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di programma per la realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio, approvato con DPGR n. 128 del 13 maggio 2021 ;

Visto in particolare l'articolo 10 di tale Accordo, che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che per il giorno 12 giugno 2025, è stato convocato il Collegio di Vigilanza dell'accordo suddetto, e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare l'Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio Stefano Baccelli, a presiedere il Collegio di Vigilanza previsto dall'accordo suddetto, convocato per il 12 giugno 2025;

DECRETA

-l'Assessore regionale alle alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio Stefano Baccelli, è delegato a presiedere il Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma per la realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio, convocato per il 12 giugno 2025;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 102 del 10 giugno 2025

Oggetto:

Conferenza permanente per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio unico in materia di trasporto pubblico locale. Delega a presiedere la seduta convocata per il 17 giugno 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”, ed in particolare l’articolo 87, in base al quale per la programmazione e la verifica delle attività dell’ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma, di cui all’art. 86 della stessa legge regionale, e al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un’apposita conferenza permanente, con durata analoga a quella della convenzione stipulata per l’esercizio associato delle funzioni;

Visto che, come previsto dalle norme sopra citate, la Conferenza permanente è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

Visto la Delibera n. 425 del 23 maggio 2011 "*Approvazione modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio unico in materia di TPL*", ed in particolare l'All. A "*Modalità di funzionamento della Conferenza permanente*";

Preso atto che per il giorno 17 giugno 2025, è stata convocata la Conferenza permanente per il TPL, e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare l’Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio Stefano Baccelli, a presiedere la seduta della Conferenza permanente per la programmazione e la verifica delle attività dell’ufficio unico in materia di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 87 della l.r. 65/2010, convocata per il 17 giugno 2025;

DECRETA

- l’Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta della Conferenza permanente per la programmazione e la verifica delle attività dell’ufficio unico in materia di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 87 della l.r. 65/2010, convocata per il 17 giugno 2025;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 8)

Delibera N 726 del 09/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 23/2025 art. 51 - Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale - Approvazione schemi di accordo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra RT e Comune di Castel del Piano (Centro storico)
B	Si	Schema di accordo tra RT e Comune di Castel del Piano (Palazzo Nerucci)

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 2

- A Schema di accordo tra RT e Comune di Castel del Piano (Centro storico)*
c6acc7b957427dbf628ea694297df960d8c8a152754ae34734d37eed15b150e6
- B Schema di accordo tra RT e Comune di Castel del Piano (Palazzo Nerucci)*
aa1e2d7f91ee69f34a9e8154f87d1dfe5c04e618274971298cc558d5fbc9fd6

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;

Vista la legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027”, il cui articolo 51 rubricato “Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale”:

- al comma 1 lettera a) dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel del Piano fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l’annualità 2025, per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali;
- al comma 1 lettera b) dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel del Piano fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’annualità 2025, per sostenere l’acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci;

Richiamato il comma 2 dell’art. 51 della L.R. 23/2025 il quale prevede che la concessione dei contributi regionali sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visti le schede progetto, le relazioni progettuali e i cronoprogrammi relativi a ciascuno degli interventi, ricevuti con pec prot. n. 0334266 del 13/05/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare due distinti schemi di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel del Piano per disciplinare le modalità e i contenuti degli interventi, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 51 della L.R. 23/2025, così suddivisi:

- Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto): schema di accordo per il

ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali;

- Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto): schema di accordo per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di Castel del Piano risorse per complessivi euro 800.000,00, di cui:

- euro 500.000,00 per l'intervento relativo al comma 1 lett. a) dell'art. 51 della l.r. 23/2025, che risultano disponibili sui capitoli 63533 (competenza pura) del bilancio regionale 2025-2027, per l'annualità 2025;
- euro 300.000,00 per l'intervento relativo al comma 1 lett. b) dell'art. 51 della l.r. 23/2025, che risultano disponibili sui capitoli 63532 (competenza pura) del bilancio regionale 2025-2027, per l'annualità 2025;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025";

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

Vista la DGR n. 1 dell'08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 29/05/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel del Piano, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali;

2) di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel del Piano, allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il sostegno all'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci;

3) di assegnare al Comune di Castel del Piano risorse per complessivi euro 800.000,00, di cui:
- euro 500.000,00 per l'intervento relativo al comma 1 lett. a) dell'art. 51 della l.r. 23/2025, che risultano disponibili sui capitoli 63533 (competenza pura) del bilancio regionale 2025-2027, per l'annualità 2025;

- euro 300.000,00 per l'intervento relativo al comma 1 lett. b) dell'art. 51 della l.r. 23/2025, che risultano disponibili sui capitoli 63532 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, per l'annualità 2025;

4) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per l'intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

5) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

per

**IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL CENTRO STORICO
E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO CON LE ATTRAZIONI
CULTURALI**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

E

il Comune di Castel del Piano, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Castel del Piano e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020-2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 di approvazione della NADEFR 2025, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;
- la legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, art. 51 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027", in particolare il comma 1 lettera a);

PREMESSO CHE

- il comma 1 lettera a) dell'art. 51 della LR 23/2025 dispone l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel del Piano fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025, per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali;
- il comma 2 dell'art. 51 della LR 23/2025 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 lettera a) dell'art. 51 della LR 23/2025 stabilisce che all'onere di spesa di cui al comma 1 lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.

CONSIDERATO

- la necessità di procedere con i lavori di ripristino e la messa in sicurezza di una porzione del centro storico, nonché la riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali al fine di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale cittadino, migliorandone l'accessibilità per residenti e turisti;
- la scheda progetto, la relazione progettuale e il cronoprogramma aggiornato relativi all'intervento ricevuti con pec prot. n. 0334266 del 13/05/2025, tenuti agli atti della Direzione;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel del Piano per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE**

ACCORDO**Art. 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate al ripristino e alla messa in sicurezza di porzione del centro storico di Castel del Piano, nonché la riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Castel del Piano si impegna:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) a svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- d) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2025 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Castel del Piano il contributo di euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63533 del bilancio di previsione 2025-2027 sulla annualità 2025, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 500.000,00 per l'annualità 2025, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

- 1. euro 200.000,00 a fronte della presentazione della determina di affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 2. euro 300.000,00 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 500.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2025.

Il Comune di Castel del Piano è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito

dalla DGR n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;

- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2027.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Castel del Piano

Allegato B

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

per

**SOSTENERE L'ACQUISTO E LA SISTEMAZIONE DELLA NUOVA AREA MUSEALE DI
PALAZZO NERUCCI**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

E

il Comune di Castel del Piano, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Castel del Piano e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del ;

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020-2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 di approvazione della NADEFR 2025, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;
- la legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, art. 51 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027", in particolare il comma 1 lettera b);

PREMESSO CHE

- il comma 1 lettera b) dell'art. 51 della LR 23/2025 dispone l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel del Piano fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'annualità 2025, per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci;
- il comma 2 dell'art. 51 della LR 23/2025 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 lettera b) dell'art. 51 della LR 23/2025 stabilisce che all'onere di spesa di cui al comma 1 lettera b), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.

CONSIDERATO

- la necessità sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci, in modo da recuperare uno spazio di grande valore culturale e storico per rimmetterlo a disposizione della comunità e dei visitatori contribuendo al contempo a valorizzare un'area che negli ultimi anni si è impoverita a causa del venir meno di attività commerciali e residenti;
- la scheda progetto, la relazione progettuale e il cronoprogramma aggiornato relativi all'intervento ricevuti con pec prot. n. 0334266 del 13/05/2025, tenuti agli atti della Direzione;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel del Piano per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE****ACCORDO****Art. 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci, sito nel Comune di Castel del Piano.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Castel del Piano si impegna:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) a svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- d) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2025 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Castel del Piano il contributo di euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 63532 del bilancio di previsione 2025-2027 sulla annualità 2025, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 300.000,00 per l'annualità 2025, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

- 1. euro 150.000,00 a fronte della presentazione della determina di affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 2. euro 150.000,00 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 300.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2025.

Il Comune di Castel del Piano è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito

dalla DGR n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;

- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2027.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Castel del Piano



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 9)

Delibera N 727 del 09/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 23/2025 art. 50 Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra RT e Comune di Portoferraio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A Schema di accordo tra RT e Comune di Portoferraio
8655440cd8a90ddf02d4d48e737b274e3f3f4a50f97a0e743cbdcee46b11f2c2

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;

Vista la legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027”, il cui articolo 50 rubricato “Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana”, dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Portoferraio fino ad un massimo di euro 1.250.000,00 per le annualità 2025 e 2026 per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”;

Richiamato il comma 2 dell’art. 50 della L.R. 23/2025 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visti la scheda progetto, la relazione progettuale e il cronoprogramma aggiornato relativi all’intervento ricevuti con pec prot. n. 339618 del 14/05/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Portoferraio (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 50 della L.R. 23/2025;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di Portoferraio risorse per complessivi euro 1.250.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63539 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, di cui euro 437.599,43 a valere sull’annualità 2025 ed euro 812.400,57 a valere sull’annualità 2026;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli

sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la DGR n. 1 dell’08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 29/05/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Portoferraio, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il sostegno per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”;

2) di assegnare al Comune di Portoferraio un contributo pari a euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 a valere sull’annualità 2025 ed euro 812.400,57 a valere sull’annualità 2026, prenotando le risorse sul capitolo 63539 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, per le annualità 2025 e 2026;

3) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie per l’intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

4) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI PORTOFERRAIO

per

**PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE FORESIANA**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

E

il Comune di Portoferraio, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Portoferraio e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 di approvazione della NADEFR 2025, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;

- legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, art. 50 “Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana”;

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell’art. 50 della LR 23/2025 dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Portoferraio fino ad un massimo di euro 1.250.000,00 di cui euro 437.599,43 a valere sull’annualità 2025 ed euro 812.400,57 a valere sull’annualità 2026 per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”;
- il comma 2 dell’ art. 50 della LR 23/2025 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 dell’ art. 50 della LR 23/2025 stabilisce che all’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 a valere sull’annualità 2025 ed euro 812.400,57 a valere sull’annualità 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.

CONSIDERATO

- la necessità di sostenere il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”, attualmente deteriorata a causa dell’ossidazione dei ferri d’armatura aggravato dalle infiltrazioni di acque meteoriche;
- la scheda progetto, comprensiva di cronoprogramma aggiornato dell’intervento con data di ultimazione dei lavori stimata al 31/12/2026, e la relazione progettuale, pervenuti con pec nostro prot. n. 339618 del 14/05/2025;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Portoferraio per disciplinare le modalità di realizzazione dell’intervento di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2**Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate al rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale "De Laugier" nel Comune di Portoferraio.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3**Impegni delle parti**

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Portoferraio si impegna:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) a rispettare il cronoprogramma ricevuto con pec nostro prot. n. 339618 del 14/05/2025 e, in particolare, a firmare il verbale di consegna dei lavori entro il 31/12/2025;
- c) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- d) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- e) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- f) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2026 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Portoferraio il contributo di euro 1.250.000,00 disponibili sul capitolo 63539 del bilancio di previsione 2025-2027 per le annualità 2025 e 2026, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4**Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento**

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 a valere sull'annualità 2025 ed euro 812.400,57 a valere sull'annualità 2026, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

1. euro 200.000,00 a fronte della presentazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo;
2. euro 237.599,43 a fronte della presentazione del verbale di consegna dei lavori entro il 31/12/2025;
3. euro 500.000,00 a fronte della rendicontazione dei 437.599,43 euro già erogati;

4. euro 312.400,57 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 1.250.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2026.

Il Comune di Portoferraio è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo" aggiornata con DGR n. 309/2022.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2028.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Portoferraio



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 10)

Delibera N 728 del 09/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 23/2025 art. 53 Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di San Marcello Piteglio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

*A Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di San Marcello Piteglio
7a0f53a1b3928a749ea893f6a5031b3c38a553c5365a99a12dc27a7a2c2f85b2*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;

Vista legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, art. 53 “Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini” dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’acquisto di un nuovo telescopio e per lavori di adeguamento dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche;

Richiamato il comma 2 dell’art. 53 della L.R. 23/2025 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visti la scheda progetto, comprensiva di cronoprogramma aggiornato dell’intervento con data di ultimazione dei lavori stimata al 31/12/2025, e la relazione progettuale, pervenuti con pec nostro prot. n. 237518 del 09/04/2025 e n. 336916 del 13/05/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di San Marcello Piteglio (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 53 della L.R. 23/2025;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di San Marcello Piteglio risorse per complessivi euro 150.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63531 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, a valere sull’annualità 2025;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025";

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

Vista la DGR n. 1 dell'08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 29/05/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di San Marcello Piteglio, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il sostegno all'acquisto di un nuovo telescopio e per lavori di adeguamento dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche;

2) di assegnare al Comune di San Marcello Piteglio un contributo pari a euro 150.000,00, a valere sull'annualità 2025, prenotando le risorse sul capitolo 63531 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, per l'annualità 2025;

3) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per l'intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

4) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

per

**LA SOSTITUZIONE DEL TELESCOPIO DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
PIAN DEI TERMINI**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal dott. Paolo Baldi in qualità di dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

E

il Comune di San Marcello Piteglio, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di San Marcello Piteglio e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 di approvazione della NADEFR 2025, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;

- legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, art. 53 “Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini”;

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell’art. 53 della LR 23/2025 dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’acquisto di un nuovo telescopio e per lavori di adeguamento dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche;
- il comma 2 dell’ art. 53 della LR 23/2025 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 dell’ art. 53 della LR 23/2025 stabilisce che all’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.

CONSIDERATO

- la necessità di sostenere il Comune di San Marcello Piteglio nell’acquisto di un nuovo telescopio e per i lavori di adeguamento dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche;
- la scheda progetto, comprensiva di cronoprogramma aggiornato dell’intervento con data di ultimazione dei lavori stimata al 31/12/2025, e la relazione progettuale, pervenuti con pec nostro prot. n. 237518 del 09/04/2025 e n. 336916 del 13/05/2025;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di San Marcello Piteglio per disciplinare l’acquisto di un nuovo telescopio e i lavori di adeguamento dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'acquisto di un nuovo telescopio e per i lavori di adeguamento dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini, nel Comune di San Marcello Piteglio.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3

Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di San Marcello Piteglio si impegna:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- d) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2025 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di San Marcello Piteglio il contributo di euro 150.000,00 disponibili sul capitolo 63531 del bilancio di previsione 2025-2027 per le annualità 2025, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4

Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 150.000,00 a valere sulle annualità 2025, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

1. euro 75.000,00 a fronte della presentazione della determina di aggiudicazione dell'acquisto;
2. euro 75.000,00 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 150.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2025.

Il Comune di San Marcello Piteglio è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2027.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di San Marcello Piteglio



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 13)

Delibera N 731 del 09/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

Valorizzazione dell'anfiteatro romano e del patrimonio archeologico del Comune di Volterra -
Approvazione schema di protocollo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di protocollo tra RT, SABAP di Pisa e Livorno, Comune di Volterra e Fondazione CR di Volterra

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

*A Schema di protocollo tra RT, SABAP di Pisa e Livorno, Comune di Volterra e
Fondazione CR di Volterra
c221564f7e02209ee97cb384b0bde34cc058ad8b5bba71b330a3fd0b652989f7*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare l’art. 112 rubricato “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 "Valorizzazione della Toscana diffusa", in particolare l'art. 22 rubricato "Cultura e paesaggio";

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;

Richiamati:

- la L.R. n. 79 del 23/12/2019, il cui art. 16 “Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano” ha previsto un contributo straordinario di € 250.000,00 per l'anno 2020 per il recupero e restauro dell'anfiteatro romano di Volterra;
- la DGR n. 147 del 17/02/2020 con cui è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Volterra per disciplinare le modalità di erogazione del contributo, accordo sottoscritto in data 28/02/2020;
- il decreto dirigenziale n. 3434 del 03/03/2020 con il quale è stato assunto un impegno di spesa per € 250.000,00 a favore del Comune di Volterra, liquidazione ultimata in data 17/12/2021 per un importo definitivo pari a € 237.981,52;
- la L.R. n. 98 del 29/12/2020, che all'art. 33 “Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano-Modifiche all’art.16 della L.R.79/2019” ha previsto un ulteriore contributo straordinario di € 250.000,00 per l'anno 2021 per il recupero e restauro dell'anfiteatro romano di Volterra;
- la DGR 550 del 24/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra Regione Toscana e Comune di Volterra per disciplinare le modalità di erogazione del nuovo contributo, accordo sottoscritto in data 05/07/2021;
- il decreto dirigenziale n. 15263 del 30/08/2021 con cui è stato assunto impegno di spesa per € 250.000,00 a favore del Comune di Volterra, liquidazione ultimata in data 15/11/2023 per un importo definitivo pari a € 249.203,00;

Preso atto che il Ministero della Cultura ha assegnato alla Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno una successione di finanziamenti, per un totale complessivo ad oggi pari a € 7.938.972,00 per lo scavo, il restauro e la valorizzazione dell'anfiteatro romano di Volterra;

Considerato che la Soprintendenza:

- ha progettato e diretto i lavori di scavo dell'anfiteatro romano, a partire dall'iniziale rinvenimento;
- ha redatto il progetto di scavo e di restauro dell'anfiteatro romano, di cui è attualmente in corso lo stralcio funzionale relativo al finanziamento di € 4.468.972,00;
- ha in corso la procedura di affidamento dei lavori relativi al successivo stralcio funzionale, per un importo di € 3.000.000,00;

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra sin dal momento immediatamente successivo alla scoperta ha sostenuto le indagini e ha, attraverso le procedure ART BONUS, erogato finanziamenti e sostenuto direttamente oneri, per un totale complessivo pari a € 340.000,00;

Dato atto che:

- l'anfiteatro romano di Volterra è un bene culturale di proprietà pubblica, in quanto le strutture archeologiche rinvenute e i reperti mobili sono di proprietà demaniale in consegna alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 91 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, e l'area in cui è ubicato è di proprietà comunale;
- il Comune di Volterra, sulla base di uno specifico accordo di valorizzazione sottoscritto con la Soprintendenza, gestisce le aree archeologiche demaniali in consegna alla Soprintendenza;
- il Comune è proprietario dell'area dell'anfiteatro, compresa la strada di accesso carrabile proveniente dal parcheggio del cimitero comunale, dal 12/09/2019 con atto notarile (rep. n. 7738 – raccolta n. 5683);

Considerato che Regione Toscana, Soprintendenza, Comune di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra hanno interessi convergenti finalizzati alla valorizzazione con obiettivo la completa fruibilità futura di tutte le aree archeologiche della città compresa l'area dell'anfiteatro di Volterra;

Ritenuto necessario sottoscrivere tra gli enti suddetti un protocollo per la valorizzazione dell'anfiteatro romano e del patrimonio archeologico di Volterra, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la definizione di obiettivi condivisi, impegni reciproci e modalità operative, con lo scopo di conseguire un quadro organico e completo che indichi gli obiettivi generali e il conseguente progetto di fattibilità tecnico-economica per la completa fruibilità futura di tutta l'area archeologica compresa tra il centro storico e l'area dell'anfiteatro;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto al contributo straordinario già assegnato al Comune di Volterra ai sensi del citato art.16 della L.R.79/2019;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la DGR n. 1 dell'08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 29/05/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di protocollo per la valorizzazione dell'anfiteatro romano e del patrimonio archeologico di Volterra tra Regione Toscana, Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno, Comune di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la definizione di obiettivi condivisi, impegni reciproci e modalità operative, con lo scopo di conseguire un quadro organico e completo che indichi gli obiettivi generali e il conseguente progetto di fattibilità tecnico-economica per la completa fruibilità futura di tutta l'area archeologica compresa tra il centro storico e l'area dell'anfiteatro;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto al contributo straordinario già assegnato al Comune di Volterra ai sensi del citato art.16 della L.R.79/2019;
- 3) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**PROTOCOLLO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO E DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI VOLTERRA**

tra

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con sede in Lungarno Antonio Pacinotti, 46 - 56126 Pisa (PI), C.F./P.IVA: 93035710503 rappresentata dal Soprintendente, di seguito "Soprintendenza";

e

Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo n. 10 – 50122 Firenze (FI), C.F./P.IVA: 01386030488, rappresentata da di seguito "Regione";

e

Comune di Volterra, con sede in Piazza dei Priori, 1 - 56048 Volterra (PI), C.F.: 00183970508, rappresentato dal Sindaco di seguito "Comune";

e

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con sede in Via Persio Flacco, 4 – 56048 Volterra, CF/P.IVA 92002510508, rappresentata dal Presidente di seguito "Fondazione";

(d'ora in avanti definite "Le Parti")

Premesso che:

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29) prevede che la conservazione del patrimonio culturale sia assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione intesa come "il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto", manutenzione cioè "il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti" e restauro "l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale del bene medesimo, alla sua protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali";
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 30) assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 42) prevede che gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati, siano ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici;

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 6) specifica che la valorizzazione dei beni culturali consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, e che la valorizzazione comprende la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 6) ribadisce la necessità che tutte le azioni di valorizzazione dei beni culturali siano attuate in forme compatibili con le esigenze della tutela;
- il patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno è istituto periferico del Ministero della Cultura, a cui è demandata, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, la tutela del patrimonio culturale sul territorio nazionale;
- la città di Volterra presenta un patrimonio culturale di eccezionale rilevanza, articolato in siti e aree di interesse archeologico, in una vasta pluralità di beni culturali, mobili e immobili, posti in un contesto di eccezionale valore paesaggistico;
- l'anfiteatro romano di Volterra è un bene culturale di proprietà pubblica, in quanto le strutture archeologiche rinvenute e i reperti mobili sono di proprietà demaniale in consegna alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 91 del citato Codice, e l'area in cui è ubicato è di proprietà comunale;
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" persegue, tra i propri obiettivi di cui all'art. 1, c. 2, la valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché la promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e la qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
- il Comune di Volterra, sulla base di uno specifico accordo di valorizzazione sottoscritto con la Soprintendenza, gestisce le aree archeologiche demaniali in consegna alla Soprintendenza;
- la Fondazione, nel rispetto dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 153/99, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività nei settori rilevanti, prescelti tra quelli previsti all'art. 1 comma 1 lett. c – bis del D.Lgs. n. 153/99, assicurando una equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori di maggiore rilevanza sociale;

Considerato che:

- le parti hanno interessi convergenti finalizzati alla valorizzazione con obiettivo la completa fruibilità futura di tutte le aree archeologiche della città compresa l'area dell'anfiteatro di Volterra;

- il Ministero della Cultura ha assegnato alla Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno una successione di finanziamenti, per un totale complessivo ad oggi pari a € 7.938.972,00 per lo scavo, il restauro e la valorizzazione dell'anfiteatro romano di Volterra;
- la Soprintendenza ha progettato e diretto i lavori di scavo dell'anfiteatro romano, a partire dall'iniziale rinvenimento;
- la Soprintendenza ha redatto il progetto di scavo e di restauro dell'anfiteatro romano, di cui è attualmente in corso lo stralcio funzionale relativo al finanziamento di € 4.468.972,00;
- la Soprintendenza ha in corso la procedura di affidamento dei lavori relativi al successivo stralcio funzionale, per un importo di € 3.000.000,00;
- Regione Toscana ha sostenuto le campagne di scavi dell'anfiteatro romano di Volterra con due contributi straordinari, per un importo complessivo di € 500.000,00, così articolati:
 - con L.R. n. 79 del 23/12/2019, all'art. 16 "Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano" ha previsto un contributo straordinario di € 250.000,00 per l'anno 2020 per il recupero e restauro dell'anfiteatro romano di Volterra;
 - con DGR n. 147 del 17/02/2020 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Volterra per disciplinare le modalità di erogazione del contributo, accordo sottoscritto in data 28/02/2020;
 - con decreto dirigenziale n. 3434 del 03/03/2020 è stato assunto un impegno di spesa per € 250.000,00 a favore del Comune di Volterra, liquidazione ultimata in data 17/12/2021;
 - con L.R. n. 98 del 29/12/2020, all'art. 33 "Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano - Modifiche all'art.16 della L.R.79/2019" ha previsto un ulteriore contributo straordinario di € 250.000,00 per l'anno 2021 per il recupero e restauro dell'anfiteatro romano di Volterra;
 - con DGR 550 del 24/05/2021 è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra Regione Toscana e Comune di Volterra per disciplinare le modalità di erogazione del nuovo contributo, accordo sottoscritto in data 05/07/2021;
 - con decreto dirigenziale n. 15263 del 30/08/2021 è stato assunto impegno di spesa per € 250.000,00 a favore del Comune di Volterra, liquidazione ultimata in data 15/11/2023;
- il Comune è proprietario dell'area dell'anfiteatro, compresa la strada di accesso carrabile proveniente dal parcheggio del cimitero comunale, dal 12/09/2019 con atto di rogito a firma del notaio Glenn Polesello (rep. n. 7738 – raccolta n. 5683);
- la Fondazione sin dal momento immediatamente successivo alla scoperta ha sostenuto le indagini e ha, attraverso le procedure ART BONUS, erogato finanziamenti e sostenuto direttamente oneri, per un totale complessivo pari a € 340.000,00;
- è opportuno procedere all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), secondo modalità che consentano di giungere nel più breve tempo possibile alla redazione dello stesso e al successivo avvio dei lavori;
- Il valore culturale dell'anfiteatro romano e del suo ritrovamento appare elevatissimo e suscettibile di future ricadute sul territorio, sia in termini economici che per la successiva valorizzazione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante del seguente atto e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle Parti.

Art. 2

Oggetti del Protocollo

Fermi restando gli obblighi e le competenze delle Parti, il presente protocollo definisce gli obiettivi condivisi, gli impegni reciproci e le modalità operative allo scopo di conseguire un quadro organico e completo che indichi gli obiettivi generali e il conseguente progetto di fattibilità tecnico-economica per la completa fruibilità futura di tutta l'area archeologica compresa tra il centro storico e l'area dell'anfiteatro, collegando questa zona anche alle altre aree archeologiche della città.

L'obiettivo è la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, che abbia nel sito archeologico dell'anfiteatro uno dei poli attrattori di un sistema più ampio e organico in cui le varie realtà monumentali vengano interconnesse, a costituire un sistema culturale rinnovato e attrattivo che possa garantire un nuovo impulso allo sviluppo socio-economico della città di Volterra.

I principali elementi posti alla base del PFTE saranno i seguenti:

- 1) accessibilità e fruibilità delle aree archeologiche;
- 2) risoluzione delle criticità idrauliche, geologiche e geotecniche delle aree;
- 3) realizzazione di servizi per la musealizzazione dei vari siti archeologici, da realizzarsi anche con metodologie eco-sostenibili;
- 4) rifunzionalizzazione ed implementazione delle aree destinate e da destinarsi a parcheggi;
- 5) analisi dell'impatto delle opere sul contesto socio-economico della città di Volterra.

Per ogni punto saranno sviluppati i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica con l'individuazione dei rispettivi quadri tecnico-economici per la loro realizzazione, in modo da poter avere sia il costo totale dell'intervento sia il dettaglio di costo di ogni singola opera, per un'attuazione delle stesse anche per stralci funzionali.

Art. 3

Impegno finanziario

La Soprintendenza provvede, con i finanziamenti del Ministero della Cultura sopraindicati, allo scavo, al restauro dell'anfiteatro e alla valorizzazione dello stesso, realizzando un apposito percorso di visita interno all'area del monumento.

La Regione, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto al contributo straordinario già assegnato al Comune di Volterra ai sensi del citato art.16 della L.R.79/2019, si impegna a promuovere e favorire tutte quelle attività che il Comune e la Fondazione attueranno con lo scopo di reperire fondi per la progettazione e realizzazione degli studi di fattibilità tecnico-economica, le progettazioni esecutive ed i lavori relativamente alle azioni di cui al presente protocollo.

Il Comune si impegna ad inserire nello strumento urbanistico la nuova progettazione oltre al reperimento dei fondi per l'attuazione della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

Il Comune si impegna, inoltre, a provvedere all'acquisizione di eventuali porzioni di terreno qualora si dovesse rendere necessaria per la realizzazione del progetto.

La Fondazione si impegna a finanziare il progetto di fattibilità tecnico-economica con una somma massima complessiva di € 150.000,00 (IVA inclusa), a titolo di erogazione liberale.

Art. 4 Modalità operative

Le Parti convengono che la Fondazione provveda direttamente all'affidamento del servizio professionale relativo alla redazione del PFTE e proceda alla sottoscrizione del relativo contratto.

Il coordinamento della fase progettuale è svolto dalla Soprintendenza.

Ai fini del monitoraggio e della verifica a cadenza semestrale del presente protocollo, è istituito un tavolo tecnico che svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinamento e raccordo con le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nella progettazione e nel processo di valorizzazione, anche attraverso la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di interlocutori istituzionali;
- b) monitoraggio dello stato di avanzamento dei diversi interventi e della coerenza fra gli stessi;
- c) elaborazione di indirizzi e proposte per la definizione di azioni e iniziative di valorizzazione;
- d) promozione e sostegno di azioni e attività congiunte in coerenza con il presente protocollo;
- e) monitoraggio delle azioni di valorizzazione e dell'attuazione del presente protocollo.

Fanno parte del tavolo tecnico:

- per Regione Toscana:
- per la Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno:
- per il Comune di Volterra:
- per la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra:

I suddetti componenti sono individuati da ciascuna parte nel rispetto delle procedure del proprio ente di appartenenza.

La partecipazione al tavolo tecnico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Art. 5 Benefici fiscali di cui al DL 83/2014 (Art-bonus)

Così come indicato in premessa, il bene archeologico insiste su un'area di proprietà del Comune di Volterra. Trattandosi quindi di intervento su bene culturale di proprietà di un ente pubblico, eseguito direttamente dalla Fondazione a titolo di liberalità, i costi sostenuti dalla stessa consentono la fruizione dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa "art-bonus", introdotta dal d.l. 31/2014 convertito nella legge 106/2014, che ammette anche la progettazione e l'esecuzione degli interventi diretti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali pubblici, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/E del 15/10/2015.

Art. 6

Referenti

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente protocollo referente per la Soprintendenza è il Soprintendente, referente per Regione Toscana è; referente per la Fondazione è; referente per il Comune di Volterra è

Art. 7

Durata del protocollo

La durata del presente Protocollo è di due anni dalla data della stipula dello stesso e potrà essere rinnovato tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo pec entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8

Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno delle strutture delle parti, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Titolari del trattamento sono le parti contraenti.

Art.9

Codice di comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni, si estendono al Committente in relazione alle attività previste dal presente atto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme o la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 10

Stipula, disposizioni finali e foro

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle Parti. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice civile.

Il Foro di riferimento è quello di Pisa.

Letto approvato e sottoscritto, li

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno, il Soprintendente

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli
art.20 e ss. del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Per Regione Toscana

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli
art.20 e ss. del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli
art.20 e ss. del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Per il Comune di Volterra

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli
art.20 e ss. del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82*



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 14)

Delibera N 732 del 09/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo PANTULIANO

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Approvazione disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
 Revoca della delibera di Giunta regionale n. 148/2014.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disciplinare

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

8c515e720afb81ff395ad322b1dae13713907f38292b398d4bba8fe07983e4bf

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Codice per la protezione dei dati personali);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (*Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti*);

Richiamato in particolare l'articolo 18 della l.r. 23/2007, relativo alla disciplina delle banche dati degli atti amministrativi della Regione, sostituito integralmente dalla l.r. 7 novembre 2024, n. 46 (*Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007*) al fine di adeguarne ulteriormente i contenuti sia al GDPR ed al Codice per la protezione dei dati personali, sia alle disposizioni in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

Considerato che il comma 1 del suddetto articolo 18 dispone che al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale siano pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:

- a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
- b) delle regole tecniche sull'interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Considerato che il comma 2 del suddetto articolo 18 dispone che le banche dati siano fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca;

Considerato che il comma 5 del suddetto articolo 18 dispone che nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati;

Considerato che il comma 6 del suddetto articolo 18 dispone che ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, siano disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al suddetto comma 5 dell'articolo 18;

Richiamata la propria delibera n. 148 del 3 marzo 2014 (*Disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Modalità di pubblicazione e accesso. Revoca delibera*

Giunta regionale 934/2007), con la quale è stata disciplinata la banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale;

Richiamate altresì le proprie delibere n. 521 del 23 aprile 2019 (*Approvazione documento "Data Protection Policy di Regione Toscana"*) e n. 810 del 02 agosto 2021 (*Integrazione Data protection Policy di Regione Toscana con il documento "Data Protection Policy – Addendum alle Linee guida"*) con la quale sono stati indicati agli uffici indirizzi e modalità organizzative da adottare nel trattamento dei dati personali;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale contenuta nella propria delibera n. 148/2014 alla nuova disciplina dell'articolo 18 della l.r. 23/2007;

Ritenuto opportuno, dunque, procedere all'adozione del nuovo "*Disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale*" che disponga sia in riferimento alle modalità di pubblicazione e accesso, sia in merito alle misure finalizzate a contemperare le necessità di conoscibilità dell'azione amministrativa con la tutela dei dati personali come definita dalla normativa sopra richiamata;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 29 maggio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "*Disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale*" contenuto nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'articolo 18 della l.r. 23/2007;
2. di revocare la propria delibera n. 148 del 3 marzo 2014 avente ad oggetto "*Disciplinare della banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Modalità di pubblicazione e accesso. Revoca delibera Giunta regionale 934/2007*".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Monica PECORINI

Il Direttore generale
Paolo PANTULIANO

Allegato A**DISCIPLINARE DELLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE.****1. Quadro normativo**

La normativa di riferimento del Disciplinare è la seguente:

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*di seguito GDPR*);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*di seguito Codice per la protezione dei dati personali*);

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (*Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti*).

2. Introduzione

Alla luce delle vigenti disposizioni normative Regione Toscana garantisce pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni tramite l'utilizzo di tre strumenti informativi disponibili a tutti e reperibili tramite l'accesso al sito web istituzionale.

Tali pubblicazioni sono effettuate nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel GDPR e nel Codice, nonché del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni), cosiddetto decreto Trasparenza.

I tre strumenti, di seguito descritti, hanno caratteristiche differenti e assolvono a ruoli e funzioni diverse:

- **Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale** è disciplinata dalla l.r. 23/2007 agli artt. 18 e seguenti. Questa ha lo scopo di rendere conoscibili a tutti, in forma digitale, gli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale e delle strutture dirigenziali. La pubblicazione degli atti amministrativi è effettuata ai sensi dell'articolo 18 e, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.

- **BURT** – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è disciplinato dalla l.r. 23/2007 al Capo I (*Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale*) e Capo II (*Ordinamento del Bollettino ufficiale*) e costituisce lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati. La

pubblicazione sul BURT ha valore legale. Si articola in quattro parti, i cui contenuti sono previsti e disciplinati dalla l.r. 23/2007, agli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter.

• **Sezione “Amministrazione trasparente”** del sito web è la sezione obbligatoria del sito web istituzionale prevista e disciplinata dal d.lgs. 33/2013 che ne stabilisce anche l'articolazione. La sezione è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale di Regione Toscana e contiene documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto, tra i quali anche i provvedimenti degli organi e strutture della Giunta regionale già contenuti nella banca dati degli atti amministrativi e per i quali è prevista, appunto, una specifica visibilità anche nelle pagine dedicate della Sezione Amministrazione Trasparente. In merito al contenuto, alla struttura e all'organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” si rinvia al PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) della Giunta regionale.

3. Contenuto della banca dati

La banca dati contiene: gli estremi del provvedimento (articolazione organizzativa competente, data e numero di adozione, oggetto), il testo integrale e gli allegati qualora non esclusi dalla pubblicazione.

Tutti gli atti amministrativi sono pubblici nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 18 della L.R.23/2007.

I provvedimenti contenuti nella banca dati degli atti amministrativi rimangono pubblicati senza limiti temporali salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.

4. Alimentazione della banca dati

La banca dati è alimentata con gli atti amministrativi della Giunta regionale, del suo Presidente e delle strutture dirigenziali numerati ed archiviati tramite la procedura elettronica di gestione degli atti.

L'alimentazione della banca dati è garantita, come indicato al paragrafo 6 del presente documento, dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi e la pubblicazione dell'atto avviene al momento dell'invio in conservazione dopo la procedura di perfezionamento (apposizione della numerazione e data).

5. Responsabile della pubblicazione degli atti amministrativi

Il dirigente competente all'adozione o alla predisposizione dell'atto individua le modalità della pubblicazione, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi.

Contestualmente, nei casi previsti dal d.lgs. 33/2013 e come indicato nel PIAO, il dirigente provvede alla pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il dirigente competente all'adozione dell'atto dispone, sotto la sua responsabilità, l'esclusione della pubblicazione dell'atto nella banca dati, nei casi di cui al successivo paragrafo 9 o di uno o più allegati ai sensi dei paragrafi 7 e 8 lettera b).

6. Responsabile tecnico della banca dati

La tenuta e la conservazione della banca dati è effettuata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi, il cui dirigente è responsabile della banca dati stessa.

Al responsabile sono affidati i seguenti compiti:

a) assicurare la disponibilità continua, l'alimentazione e il regolare funzionamento della banca dati degli atti amministrativi; tale responsabilità include la gestione delle infrastrutture tecnologiche

necessarie, il monitoraggio delle prestazioni del sistema e l'implementazione di misure di backup e sicurezza, al fine di garantire l'integrità, l'accessibilità e la protezione dei dati trattati;

b) garantire la sicurezza della banca dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 32 del GDPR. A tal fine, con successivo atto, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, sono disciplinate adeguate misure tecniche ed organizzative.

7. Le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi delle strutture della Giunta regionale

In linea generale si rappresenta che è consentita la diffusione di dati personali contenuti negli atti amministrativi solo in presenza di una legge, un regolamento o un atto amministrativo generale, come previsto dall'art. 2ter del Codice per la protezione dei dati personali.

Sempre in linea generale, la diffusione di dati personali appartenenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR e quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del GDPR, è ammessa qualora sia prevista dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, tra cui la diffusione, e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto interessato, nel rispetto dell'art. 2sexies del Codice per la protezione dei dati personali.

Devesi, inoltre, considerare che l'art. 2septies comma 8 del Codice per la protezione dei dati personali introduce un divieto generale di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Dunque, si possono distinguere due ipotesi:

- Atti soggetti a pubblicazione, come indicato nel successivo paragrafo 8.
- Atti non soggetti a pubblicazione, come indicato nel successivo paragrafo 9.

8. Misure per il trattamento di dati personali contenuti in documenti soggetti a pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul BURT

Si rende necessario dettare disposizioni per la protezione dei dati personali nei casi in cui essi siano contenuti in un atto amministrativo soggetto a pubblicazione, temperando le necessità di pubblicazione con la tutela dei suddetti dati come definita dalla normativa vigente.

Si possono distinguere due casi:

- il primo caso riguarda l'ipotesi in cui sia l'atto che i dati personali in esso contenuti sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, dunque l'esigenza è quella di dettare regole relative alla modalità di pubblicazione e al tempo della loro permanenza in banca dati per la libera consultazione. Tali aspetti sono disciplinati **sub a)**;
- nel secondo caso l'atto è soggetto a pubblicazione obbligatoria, ma non lo sono i dati personali in esso contenuti, pertanto l'esigenza di regolazione riguarda la salvaguardia della riservatezza di questi dati. Tali aspetti sono disciplinati **sub b)**.

a) La pubblicazione di atti sulla banca dati degli atti amministrativi e sul BURT avviene nel rispetto delle disposizioni del GDPR, nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza dei dati personali trattati.

In tal senso i dati personali devono essere trattati in un atto amministrativo omettendoli dal testo dell'atto e dalla formulazione dell'oggetto e trasferendoli in apposito allegato. Quest'ultimo dovrà contenere solo i dati personali strettamente necessari e restare pubblicato in base ai termini previsti dalla legge.

Tale modalità organizzativa di redazione dei provvedimenti consente la cancellazione dei dati personali dalla pubblicazione alla scadenza dei suddetti termini, l'atto integrale resta disponibile per eventuali forme di accesso.

b) Nei casi in cui l'atto contenga dati personali non pubblicabili, tali dati devono essere omessi dal testo dell'atto e dalla formulazione dell'oggetto e trasferiti in un apposito allegato non pubblicato. In tal caso si provvederà, quindi, alla pubblicazione dell'atto, ma non dell'allegato, utilizzando le formule di pubblicazione di cui al paragrafo 10 punti B) e D).

9. Atti non pubblicabili sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale e sul BURT

Non sono pubblicati integralmente, fra gli altri, i provvedimenti rientranti nei limiti generali all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 7 bis, comma 6 del d.lgs. 33/2013:

- *limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241,*
- *limiti relativi alla tutela del segreto statistico disciplinati sia dalla normativa europea che dall'art. 9 del d.lgs. [n. 322 del 6 settembre 1989](#),*
- *limiti previsti dalla normativa europea relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.*

nonché di cui all'art. 5-bis, del medesimo decreto che disciplina *in materia di esclusioni e limiti all'accesso civico*.

La suddetta elencazione non è esaustiva in quanto possono esservi anche altri casi di esclusione della pubblicazione.

Non sono pubblicati integralmente, altresì, i provvedimenti i cui contenuti sono esclusi da diffusione in base a normative specifiche. Di seguito un elenco esemplificativo:

- *atti relativi a procedure di affidamento gestite dalla Regione indicati dall'art. 35 del d.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti) il cui comma 4 prevede che ogni forma di divulgazione è esclusa in relazione:*

- 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;*
- 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;*
- 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale;*

- *atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza e atti che contengono informazioni tecniche relative a progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno tutelati dalle specifiche normative in materia di brevetto (art. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005).*

In tutti i casi in cui gli atti contengano dati esclusi da pubblicità ai sensi della normativa vigente ma indispensabili per la finalità dell'atto (*e pertanto non collocabili in un allegato apposito senza*

comprometterne il contenuto essenziale come indicato al precedente paragrafo 8) lettera b), il dirigente competente ne dispone la pubblicazione per estremi in banca dati e provvede ad esplicitare nel provvedimento la motivazione di esclusione.

Di seguito, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune categorie di atti per i quali va esclusa la pubblicazione:

- atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Amministrazione e atti contenenti gli esiti di accertamenti - effettuati in sede ispettiva o di controllo - di natura amministrativa, contabile, fiscale quando la loro divulgazione possa recare pregiudizio al diritto alla riservatezza;*
- atti relativi alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale e atti preordinati ad attività legali (transazioni, precontenzioso, contenzioso, consulenze) quando la divulgazione delle informazioni o notizie in essi contenute possa compromettere l'esito del giudizio o recare pregiudizio al diritto alla riservatezza;*
- atti di promovimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa, contabile e atti che contengono dati relativi a rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei Conti quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità penali, amministrative e contabili;*
- atti riguardanti il personale dipendente, in particolare, fra gli altri, quelli che contengano notizie sulla situazione familiare, professionale, finanziaria;*
- atti riguardanti il trattamento economico individuale (stipendiale, accessorio, pensionistico, di fine rapporto, di cessione del quinto, di missioni e trasferte) del personale dipendente, in servizio e in quiescenza, ad eccezione di quanto espressamente previsto nella normativa vigente, (ad esempio art.15 comma 1 lettera d) del d.lgs. 33/2013);*
- atti che contengono valutazioni e giudizi attinenti i comportamenti organizzativi e le caratteristiche attitudinali del personale dipendente salvo diversa disposizione di legge;*
- atti concernenti l'assunzione a carico del bilancio regionale degli oneri di difesa in relazione a procedimenti penali o civili aperti nei confronti di amministratori, dirigenti e dipendenti regionali.*

10 Formule di pubblicazione

Di seguito sono riportate le formule di pubblicazione presenti nella Banca dati degli atti amministrativi attraverso le quali è possibile identificare se il provvedimento è presente solo nella suddetta Banca dati o è pubblicato anche sul BURT così da identificare la data dalla quale decorrono i termini legali per eventuali ricorsi.

Nei casi previsti al paragrafo 8 le formule di pubblicazione sono le seguenti:

A) Atto pubblicato integralmente solo sulla Banca dati

“Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007”.

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO: PBD)

B) Atto pubblicato solo sulla Banca dati con esclusione di allegato/allegati

“Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

E’/sono esclusi dalla pubblicazione l’allegato/gli allegati nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO: PBD)

C) Atto pubblicato integralmente sia sulla Banca dati che sul BURT

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO:PBURT/PBD)

D) Atto pubblicato sia sulla Banca dati che sul BURT con esclusione di allegato/allegati

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’/Sono esclusi dalla pubblicazione l’allegato/gli allegati nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO: PBURT/PBD)

Nei casi previsti al paragrafo 9 la formula di pubblicazione è la seguente:

"Il presente atto è escluso dalla pubblicazione nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. Della sua adozione viene data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.”

(CODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO: NP)

11. Modalità di accesso alla banca dati

La banca dati è accessibile mediante il sito istituzionale di Regione Toscana da chiunque vi abbia interesse. La consultazione effettuata accedendo tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 20)

Delibera N 737 del 09/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attivazione di ulteriori misure/azioni forestali per l'annualità 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schede attuazione PRAF annualità 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A Schede attuazione PRAF annualità 2025
3cd7d1666086e9b05d83e45b8d77b17eb01429bedd035e0689e28aff60b712f6

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e relative procedure contabili. Modifica alla L.R. 20/2008”;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”;

Richiamato l’articolo 10 comma 5 della L.R. n. 1/2015 che consente al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di indicare quali piani e programmi prorogare per la legislatura (tra quelli previsti dalla normativa nazionale), se coerenti con il PRS stesso;

Considerato che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) non è stato riproposto come da risoluzione del Consiglio Regionale del 6 ottobre 2015, n. 13;

Vista la Risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021/2025;

Richiamato l’articolo 8 della L.R. 15/2017 che dispone che fino all’approvazione del Piano Forestale Regionale restano in vigore le disposizioni del Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025 n. 11 " Valorizzazione della Toscana diffusa”;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 2 ottobre 2024, n. 73, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 e la delibera di Consiglio regionale 12 marzo 2025 n. 10 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2025”;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2025, n. 20 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Seconda integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025”;

Dato atto pertanto che il Piano Regionale Agricolo Forestale resta in vigore unicamente per le misure inerenti al settore forestale non applicandosi più per gli altri settori agricoli;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale 1 settembre 2014, n. 745 di attuazione generale del Piano Regionale Agricolo Forestale per l’anno 2014 ed in particolare l’allegato A contenente le “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano”;

Ritenuto di confermare le suddette “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano” anche per l’anno 2025;

Ricordato che nel corso dell'anno 2025, con le delibere della Giunta Regionale 24 febbraio 2025, n. 194 e 15 aprile 2025, n. 467 e la delibera adottata in data 26 maggio 2025 sono state attivate e finanziate per l'annualità 2025 le seguenti misure/azioni per l'importo complessivo di euro 15.697,980,88;

Misura	Azione
D.2.1 - Interventi pubblici forestali	a - Int. pubblici for. in amministrazione diretta / spese investimento
D.2.1 - Interventi pubblici forestali	b - Int.pubblici for. in amministrazione diretta /spese correnti
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	a - Finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	b – Contributi ai soggetti convenzionati
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	c - Contratti con soggetti privati
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	d - finanziamento agli Enti competenti e contributi ai Comuni - investimenti
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	f - Contratti con soggetti privati - investimenti
D.2.4 - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	g - Contributi ai soggetti convenzionati - investimenti
D.3.1 - Cura e gestione del patrimonio agricolo forestale regionale	b - Cura e gestione PAFR in amministrazione diretta /spese correnti
D.3.2 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale	a - Interventi strutturali per la valorizzazione del PAFR
D.3.2 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale	e - Interventi di pianificazione per la valorizzazione del PAFR - Spese correnti
D.3.2 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale.	f - Certificazione forestale dei complessi del PAFR - spese correnti
F.1.42 - Regione Toscana - Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello	a - Contributo ad Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e all Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per il supporto all'attività di Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello
F.1.43 - Regione Toscana - Progetto For.Italy – seconda edizione	a - progetto For.Italy2 – Formazione forestale per l'Italia
F.1.44 - Strategia Forestale Nazionale: miglioramento e recupero castagneti da frutto.	a - Incentivi a favore di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali: miglioramento o recupero di castagneti da frutto
F.1.46 - Strategia Forestale Nazionale. Formazione forestale	a - Finanziamento all'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per la realizzazione di percorsi formativi e di qualifica e aggiornamento professionale a favore delle maestranze forestali e dei tecnici alle dipendenze degli enti competenti da svolgersi presso il Centro di Formazione Forestale di Rincine
F.1.50 - Attivazione del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale	a - Gestione forestale sostenibile. Recupero e miglioramento di superfici forestali al fine di

nazionale	aumentarne la resilienza: interventi di recupero e miglioramento delle pinete litoranee

Considerata la necessità di attivare e finanziare le seguenti misure/azioni del Piano Agricolo Forestale (PRAF) per l'annualità 2025 per un importo complessivo di euro 974.558,00 come da tabella sotto riportata :

Misura	Azione
F.1.51 Attivazione Fondo delle foreste italiane	a - Forme associative di gestione forestale
F.1.53 Attivazione Fondo delle foreste italiane	a - Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente per favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile

Richiamata la nota ARTEA del 27 febbraio 2025 prot. n. 2295/2025 "Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF) – rendicontazione annualità 2024" (protocollo Gescor Regione Toscana AOOGR014284/G.070.030.010 3 marzo 2025) che indica le risorse del PRAF non assegnate nell'annualità 2024 ammontanti a complessivi euro 1.117.809,02 di cui euro 108.623,70 (PRAF investimenti) ed euro 1.009.185,32 (PRAF correnti vincolate);

Considerato che nell'importo di euro 1.009.185,32 (PRAF correnti vincolate) sono comprese le misure/azioni F.1.51.a per euro 515.518,00 e la F.1.53.a per euro 459.040,00 le cui risorse non sono state assegnate nell'annualità 2024 del PRAF, come risulta dalla suddetta nota ARTEA;

Dato atto che l'attuazione delle misure/azioni F.1.51.a per euro 515.518,00 e la F.1.53.a per euro 459.040,00 non determina, pertanto, oneri aggiuntivi rispetto agli importi impegnati a favore di ARTEA con D.D. 13876/2024 e D.D. 26623/2024;

Ritenuto di approvare gli indirizzi per l'attuazione delle misure/azioni F.1.51.a e F.1.53.a, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale 8 aprile 2024, n. 382 "Indirizzi in merito alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a favore di enti, agenzie e società in house. Integrazioni a dgr n. 1114/2023";

Dato atto che per le azioni indicate nella precedente tabella ARTEA assume il ruolo di Organismo pagatore;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la deliberazione Giunta Regionale 8 gennaio 2025, n. 1 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del bilancio finanziario gestionale 2025-2027";

Dato atto che le attività previste sono da realizzare nel corso del 2025;

Visto il parere positivo del CD in data 22 maggio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di attivare le seguenti misure/azioni del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) annualità 2025 per l'importo complessivo di euro 974.558,00 :

Misura	Azione	Importo
F.1.51 Forme associative di gestione forestale	a - Forme associative di gestione forestale	515.518,00
F.1.53 Forme associative di gestione forestale	a - Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente per favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile	459.040,00

2. di approvare le schede di attuazione PRAF F.1.51.a e F.1.53.a, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto l'attuazione delle misure/azioni F.1.51.a per euro 515.518,00 e la F.1.53.a per euro 459.040,00 non determina oneri aggiuntivi rispetto agli importi impegnati a favore di ARTEA con D.D 13876/2024 e D.D. 26623/2024;

4. di dare mandato al dirigente responsabile delle singole misure attivate con il presente atto di avviare i procedimenti stabiliti dalle singole schede di misura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

SANDRO PIERONI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI

Allegato A

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Deliberazione di Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3

PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE

PRAF (2012-2015)

Schede di misura annualità 2025

Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale"

Scheda di attuazione PRAF — misura F. 1.51 azione a)**Codice misura**

F.1.51

Titolo misura

Attivazione del Fondo per le foreste italiane.

Titolo azione

Azione a - Forme associative di gestione forestale. Promozione dell'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni, nell'ambito del quadro delle attività previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Tipologia di intervento

La Regione Toscana con il presente intervento intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo per le foreste italiane.

Descrizione della misura

Con questa misura i fondi, assegnati con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 585107 del 20.10.2023, vengono utilizzati sotto forma di contributo finanziario al fine di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni, in base ai criteri e alle modalità di utilizzo definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410778 del 4.8.2023.

La superficie forestale del territorio toscano è caratterizzata da un'elevata frammentazione delle proprietà silvo-pastorali e tale fattore costituisce il principale limite alla diffusione della pianificazione forestale e alla gestione sostenibile del territorio e del patrimonio forestale.

L'abbandono gestionale delle superfici boscate, derivante dallo scarso interesse, anche economico, conseguente alle ridotte dimensioni delle singole proprietà, è causa di effetti negativi in termini di riduzione della biodiversità floristica e faunistica, di perdita progressiva delle identità paesaggistiche, nonché di aumento del rischio di dissesto idrogeologico e della loro vulnerabilità ai disturbi naturali e antropici.

La gestione associata delle proprietà silvo-pastorali può rappresentare lo strumento idoneo per garantire non solo la gestione attiva del territorio ma anche la competitività economica delle filiere del settore forestale, assicurando, inoltre, servizi di tutela dalle calamità e di protezione territoriale, ambientale e paesaggistica.

Con questa misura, che è rivolta esclusivamente alle associazioni o ai consorzi forestali costituite o costituende così come definite agli artt. 19 e ss. della L.R. 39/00, si vuole cercare di avviare il superamento di queste situazioni di degrado o abbandono e di instaurare un meccanismo virtuoso

che promuova la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese.

I soggetti di cui al paragrafo "Beneficiari" possono ricevere un contributo ai sensi della presente misura a copertura del 100% dei costi riconosciuti ammissibili e fino ad un massimo di euro 50.000,00 per singola domanda di aiuto e singolo beneficiario, comprensivo delle spese generali. È quindi previsto il finanziamento di uno o più dei seguenti interventi (con le specifiche indicate nel bando):

1 costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, compresa:

1.a animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, finalizzata alla costituzione della forma associativa;

1.b analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali, finalizzate alla costituzione della forma associativa;

2 redazione di piani di gestione pluriennali, relativi ai terreni gestiti dalle associazioni ammesse a finanziamento, che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate;

Beneficiari

I beneficiari sono quelli individuati dal bando di cui al D.D. n. 23783/2024, nello specifico forme associative o consortili ai sensi degli artt. 19 e ss. L.R. 39/00, che associano proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali previsti dall'art. 18 della L.R. 39/00.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Rimane confermato, ai fini della verifica dell'ammissibilità dei soggetti in graduatoria, quanto stabilito nel bando.

Forma del sostegno e dotazione finanziaria

Anche in merito alla forma di sostegno si conferma quanto stabilito dal bando di cui al D.D. n. 23783/2024. Il sostegno è pertanto concesso sotto forma di contributo, fermo restando il divieto di doppio finanziamento, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per costi ammissibili differenti salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresi i limiti e delle modalità di cui all'articolo 5 del precitato Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

Gli aiuti concessi in conformità alla presente misura sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 515.518,00 euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Si rimanda a quant'altro stabilito nella programmazione PRAF 2024 e nel bando.

Priorità e spese ammissibili

Si rimanda a quant'altro stabilito nella programmazione PRAF 2024 e nel bando.

Responsabile del procedimento

Il settore 'Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici' è responsabile dell'istruttoria delle richieste di finanziamento e dell'assegnazione delle risorse.

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento, con proprio decreto, in linea con quanto riportato nella presente scheda, procede con l'istruttoria di ammissibilità delle domande che risulteranno potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili di cui sopra, secondo quanto stabilito nel bando di cui al D.D. n. 23783/2024.

Resta valido quant'altro stabilito nella programmazione PRAF 2024 e nel bando.

Scheda di attuazione PRAF — misura F.1.53 azione a)**Codice misura**

F.1.53

Titolo misura

Attivazione del Fondo per le foreste italiane

Titolo azione

Azione a - Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente per favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile

Tipologia di intervento e descrizione della misura

La Regione Toscana con la presente azione intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo Foreste. In particolare si prevede la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità forestale come indicato dall'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalla L.R. 39/00, per promuovere la diffusione della gestione forestale sostenibile.

La Regione Toscana con la presente azione intende assegnare un contributo finanziario al fine di promuovere il miglioramento della viabilità forestale esistente, favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile nonché per garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e soccorso, la conservazione del paesaggio tradizionale, nonché gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche in base ai criteri e alle modalità di utilizzo definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 ottobre 2021.

Il finanziamento di interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità forestale è ritenuto importante considerate le condizioni di degrado in cui molte di queste strade versano, condizioni che derivano dalle caratteristiche strutturali di questa viabilità (strade bianche, localizzate spesso in zone impervie e utilizzate per il transito di macchine operatrici o mezzi pesanti) e dagli elevati costi di manutenzione.

La presenza di strade non mantenute correttamente rappresenta poi una fonte di innesco di fenomeni di degrado dei versanti oltre che non permettere l'accesso al bosco sia per lo svolgimento delle attività ordinarie sia per quelle di difesa e salvaguardia dei popolamenti forestali.

Con questa misura, che è rivolta a tutti i proprietari/gestori di terreni forestali si vuole cercare di avviare il superamento di queste situazioni di degrado o abbandono e di instaurare un meccanismo virtuoso che porti anche altri soggetti a intervenire sui propri boschi.

È quindi previsto il finanziamento di interventi:

- manutenzione della viabilità forestale per l'accesso alle superfici boscate e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata, finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali ed agro-silvo-pastorali;
- realizzazione di imposti o piazzali permanenti a fondo stabilizzato, in relazione alle condizioni morfologiche dei terreni, per l'espletamento delle normali pratiche silvo-pastorali tra le quali la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi;
- spese generali (quali spese per onorari di professionisti abilitati o altre spese propedeutiche alla presentazione della domanda), nel limite massimo del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali.

Gli interventi sulla viabilità forestale e sulle altre opere (così come definite dalla L.r. 39/00) dovranno uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563734 del 28 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Beneficiari

I beneficiari del presente bando sono soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata proprietari o gestori di superfici forestali.

Nel caso di imprese, queste dovranno essere imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, pena l'esclusione o la decadenza della domanda o del beneficio, così come meglio stabilito nel bando:

- 1 possedere la disponibilità giuridica degli immobili oggetto dell'investimento oppure disporre delle autorizzazioni all'esecuzione dell'operazione, confutate da un atto, con cui il soggetto pubblico o privato, che ha la disponibilità giuridica del bene permette ad altri l'esercizio di una facoltà o di un diritto sul bene stesso, ivi compresa la possibilità di procedere alla pianificazione, alla realizzazione dell'operazione e all'ottenimento della certificazione per la gestione forestale sostenibile;
- 2 la validità del titolo di possesso deve coprire almeno il periodo di impegno di cui al punto successivo;
- 3 Il contributo concesso ai sensi della presente misura è rimborsato laddove, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, si verifichi quanto segue:
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- 4 non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei 3 anni precedenti la concessione del contributo;
- 5 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 6 l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato interamente in Toscana;
- 7 non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 8 non essere beneficiario nell'arco dei tre anni di riferimento di altri aiuti 'de minimis' di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto ai sensi della presente misura, il massimale ammesso di 300.000 euro per impresa unica previsto dal Reg. (UE) 2023/2831 del 13/12/2023.

Inoltre, gli interventi per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, pena la non ammissibilità, devono:

- 9 essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii.) per almeno il 50% del loro sviluppo lineare;

- 10 al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:
 - a per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
 - b per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata. Sono ammessi a contributo solo interventi riguardanti viabilità a fondo naturale o comunque non asfaltata;
- 11 L'IVA non sarà ammessa a rimborso, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente in materia;
- 12 il richiedente può presentare una sola domanda per UTE posseduta;
- 13 l'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari a € 50.000;
- 14 in ogni caso non potrà essere concessa una somma complessiva maggiore di euro 6.000,00/Km al netto delle spese generali;
- 15 non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto inferiore ad euro 5.000,00;
- 16 non sono ammissibili l'acquisto di terreni o fabbricati;
- 17 le spese ammissibili e le modalità di richiesta e rendicontazione devono essere conformi a quanto in dettaglio stabilito nel bando;

Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'avvio dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di aiuto.

Sono fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione degli investimenti e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Le attività collegate ai progetti ammessi a contributo dovranno concludersi entro il termine indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Forma del sostegno e dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 459.040,00 euro.

Per ogni singolo progetto è prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili.

È possibile concedere, dopo l'avvio dei lavori, un anticipo fino al 50% del contributo ammesso e dietro presentazione delle adeguate garanzie previste dal bando.

Gli aiuti di cui alla presente Azione sono concessi in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023 relativo al 'de minimis'.

Pertanto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Priorità

La priorità, a seconda del tipo di progetto, viene individuata sulla base dei seguenti punteggi:

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) Le opere finanziate ricadono all'interno del territorio di "comuni aree interne" selezionate ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) (Comuni elencati al paragrafo 4.4 della delibera n. 199 del 28/02/2022):	
	a.1) Per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	1
	a.2) Interamente	2
	b) Le opere finanziate ricadono in un'area interamente ricompresa nell'ambito della zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013:	
	b.1) Almeno il 20% fino al 59% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	2
	b.2) Maggiore del 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	4
	c) Le opere finanziate ricadono nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 ¹ o verificatisi nel febbraio e nel marzo 2025 (art. 2 della LR 51/2023)	2
	c.1) Per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	1
	c.2) Interamente	2
	d) Le opere finanziate ricadono per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere) in area oggetto di piano di gestione/piano dei tagli forestale in corso di validità	1
	e) Le opere finanziate ricadono per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere) all'interno dei territori della "Toscana diffusa" (L.R. 11/2025)	1
	Le priorità a, b, c, d, e, sono tra loro cumulabili. Non sono invece cumulabili i punteggi delle opzioni previste per le singole priorità. Il punteggio complessivo dei criteri di cui sopra non può comunque essere maggiore di 7	
II. Caratteristiche del soggetto richiedente	a) Il soggetto richiedente è un Ente Pubblico o di Diritto Pubblico o un'ASBUC	3
	b) Il soggetto richiedente è un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del C.C.	2

¹ Per la verifica dei Comuni interessati consultare l'elenco "Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-Fear>

	c) Il soggetto richiedente è in possesso della certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali interessati dall'investimento	1
	d) Il soggetto richiedente è un Consorzio forestale o una delle altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000, e purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci	2
	e) Il soggetto richiedente è associato ad una delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda	1
	Le priorità di cui sopra sono tra loro cumulabili tranne che: - I punteggi a) e b) - I punteggi d) ed e) Che non sono tra loro cumulabili	
Totale max Criteri di selezione		13

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 3 punti saranno escluse dall'aiuto o dal pagamento.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto o, in caso di ulteriore parità, pervenuta prima (in base alla data di ricezione).

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e confermati prima del saldo.

Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese necessarie alla realizzazione degli interventi sopra elencati in "Descrizione della misura" e dettagliate nel bando.

Responsabile del procedimento

Il Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (di seguito indicato come "Settore Forestazione") è responsabile dell'istruttoria delle richieste di finanziamento, dell'assegnazione delle risorse, della verifica delle spese effettuate e degli investimenti realizzati.

Tempistica e fasi del procedimento

La tempistica collegata alle diverse fasi del procedimento saranno individuate nel bando.

Modalità attuative e scadenze

Il Settore Forestazione, responsabile del procedimento, con proprio decreto, in linea con quanto riportato nella presente scheda, definisce specifiche disposizioni attuative e di dettaglio della misura relative a tipologia di progetti, beneficiari, limitazioni, condizioni di accesso, forme del sostegno, priorità, spese ammissibili, modalità per la richiesta del contributo, categorie di spesa ammissibili, modalità e termini di presentazione delle domande, documentazione da allegare ai fini dell'istruttoria della domanda e quella per la successiva istruttoria delle spese sostenute presentata a rendicontazione, anticipo, proroghe, varianti, impegni, controlli, sanzioni, revoche e decadenze. La rendicontazione deve in ogni caso dimostrare che tutte le spese sono sostenute direttamente da beneficiario e deve essere completa di una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, della documentazione di spesa in originale o in copia conforme all'originale debitamente quietanzata e di

dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante che attesta la veridicità e la congruità delle spese e che per ciascuna fattura non sono state ricevute note di credito escluso quelle ivi indicate. La liquidazione del contributo viene effettuata da parte di ARTEA su mandato del Settore Forestazione.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 23)

Delibera N 740 del 09/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1143/2024 - Approvazione della modifica del disciplinare dell' olio extra vergine di oliva Lucca DOP. Espressione del parere regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 della L.R. 23/2000 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il Regolamento (UE) N. 1143/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il Regolamento (CE) N. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004 che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [LUCCA DOP];

Vista l'istanza del Consorzio Olio Lucca DOP, di seguito Consorzio, (registrazione al protocollo AOOGR/AD Prot. 0335124 del 13/05/2025 Classifica G.050.090.040), con la quale si chiede l'applicazione dell'art. 24 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1143/2024 ovvero l'adozione di modifica ordinaria del disciplinare di produzione da trattarsi a livello di Stato membro;

Verificato dal competente Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.", di seguito Settore, che il Consorzio che ha presentato l'istanza, non essendo consorzio incaricato dal MASAF alla tutela della DOP, ha ottenuto conferma della rappresentatività, ai sensi dell'articolo 13 del DM 14 ottobre 2014, da Toscana Certificazioni Agroalimentari Srl – TCA, Organismo di Controllo incaricato dal MASAF al controllo della DOP, per l'insieme dei produttori sottoscrittori della richiesta, come da allegati forniti con l'istanza;

Considerato che le motivazioni sottostanti l'istanza riguardano le seguenti tipologie di modifiche: a) piccole variazioni del confine dell'areale che vanno ad estendere piccole porzioni di territorio nei Comuni di Lucca e Massarosa; b) l'adeguamento del disciplinare, registrato nel 2004 e mai modificato, della difesa fitosanitaria alla metodica della difesa integrata; c) la variazione dei range di alcuni parametri (% degli acidi grassi e punteggio all'assaggio); d) inserimento dell'articolo relativo all'Organismo di Controllo incaricato; e) la collocazione in un apposito articolo le informazioni relative al logo della DOP LUCCA;

Preso atto che il Settore, incaricato dell'istruttoria, considera le modifiche richieste opportune e necessarie ad adeguare il disciplinare, più in particolare quelle della lettera a) relative ad un minimo ampliamento dell'areale chiesto per poter inserire nel circuito frantoi situati anche nel versante litoraneo e favorire la possibilità alle imprese di quella zona di disporre di un servizio adeguato e tempestivo; quanto la modifica di cui alla lettera c) che permette di rendere il disciplinare adeguato alle variazioni dei parametri registrate negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico; le altre rubricabili in modifiche redazionali;

Tenuto conto che il Settore ritiene ascrivibile la richiesta avanzata dal Consorzio alla tipologia modifica ordinaria di livello statale ai sensi dell'art. 24 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1143/2024;

Ritenuto di esprimere parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione olio extravergine di oliva Lucca DOP, ai sensi del Reg. (UE) 1143/2024

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1 - di esprimere parere positivo alla richiesta di modifica ordinaria di livello statale del disciplinare di produzione vigente del olio extravergine di oliva Lucca DOP (Denominazione di Origine Protetta), a seguito dell'istanza presentata dal Consorzio Olio Lucca DOP;

2 - di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari." di inviare il presente atto al Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e forestale e al richiedente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 24)

Delibera N 741 del 09/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Laura ACHENZA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 23/2025 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario alle imprese a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 14/15 marzo 2025 nei comuni individuati dallo stato di emergenza nazionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Criteri

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A_ Criteri
631613d7a4b8dabf0919a4db24b452e4c3c8331a618c4009576183747ef2a80b

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 14-15 marzo 2025 nei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavernelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaione, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana e Coreglia Antelminelli;

Preso atto che per gli eventi di cui sopra sono stati approvati:

- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 19 marzo 2025, n. 40 dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1 e comma 3, della LR. 45/2023 per gli eventi meteorologici che a partire dal 14 marzo 2025 hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Firenze ed in quello delle province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 09 aprile 2025 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 1140 del 2 maggio 2025 con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per i suddetti eventi di febbraio e marzo 2025;
- Ordinanza del Commissario delegato n. 50 del 13.05.2025 avente ad oggetto “*DCM del 09/04/2025 - OCDPC n. 1140 del 2/05/2025 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. Individuazione dei Comuni*”;

Considerato che:

- la Regione Toscana ha approvato la Legge regionale n.23 del 7 maggio 2025, recante, all'articolo 2, *misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Imprese agricole ed extra-agricole, ed enti del terzo settore*;
- con la suddetta Legge regionale 23/2025 sono stati resi disponibili euro 500.000,00 per le finalità dell'articolo 2 e che tali risorse sono stanziare sul capitolo 11590, annualità 2025, del bilancio 2025-2027;
- le misure urgenti di sostegno, alla Legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025 sono disposte a favore delle imprese agricole che, alla data degli eventi alluvionali nel mese di marzo 2025, per i comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese agricole, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 23/2025, *la Giunta regionale definisce, con una o più deliberazioni, le modalità operative e le procedure per l'erogazione dei ristori di cui al comma 1 e dei relativi controlli;*

Visto l'allegato A alla DGRT 281/2025, recante *gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali per l'attivazione delle misure a sostegno delle imprese agricole previste dal (...) Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii.;*

Visto, in particolare, la parte II, art. 13.1, del sopra citato allegato A alla DGRT 281/2025 che stabilisce l'invio delle domande attraverso la piattaforma presente sul Sistema Informativo di ARTEA;

Ritenuto opportuno di utilizzare le modalità previste dal sopra citato art. 13.1, per la presentazione delle domande a valere sul contributo straordinario in argomento;

Ritenuto opportuno rinviare ad una successiva Delibera della Giunta, sulla base degli esiti della succitata procedura l'individuazione dei criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale così da assegnarlo nella maniera più adeguata a quanto segnalato dalle imprese agricole;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Legge regionale del 24/12/2024 n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista al Delibera di Giunta regionale n. 1 del 8/01/2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 5 giugno 2025;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, come previsto dalla Legge Regionale n.23/2025, per i motivi espressi in narrativa, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura, le condizioni di assegnazione del contributo straordinario a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi emergenziali del mese di marzo 2025, nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, come individuati dall'ordinanza del Commissario delegato n. 50/2025 ed eventuali ss.mm.ii, come riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare l'importo di euro 500.000,00 a valere sulla disponibilità del cap./U 11590, tipo stanziamento puro, annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 da destinare all'erogazione del contributo previsto all'art.2, comma 1, lettera b) della L.R. 23/2025;
3. di rinviare l'individuazione dei criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale ad ulteriore deliberazione, successivamente alla scadenza dei termini della procedura di cui al punto 1;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse è subordinato al rispetto delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali della Regione Toscana.
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Laura Achenza

Il Direttore
Roberto Scalacci

ALLEGATO A

**ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2025 N. 23, ARTICOLO 2.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DAGLI EVENTI EMERGENZIALI
DEL MESE DI MARZO 2025**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La procedura è rivolta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 , comma 1, lettera b) , della Legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025, alle imprese agricole situate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025, che risultano aver subito danni a causa dei predetti eventi.
2. La procedura trova applicazione, con riferimento agli eventi verificatisi a partire dal 14 marzo 2025, nei Comuni individuati dall'Ordinanza Commissariale n. 50 del 13 maggio 2025, di seguito elencati:
 - provincia di Firenze, comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavernelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci;
 - provincia di Livorno, comuni di: Collesalveti, Livorno e Rosignano Marittimo;
 - provincia di Lucca, comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Montecarlo, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pescaglia, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Collemandina e Villa Basilica;
 - provincia di Pisa, comuni di: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Valdarno, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano e Volterra;
 - provincia di Prato, comuni di: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio;
 - provincia di Pistoia, comuni di: Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese.
3. Le seguenti disposizioni disciplinano le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di contributo straordinario di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale 23/2025. Il Settore regionale di riferimento per la presente procedura è rappresentato dal Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole.

4. La procedura in rassegna è in linea con quanto previsto dalle Legge regionale 45/2020 e dalla DGRT 1370/2020.
5. Si evidenzia che, ai fini del contributo straordinario di cui all'art. 2, della Legge 23/2025 le spese ammissibili sono da individuarsi in conformità a quanto riportato nelle "NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE", richiamate anche nel modulo telematico dedicato disponibile nell'area riservata dell'OP regionale ARTEA.

Art. 2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Ambito di applicazione" devono dichiarare, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione, di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
- non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
- possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

Ulteriori requisiti e dettagli sulla documentazione richiesta per la concessione ed erogazione del contributo straordinario saranno oggetto di disposizioni successive.

Art. 3 Presentazione della domanda di contributo straordinario per le imprese agricole

1. Per la richiesta di contributo straordinario, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale 23/2025 le imprese agricole che hanno subito danni in seguito agli eventi emergenziali verificatisi dal 14 marzo 2025, devono compilare il modello telematico dedicato entro le ore **23:59 del 27 agosto 2025**. Tale modello è accessibile nell'area riservata del portale online, disponibile all'indirizzo <https://artea.toscana.it>. L'autenticazione al sistema online avviene tramite SPID, CNS o CIE.
2. Ogni impresa agricola può presentare una sola domanda di contributo.
3. Il modulo telematico dedicato vale quale auto dichiarazione da parte del soggetto richiedente;
4. La domanda di contributo può essere presentata unicamente nella modalità descritta all'art. 3 comma 1 del presente documento, pena la irricevibilità della stessa.
5. Tutte le informazioni relative alla presente procedura sono raccolte e rese disponibili sul sito istituzionale della Regione Toscana e sul portale dell'OP regionale ARTEA;
6. La presentazione della domanda non dà luogo alla concessione del contributo, il cui riconoscimento sarà oggetto di successive disposizioni volte a definire le modalità di presentazione delle domande di pagamento e della rendicontazione.
7. La presentazione della domanda oggetto del presente documento costituisce requisito indispensabile all'accesso alla procedura di cui al precedente comma 6.

Art. 4 Dotazione finanziaria e massimale di contribuzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 23/2025, l'importo complessivo dei fondi messo a disposizione, per l'anno 2025, è pari a 500.000,00 euro.

I ristori sono concessi fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ciascun beneficiario.

L'ammontare del ristoro potrà essere diminuito, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile, nel rispetto dell'importo massimo di contributo.

Art. 5 Responsabile del Procedimento.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, i Responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco: il Dirigente del Settore e Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole ;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti al fine della partecipazione alla procedura ai sensi del D lgs 1/2018 e dell'OCDPC 1140/2025 nonché delle Ordinanze Commissariali seguenti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali. A

tal fine si comunica che:

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- Partecipazione alla presente procedura di ricognizione dei danni e richiesta di contributo; svolgimento delle attività istruttorie e delle verifiche connesse;
- predisposizione e gestione del successivo bando pubblico e pubblicazione dell'elenco sul B.U.R.T.;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto di conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Ragioneria dello Stato, al MASAF e all'Unione Europea. I dati personali sono comunicati,

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 32)

Delibera N 746 del 09/06/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

"Approvazione percorso di individuazione dei Centri Ospedalieri abilitati alla prescrizione dei farmaci sottoposti a Registro AIFA e dei Centri Specialistici per la diagnosi, rilascio del piano terapeutico e/o prescrizione di medicinali a carico del SSN"-Modifica dgr 849/2021

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegato 1 - Procedura per abilitazione centri prescrittori farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

- 1 Allegato 1 - Procedura per abilitazione centri prescrittori farmaci sottoposti a
monitoraggio AIFA
635741bd93a166d6757b2087c5ec3ef7fb1317c423c3142d52aeb11ab6813791*

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la DGR n. 849/2021 “Approvazione percorso di individuazione dei Centri Ospedalieri abilitati alla prescrizione dei farmaci sottoposti a Registro AIFA e dei Centri Specialistici per la diagnosi, rilascio del piano terapeutico e/o prescrizione di medicinali a carico del SSN” con la quale in particolare si approvava:

- -il percorso secondo il quale il Settore politiche del farmaco e dispositivi della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale provvede alla individuazione dei centri ospedalieri alla prescrizione dei farmaci sottoposti a Registro AIFA ed alla successiva abilitazione informatica, cui allegato A parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- -il percorso secondo il quale il Settore politiche del farmaco e dispositivi provvede all'individuazione dei Centri Specialistici per la diagnosi, rilascio del piano terapeutico e/o prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- -le procedure per rendere disponibili agli operatori sanitari ed al pubblico gli elenchi aggiornati dei centri individuati abilitati alla prescrizione dei farmaci tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana in apposita sezione dedicata;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1506/2022 “Istituzione del Dipartimento Interaziendale del Farmaco in ogni area vasta delle aziende sanitarie della Regione Toscana” con la quale è stato previsto di istituire un Dipartimento Interaziendale del Farmaco per ciascuna area vasta;

Preso atto che si ritiene necessario coinvolgere i Dipartimenti Interaziendali del Farmaco nel percorso relativo alla individuazione dei centri ospedalieri alla prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA, prevedendo un ruolo attivo degli stessi. I DIF hanno il compito di armonizzare e integrare le programmazioni delle ASL e delle AOU, su obiettivi unitari di salute, in linea con la programmazione regionale, in particolare, coordinando l'offerta complessiva dei percorsi assistenziali;

Vista la legge bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 commi 281-292;

Considerato che nell'allegato B della delibera 849/2021 è stato indicato il percorso relativo alla prescrizione dei medicinali per i quali è previsto che l'erogazione al pubblico avvenga solo su diagnosi, piano terapeutico e/o prescrizione di Centri Specialistici individuati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che nei provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono sempre indicati gli specialisti che possono effettuare le prescrizioni;

Considerato che l'Agenzia Italiana del Farmaco pubblica con sistematicità nuovi provvedimenti o aggiorna provvedimenti già in essere relativi a medicinali il cui regime di rimborsabilità è disciplinato con Nota AIFA e/o con Piano Terapeutico;

Ravvisata la necessità di snellire tali procedure, di revocare l'allegato B prevedendo che l'erogazione al pubblico avvenga solo su diagnosi, piano terapeutico e/o prescrizione di specialisti come risulta dai provvedimenti AIFA;

Ritenuto pertanto con il presente atto di :

- approvare l'allegato 1, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento che approva il percorso relativo alla individuazione dei centri ospedalieri alla prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA ed alla successiva abilitazione informatica;
- di revocare, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, l'allegato B della delibera n. 849-2021 e di prevedere che l'erogazione al pubblico con oneri a carico del SSN avvenga solo su diagnosi, piano terapeutico e/o prescrizione di specialistici come risulta dai provvedimenti AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio.

Rilevato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale

VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

1. di approvare l'allegato 1, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento che approva il percorso relativo alla individuazione dei centri ospedalieri alla prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA ed alla successiva abilitazione informatica che sostituisce integralmente l'allegato A della delibera n. 849/2021;
2. di revocare, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, l'allegato B della delibera n. 849-2021 e di prevedere che l'erogazione al pubblico con oneri a carico del SSN avvenga solo su diagnosi, piano terapeutico e/o prescrizione di specialistici come risulta dai provvedimenti AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio.
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE
Claudio MARINAI

IL DIRETTORE
Federico GELLI

Allegato 1 – Procedura per abilitazione centri prescrittori farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA

I Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio rappresentano uno strumento di **governo dell'appropriatezza prescrittiva** e di **controllo della spesa farmaceutica** sviluppato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. I Registri di monitoraggio coinvolgono decine di aree terapeutiche e specialistiche e varie figure: l'AIFA, le Regioni, i medici e i farmacisti.

Il sistema di monitoraggio prevede la partecipazione attiva delle Regioni e delle Aziende Sanitarie un processo di accreditamento a cascata:

- le Regioni hanno il compito di approvare le utenze dei Direttori Sanitari e di individuare i centri prescrittori dei medicinali
- ai Direttori Sanitari compete l'abilitazione e il controllo delle utenze dei medici e dei farmacisti dell'Azienda di appartenenza
- ai medici e ai farmacisti compete la presa in carico dei pazienti e la dispensazione del medicinale.

Per questo motivo nella piattaforma web sono state previste delle funzionalità ad hoc che fanno riferimento ai due processi di:

1. **abilitazione utenza**: consiste nell'autorizzare i singoli utilizzatori dei Registri seguendo un ordine gerarchico. Quindi, a partire dall'alto, il referente regionale abilita il direttore sanitario apicale (DSA), quest'ultimo abilita il direttore sanitario di presidio (DSP) e infine il DSP abilita il medico e/o farmacista della propria struttura di appartenenza;

2. **abilitazione registro**: consiste nell'abilitare, da parte dei referenti regionali, le Strutture sanitarie e i Centri ospedalieri per la prescrizione del singolo medicinale sottoposto a monitoraggio AIFA.

È evidente che la corretta funzione della struttura piramidale e quindi la somma delle due abilitazioni sopra descritte, è fondamentale ai fini dell'operatività dell'utente finale e cioè il medico o il farmacista.

Si tratta di un passaggio importante, concordato da AIFA con le Regioni, il cui rispetto diventa condizione necessaria per una programmazione su base qualitativa delle strutture e dei centri abilitati, nella direzione di una migliore e più efficace verifica dell'appropriatezza prescrittiva e della spesa farmaceutica.

L'altro scopo principale, su cui si fondano i Registri di Monitoraggio, è legato **all'applicazione dei Managed Entry Agreements (MEAs)** o meglio definiti come accordi negoziali di condivisione del rischio stabiliti tra AIFA e la singola Azienda farmaceutica. Su questo versante AIFA cerca di coniugare in modo efficiente, all'interno del proprio percorso di Health Technology Assessment (HTA), la valutazione del rischio-beneficio di un medicinale con quella del costo-efficacia. L'accordo negoziale con le Aziende farmaceutiche può poi basarsi su diversi modelli di rimborsabilità condizionata.

A questo riguardo ogni trattamento relativo ad uno specifico Registro di monitoraggio, per il quale sia previsto un accordo di condivisione del rischio con l'Azienda farmaceutica, viene "valutato" ai fini del rimborso automaticamente dal sistema, con il verificarsi di:

- una conferma in fase di primo inserimento o modifica, da parte del medico, della scheda di Fine Trattamento;
- una conferma in fase di sola modifica, da parte del farmacista, di ciascuna Scheda di Dispensazione Farmaco visibile a quest'ultimo, ovvero ogni Scheda di Dispensazione Farmaco alla quale il farmacista può accedere essendo stato individuato da parte del medico all'atto della richiesta del farmaco.

Il processo di valutazione, generando automaticamente un importo di rimborso, conferisce la possibilità da parte del farmacista della struttura sanitaria di richiedere all'azienda farmaceutica, la propria quota di rimborso per ogni specifico trattamento. Tale processo di valutazione riflette i termini dell'accordo negoziale ed i requisiti che ne discendono, in funzione anche del tipo di registro.

AIFA ha inoltre contribuito attivamente all'istituzione della Rete dei referenti regionali.

Il percorso che la Regione Toscana intende delineare nella gestione dei Registri AIFA non può prescindere dai seguenti punti di attenzione e possibile criticità.

- La compilazione delle schede informatizzate dei Registri è condizione vincolante per la prescrizione e la dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci sottoposti a monitoraggio.
- Tutte le schede di Richiesta del farmaco e relative dispensazioni devono essere compilate, per tutto l'arco temporale delle terapie, nonché le relative Schede di fine trattamento. In mancanza di tali informazioni, le eventuali confezioni da rimborsare non verranno conteggiate dal sistema e non potrà esserne richiesto il rimborso.
- I centri prescrittori devono attenersi alle condizioni previste nei Registri AIFA e compilare le apposite schede informatizzate (arruolamento, richiesta farmaco, follow up, segnalazione ADR, fine trattamento, ecc...). Per i registri non ancora attivi nella modalità web based, le prescrizioni devono essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale AIFA e successivamente i dati così raccolti dovranno essere riportati nella piattaforma web, secondo le modalità indicate nel medesimo portale.
- I Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie della regione sono tenuti a comunicare al Settore Politiche del Farmaco e dispositivi della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale ogni eventuale modifica ed integrazione necessaria all'aggiornamento degli elenchi dei centri prescrittori individuati.
- In assenza della prescrizione informatizzata rilasciata dalla compilazione del registro AIFA attestante l'arruolamento del paziente per l'indicazione terapeutica autorizzata, il farmaco non può essere dispensato.
- Le Farmacie ospedaliere di continuità assistenziale delle Aziende Sanitarie dovranno acquisire la Richiesta Farmaco informatizzata compilata dai centri prescrittori; compilare la Scheda di Dispensazione del farmaco; provvedere, ove previsto ad effettuare le procedure per la richiesta di rimborso nei tempi stabiliti dalle condizioni negoziali.
- Le Aziende Sanitarie della Regione, tramite Estar, dovranno verificare l'emissione delle "note di credito" da parte delle Aziende Farmaceutiche.
- Ferma restando la competenza dei centri prescrittori nella compilazione delle Schede di fine trattamento, condizione essenziale per le richieste di rimborso, le farmacie aziendali dovranno effettuare la verifica delle schede paziente non movimentate nei mesi precedenti. Qualora da tale verifica dovesse risultare la sussistenza delle condizioni per la chiusura del trattamento dovranno dare opportuna comunicazione al Responsabile del Centro prescrittore e, in assenza di tempestiva risposta, alla Direzione Sanitaria aziendale per gli opportuni provvedimenti.
- Il sistema registri non consente l'individuazione dei centri prescrittori con la nomenclatura regionale delle singole strutture reparti, ma secondo una descrizione standard. Per questo motivo è importante che i medici prescrittori si registrano autonomamente nel sistema Registri selezionando il centro prescrittore che viene specificato negli elenchi predisposti dal Settore Politiche del Farmaco e dispositivi della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale. Qualora i medici afferenti ad uno stesso centro si registrino con diverse descrizioni (es. oncologia, oncologia medica, ecc..) non potranno attivare la condivisione dei pazienti arruolati o non potranno accedere agli stessi registri;

Le fasi principali nelle quali si articola la procedura di abilitazione dei Centri ospedalieri per la prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA sono di seguito elencate:

1) pubblicazione su G.U. dei provvedimenti AIFA relativi a registri di farmaci sottoposti a monitoraggio e presa in carico dei nuovi registri da parte dell'approvatore regione Toscana dei Registri AIFA;

2) avvio del procedimento:

a) per i registri di farmaci con indicazioni terapeutiche che accedono al fondo farmaci innovativi e registri di farmaci con indicazioni per patologie rare il procedimento amministrativo si avvia con una richiesta specifica del Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici ai Dipartimenti Farmaceutici Interaziendali (DIF). Il monitoraggio della tempistica assicura il rispetto delle indicazioni nazionali;

b) per tutti gli altri registri di farmaci sottoposti a di monitoraggio AIFA il procedimento amministrativo si avvia con la richiesta dei DIF che devono inviare una unica richiesta di area vasta.

I DIF hanno il compito di armonizzare e integrare le programmazioni delle ASL e delle AOU, su obiettivi unitari di salute, in linea con la programmazione regionale, in particolare, coordinando l'offerta complessiva dei percorsi assistenziali;

3) ricezione della richiesta di abilitazione da parte del Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici ed eventuale valutazione delle istanze;

4) abilitazione informatica su piattaforma AIFA;

5) esito della istruttoria regionale;

6) revisione dei registri esistenti.

Sotto processo		Responsabile del sotto processo	Ruoli coinvolti	Elementi da monitorare
1	Presa in carico dei nuovi registri che AIFA pubblica su G.U.	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Approvatore regionale Registri AIFA	Procedimenti non conclusi entro 30 gg dalla pubblicazione provvedimento AIFA
Tutti i provvedimenti di autorizzazione alla immissione in commercio pubblicati da AIFA relativi a farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA sono classificati e monitorati dalla data di presa in carico del registro fino alla chiusura del relativo procedimento amministrativo di identificazione Centri abilitati alla prescrizione.				
REGISTRI DI FARMACI CON INDICAZIONI TERAPEUTICHE CHE ACCEDONO AL FONDO FARMACI INNOVATIVI e REGISTRI DI FARMACI CON INDICAZIONI PER PATOLOGIE RARE (2°)				
2a	Avvio del procedimento con richiesta specifica del Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici ai Dipartimenti Farmaceutici Interaziendali (DIF)	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Approvatore regionale Registri AIFA	Tempi di avvio del procedimento: 5 gg dalla pubblicazione del provvedimento AIFA sulla GU
	Risposta dei DIF (con pec) al Settore regionale	DIF	Direzioni Sanitarie aziendali, Responsabili delle Farmacie aziendali, Referenti aziendali	Tempi di risposta dei DIF: entro 10 gg dalla comunicazione

			registri AIFA	di Regione Toscana	
Il Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici invia ai Dipartimenti Farmaceutici Interaziendali (DIF) la richiesta di individuazione dei centri prescrittori. I DIF svolgono una funzione di coordinamento nella programmazione di area vasta, raccolgono le esigenze nei livelli di programmazione tra le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende ospedaliero-universitarie (AOU), con lo scopo di ottimizzare l'offerta assistenziale. Inviano una unica comunicazione (pec) di area vasta al Settore regionale specificando l'indicazione terapeutica, la casistica presunta (quando richiesta), la dizione del centro identificato nella anagrafica aziendale, il nominativo del responsabile e la corrispondenza del centro in anagrafica AIFA.					
ALTRI REGISTRI DI FARMACI SOTTOPOSTI A DI MONITORAGGIO AIFA (2b)					
2b	Avvio del procedimento dopo richiesta abilitazione nuovi registri da parte dei DIF	DIF	Direzioni Sanitarie aziendali, Responsabili delle Farmacie aziendali, Referenti aziendali registri AIFA, Approvatore regionale Registri AIFA	Monitoraggio dei tempi di chiusura dell'istanza: - accoglimento della richiesta: data di abilitazione centri; - non accoglimento della richiesta: data di comunicazione (pec) del mancato accoglimento	
I DIF si rapportano con le Direzioni Sanitarie Aziendali per proporre (con pec) al Settore regionale formale richiesta di abilitazione alla prescrizione dei nuovi farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA. La richiesta contiene l'elenco dei centri individuati su tutta l'area vasta specificando l'indicazione terapeutica, la casistica presunta (quando richiesta), la dizione del centro identificato nella anagrafica aziendale, il nominativo del responsabile e la corrispondenza del centro in anagrafica AIFA.					
3	Ricezione della richiesta di abilitazione e valutazione delle istanze	Farmaci di cui al punto 2a. Abilitazione dei centri individuati	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Addetti amm.vi Registri AIFA Approvatore regionale Registri AIFA	Registri di farmaci per i quali non esistono richieste di abilitazione
		Farmaci di cui al punto 2b. Eventuale valutazione nei casi di specifiche esigenze con il supporto di strutture regionali di governo clinico	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Addetti amm.vi Registri AIFA e Approvatore regionale Registri AIFA - Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici Professionisti coinvolti Addetti amm.vi Ufficio Malattie Rare e Difetti Congeniti, Rete dei Punti Nascita e Pediatria Specialistica – Settore Assistenza Ospedaliera, Qualità e Reti Cliniche	Richieste di abilitazione integrative e di aggiornamento

	I registri di farmaci per i quali sono avviati percorsi di valutazione o precedenti alle richieste dei DIF o di verifica successiva alle richieste degli stessi DIF sono decisi dal Responsabile del Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi e possono avvalersi delle strutture regionali di governo clinico o di gruppi di professionisti appositamente costituiti			
4	Abilitazione informatica su piattaforma AIFA	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Approvatore regionale Registri AIFA	Obiettivo LEA Spesa farmaceutica - Art. 15, comma 10, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012 concernente l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro. L
5	Esito della istruttoria regionale	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Addetti amm.vi Registri AIFA	Tenuta di elenchi aggiornati per registro
	Per le richieste di abilitazione che non vengono accolte viene predisposta ed inviata nota di risposta da parte del Settore Regionale. Su specifica richiesta dei DIF possono essere inviati specifici aggiornamenti sugli elenchi aggiornati per registro. L'elenco delle strutture abilitate è disponibile sul sito internet di AIFA nella sezione Registri farmaci sottoposti a monitoraggio/Strutture sanitarie abilitate dagli approvatori regionali.			
6	Revisione dei registri esistenti	Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	DIF Addetti amm.vi Registri AIFA Referente flussi FES-FED	N. di strutture abilitate per registro
	Su specifica richiesta dei DIF è possibile procedere ad una revisione dei registri più vecchi, compreso quelli che nel 2013 sono stati oggetto di trasferimento nella nuova piattaforma web di Aifa (per motivi tecnici in quella data sono aperti a tutte le strutture).			



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 37)

Delibera N 750 del 09/06/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

PR Toscana FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 PR 2021-2027 "Sostegno per la creazione ed il consolidamento di start-up innovative"- incremento dotazione finanziaria del Bando approvato con decreto n. 24263 del 29.10.2024

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 2 Ottobre 2024 n. 73, con particolare riferimento al Progetto regionale n. 3 “Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 del 21 dicembre 2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1058 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione, attraverso cui si disciplina il FESR quale strumento europeo che mira al rafforzamento della coesione economica e sociale nell'Unione Europea, correggendo gli squilibri esistenti tra le regioni e realizzando le priorità politiche dell'UE attraverso una concentrazione tematica delle risorse;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali europei, tra i quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che fissa i nuovi obiettivi della politica di coesione europea nonché la disciplina relativa all'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027;

Visto il Reg. (UE) 2014/651 come modificato con Reg. (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il ‘Programma Regionale Toscana FESR 2021-2027’ per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022;

Vista la DGR n. 1173 del 17/10/2022 "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 7144 del 03/10/2022", che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia.";

Vista la DGR n. 1238 del 23/10/2023 avente ad oggetto: "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6979 del 12/10/2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7144”;

Vista la DGR n. 239 del 25/03/2024 avente ad oggetto “Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della versione n. 3 del PR Toscana FESR 2021- 2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana;

Tenuto conto che tra le iniziative da intraprendere per rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate, di cui all'obiettivo specifico 1.1. del PR TOSCANA FESR 2021-2027, è prevista l'Azione 1.1.5, che sostiene interventi per la creazione e il consolidamento di start up innovative;

Visto il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 dicembre 2022 che prevede, per i progetti ammessi all'Azione 1.1.5 di cui all'Obiettivo Specifico 1 del PR FESR 2021-2027, l'obbligo di coerenza alla strategia e contenuti del Programma ed alla strategia, finalità, priorità tecnologiche (comprese loro sotto articolazioni) ed ambiti applicativi della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);

Vista la DGR n. 1321 del 28/11/2022 di approvazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027;

Vista la DGR n. 1539 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR), versione 3, che ha previsto per l'azione 1.1.5 del Programma una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 22.800.000,00;

Vista la DGR n. 751 del 25 giugno 2024 avente ad oggetto "PR Toscana FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 PR 2021-2027 "Sostegno per la creazione ed il consolidamento di start-up innovative"- Approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti nella forma della sovvenzione", con la quale si dispone l'attivazione di una misura agevolativa, da attuarsi mediante bando, per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto in favore di start up innovative, finalizzate all'acquisto di servizi qualificati di cui al Catalogo regionale approvato con D.G.R. n. 717 del 26/06/2023 oltre che per spese di investimento in attivi materiali ed immateriali;

Vista la DGR n. 928 del 29-07-2024 "Modifiche alla DGR n. 751 del 25/06/2024 "PR TOSCANA FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 'Sostegno alla creazione di start up innovative' – approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti sotto forma di sovvenzione";

Considerato che la citata DGR 751/2024 ha destinato Euro 1.549.652,77 alla suddetta iniziativa, incrementabili con successive deliberazioni fino ad Euro 2.800.000,00 in funzione dell'andamento delle domande e dell'assorbimento delle risorse stanziate, ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate;

Visto il decreto dirigenziale n. 24263 del 29/10/2024 di approvazione del Bando 'Sostegno alla creazione di start up innovative' (pubblicato sul B.U.R.T., parte III, n. 46 del 13/11/2024), con il quale è stato costituito il fondo relativo al suddetto Bando per una prima tranche di Euro 884.722,39, rinviando a successivo atto l'integrazione di tale somma, fino al raggiungimento della dotazione massima stabilita dalla DGR n. 751/2024;

Dato atto che entro il termine del 31/01/2025 sono pervenute sulla piattaforma informatica del gestore del Bando, Sviluppo Toscana S.p.A., n. 292 domande di agevolazione, con una richiesta di contributo complessiva pari a circa 17.000.000,00 di Euro;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e nelle more della conclusione della fase di selezione delle stesse, incrementare con il presente atto di Euro 872.822,88 la dotazione finanziaria del fondo costituito per il presente Bando, fino all'importo complessivo di Euro 2.422.475,65, attualmente disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Ritenuto, altresì, di incrementare, con successiva deliberazione di Giunta, ulteriormente la dotazione finanziaria di Euro 5.000.000,00 rispetto al limite di Euro 2.800.000,00 stabilito con la citata DGR n. 751/2024 ed in coerenza con quanto previsto dal piano finanziario dell'Azione 1.1.5 del Programma.

Richiamato il decreto dirigenziale n. 28795 del 18/12/2024, con il quale, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs 36/2023, si è provveduto ad affidare a Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. n. 00566850459) il servizio di assistenza tecnica per il triennio 2024-2026 per l'attività istituzionale continuativa afferente al PR FESR 2021-2027 denominata "Start Up innovative"- codice commessa B02-2023-30;

Richiamata la Convenzione Quadro fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. approvata con DGR n. 148 del 20/02/2023 per lo svolgimento da parte di Sviluppo Toscana delle attività istituzionali di cui all'art. 2 della L.R. 28/2008, sottoscritta in data 28/02/2023;

Richiamata la DGR n. 703 del 3/6/2025 "Sviluppo Toscana S.p.a.: Approvazione del Piano attività 2025 con proiezioni al 2026 e 2027 ed espressione dell'assenso preventivo sul bilancio economico di previsione 2025" nella quale è prevista al punto 1 'POR FESR 2014-2020 e PR 2021-2027' l'attività di assistenza tecnica 'Start up innovative', codice commessa n. B02-2023-30 ;

Dato atto, altresì, che nell'ambito delle prenotazioni assunte con il decreto dirigenziale n. 24263 del 29/10/2024, per un importo complessivo di € 884.722,39, la prenotazione n. 20242188 assunta inizialmente per Euro 121.154,38 sul cap. 53425/U (puro), esercizio 2025 è stata ridotta di Euro 1.466,91 per la sostituzione della copertura con risorse di cui all'Accordo di Coesione 2021-2027, ai sensi dell'art. 23 comma 1-ter del D.L. 152/2021, con storno sul cap. 53937/U (puro), sul quale occorre, pertanto, assumere nuova prenotazione con il presente atto ;

Ritenuto di destinare, pertanto, ulteriori risorse, pari ad Euro 1.537.753,26, al bando approvato con decreto dirigenziale n. 24263 del 29/10/2024;

Ritenuto conseguentemente di assumere con il presente atto le seguenti ulteriori prenotazioni di spesa per Euro 1.537.753,26 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, fino al raggiungimento della dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.422.475,65 stabilita con il presente atto:

- Euro 528.748,37 sul cap. 53423/U (puro), esercizio 2026, quota UE;
- Euro 555.185,80 sul cap. 53424/U (puro), esercizio 2026, quota Stato;
- Euro 119.687,42 sul cap. 53937/U (puro), esercizio 2026 quota Regione;
- Euro 118.249,29 sul cap. 53425/U (cronoprogramma), esercizio 2026 quota Regione, a valere sulla prenotazione n. 2025367;
- Euro 86.352,88 sul cap. 53423/U (puro), esercizio 2027, quota UE;
- Euro 90.670,50 sul cap. 53424/U (puro), esercizio 2027, quota Stato;
- Euro 38.859,00 sul cap. 53425/U (puro), esercizio 2027, quota Regione;

Dato atto che con decreto dirigenziale sarà approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate e saranno impegnate le relative risorse avanti prenotate;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008” in combinato disposto al decreto regionale attuativo D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R “Regolamento di contabilità” e ss.mm.ii;

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025–2027";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 8 gennaio 2025 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di incrementare, con il presente atto, fino ad Euro 2.422.475,65 la dotazione finanziaria del Bando ‘Sostegno alla creazione di start up innovative’ approvato con decreto dirigenziale n. 24263 del 29/10/2024 in attuazione della DGR n. 751 del 25/06/2024 a valere sull’Azione 1.1.5 del PR TOSCANA FESR 2021-2027;

2. di assumere con il presente atto le seguenti ulteriori prenotazioni di spesa per Euro 1.537.753,26 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, fino al raggiungimento della dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.422.475,65 stabilita con il presente atto:

- Euro 528.748,37 sul cap. 53423/U (puro), esercizio 2026, quota UE;
- Euro 555.185,80 sul cap. 53424/U (puro), esercizio 2026, quota Stato;
- Euro 119.687,42 sul cap. 53937/U (puro), esercizio 2026 quota Regione;
- Euro 118.249,29 sul cap. 53425/U (cronoprogramma), esercizio 2026 quota Regione, a valere sulla prenotazione n. 2025367;
- Euro 86.352,88 sul cap. 53423/U (puro), esercizio 2027, quota UE;
- Euro 90.670,50 sul cap. 53424/U (puro), esercizio 2027, quota Stato;
- Euro 38.859,00 sul cap. 53425/U (puro), esercizio 2027, quota Regione;

3. di procedere, per quanto descritto in narrativa, con l’assunzione della prenotazione di Euro 1.466,91 sul cap. 53937/U (puro) annualità 2025 ;

4. di incrementare ulteriormente, con successiva deliberazione di Giunta, le risorse da destinare ai beneficiari del bando ‘Sostegno alla creazione di start up innovative’ (pubblicato sul B.U.R.T., parte III, n. 46 del 13/11/2024) fino a concorrenza della somma di Euro 7.800.000,00, in coerenza con quanto previsto dal piano finanziario dell’Azione 1.1.5 del Programma;

5. di dare atto che gli oneri per l’assistenza tecnica svolta da Sviluppo Toscana Spa trovano copertura negli impegni di spesa assunti con D.D. 28795/2024 e che tale attività è compresa nel Piano di attività di 2025, con proiezione 2026/2027, approvato con D.G.R. 703/2025;

6. di precisare che l’impegno delle risorse avanti prenotate, sarà assunto in sede di approvazione della graduatoria delle domande ammesse; il suddetto impegno è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

7. di dare mandato al settore competente della Direzione Attività Produttive per l'adozione dei conseguenti atti.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE
SERENA MODRIC

IL DIRETTORE
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 38)

Delibera N 751 del 09/06/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Renzo RICCIARDI

Direttore Giovanni MASSINI

Oggetto:

Individuazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, delle aree demaniali da affidare in concessione, ad uso ormeggio, nei tratti dei corsi d'acqua Fiume Bruna (TS61974) e Canale Allacciante (TS62025 - TS61443) nel Comune di Castiglione della Pescaia, Fiume Pecora (TC16032-TC16055), Fosso Allaoppa (TC16005) e Argine di Recinto (Fosso del Fico TC16033) nel Comune di Scarlino, Canale Allacciante Cervia (TC15554-TC15578) nel Comune di Follonica, di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartografia
B	Si	Cartografia
C	Si	Cartografia

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Allegati n. 3

- A

Cartografia

202d3ad6e8c2b1e58801259a359d69795c64887b655b33bb45e970c4b802dc2e
- B

Cartografia

39c7724c7512bfde08663af8b95adae28116d8f1b118f162af19de363c1b6722
- C

Cartografia

a6845a251a4b94ebbfbc194f040971691870cb678b4e7a0894c05c7a9848d5b

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la l.r. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la l.r. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la d.c.r.t. 57/2013 e ss.mm.ii. “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la l.r. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTE le modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014;

VISTA la l.r. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”

VISTO il d.p.g.r. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni” (d’ora in avanti “Regolamento”);

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTO il d.p.g.r. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n° 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la l.r. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE re-

lativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la d.g.r.t. n. 555 del 05/05/2025, recante “L.R.80/2015 art.23 - esenzione dei Consorzi di bonifica dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico e delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche. Sostituzione dell'allegato C della d.g.r. 888/2017. Definizione delle spese per gli oneri istruttori per il rilascio delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche di cui articolo 23 del d.p.g.r. 42/R/2018”;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- la Regione Toscana, ai sensi delle norme sopra richiamate, è competente in materia di gestione del demanio idrico;
- in attuazione del Regolamento la Regione rilascia le concessioni amministrative per l'uso delle aree del demanio fluviale;
- il Regolamento stabilisce che l'assegnazione di concessioni demaniali è disposta previo esperimento di procedure di evidenza pubblica e che le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali possono prevedere, tra l'altro, un uso produttivo e commerciale;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento la Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione e che l'elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi;
- ai sensi dell'art. 11 del Regolamento le concessioni possono essere rilasciate su istanza di parte, ovvero “a seguito di pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'art. 9 da parte della Giunta regionale”;

PRESO ATTO che le concessioni rilasciate della Provincia di Grosseto, nei tratti dei corsi d'acqua Fiume Bruna (TS61974) e Canale Allacciante (TS62025 - TS61443), Fiume Pecora (TC16032-TC16055), Fosso Allaoppa (TC16005) e Argine di Recinto (Fosso del Fico TC16033), Canale Allacciante Cervia (TC15554-TC15578), avevano ad oggetto una porzione di sponda, individuata mediante la definizione di progressive e che risultano ad oggi scadute, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute e della giurisprudenza amministrativa;

RITENUTO pertanto necessario individuare l'elenco delle aree del demanio fluviale, poste nel territorio di competenza della Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud - da affidare in concessione, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, nel corso delle annualità 2025-2027;

DATO ATTO che le singole aree d'ormeggio, per ciascuna area del demanio fluviale, sono definite sulla base della massima superficie occupabile da una imbarcazione in relazione alle caratteristiche idrauliche e morfologiche dei diversi corsi d'acqua;

RITENUTO pertanto necessario definire, per le diverse tipologie di ormeggio parallelo o trasversale nei corsi d'acqua di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud, le seguenti aree di ormeggio:

- Fiume Bruna (TS61974) e Canale Allacciante (TS62025), ormeggi in sponda destra e sinistra, Castiglione della Pescaia (Allegato A):
ormeggio trasversale al corso d'acqua 6,0 m di imbarcazione + 1 m per il pontile (se presente) moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;
- Fiume Bruna (TS61974), ormeggio per varo/alaggio in sponda sinistra trasversale al corso d'acqua 6,0 m di imbarcazione + 1 m per il pontile e Canale Allacciante (TS61443), ormeggio per varo/alaggio in sponda destra parallelo al corso d'acqua 2,5 m di imbarcazione, entrambi moltiplicati per lo sviluppo in lunghezza della concessione, Castiglione della Pescaia (Allegato A);
- Fiume Pecora (TC16032-TC16055), ormeggi in sponda destra e sinistra a valle della S.P. 158, Scarlino (Allegato B):
ormeggio trasversale al corso d'acqua 6,0 m di imbarcazione + 1 m per il pontile (se presente) moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;
- Fosso Allaoppa (TC16005), ormeggi in sponda sinistra a monte della S.P. 158, Scarlino (Allegato B):
ormeggio parallelo al corso d'acqua 2,5 m di imbarcazione moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;
- Argine di Recinto (Fosso del Fico TC16033), ormeggi in sponda destra o sinistra, Scarlino (Allegato B):
ormeggio parallelo al corso d'acqua 2,5 m di imbarcazione moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;
ormeggio trasversale al corso d'acqua 4,0 m di imbarcazione moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;
- Canale Allacciante Cervia (TC15554-TC15578), ormeggi in sponda destra o sinistra, Follonica (Allegato C):
ormeggio parallelo al corso d'acqua 2,5 m di imbarcazione moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza della concessione;

DATO ATTO che negli elaborati cartografici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A – B – C", sono individuate le aree demaniali da affidare in concessione;

DATO ATTO che per esigenze di funzionalità idraulica e di manutenzione dei tratti di sponda interessati dall'attività di ormeggio, tenendo anche conto di quanto espresso nel punto precedente, il Settore Genio Civile Toscana Sud provvederà all'affidamento in concessione delle summenzionate aree secondo la seguente distribuzione areale, che sarà oggetto di singole procedure di evidenza pubblica:

- Fiume Bruna, Castiglione della Pescaia, ormeggio trasversale intera sponda destra;
- Fiume Bruna, Castiglione della Pescaia, ormeggio trasversale intera sponda sinistra;
- Fiume Bruna, Castiglione della Pescaia, area di varo/alaggio in sponda sinistra;
- Canale Allacciante, Castiglione della Pescaia, ormeggio trasversale intera sponda destra e sinistra;
- Canale Allacciante, Castiglione della Pescaia, area di varo/alaggio in sponda destra;

- Fiume Pecora, Scarlino, ormeggio trasversale intera sponda destra e sinistra;
- Fosso Allaoppa, Scarlino, ormeggio parallelo intera sponda sinistra;
- Argine di Recinto (Fosso del Fico), Scarlino, ormeggio parallelo intera sponda destra e sinistra;
- Argine di Recinto (Fosso del Fico), Scarlino, ormeggio trasversale intera sponda destra;
- Canale Allacciante Cervia, Follonica, ormeggio parallelo intera sponda destra e sinistra;

RITENUTO di individuare gli usi consentiti, nelle aree appartenenti al demanio idrico e fluviale che formano oggetto della presente delibera, fra quelli previsti nel Regolamento;

RILEVATO che le aree demaniali in questione hanno caratteristiche che ne rendono compatibile l'affidamento in concessione con i vari profili di pubblico interesse, fatte salve tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni che saranno espressamente precisate in sede di procedure di affidamento, di disciplinare e decreto di concessione;

DATO ATTO dei criteri per la selezione delle domande e dei criteri di priorità, stabiliti dagli articoli 18 e 19 del Regolamento;

STABILITO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento la selezione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- valutazione della offerta economica da effettuarsi sulla comparazione delle offerte in rialzo rispetto al canone-base;
- caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
- la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicato dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione ed idoneità di questi in relazione alla funzionalità idraulica del corso d'acqua nonché allo sgombero dell'area in caso di emissione di avviso di criticità (allerta meteo);
- l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
- il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione;
- l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico della Regione, mentre dall'affidamento in concessione deriveranno entrate a titolo di canoni demaniali;

Tutto ciò premesso e considerato:

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le aree di ormeggio ricadenti nelle competenze del Genio Civile Toscana Sud, individuate negli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

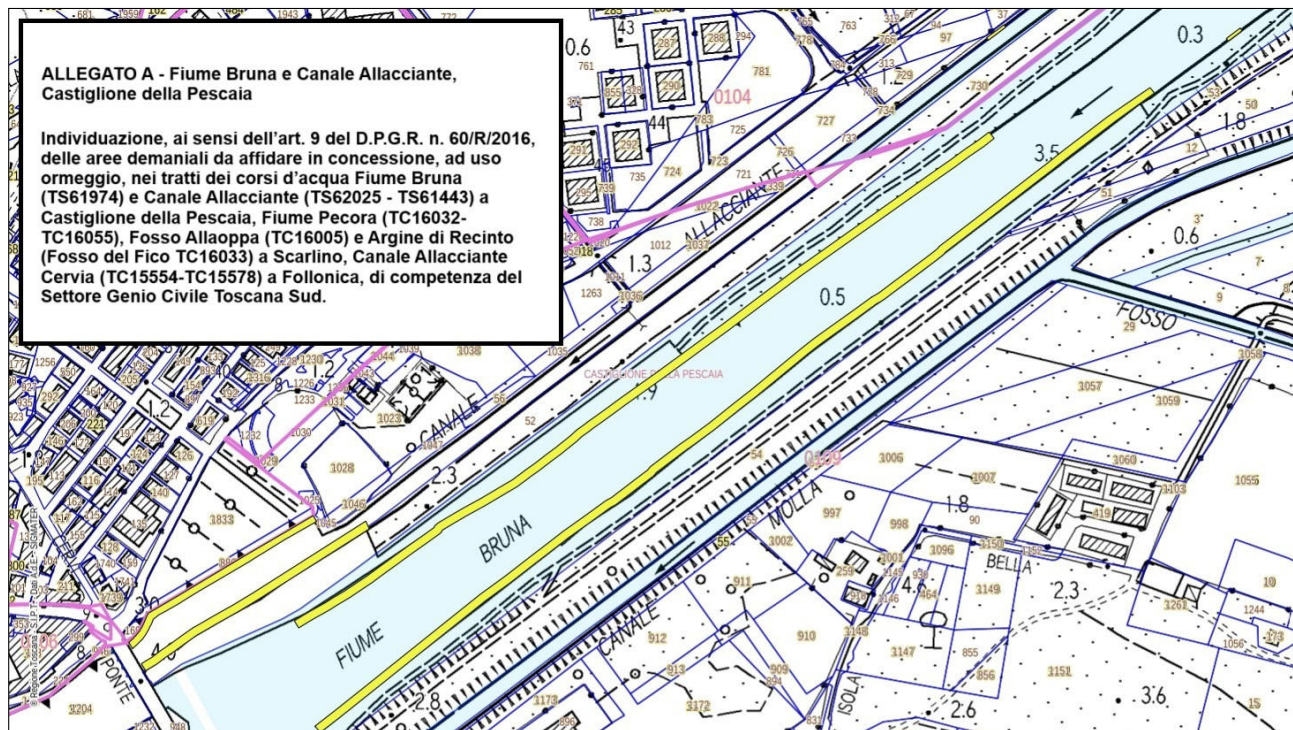
2. di precisare che le aree individuate con la presente delibera potranno essere oggetto di concessione per l'uso 2.9 "Ormeggi" ai sensi della d.g.r.t. n. 888/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", come modificato dalla d.g.r.t. n. 555/2025;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la selezione delle domande, avvenga sulla base dei seguenti criteri prioritari:
 - valutazione della offerta economica da effettuarsi sulla comparazione delle offerte in rialzo rispetto al canone-base;
 - caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
 - la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicato dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
 - la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione ed idoneità di questi in relazione alla funzionalità idraulica del corso d'acqua nonché allo sgombrò dell'area in caso di emissione di avviso di criticità (allerta meteo);
 - l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
 - il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione;
 - l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
4. di individuare nella Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile la struttura organizzativa regionale interessata e di dare mandato al Settore Genio Civile Toscana Sud a predisporre gli atti in esecuzione della presente delibera, quali previsti nel Regolamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

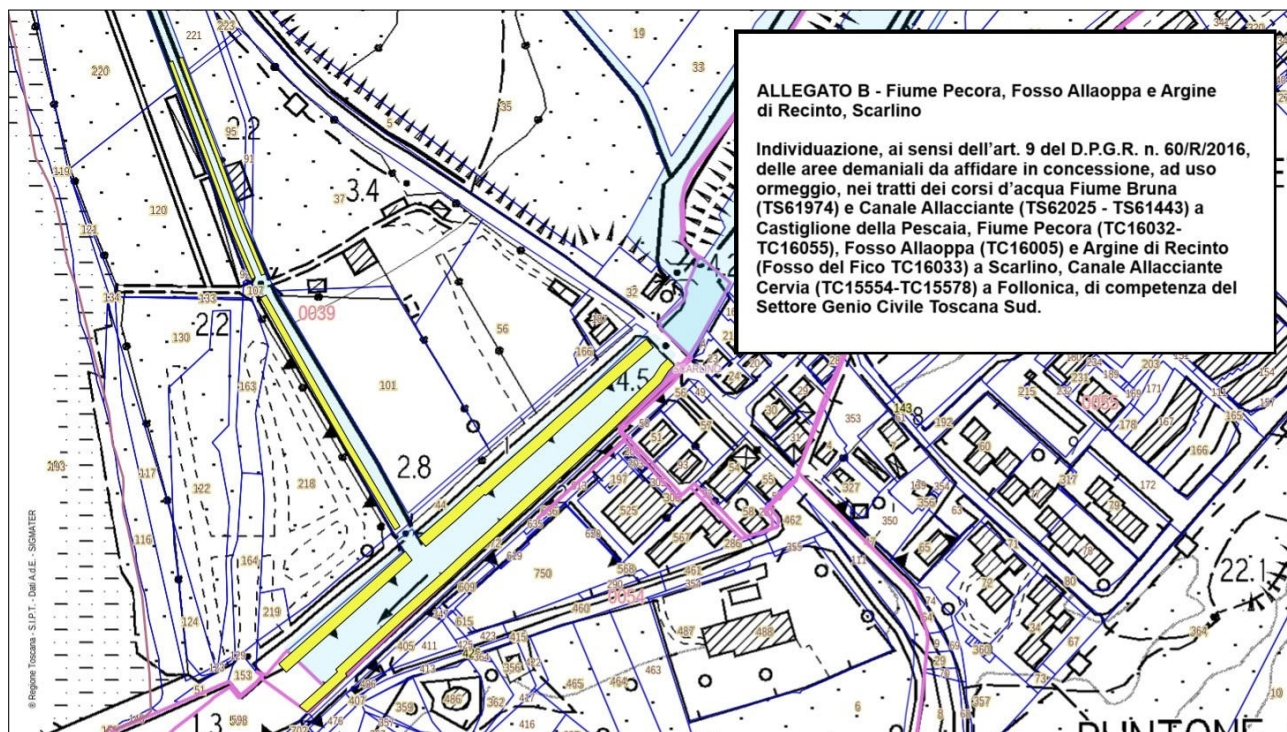
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Renzo RICCIARDI

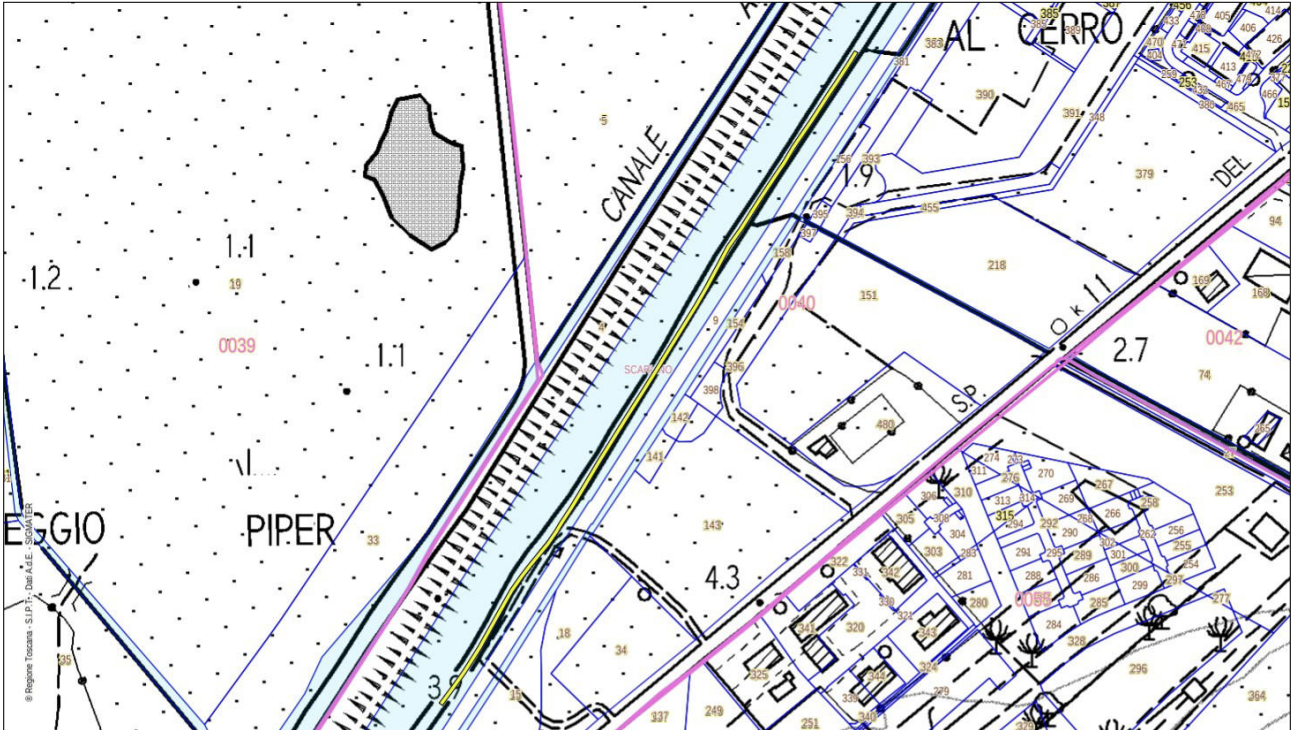
Il Direttore
Giovanni MASSINI



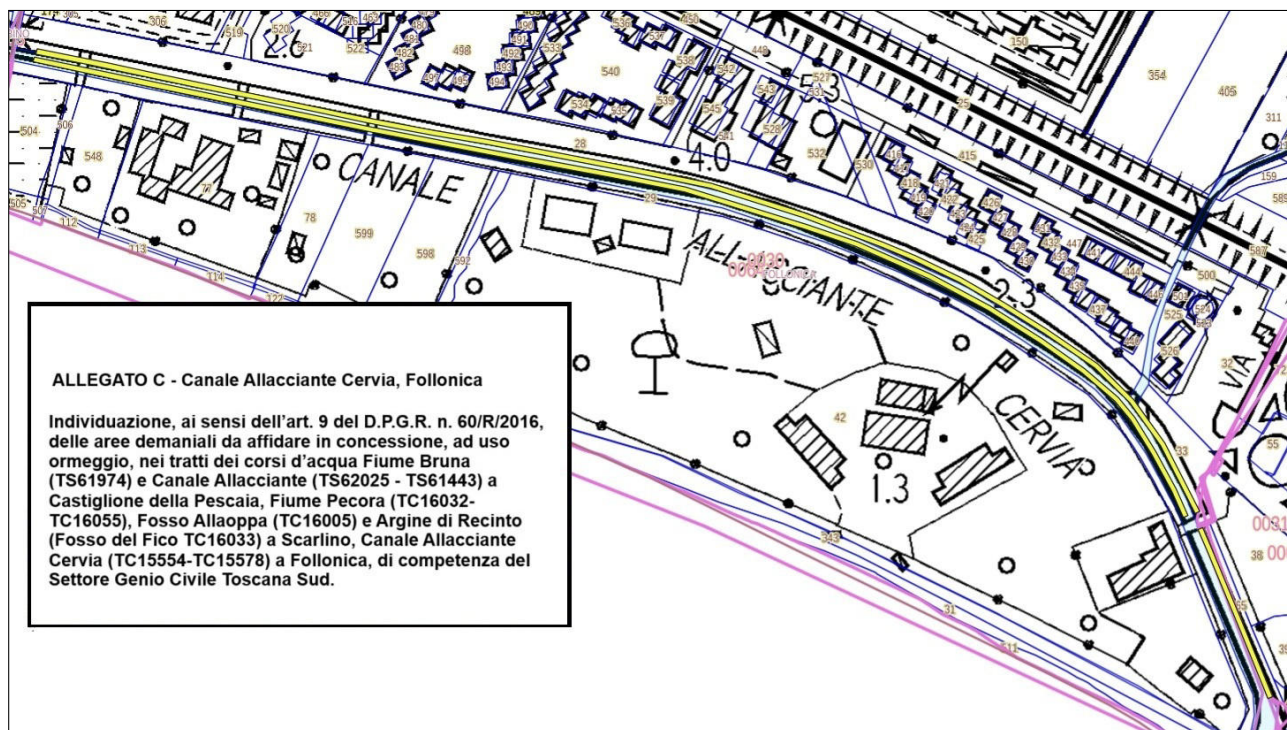
















REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 41)

Delibera

N 754

del 09/06/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giancarlo CAPPELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Rilascio Intesa art. 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 per Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esce alla C.P. Cinigiano di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 028 Murci - Paganico" nel Comune di Cinigiano in provincia di Grosseto

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1 sexies del Decreto Legge (D.L.) 29/08/2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge 27/10/2003 n. 290, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;

Vista la legge 23/08/2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visti

- il D.L. 01/03/2021 n. 22 convertito con legge n. 55/2021, relativamente al trasferimento di competenze tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'istituto Ministero della Transizione Ecologica;
- il D.L. 11/11/2022 n. 173, convertito con legge n. 204/2022, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.);

Vista la legge regionale (l.r.) 24/02/2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 18/04/1994 n. 383 e la l.r. 10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e s.m.i.;

Vista la l.r. 08/01/2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Premesso che:

- la società Terna S.p.A. ha presentato al M.A.S.E. in data 12 luglio 2024, con nota prot. n. P20240076616, istanza per la costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esci alla C.P. Cinigiano di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 028 Murci - Paganico" nel Comune di Cinigiano in provincia di Grosseto;
- il M.A.S.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 208172 del 14.11.2024 (prot. regionale n. 0594278 del 14.11.2024) ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, fornendo contestualmente a tutte le Amministrazioni/Enti e Società interessate dal procedimento le informazioni in ordine all'accesso telematico utili a scaricare il progetto in questione;
- il progetto in questione, come riportato nella comunicazione di avvio del procedimento del M.A.S.E., non è soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7. Allo stesso modo il proponente ha dichiarato allo stesso M.A.S.E. di non ritenere necessaria la presentazione della richiesta di valutazione preliminare (prescreening) ai sensi del comma 9 del medesimo articolo;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e i Progetti Internazionali, con nota prot. n. 16789 del 22.11.2024 (prot. regionale n. 0614151 del 25.11.2024), ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità/non conformità dell'opera proposta, in relazione alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato;
- con nota prot. n. 39848 del 03.03.2025 (prot. regionale n. 0153775 del 07.03.2025), il M.A.S.E.

ha comunicato a tutti gli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione statale che il proponente ha trasmesso integrazioni documentali al Comune di Cinigiano ed al Settore Genio Civile Toscana sud, nonché allo stesso Ministero, fornendo indicazioni in ordine all'accesso telematico per la consultazione degli elaborati aggiornati ed integrati;

- con la nota di cui al punto precedente il M.A.S.E. ha segnalato altresì che, decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla data del sollecito (03.03.2025), avrebbe proceduto all'acquisizione delle determinazioni di competenza degli enti e amministrazioni che non avessero trasmesso i pareri di propria competenza, in regime di "silenzio-assenso", disponendo la conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 68737 del 10/04/2024 (prot. regionale n. 0248067 del 14/04/2025), il M.A.S.E. ha comunicato la chiusura positiva del procedimento con una serie di prescrizioni, richiedendo l'espressione dell'Intesa da parte della Regione Toscana;

Preso atto che:

- e-distribuzione S.p.A. ha richiesto a Terna S.p.A. una connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la nuova Cabina Primaria (C.P.) di distribuzione dell'energia elettrica denominata "C.P. Cinigiano";
- per permettere la connessione alla RTN della nuova C.P. di Cinigiano, il progetto prevede l'installazione di due sostegni (135a e 136a) con utilizzo a bandiera 132 kV, da posizionarsi sotto linea nella campata esistente 135-136, con successivo ingresso in entra – esci alla stessa cabina primaria;
- la lunghezza complessiva dell'intervento è di circa 0,5 km e non prevede eliminazione di sostegni ma solo la demolizione del tratto di linea compreso tra i nuovi sostegni da installare;
- per la realizzazione delle varianti descritte, verranno eseguite le seguenti attività: realizzazione delle opere di fondazione, montaggio dei tralicci con i relativi armamenti, traslazione dei conduttori sui nuovi sostegni e tesatura delle due nuove campate di collegamento alla C.P.;
- l'intervento è compreso nel Piano di Sviluppo di Terna del 2021;
- la costruzione e l'esercizio della nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT (132/15 kV), denominata Cinigiano, ubicata nella strada provinciale n. 17 Voltina nel Comune di Cinigiano (GR), è stata a suo tempo autorizzata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 7491 del 14.04.2023;

Viste:

- la nota prot. n. 0619583 del 27/11/2024 del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione (ufficio referente per l'Intesa di cui al D.L. 29 agosto 2003, n. 239), con la quale si richiedeva agli Enti locali interessati:
 - a) di esprimersi in merito all'accertamento di conformità urbanistica, ricordando che, nel caso di non conformità, l'autorizzazione in oggetto, laddove rilasciata, avrebbe costituito variante automatica;
 - b) di esprimere le proprie determinazioni complessive in merito al progetto, compreso il parere sulla eventuale (laddove necessaria) variante e il parere generale in merito al progetto da parte degli enti locali, previsto dall'art. 4 della l.r. n. 39/2005 ai fini della predisposizione dell'atto di Intesa regionale;
- la nota del Comune di Civitella Paganico – Comune di Cinigiano (GR) prot. n. 9598 del 05/12/2024 (prot. regionale n. 0638492 del 09/12/2024) con la quale l'amministrazione comunale, in merito al "Accertamento Urbanistico - Edilizio", si esprime come segue: *"parere contrario, in quanto la costruzione dell'allacciamento entra-esci dalla stessa C.P. lungo la SP 17 Voltina Km 16+900, così come a parere del Comune, l'intervento relativamente alla costruzione ed esercizio di nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT denominata "Cinigiano", non risulta compatibile con gli obiettivi di salvaguardia dell'attività agricola promossi dal citato art 134 delle NTA e compromette le visuali dalle colline circostanti",* evidenziando altresì, in relazione al "Vincolo Idrogeologico": *"la necessità che in merito alla*

prevista istanza di autorizzazione l'intervento venga supportato da una documentazione tecnica costituita da relazioni e elaborati grafici che descrivano e rappresentino compiutamente gli interventi in progetto oltre ad elaborati geologici redatti ai sensi dell'Articolo 75 del succitato D.P.G.R. 48R/03 e succ. mod. ed int. che fornisca, sulla base di indagini conformi a quanto previsto dalla normativa di settore, il modello geologico e le opportune valutazioni e verifiche";

- la nota del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione prot. n. 0165486 del 12.03.2025, con la quale, ai fini del riscontro accertamento di conformità urbanistica, è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e in copia al M.A.S.E.) la nota prot. n. 9598 del 05.12.2024 del Comune di Civitella Paganico – Comune di Cinigiano (GR) per le ulteriori verifiche, condizioni etc. in essa contenute;

Vista inoltre la nota prot. n. 29778 del 21/01/2025 con la quale la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud di questa Regione, richiedeva che, qualora emergesse la non conformità urbanistica con il parere del Comune, il proponente produca *"la documentazione prevista dalla D.G.R. 31 del 20/01/2020 e dall'art. 6 del D.P.G.R. 5/R del 30/01/2020, da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 9 del medesimo regolamento, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 3 comma 2"*. Con la stessa nota il Genio Civile attestava, relativamente agli aspetti idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, ha attestato che *"non si rilevano interferenze né con il Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R.T. 79/2012, né con aree demaniali di competenza di questo Settore"*;

Considerato che:

- con nota 17/02/2025 prot. P20250020042 Terna segnala, relativamente al parere urbanistico contrario del Comune, che *"la C.P. di Cinigiano non è oggetto del presente procedimento autorizzativo. L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di soli n. 2 sostegni (136a e 135a), che si inseriranno in asse-linea all'interno del corridoio infrastrutturale esistente dell'elettrodotto a 132 kV "Murci – Paganico" n. 028 e della relativa fascia, e di due brevi tratti di connessione aerei alla nuova C.P. di Cinigiano. Inoltre, proprio in virtù del citato art. 134 "Sistema della Dorsale Occidentale" delle NTA, che si propone l'obiettivo di "salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola", le opere di connessione sono state progettate con una soluzione aerea, tale da non arrecare limitazioni significative all'attività agricola"*. Relativamente alla richiesta di integrazioni per il Vincolo Idrogeologico, Terna trasmette specifica relazione geologico – geotecnica comprensiva di indagini (doc. n. RE23028A1C3247436), e un documento integrativo che descrive gli interventi di scavo e le fondazioni (doc. n. RU23028A1B3462822) che sono inseriti e resi visibili dal MASE nella cartella web relativa al progetto;
- con la nota 21/02/2025 prot. P20250022494 Terna trasmette anche al Genio Civile, in riscontro a quanto dallo stesso chiesto, le integrazioni di cui sopra, già trasmesse al Comune;
- con la nota di sollecito 03/03/2025 già citata il M.A.S.E. comunicava agli enti interessati i riscontri di Terna S.p.A. alle note del Comune e del Genio Civile sopradette;

Considerato altresì che con successiva nota prot. 0248067 del 14/04/2025, alla luce della documentazione pervenuta, il Genio Civile Toscana Sud di questa Regione ritiene di non doversi esprimere sul progetto in questione;

Richiamato che gli assensi di cui all'art. 120 del Regio Decreto n. 1775/1933 nonché quelli previsti da successiva legislazione sono demandati al procedimento unico del M.A.S.E., il quale al riguardo, con la nota 10.04.2024 (prot. regionale n. 0248067 del 14.04.2025) di chiusura del procedimento, ha dato atto in particolare della acquisizione dei seguenti pareri/nullaosta:

- nota prot. n. 45310 del 3/12/2024 della Provincia di Grosseto – Area Viabilità e Protezione Civile con cui la stessa rilascia parere favorevole *"alla realizzazione dei lavori limitatamente al D.L.vo 285/92 e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative di settore vigenti con riguardo alle distanze previste per la posa in opera dei tralicci dalla S.P. 17 Voltina, a cui codesta società*

dovrà scrupolosamente attenersi”;

- nota prot. n. 31519-p del 9/12/2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo: parere positivo con prescrizioni relative al controllo del rischio archeologico;
- nota prot. n. 104142 del 24/12/2024, ARPAT - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici: parere positivo prescrivendo la trasmissione delle *“seguenti informazioni (che potranno essere fornite anche in base alla configurazione finale della CP Cinigiano, ancora non realizzata): - testa dei nuovi sostegni 135a e 136a (da cui si evinca angolo tra le terne in arrivo da CP e in partenza per linea esistente 028); - cablaggio completo delle 2 nuove linee, a partire dai tralicci interni alla CP “CINIGIANO” fino ai sostegni esistenti 135 e 136, corredato di tutte le caratteristiche elettriche e meccaniche, in base a quanto riportato al § 5.1.2 del DM 29/05/2008 “approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; - stime dei campi a 1,5 m dal suolo in relazione alla effettiva altezza dei conduttori; - coordinate in formato gauss-boaga (Monte Mario Italy Zone 1) della posizione dei nuovi tralicci 135a e 136a e dei tralicci di uscita dalla CP CINIGIANO”*. ARPAT, per quanto riguarda per la mitigazione dei possibili impatti della cantierizzazione sulle matrici acqua suolo e aria e per gli aspetti su terre e rocce e rifiuti, rimanda integralmente alle indicazioni di cui alle *“linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”* (ARPAT- 2018) reperibili sul proprio sito web;
- nota prot.36049 del 5/12/2024 del Ministero Della Salute - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV Prevenzione del rischio fisico chimico e biologico: parere positivo;
- nota prot. n. 396 del 13/01/2025 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale: parere positivo;
- nota prot.2213 del 19/03/2025 del Comune di Cinigiano - Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata – Ambiente che *“conferma parere contrario, in quanto la costruzione dell’allacciamento entra-esce dalla stessa C.P., lungo la SP 17 Voltina Km 16+900, così come a parere del Comune, l’intervento relativamente alla costruzione ed esercizio di nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT denominata “Cinigiano”, non risulta compatibile con gli obiettivi di salvaguardia dell’attività agricola promossi dal citato art 134 delle NTA e compromette le visuali dalle colline circostanti”*. Il Comune allega altresì la rilasciata Autorizzazione n.03 del 19/03/2025 relativa al vincolo idrogeologico ex Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267 contenente alcune prescrizioni;
- nota prot.7096 del 28/11/2024 del Consorzio di Bonifica 6 - Toscana Sud: parere favorevole;
- nota prot.02931 del 6/03/2025 del Comando VV.F. di Grosseto: parere favorevole condizionato;
- nota prot.47417 del 19/12/2024 dell’Aeronautica Militare: parere favorevole richiamando il rispetto della circolare Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 del 09/08/2000;
- nota prot.35948 del 18/11/2024 della Marina Militare: parere favorevole;
- nota prot.2002 del 2/12/2024 del Comando Militare Esercito Toscana: parere favorevole;

Considerato che:

- come unico parere contrario rispetto al progetto in questione, da quanto sopra richiamato, risulta il parere urbanistico del Comune di Cinigiano, espresso rispetto all’impatto derivante dal complesso infrastrutturale formato dai raccordi in progetto insieme alla nuova cabina primaria Cinigiano. Lo stesso Comune ha invece rilasciato, relativamente al vincolo idrogeologico, autorizzazione con prescrizioni;
- la nuova cabina primaria di Cinigiano è stata già oggetto di separata valutazione effettuata da questa Amministrazione, la quale, ritenendo ne sussistessero i requisiti e l’interesse pubblico, ha provveduto ad autorizzarla con decreto dirigenziale n. 7491 del 14/04/2023;
- oggetto del presente procedimento risulta invece solo la realizzazione di 2 campate aeree dall’esistente elettrodotto a 132 kV “Murci – Paganico” alla C.P. di Cinigiano, con contestuale demolizione del tratto dello stesso elettrodotto fra i 2 nuovi sostegni 135a e 136;
- i brevi tratti di cui sopra emergono in particolare essenziali per attuare il necessario raccordo alla

- Rete elettrica di Trasmissione Nazionale della stessa realizzata cabina primaria;
- la Provincia di Grosseto ha rilasciato sul progetto nullaosta di cui alla nota 3/12/2024 prot. n. 45310 richiamando il rispetto delle disposizioni legislative di settore vigenti con riguardo alle distanze per la posa in opera dei tralicci dalla strada provinciale 17 Voltina;
 - ARPAT con nota 24/12/2024 prot. n. 104142, dando parere positivo sul progetto, ha proposto prescrizioni e indicazioni sia ai fini delle verifiche che della mitigazione degli impatti di cantiere;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e considerato, tenendo conto della necessità del rispetto dei termini di chiusura dell'iter autorizzativo già richiamati dal M.A.S.E., di rilasciare l'Intesa, ai sensi del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessaria ai fini della autorizzazione statale alla costruzione ed esercizio dell'intervento in progetto, richiamando le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- a) il rispetto delle prescrizioni relative al vincolo idrogeologico di cui alla Autorizzazione n.03 del 19/03/2025, trasmessa con nota del Comune di Cinigiano prot.2213 del 19/03/2025;
- b) il rispetto delle prescrizioni di legge relative alle distanze minime dalla strada provinciale 17 Voltina ricordate dalla Provincia di Grosseto con nota 3/12/2024 prot. n. 45310;
- c) il rispetto delle prescrizioni e indicazioni dettate da ARPAT con sua nota 24/12/2024 prot. n. 104142;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

a) di esprimere l'Intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge dalla legge n. 290/2003, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente l'istanza di cui alle premesse, presentata dalla società TERN A S.p.A. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esce alla C.P. Cinigiano di e-Distribuzione dalla Linea 132 kV n. 028 Murci - Paganico" ricadente nel Comune di Cinigiano (GR);

- b) di richiamare ai fini dell'Intesa in oggetto il rispetto delle prescrizioni e indicazioni seguenti:
- 1) le prescrizioni relative al vincolo idrogeologico di cui alla Autorizzazione n.03 del 19/03/2025, trasmessa con nota del Comune di Cinigiano prot. 2213 del 19/03/2025;
 - 2) le prescrizioni di legge relative alle distanze minime dalla strada provinciale 17 Voltina ricordate dalla Provincia di Grosseto con nota 3/12/2024 prot. n. 45310;
 - 3) le prescrizioni e indicazioni dettate da ARPAT con sua nota 24/12/2024 prot. n. 104142;

c) di prendere atto che l'Intesa espressa conferma anche l'accertamento, già anticipato con nota regionale prot. n. 0165486 del 12/03/2025, della conformità/non conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto dall'art. 81 del DPR n. 616/1977 e dal DPR 383/1994;

d) di prendere atto che l'Intesa è espressa sulla documentazione e gli elaborati progettuali che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a) della Legge n. 241/1990, in ordine all'accesso telematico alle informazioni, risultano scaricabili dal link attivato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 208172 del 14.11.2024. Resta fermo che, nella eventualità di ulteriore modifica progettuale della istanza in oggetto, dovrà essere richiesta conferma della presente Intesa;

e) di fare salvo l'obbligo, da parte di Terna S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o parere previsto dalle norme, nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

f) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, al Comune di Cinigiano, alla Provincia di Grosseto e all'ARPAT.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE
GIANCARLO CAPPELLI

IL DIRETTORE
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 43)

Delibera N 755 del 09/06/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 per la VIA statale PNIEC-PNRR, "Parco eolico di Magliano", di potenza complessiva pari a 72,8 MW, nei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello (GR). Proponente: Gruppo Visconti Magliano S.r.l. [ID: 12562]

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Rapporto Istruttorio maggio 2025

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A Rapporto Istruttorio maggio 2025
ad1eafa68430b8dccc56acf80e7e1e894297acbf73300e0647afdd7474be9d7

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* ed, in particolare, l'art. 63;
- la L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di:

- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GEA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*;

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 09/07/2024 al protocollo regionale n. 0386288, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha trasmesso al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la nota prot. 97387/MASE del 27/05/2024, con la quale ha comunicato la procedibilità dell'istanza di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato *“Parco eolico di Magliano”* per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in Comune di Magliano in Toscana e Orbetello (GR), proposto dalla società Gruppo Visconti Magliano S.r.l. e di voler acquisire ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il parere ambientale di competenza della Regione Toscana;

DATO ATTO che il progetto depositato, localizzato nei Comuni di Magliano in Toscana e Orbetello (GR), prevede la realizzazione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN). Il parco eolico è costituito da n.13 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,6 MW e potenza complessiva di 72,8 MW. distribuiti in modo lineare da Sud-Est a Nord-Ovest lungo una linea di circa 11 Km.

L'impianto si divide in due comuni:

- nell'area ricadente nel comune di Magliano in Toscana (GR), sono ubicati gli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG3, WTG-4, WTG-5, WTG-6, WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-10 e la sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN;
 - nell'area Sud, nel comune di Orbetello (GR) sono locati gli aerogeneratori WTG-11, WTG-12, e WTG-13.
- L'immissione nella RTN è prevista tramite una nuova sottostazione utente, ubicata nelle vicinanze della località di Poggio Maestrino, all'incrocio tra la S.P. 16 di Montiano e la S.P. 9 di Aione, allacciata all'elettrodotto da 132 kV alta tensione Montiano – Orbetello;

VERIFICATO che il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 2 denominata: *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”* e pertanto sottoposto a VIA di competenza statale;

il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*; il progetto in oggetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pertanto l'istruttoria tecnica ministeriale di VIA è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed è stato manifestato il concorrente interesse regionale di cui all'art. 8 comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 (prot. n. 0400893 del 16/07/2024);

l'intervento non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, tuttavia risulta in vicinanza del sito ZPS *“Pianure del Parco della Maremma”* (distanza minima dall'impianto 3,6 Km) e del sito ZSC-ZPS *“Monti dell'Uccellina”* (distanza minima dall'impianto 4,4 Km); inoltre interessa aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004;

al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha proceduto per acquisire – previe formali richieste del 15/07/2024 e del 18/03/2025 – i pareri e i contributi tecnici delle amministrazioni interessate e degli uffici tecnici competenti sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Maggio 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta tecnica di espressione di parere sfavorevole ai fini della compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi;

RILEVATO che, in esito all'istruttoria svolta sulla documentazione progettuale e valutativa, anche sulla base dei pareri pervenuti, così come meglio dettagliato nel suddetto Rapporto Istruttorio, *“non risulta possibile esprimere un parere tecnico favorevole”*, avendo rilevato per l'impianto eolico nel suo complesso:

- palesi criticità paesaggistiche con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);
- impossibilità ad escludere un impatto negativo sulla qualità complessiva del paesaggio rurale, nel rispetto della disciplina del PTCP della Provincia di Grosseto, Ambiti di Paesaggio n. 18 *“Maremma Grossetana”* e n. 20 *“Bassa Maremma e ripiani tufacei”* e delle aree IGT (Indicazione Geografica Tipica) denominata *“Costa Toscana”*; DOP (Denominazione di Origine Protetta) denominata *“Morellino di Scansano”*;
- impossibilità ad escludere incidenze significative nei confronti delle Aree Natura 2000 vicine al sito di intervento, quali ZPS Pianure del Parco della Maremma (distanza minima dall'impianto 3,6 Km) e ZSC-ZPS Monti dell'Uccellina (distanza minima dall'impianto 4,4 Km) a carico di specie di interesse conservazionistico e tutelate dalle Direttive 147/2009/CE *“Uccelli”* e 92/43/CE *“Habitat”*, oltre a arrecare disturbi alla fauna locale ed in particolare all'avifauna ed alla chiroterofauna;
- impossibilità ad escludere un impatto significativo sul clima acustico dell'area;
- impossibilità di escludere un impatto negativo sulla viabilità;
- impossibilità di escludere ricadute negative di carattere socio-economico;

RITENUTO che, seppure la produzione di energia da fonti rinnovabili riveste un interesse prioritario, la realizzazione degli impianti deve comunque avvenire nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionale e garantire il corretto inserimento nel contesto in cui si vanno ad insediare; nel caso specifico, a seguito dell'attività istruttoria svolta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera, sono emersi impatti non sostenibili sulle matrici Paesaggio e beni culturali, biodiversità, clima acustico, infrastrutture e aspetti socio economici;

RILEVATO altresì che

gli Enti locali interessati dal progetto, sia territorialmente che a livello di impatti, hanno espresso pareri sfavorevoli per le motivazioni contenute nei rispettivi pareri e riportati per estratto nelle premesse del suddetto Rapporto Istruttorio, riconducibili sostanzialmente alle tematiche degli impatti per la componente Paesaggio e beni culturali, infrastrutture e aspetti socio-economici;

anche le osservazioni indirizzate al MASE, pervenute al settore regionale VIA per conoscenza, riportano nella sostanza i medesimi aspetti di criticità messi in evidenza dall'istruttoria regionale;

RITENUTO quindi di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Maggio 2025, così come riportato nell'Allegato A, a farne parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, di dover esprimere al ministero parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale;

RITENUTO opportuno trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati al fine di completezza istruttoria;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE -, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i., parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato “*Parco eolico di Magliano*” per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in Comune di Magliano in Toscana e Orbetello (GR), proposto dalla società Gruppo Visconti Magliano S.r.l., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa e nel Rapporto Istruttorio del Settore VIA datato Maggio 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di trasmettere al MASE ed al proponente – a cura del Settore VIA – unitamente al presente parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti dai Soggetti consultati e richiamati nel citato Rapporto Istruttorio Maggio 2025;

3) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 per la VIA statale PNIEC-PNRR, "Parco eolico di Magliano", di potenza complessiva pari a 72,8 MW, nei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello (GR). Proponente: Gruppo Visconti Magliano S.r.l. [ID: 12562]

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Maggio 2025



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	4
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente.....	5
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	14
4.1 Consorzio 6 Toscana Sud.....	14
4.2 Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.....	14
4.3 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	14
4.4 Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente.....	15
4.5 Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	15
4.6 Gruppo Terna.....	16
4.7 Settore Genio Civile Toscana Sud.....	16
4.8 Settore "Tutela della natura e del mare".....	18
4.9 Comune di Orbetello.....	18
4.10 Settore VAS e VINCA.....	20
4.11 Provincia di Grosseto, Settore Viabilità - Protezione Civile.....	20
4.12 Autorità Idrica Toscana.....	20
4.13 Settore Transizione Ecologica.....	20
4.14 Comune di Magliano in Toscana.....	21
4.15 ARPAT – Settore VIA/VAS.....	22
4.16 Acquedotto del Fiora.....	26
4.17 Ente Parco della Maremma.....	26
5. Valutazioni istruttorie.....	27
6. Conclusioni.....	34



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

1. Premessa

Il proponente Gruppo Visconti Magliano S.r.l. (con sede legale in Milano (MI), via Giuseppe Ripamonti n. 44 P.Iva 13357760969), con nota acquisita al prot. 97387/MASE del 27/05/2024, successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. n. 118902/MASE del 27/06/2024, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 152/2006 relativo al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico di Magliano", per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in Comune di Magliano in Toscana e Orbetello (GR).

Il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"*.

Il progetto rientra inoltre nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 2 denominata: *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*; per tale motivo è soggetto a VIA di competenza statale.

Il progetto è localizzato nei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello, in Provincia di Grosseto.

Il progetto non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, anche se occorre evidenziarne la vicinanza al sito ZPS "Pianure del Parco della Maremma" (distanza minima dall'impianto 3,6 Km) e dal sito ZSC-ZPS "Monti dell'Uccellina" (distanza minima dall'impianto 4,4 Km).

Il progetto interessa aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice di cui alla lett. g) *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

Nella documentazione depositata a corredo dell'istanza il proponente ha presentato anche il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del DPR. 120/2017.

Il MASE con nota acquisita al protocollo regionale prot. n. 0386288 del 09/07/2024, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web. Nella stessa nota, il MASE ha ricordato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento sarebbero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate, oltre alle osservazioni da parte del pubblico oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis del Dlgs. 152/2006, circa la partecipazione all'attività istruttoria della Commissione PNRR-PNIEC del rappresentante regionale qualora per il progetto fosse riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale; per il caso di specie l'Amministrazione regionale ha manifestato la sussistenza della condizione predetta con nota del 16/07/2024 prot. n. 0400893.

Nella stessa nota di procedibilità dell'istanza il MASE, ai fini della valutazione di eventuali impatti cumulativi, ha evidenziato che nei territori comunali di Magliano in Toscana (GR) e di Orbetello (GR) sono state presentate anche le seguenti istanze di VIA statali di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- [ID: 9888] Costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR);
- [ID: 10136] Realizzazione di impianto agrifotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica per vendita di energia di potenza installata pari a 69.830,40 kWp su terreni siti in comune di Orbetello (GR);
- [ID: 10260] Impianti di produzione da fonte solare - fotovoltaico in Strada Vicinale del Guinzone, avente una potenza nominale AC di 17,4 MW;
- [ID: 11364] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000040 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Scansano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 79,2 MW e la



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN) da realizzarsi nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco eolico di Magliano", per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN). Il parco eolico è costituito da n.13 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,6 MW e potenza complessiva di 72,8 MW. distribuiti in modo lineare da Sud-Est a Nord-Ovest lungo una linea di circa 11 Km.

L'impianto si divide in due comuni:

- nell'area ricadente nel comune di Magliano in Toscana (GR), sono ubicati gli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG3, WTG-4, WTG-5, WTG-6, WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-10 e la sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN;
- nell'area Sud, nel comune di Orbetello (GR) sono locati gli aerogeneratori WTG-11, WTG-12, e WTG-13.

L'immissione nella RTN avverrà tramite una nuova sottostazione utente, ubicata nelle vicinanze della località di Poggio Maestrino, all'incrocio tra la S.P. 16 di Montiano e la S.P. 9 di Aione, allacciata all'elettrodotto da 132 kV alta tensione Montiano – Orbetello.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Per l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 63 della LR. 10/2010, il Settore VIA con nota prot. 0397961 del 15/07/2024 ha chiesto il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, sulla documentazione iniziale depositata dal proponente;

a seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Consorzio 6 Toscana Sud (prot. n. 0413862 del 24/07/2024);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0419500 del 26/07/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0425622 del 31/07/2024);
- Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente (prot. n. 0426402 del 31/07/2024);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0427466 del 31/07/2024);
- Gruppo Terna S.p.a. (prot. n. 0429340 del 01/08/2024);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0428511 del 01/08/2024);
- Settore "Tutela della natura e del mare" (prot. n. 0433453 del 02/08/2024);
- Comune di Orbetello (prot. n. 0431445 del 02/08/2024);
- Settore VAS e VINCA (prot. n. 0437389 del 05/08/2024);
- Provincia di Grosseto area Viabilità Protezione Civile (prot. n. 0438091 del 05/08/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0440282 del 06/08/2024);
- Settore Transizione Ecologica (prot. n. 0442332 del 06/08/2024);
- Comune di Orbetello (integrazione contributo prot. n. 0441271 del 06/08/2024);
- Comune di Magliano in Toscana (prot. n. 0440433 del 06/08/2024);
- ARPAT (prot. n. 0450777 del 12/08/2024);
- Acquedotto del Fiora (prot. n. 0454772 del 19/08/2024);
- Ente Parco della Maremma (prot. n. 0465251 del 28/08/2024);

con nota del 22/08/2024 (prot. 0459550), il Settore VIA in relazione ai contributi tecnici istruttori acquisiti, ha proposto al MASE una richiesta di integrazioni e chiarimenti da avanzare al Proponente, che è stata pubblicata sul portale del Ministero;

nella medesima nota il Settore VIA (su segnalazione del Settore regionale VAS e VincA contributo prot. 0437389 del 05/08/2024) ha chiesto all'Ente Parco della Maremma, responsabile delle valutazioni di incidenza relative alle aree Natura 2000 interne al Parco stesso nel rispetto in particolare della L.R.T. 30/2015 art 88 e D.G.R.T. n°13/2022, di comunicare se ritiene necessaria la presentazione di uno Studio di Incidenza; tale richiesta ha trovato riscontro nella nota Ente Parco della Maremma del 28/08/2024, prot. n. 0002024, inviata anche al MASE, nella quale viene ritenuta dal Parco *"fondamentale la presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale"*;

con nota del 12/09/2024 prot. n. 0487936 il Settore VIA ha trasmesso al MASE la richiesta di indizione di inchiesta



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

pubblica ai sensi dell'art. 24 bis del D.ldg 152/2006 a seguito della richiesta pervenuta dall'Associazione Amici della Terra Onlus con prot. n. 0422814 del 29/07/2024, rimettendo la decisione in qualità di Autorità competente ed evidenziando il parere favorevole di Regione Toscana all'attivazione di tale richiesta;

in data 30/09/2024 con nota acquisita al prot. reg. n. 0515654 il MASE ha comunicato che *“non sussistevano le condizioni per farsi luogo all'attivazione della inchiesta pubblica”* considerato che le consultazioni del pubblico si erano già svolte e concluse in maniera regolare;

in data 17/03/2025, il MASE ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione integrativa inviata volontariamente dal Proponente in riscontro alle richieste pervenute dalla Regione Toscana, prevedendo una nuova fase di consultazione sulle integrazioni;

il Settore VIA ha quindi svolto un'istruttoria sulla documentazione integrativa depositata e a tal fine, con nota prot. n. 0179925 del 18/03/2025, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei medesimi Soggetti interessati inizialmente;

in esito alla richiesta di cui al capoverso precedente sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente (prot. n. 0206766 del 28/03/2025);
- Comune di Orbetello (integrazione contributo prot. n. 0218528 del 02/04/2025);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0235295 del 08/04/2025);
- Settore Transizione Ecologica (prot. n. 0233309 del 08/04/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0233064 del 08/04/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0231247 del 07/04/2025);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0230173 del 07/04/2025);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0237361 del 09/04/2025);
- Provincia di Grosseto area Viabilità Protezione Civile (prot. n. 0236648 del 09/04/2025);
- Settore VAS e VINCA (prot. n. 0239632 del 10/04/2025);
- Comune di Orbetello (prot. n. 0241049 del 10/04/2025);
- Acquedotto del Fiora (prot. n. 0250972 del 15/04/2025);
- ARPAT (prot. n. 0315447 del 08/05/2025);

nel corso dell'istruttoria condotta ai fini del parere regionale, sono pervenute per conoscenza al Settore VIA osservazioni, indirizzate al MASE in qualità di Autorità competente, da parte dell'Associazione Amici della Terra Onlus (prot. 0224128 del 03/04/2025) e da parte del Comune di Scansano nella persona del Responsabile Area Edilizia Privata e Urbanistica (prot. n. 0230884 del 07/04/2025).

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

La documentazione presentata e consultabile sul sito web del MASE all'interno del portale delle valutazioni ambientale consta complessivamente di n. 55 elaborati grafici e documentali. Si riporta l'elenco degli elaborati della documentazione che afferisce le opere di progetto (compreso le opere connesse):

Documentazione iniziale

Relazioni:

- R.CV.395.GVI.23.100.01 Elenco elaborati e relazioni;
- R.CV.395.GVI.23.101.01 Relazione generale di progetto;
- R.CV.395.GVI.23.102.01 Relazione anemologica;
- R.CV.395.GVI.23.103.01 Relazione di calcolo preliminare delle opere di fondazione;
- R.CV.395.GVI.23.104.01 Relazione logistica e trasporto wtg;
- R.CV.395.GVI.23.105.01 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- R.CV.395.GVI.23.106.01 Cronoprogramma lavori;
- R.CV.395.GVI.23.107.01 Piano di dismissione;
- R.CV.395.GVI.23.108.01 Relazione di calcolo della gittata;
- R.CV.395.GVI.23.109.02 Computo metrico estimativo;
- R.CV.395.GVI.23.110.01 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
- R.CV.395.GVI.23.111.01 Piano di indagini;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

R.CV.395.GVI.23.112.01 Relazione geologica;
 R.CV.395.GVI.23.113.01 Inquadramenti catastali ed elenco particelle;
 R.CV.395.GVI.23.114.01 Relazione descrittiva delle opere elettriche;
 R.CV.395.GVI.23.115.01 Relazione descrittiva impianto di rete per la connessione;
 R.CV.395.GVI.23.116.01 VIA - Relazione paesaggistica;
 R.CV.395.GVI.23.118.01 VIA - Studio di impatto ambientale (parte i,ii,iii);
 R.CV.395.GVI.23.119.01 VIA - Sintesi non tecnica;
 R.CV.395.GVI.23.120.01 VIA - Piano di monitoraggio ambientale relazione;
 R.CV.395.GVI.23.121.01 Analisi delle ricadute socio economiche del progetto;
 R.CV.395.GVI.23.123.01 Relazione di verifica preventiva impatto archeologico;
 R.CV.395.GVI.23.124.01 Relazione valutazione impatto acustico;
 R.CV.395.GVI.23.125.01 relazione campi elettromagnetici;
 R.CV.395.GVI.23.126.02 Quadro economico;
 R.CV.395.GVI.23.127.01 criteri minimi ambientali;
 R.CV.395.GVI.23.128.01 Aree idonee per impianti f.e.r. (d.lgs. 199/2021 – comma 8);

Tavole Grafiche impianto Eolico:

D.CV.395.GVI.23.101.02 Inquadramento generale su ctr (Scala1:10000) tav 1 -2;
 D.CV.395.GVI.23.102.02 Ubicazione aerogeneratori su ctr (Scala 1:5000) tav 1 - 2 -3;
 D.CV.395.GVI.23.103.02 Sezioni tipo posa cavidotti;
 D.CV.395.GVI.23.104.01 Viabilità di accesso agli aerogeneratori – particolari;
 D.CV.395.GVI.23.105.02 Sezioni tipo piazzole tav 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;
 D.CV.395.GVI.23.106.01 Fondazioni tipo;
 D.CV.395.GVI.23.108.02 Planimetria della sottostazione e linea di allaccio;
 D.CV.395.GVI.23.110.01 Schema elettrico unifilare;
 D.CV.395.GVI.23.162.02 Layout di cantiere tav 1-2;

Tavole Cartografiche:

D.CV.395.GVI.23.111.02 Inquadramento territoriale area vasta;
 D.CV.395.GVI.23.113.02 Inquadramento territoriale, layout d'impianto (fase d'esercizio);
 D.CV.395.GVI.23.115.02 Inquadramento territoriale, layout d'impianto (fase di cantiere) su ortofoto;
 D.CV.395.GVI.23.116.02 Inquadramento territoriale, viabilità di avvicinamento;
 D.CV.395.GVI.23.117.02 Piano di indirizzo territoriale (pit) con valenza di piano paesaggistico, aree tutelate per legge;
 D.CV.395.GVI.23.118.02 Piano di indirizzo territoriale (pit) con valenza di piano paesaggistico, aree tutelate per legge - fase di cantiere;
 D.CV.395.GVI.23.119.02 Piano di indirizzo territoriale (pit), carta dei caratteri del paesaggio;
 D.CV.395.GVI.23.120.02 Piano di indirizzo territoriale (pit), carta dei morfotipi rurali;
 D.CV.395.GVI.23.121.02 Piano di indirizzo territoriale (pit), carta dei sistemi morfologici;
 D.CV.395.GVI.23.122.02 Piano di indirizzo territoriale (pit), rete ecologica;
 D.CV.395.GVI.23.123.02 Aree di interesse naturalistico, aree protette, aree natura 2000, aree Ramsar e important bird areas;
 D.CV.395.GVI.23.124.02 P.R.G.A. Distretti bacini settentrionali -mappa della pericolosità da alluvione fluviale;
 D.CV.395.GVI.23.125.02 P.R.G.A. Distretti bacini settentrionali -mappa del rischio da alluvione fluviale;
 D.CV.395.GVI.23.126.02 Piano di assetto idrogeologico (PAI) mappa ispra della pericolosità da frana (ultimo agg. 2024);
 D.CV.395.GVI.23.128.02 Uso e copertura del suolo (regione toscana 2019) (1:15000);
 D.CV.395.GVI.23.129.02 Carta forestale (toscana);
 D.CV.395.GVI.23.130.02 Carta forestale (toscana) - fase di cantiere;
 D.CV.395.GVI.23.131.02 Carta della natura della regione toscana (ISPRA 2019);
 D.CV.395.GVI.23.132.02 Carta della natura della regione toscana (ISPRA 2019) - fase di cantiere;

Documentazione integrativa e di chiarimento

D CV 395 GVI 23 155 00 Planimetria strada di accesso _wtg10;
 D CV 395 GVI 23 155 00 Planimetria strada di accesso wtg7;
 D CV 395 GVI 23 155 00 Planimetria stra da di accesso _wtg9;
 R CV 395 GVI 23 109 04 Computo metrico estimativo;
 D CV 395 GVI 23 155 00 Planimetria strada di accesso _wtg1;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

D_CV_395_GVI_23_133_00_Analisi_idrologia_idraulica_interferenze_reticolo;
 R_CV_395_GVI_23_138_00_STUDIO_EVOLUZIONE_OMBRA_AEROGENERATORI;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg5;
 D_CV_395_GVI_23_153_00_Sezioni_strade_di_accesso_aerogeneratori;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg12;
 R_CV_395_GVI_23_105_03_Piano_preliminare_terre_roccie_da_scavo;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg4;
 R_CV_395_GVI_23_137_00_Integrazioni_e_chiarimenti_paesaggistica;
 R_CV_395_GVI_23_132_00_Risposte_integrazioni_regione_toscana;
 D_CV_395_GVI_23_162_04_Layout_di_cantiere;
 R_CV_395_GVI_23_134_00_Relazione_specialistica_viabilita_di_progetto;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg11;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg8;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg3;
 D_CV_395_GVI_23_103_03_Sezioni_tipo_posa_cavidotti;
 R_CV_395_GVI_23_136_00_VINCA_Valutazione_di_incidenza_ambientale;
 R_CV_395_GVI_23_135_00_Relazione_gestione_ADM;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg2;
 D_CV_395_GVI_23_154_00_Profili_longitudinali_strade_di_accesso_aerogeneratori;d_cv_395_gvi_23_104_02_viabilita_di_acc_particolari_costruttivi;
 R_CV_395_GVI_23_125_02_Relazione_campi_elettromagnetici;
 D_CV_395_GVI_23_108_04_Linea_elettrica_di_allaccio_e_sottostazione;
 D_CV_395_GVI_23_151_00_Attraversamenti_reticolo_idrografico;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg6;
 R_CV_395_GVI_23_107_02_Relazione_piano_di_dismissione;
 D_CV_395_GVI_23_155_00_Planimetria_strada_di_accesso_wtg13;

Dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti aspetti:

Localizzazione

L'area di progetto ricade nei comuni di Magliano in Toscana (GR) e Orbetello (GR) e prevede la realizzazione di un impianto eolico, composto da 13 aerogeneratori GE-158, ognuno con una potenza pari a 5,6 MW e distribuiti in modo lineare da Sud-Est a Nord-Ovest lungo una linea di circa 11 km con una potenza totale di 72,8 MW e una produzione annua stimata pari a 203.840 Mwh/a.

Aspetti progettuali

L'impianto si divide in due comuni:

- nell'area ricadente nel comune di Magliano in Toscana, sono ubicati gli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG3, WTG-4, WTG-5, WTG-6, WTG-7, WTG-8, WTG-9, WTG-10 e la sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia prodotta, nella RTN;
- nell'area Sud, nel comune di Orbetello, sono locati gli aerogeneratori WTG-11, WTG-12, e WTG-13.

Le turbine eoliche di modello GE-158 hanno una lunghezza della pala di circa 78 m, un'altezza al mozzo pari a 120 m ed un'altezza al top della pala pari a 200 m.

Gli aerogeneratori saranno collegati tramite un cavidotto di circa 30 km alla nuova sottostazione, posta a Nord-Est dell'impianto eolico, nelle vicinanze della località di "Poggio Maestrino" e allacciata alla linea aerea di Montiano – Orbetello da 132 kV.

Nella Relazione paesaggistica il proponente evidenzia che per la valutazione ambientale è stato scelto il modello più impattante con potenza, diametro del rotore e altezza superiori agli altri modelli ad oggi disponibili sul mercato, riservandosi comunque *"il diritto di scegliere al momento della costruzione, in base all'offerta economica, alla disponibilità di mercato ed all'avanzamento della tecnologica dei prodotti disponibili, altri modelli di aerogeneratori, inferiori"*; le scelte progettuali sono mirate a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Per la realizzazione dell'impianto è previsto di utilizzare viabilità esistente, consistente in strade asfaltate, strade bianche o poderali da adeguare. Sarà inoltre necessario realizzare alcuni tratti, di lunghezza compresa tra 200 e 900 m di nuova viabilità, per raggiungere dalle strade esistenti i siti di installazione degli aerogeneratori. La nuova



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

viabilità consisterà in strade bianche della larghezza di circa 6 m, adeguate al trasporto delle varie parti dell'impianto, realizzate con materiale granulare stabilizzato opportunamente compattato che permetterà la normale infiltrazione delle acque meteoriche.

Il proponente nell'elaborato R_CV_395_GVI_23_107_02_Relazione piano di dismissione, ipotizza la dismissione dell'impianto a fine vita utile descrivendone il loro smontaggio ed ipotizzando una possibile sostituzione degli stessi con nuovi al fine di richiedere una nuova Autorizzazione. Qualora invece, dovessero essere smaltiti, descrive il processo di smantellamento e ripristino dei luoghi.

Come alternative di progetto, il proponente ha preso in esame:

- *Alternativa zero*: la scelta di non realizzare l'impianto in progetto, che equivale a mantenere la situazione esistente reputando la qualità ambientale un parametro superiore alla realizzazione del progetto, lasciando quindi il terreno di ubicazione un terreno agricolo. Quindi scegliendo l'alternativa "zero" non si avranno impatti né negativi sull'ambiente né tanto meno positivi, perdurerà quindi una situazione di impatto "nullo". A fronte di un impatto per così dire "nullo", la quantità di energia non prodotta dall'impianto eolico, dovrebbe essere prodotta con un impianto tradizionale con una conseguente immissione nell'ambiente di una certa quantità di anidride carbonica e altri inquinanti;

- *Alternativa tecnologica*: la scelta di "scartare alcune tecnologie per mancanza di una risorsa tale da permettere lo sviluppo di progetti di pari potenza di quello in esame". Il proponente esamina un intorno di 10 km dall'area di progetto dove ad oggi non state rinvenute risorse geotermiche adatte alla produzione di energia elettrica, dove è già realizzato un impianto che utilizza tutta l'acqua disponibile per un impianto idroelettrico, e dove per le bioenergie non c'è disponibilità di massa vegetale necessaria per il tipo di impianto anche in considerazione che ve ne sono già quattro in esercizio nell'area vasta (fonte Atlaimpianti GSE). Diverso sarebbe per il fotovoltaico, "già presente nel territorio, la cui realizzazione richiederebbe un incremento di occupazione del suolo". La scelta progettuale indirizzata sull'utilizzo della tecnologia eolica è dovuta al fatto che il territorio stesso si presta all'utilizzo di tale tecnologia e perché offre ottime caratteristiche anemometriche;

- *Alternative di localizzazione*: Il proponente specifica le motivazioni che portano alla scelta del sito per la realizzazione di un impianto di queste caratteristiche e conclude affermando che "... le aree scelte sono quelle che presentano le migliori condizioni anemometriche, condizione fondamentale per l'ottimizzazione di un impianto eolico come è possibile osservare da quanto riportato nella relazione anemologica (R_CV_395_GVI_23_102_00). A questo si deve aggiungere il fatto che i siti di progetto sono facilmente raggiungibili, hanno una bassa inclinazione del pendio, non sono gravati da vincoli paesaggistici e/o comunque da vincoli ostativi alla realizzazione del progetto, sono esterni ad aree boscate o con colture di pregio. Inoltre i siti degli aerogeneratori si trovano esterni alle aree non idonee individuate dalla Regione Toscana per la realizzazione di impianti eolici. Lo studio di intervisibilità ha inoltre evidenziato come la percezione visiva degli aerogeneratori nel sito di progetto sia limitata e attenuata dall'orografia del territorio".

Aspetti programmatici

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, quale strumento di pianificazione, inquadra le opere di progetto, in parte nell'Ambito N. 18 – Maremma Grossetana e in parte nell'Ambito N. 20 – Bassa Maremma e ripiani tufacei.

L'Ambito della Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri, mentre l'Ambito Bassa Maremma e ripiani tufacei invece presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una successione di paesaggi fisiograficamente diversificati (unici in tutta la Toscana).

Il proponente nello studio di Impatto Ambientale verifica i rapporti del progetto con gli Ambiti del PIT e gli elementi delle quattro invarianti:

- Invariante I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
- Invariante II-I caratteri ecosistemici del paesaggio;
- Invariante III – Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
- Invariante IV – I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali.

Nella documentazione integrativa il proponente specifica di avere analizzato anche la matrice ecosistemica "forestale di connettività" a fronte del contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio. Inizialmente tale matrice non era stata considerata per via degli elementi progettuali che si sviluppano



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

su strade già esistenti poste lungo il limite cartografico del poligono rappresentante l'ecosistema. *“L'interferenza, minima e discontinua, pertanto era stata attribuita ad incongruenze tra elementi reali e la loro rappresentazione cartografica”*. Il proponente specifica comunque che *“le linee elettriche/strade si sviluppano lungo strade poderali già esistenti e non hanno interazioni dirette con le aree boscate ricadenti nella rete ecologica”* definendone infine la coerenza con le indicazioni per le azioni di tale agrosistema.

Nella documentazione integrativa, specifica inoltre di avere analizzato le opere in progetto all'interno dei Beni Paesaggistici, individuati dalla cartografia del PIT, (paragrafo 2.2.1 e successivi del SIA) procedendo alla verifica puntuale con gli obiettivi e prescrizioni indicate dal PIT/PPR per ogni singolo elemento e la conformità delle opere in progetto con gli obiettivi:

- Obiettivi di qualità dell'Ambito n. 18-Maremma Grossetana;
- Obiettivi di qualità dell'Ambito n. 20-Bassa Maremma e ripiani tufacei;
- Obiettivi generali dell'Invariante I e indicazioni per le azioni dei sistemi morfogenetici;
- Obiettivi generali dell'Invariante II e indicazioni per le azioni degli ecosistemi;
- Obiettivi generali dell'Invariante III e indicazioni per le azioni per il morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull'Aurelia;
- Obiettivi generali dell'Invariante VI e indicazioni per le azioni per il morfotipi rurali.

A conclusione della propria disamina il proponente dichiara che *“il progetto non è in contrasto con gli obiettivi di qualità dell'ambito n. 18-Maremma Grossetana, né con quelli dell'Ambito n. 20-Bassa Maremma e ripiani tufacei”* ed afferma che *“al fine di non modificare l'assetto paesaggistico dell'area si è evitato di ubicare l'impianto in aree boscate o in aree dove fosse stato necessario il taglio di specie arboree rilevanti e che avrebbe comportato una modifica nella percezione visiva dei luoghi. I siti di progetto sono privi di vegetazione arborea in quanto volti all'attività agricola. Inoltre sono state scelte siti di ubicazione degli aerogeneratori esterni ad aree o beni in vincolo paesaggistico ... è scelto di realizzare le linee elettriche completamente interrato lungo la viabilità esistente, così da non andare ad aggiungere altre infrastrutture lineari a vista nel contesto paesaggistico di riferimento”*.

Dalla cartografia relativa ai Beni Paesaggistici del PIT della Regione Toscana il proponente evidenzia che nessuna delle opere in progetto ricade in beni paesaggistici dell'articolo 136 del Dlgs. 42/2004; solo un tratto della linea elettrica MT (dorsale), in particolare gli aerogeneratori WTG 11, 12, 13 e le rispettive linee elettriche ricadono all'interno del Comune di Orbetello, dalla cartografia dei Geoscopia, in Zone Gravate da usi civici Lett. g). Dalla Tavola STA.06 del Piano Strutturale del Comune di Orbetello (2022) risulta che nell'area dei siti di progetto non sono presenti aree ad usi civici, pertanto il proponente conclude che nessuna delle opere in progetto ricade in aree a vincolo paesaggistico.

Il proponente esamina inoltre i piani urbanistici dei comuni interessati dal progetto attestandone la conformità, in particolare con il Piano Strutturale del Comune di Magliano in Toscana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/06/2007 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 3 del 09/02/2012 e con D.C.C. n. 35 del 26/11/2019, verificando che tutte le opere ricadono in territorio agricolo. Evidenzia inoltre che le linee elettriche saranno realizzate interrato lungo strade esistenti asfaltate, bianche o poderali e pertanto non andranno ad alterare gli elementi del paesaggio.

Per il Comune di Orbetello, il proponente esamina la conformità delle opere al Piano Operativo e alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, evidenziando che le zone interessate dal progetto sono a prevalente funzione agricola. Il proponente non avvisa condizioni ostative alla realizzazione del progetto.

Nello studio di Impatto Ambientale il Proponente, in merito all'appartenenza dell'impianto alle Aree idonee di cui al D.Lgs 8 novembre 2021 n. 199 in riferimento art. 20, comma 8 lett. C-quater), osserva che i siti degli aerogeneratori sono esterni alle aree classificate come vincoli paesaggistici art. 142 del D.Lgs. 42/2004. *“Per quanto riguarda invece i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, risulta che nel buffer di 3km dagli aerogeneratori non sono presenti beni sottoposti a tutela. Infine in merito ai beni culturali immobili, risulta che nel buffer di 3 km dagli aerogeneratori WTG 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 sono presenti beni culturali immobili o aree pubbliche di rispetto dei beni culturali di eccezionale valore storico e artistico. Emerge quindi che le postazioni degli aerogeneratori WTG 1, 2, 3, 11 e 12 si trovano in aree idonee secondo il D.lgs. 199/2021”*.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

In riferimento all'Allegato 1B del PIT "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici: aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" il proponente in figura 2-45 precisa che *"non sono state riportate le zone DOP e IGP in quanto la loro perimetrazione sembra ricoprire completamente tutto il territorio Regionale. In merito a queste aree si deve però specificare che i siti di installazione degli aerogeneratori in progetto non sono dedicati a colture DOP o IGP (vigneti), infatti si tratta principalmente di aree dedicate a seminativi intensivi.... Emerge pertanto che tutti gli aerogeneratori si trovano esterni alle aree non idonee dell'Allegato 1B del PIT ad esclusione dell'aerogeneratore WTG 2 che ricade in Zone all'interno di coni visivi e panoramici"*.

Aspetti ambientali

Componente Atmosfera

Per la componente atmosfera, sono previste emissioni per sola fase di cantiere rappresentate dalle:

- emissioni di inquinanti degli automezzi impiegati e dei gruppi elettrogeni;
- emissioni di polveri che potrebbero essere generate dai mezzi in movimento durante la movimentazione di terra e materiali, dall'azione del vento sul materiale incoerente, dagli scavi con l'utilizzo di bulldozer, escavatori.

Il proponente dichiara che *"saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e norme di buona pratica atti a minimizzare le emissioni di polveri."*

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda la componente idrogeologica-idraulica, il proponente non prevede scarichi idrici in corpi idrici superficiali, in pubblica fognatura o nel suolo, in fase di cantiere.

Per la regimazione delle acque meteoriche, lungo la rete perimetrale di tutte le postazioni degli aerogeneratori e alla stazione elettrica, prevede la realizzazione di un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane verso gli impluvi naturali già esistenti secondo le pendenze naturali del terreno. Le nuove viabilità e quelle esistenti saranno dotate di canalette per la raccolta delle acque meteoriche verso i compluvi naturali (vedasi elaborato D_CV_395_GVI_23_104_00).

Da un punto di vista geomorfologico le aree di progetto si trovano ubicate su aree collinari dove il substrato è costituito da depositi di arenarie, argille e calcari o depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi e limosi. I versanti lungo i quali si sviluppa il parco eolico sono contraddistinti da alcuni depositi di frana, tuttavia i siti di ubicazione degli aerogeneratori sono posti al di fuori di tali aree. Solo una piccola parte dell'area di cantiere e di esercizio degli aerogeneratori WTG 4 e 11 ricadono in aree a pericolosità di frana. Il proponente dichiara che il PAI non è ostativo nella realizzazione dell'intervento in queste aree come confermato dalla relazione geologica allegata al progetto (R_CV_395_GVI_23_112_00).

Nel caso di contaminazioni con sostanze inquinanti, il proponente dichiara che verrà attuata la procedura di asportazione e trasporto a discarica autorizzata delle porzioni di suolo inquinate in modo che vengano trattate secondo il D.M. 471/1999. In ogni caso saranno utilizzati, per quanto possibile, materiali ecocompatibili che limiteranno ulteriormente i rischi di contaminazione.

Componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi

Per la componente flora, il proponente evidenzia che l'area d'intervento è dedicata alla coltivazione agricola a seminativi e pertanto non sono presenti specie floreali o arboree di pregio né sono presenti aree con vegetazione rara o di particolare interesse conservazionistico. I siti di progetto interessano aree agricole fortemente alterate dall'uomo e prive di vegetazione di pregio con un livello di naturalità basso e di valore ecologico basso-molto basso. La realizzazione dell'impianto non andrà quindi ad alterare lo strato di suolo e quindi la vegetazione ivi presente. Anche l'area di ubicazione della stazione elettrica presenta le stesse caratteristiche dei siti dell'impianto eolico e quindi non va ad interferire con habitat di valore conservazionistico. Non si avrà quindi perdita di habitat naturali e nemmeno di ecosistemi naturali.

La realizzazione degli aerogeneratori non comporterà alcuna asportazione e/o danneggiamento della componente flora ed in particolare *"non sarà necessario rimuovere superfici prative o tagliare aree boscate. Sarà tuttavia necessario rimuovere alcuni alberi o cespugli isolati o disposti in filari per l'approntamento di alcune postazioni di cantiere (WTG 4, 5, 8, 9, 12) o la realizzazione dei nuovi tratti di strada per raggiungerle"*. Al termine dei lavori, il proponente prevede una fase di ripristino ambientale con la piantumazione di specie arbustive e arboree locali in



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

modo da ripristinare la trama originaria.

Per la componente fauna, il proponente ritiene che l'impatto diretto consista principalmente nella presenza dell'impianto nel territorio, nella collisione degli animali con gli aerogeneratori in particolare con le pale e con le linee elettriche e i tralicci. Tali impatti coinvolgono principalmente uccelli e chiroteri. Per quanto riguarda le linee elettriche non si prevedono impatti sugli uccelli e chiroteri in quanto saranno tutte realizzate interrate.

In merito agli impatti diretti legati alla presenza dell'impianto, il proponente segnala che i siti di progetto non vanno a sottrarre habitat rari o di pregio. Le aree di impianto e delle opere accessorie, infatti, risultano già allo stato ante operam antropizzate in quanto dedicata all'attività agricola. Non si avrà pertanto una diminuzione degli spazi ambientali, considerata una delle cause maggiori della scomparsa e della rarefazione di molte specie. Inoltre i siti di progetto si trovano esterni ad aree naturali protette, siti Natura 2000 e Important Bird Area.

Il proponente riporta che l'impatto diretto contro le turbine da parte di rapaci, grandi veleggiatori e Passeriformi, è stato documentato ampiamente negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Danimarca (Orloff e Flannery, 1992, 1996; Anderson et al., 1996, 1999; Johnson et al., 2000a, 2000b; Thelander e Rugge, 2001). Conclude riportando diversi studi di impianti eolici, citandoli nello Studio di Impatto Ambientale e afferma che *“l'impatto sull'avifauna e sui chiroteri è considerato moderato e reversibile in quanto scomparirà con la dismissione dell'impianto.”*

Per la fase di cantiere il proponente prevede, al fine di non arrecare danni alla fauna locale di programmare i lavori in modo tale da cercare di evitare il periodo riproduttivo.

Prima dell'inizio dei lavori provvederà a programmare un intervento di allontanamento preventivo della fauna eventualmente presente nei siti di progetto così da evitare possibili uccisioni derivanti dalla movimentazione dei mezzi di cantiere nelle prime fasi di lavoro.

Componente Paesaggio e beni culturali

Il proponente, nella documentazione iniziale (SIA) e nella documentazione integrativa, a fronte della localizzazione dell'impianto afferma che *“Per quanto riguarda i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, risulta che nel buffer di 3km dagli aerogeneratori non sono presenti beni sottoposti a tutela e che i siti degli aerogeneratori sono esterni alle aree classificate come vincoli paesaggistici art. 142 del D.Lgs. 42/2004.*

[...] sebbene nel territorio nel quale si inserisce il progetto siano presenti diversi beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, le opere in progetto non ricadono in nessuno di essi... Dalla Carta dei boschi planiziali e costieri del PIT/PPR, emerge che un breve tratto della linea elettrica MT (dorsale) attraversa un'area classificata a boschi planiziali; tuttavia, nei fatti, risulta che la linea elettrica MT (dorsale) si sviluppa in interrato lungo una strada asfaltata e quindi non avrà alcun tipo di interazione con gli elementi arborei.

[...] nessuna delle opere in programma ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Le Aree Natura 2000 più vicine al sito di intervento sono il sito ZPS “Pianure del Parco della Maremma” (distanza minima dall'impianto 3,6 Km) e dal sito ZSC-ZPS “Monti dell'Uccellina” (distanza minima dall'impianto 4,4 Km)”.

In fase di progetto il proponente ha scelto di ridurre al minimo le aree occupate dai cantieri e di conseguenza anche l'eventuale taglio della vegetazione, prediligendo l'ubicazione dei cantieri in aree non boscate (prive di elementi arborei) e posti all'interno dei siti di progetto. Infatti tutte le aree di progetto e delle opere accessorie sono esterne ad aree boscate o habitat di pregio. Inoltre è stato previsto di recuperare parte delle aree di cantiere riportandole a verde e quindi riducendo le aree occupate in fase di esercizio. Procederà alla piantumazione delle specie arboree isolate o disposte in filari tagliate per la realizzazione delle postazioni recuperando in questo modo anche il caratteristico aspetto paesaggistico ed ecosistemico locale. Nella documentazione integrativa il proponente evidenzia che *“è stato effettuato uno studio puntuale in merito agli espianti e alle trasformazioni boschive”* e la rimozione di vegetazione è limitata agli interventi per la realizzazione di nuova viabilità e per la realizzazione delle piazzole. Il quantitativo rimosso per ogni sito sarà quindi molto inferiore a 2'000 m2 ed il proponente prevede dei rimboschimenti compensativi coinvolgendo diverse varietà tra cui principalmente Leccio, Corbezzolo, Erica Arborea, Cerro, Sughera, Roverella, Frassini, Rubus.

Oltre ai siti degli aerogeneratori dove saranno eseguiti i lavori di costruzione, sarà approntato un cantiere di lavoro fisso, posizionato arealmente tra l'aerogeneratore WTG 3 e il WTG 4 a fianco della Strada di Cupi. Il cantiere, costituito da una serie di container di altezza di circa 2-3 m ospiterà anche i mezzi di cantiere; i maggiori impatti in queste fasi sulla percezione visiva del paesaggio saranno legati principalmente ai macchinari necessari per le operazioni del cantiere e allo stoccaggio temporaneo dei materiali necessari alla prosecuzione degli stessi nonché ai



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

materiali di risulta delle opere di scavo che tuttavia verranno riutilizzati progressivamente con il procedere dei lavori in modo da ridurre al minimo le quantità stoccate in cantiere. Per la realizzazione delle linee elettriche invece sarà utilizzato un cantiere mobile che si sposterà progressivamente alla realizzazione delle linee. Tale cantiere è di piccole dimensioni, del tutto simile ai cantieri mobili utilizzati per la messa in opera di varie tipologie di servizi da realizzarsi interrati, e consta solo dei mezzi di cantiere (piccoli escavatori) utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

Tali impatti saranno comunque limitati nel tempo e del tutto reversibili.

Per quanto riguarda l'interferenza con altri progetti (effetti cumulativi), il proponente ha eseguito lo studio dell'effetto cumulo all'interno di un'area vasta di 10 km, concludendo che non sono presenti impianti eolici realizzati o autorizzati in quell'intorno.

Componente Rumore e vibrazioni

Per quanto riguarda il rumore prodotto in fase di cantiere, le principali sorgenti sonore saranno rappresentate dai mezzi di cantiere impegnati nelle operazioni per la realizzazione delle nuove strade e piazzole, per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e nel loro montaggio, per la realizzazione dei nuovi cavidotti e della sottostazione elettrica.

In fase di esercizio, le uniche parti dell'impianto che possono generare rumore sono le pale durante il loro movimento, rumore che varia in funzione della velocità di rotazione e quindi con l'intensità del vento.

Il proponente conclude per la componente rumore affermando che *"Altri rumori possono essere generati dalle parti elettromeccaniche dell'aerogeneratore (moltiplicatore di giri, generatore, mozzo). Tutti questi macchinari sono alloggiati nella navicella."* La valutazione di screening acustico (elaborato R_CV_395_GVI_23_124_00), alla quale rimanda per una trattazione più ampia, ha valutato la distribuzione dei livelli sonori indotti dal parco eolico in progetto nello scenario più cautelativo, ovvero considerando il massimo livello di potenza sonora degli aerogeneratori. Dall'analisi emerge che:

- a distanze superiori a 800 m dagli aerogeneratori le emissioni sonore risultano inferiori ai 40 dB(A);
- i livelli sonori indotti sulle aree protette più vicine al parco eolico in progetto risultano ampiamente inferiori a 30 dB(A) e quindi tali da non costituire alcun disturbo per la fauna locale.

Componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

In fase di cantiere il proponente dichiara che non sono previste emissioni di radiazioni ionizzanti e non, mentre in fase di esercizio potrebbero essere prodotte radiazioni elettromagnetiche a carico di alcuni macchinari dell'impianto e della stazione elettrica. Il proponente evidenzia che *"Tali radiazioni tendono ad attenuarsi con l'aumentare della distanza dal punto di emissione entro pochi metri"*.

Nell'elaborato "Relazione campi magnetici"(R_CV_395_GVI_23_125_00) vengono descritte le emissioni elettromagnetiche associate ai macchinari elettrici dell'impianto eolico (cavidotti, trasformatori, cabina di consegna, generatore). Il proponente evidenzia che *"I risultati ottenuti mostrano la piena conformità dell'intervento previsto con le caratteristiche specifiche del sito, dal momento che, a distanze inferiori a quella di prima approssimazione, non si segnalano abitazioni o fabbricati dove sia contemplata una permanenza di persone superiore alle 4 ore diurne"*.

Componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche

In fase di cantiere sono previste due tipi di fondazioni per gli aerogeneratori ovvero superficiali (plinti quadrati) e profonde (plinto con micropali). Inoltre per la realizzazione delle piazzole saranno necessarie opere di ingegneria naturalistica come gabbionate in pietrame a due ordini su fondazioni superficiali, gabbionate a tre ordini con fondazioni profonde e terre armate. Queste ultime sono previste nei casi in cui la scarpa della piazzola intercetta la sede stradale. Queste opere non comprometteranno lo stato dei luoghi ed il contesto di stabilità dei pendii, tutt'altro, porteranno ad una configurazione geomorfologica più stabile in quanto, per la loro realizzazione, saranno adottati interventi atti alla stabilizzazione dei pendii.

I terreni di scavo verranno accumulati temporaneamente in apposite aree previste all'interno del cantiere e riutilizzati in loco per le operazioni di rinterro e sistemazione dei luoghi. Lo scotico verrà conservato all'interno di un'area appositamente dedicata e successivamente riutilizzato in loco a scopi agricoli.

Le linee elettriche saranno realizzate completamente interrate lungo strade quasi totalmente esistenti (asfaltate, bianche o poderali) o al margine di esse e pertanto a fine lavori non si avrà nessuna occupazione di suolo se non quella minima per la realizzazione dei nuovi tratti di strada per raggiungere gli aerogeneratori. L'unico scavo necessario è quello per l'interramento degli elettrodotti ma sarà colmato e ripristinato al termine dei lavori



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

riportando la situazione come ante operam. Le opere a contatto con il terreno saranno fissate tramite infissione diretta, senza uso di cemento, e lo scavo sarà riempito con il materiale escavato e/o materiale inerte.

Per quanto riguarda la realizzazione della stazione elettrica le interazioni con gli strati superficiali del suolo sono limitate alla realizzazione delle fondazioni necessarie e indispensabili per l'alloggiamento delle opere elettromeccaniche. Le aree in cemento armato necessarie per posizionare le apparecchiature elettriche sono le uniche aree impermeabilizzate, tuttavia sono di dimensioni ridotte rispetto all'area occupata da tutto l'impianto dove invece il drenaggio delle acque meteoriche nel terreno è libero. Tutti i macchinari potenzialmente a rischio sversamenti della stazione elettrica sono collocati al di sopra di fondazioni in cemento armato che le isolano dal terreno sottostante e saranno dotate di vasche di raccolta olio come da normativa specifica. Quelli degli aerogeneratori sono collocati nella navicella o comunque alla base della torre e dotati di apposite vasche di raccolta.

Per la componente rifiuti il proponente prevede che saranno prodotti principalmente:

- legno proveniente da imballaggi delle apparecchiature e da casserature;
- scarti di lavorazione (Cavi, ferro, calcestruzzo, oli, componenti elettrici etc);

e dichiara che *“Tutti i rifiuti saranno separati in funzione del codice CER e gestiti secondo la normativa vigente”*. In fase di esercizio *non è prevista alcuna produzione di rifiuti se non quelli legati all'attività di manutenzione straordinaria*.

Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)

Per quanto riguarda la viabilità, il proponente in fase di cantiere prevede un incremento di traffico generato dal passaggio dei mezzi adibiti al trasporto delle maestranze nelle aree di progetto, al trasporto dei materiali e delle componenti per la costruzione dell'impianto, all'approvvigionamento idrico e di gasolio.

Ulteriore impatto sul traffico è legato al trasporto delle parti che costituiscono l'aerogeneratore (pale del rotore, navicella, torre) nei siti di progetto tramite mezzi eccezionali. Per ogni aerogeneratore sono necessari 7-8 mezzi eccezionali. A tal proposito è stata predisposta la relazione specialistica “Relazione logistica e trasporto WTG” (R_CV_395_GVI_23_104_00) con lo scopo di descrivere le modalità di trasporto delle componenti degli aerogeneratori. Dalla relazione emerge che sono necessari alcuni interventi di adeguamento delle strade esistenti per permettere il passaggio dei mezzi, consistenti nella rimozione di sostegni di segnaletica verticale, adeguamento della sede stradale e taglio o sfrondo di vegetazione. Tutti gli interventi sono comunque temporanei e reversibili.

Per la fase di esercizio gli unici mezzi coinvolti saranno quelli legati alla manutenzione e sorveglianza dell'impianto e della sottostazione elettrica.

Fase di Cantiere

Il proponente prevede un cantiere di tipo temporaneo per ognuno dei tredici siti di impianto, uno per la stazione elettrica e uno mobile per le linee elettriche; è prevista un'area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi di cantiere posta tra l'aerogeneratore WTG 3 e il WTG 4. L'area di cantiere è stata pensata e progettata in modo da minimizzare l'occupazione del suolo, garantendo comunque gli spazi necessari per l'operatività dei mezzi di cantiere e lo stoccaggio delle terre. Le aree di cantiere si trovano all'interno dei singoli siti di progetto. All'interno di ogni sito sono state individuate zone specifiche per l'accatastamento dei materiali e dei rifiuti.

Il cantiere per la realizzazione di ogni aerogeneratore occuperà un'area di circa 30.800 m² e quello per la stazione elettrica occuperà un'area di 2.400 m². L'area di cantiere è comprensiva dell'area adibita a stoccaggio temporaneo dei materiali e le aree di manovra. A fine lavori l'area occupata da ogni aerogeneratore in esercizio sarà di circa 1.950 m² quindi si avrà una netta riduzione di utilizzo del suolo.

La preparazione dell'area di cantiere non comporta movimento terra ma solo la realizzazione di una recinzione. Il cantiere delle linee elettriche sarà realizzato per tratti successivi e sequenziali in modo da minimizzare l'occupazione del suolo. Inoltre sarà allestito in modo da lasciare sempre libera una carreggiata delle strade lungo le quali opererà così da permettere la circolazione del traffico.

Componente Aspetti socio-economici

Con riferimento agli aspetti socioeconomici, il proponente ritiene che *“la realizzazione dell'opera porterà un miglioramento delle condizioni socioeconomiche locali poiché, per la sua costruzione si ricorrerà all'esecuzione dei lavori con ditte locali”*, che porteranno ricadute positive sia sull'assetto occupazionale.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Consorzio 6 Toscana Sud

Verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di bonifica di competenza e che gli interventi proposti non interessano direttamente corsi d'acqua ricadenti all'interno del reticolo in quello di gestione, il Consorzio nel proprio contributo del 24/07/2024 (prot. 0413862) sulla documentazione iniziale, limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, ritiene di non esprimere parere.

4.2 Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Nel contributo del 26/07/2024 (prot. 0419500) espresso sulla documentazione iniziale, il Settore precisa al proponente di attenersi *"... a quanto indicato agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale, verificando che l'intervento si configuri effettivamente come un intervento di taglio e non piuttosto di trasformazione boschiva, ricordando che nel secondo caso occorrerà quantificare la superficie evidenziando la necessità o meno di rimboschimento compensativo attenendosi alle indicazioni dell'art 81 del regolamento forestale (per il calcolo complessivo della superficie oggetto di trasformazione e compensazione)"*.

Nel contributo conclusivo del 07/04/2025 prot. n. 0230173 espresso sulla documentazione integrativa, il Settore, precisa che *".. nessuna delle posizioni degli aerogeneratori è cambiata così come non sono cambiate le relative caratteristiche, le uniche modifiche riguardano esclusivamente alcuni affinamenti dei tracciati delle strade di accesso alle piazzole degli aerogeneratori, e pertanto anche dei tracciati dei cavidotti che ne seguono il percorso, il Settore conferma il parere precedentemente espresso, raccomandando, in particolare di attenersi a quanto indicato agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale nel caso di taglio di piante isolate e/o siepi e filari e di verificare se, per quanto attiene la componente arborea, l'intervento si configuri effettivamente come un intervento di taglio e non piuttosto di trasformazione boschiva. In quest'ultimo caso il proponente dovrà quantificare la superficie oggetto di trasformazione evidenziando la necessità o meno di rimboschimento compensativo attenendosi alle indicazioni dell'art 81 del regolamento forestale (per il calcolo complessivo della superficie oggetto di trasformazione e compensazione)"*.

4.3 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Nel contributo istruttorio del 31/07/2024 (prot. 0425622) espresso sulla documentazione iniziale, l'Autorità di Bacino ha fornito un quadro conoscitivo relativamente alla pianificazione di bacino vigente ed in particolare in riferimento al **PGRA**, fa presente che *"la torre eolica denominata "WTG 2", porzioni delle linee elettriche dorsali e di collegamento nonché tratti della viabilità di accesso agli aerogeneratori attraversano alcune aree classificate a pericolosità da alluvione a media ed elevata (P2 e P3), in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico in attuazione della vigente normativa regionale (art.li 7 e 9 Normativa PGRA)"*.

Relativamente al **PAI** Dissesti, fa presente che *"la porzione delle piazzole su cui verranno installate le torri eoliche denominate "WTG 4" e "WTG 8", porzione delle linee elettriche dorsale e di collegamento interferiscono con aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3a) in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini (art.li 8 e 9 Normativa PAI Dissesti)."*

Ricorda inoltre che per effetto dell'art. 8.1 delle misure di salvaguardia, i pareri dell'Autorità di bacino previsti ai sensi dei precedenti PAI nelle aree a pericolosità da frana non sono più dovuti, ma in merito all'inquadramento previsto nelle misure di salvaguardia vigenti, segnala di verificare l'ottemperanza alle condizioni previste nel PAI ex bacino Ombrone-Toscana Sud (art.li 13 e 14). Nella fattispecie *"è necessario che, nella fase autorizzativa dell'intervento, il progettista o proponente rilasci, al titolare del procedimento autorizzativo, apposito asseveramento (opportunamente motivato relativamente alle scelte progettuali inerenti alla fattibilità geomorfologica). Qualora in fase esecutiva dovessero emergere elementi o situazioni non considerati nella documentazione geologica e si rendessero necessari interventi di protezione o messa in sicurezza tali da indurre riduzione della pericolosità, tali interventi, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni potrebbero essere oggetto del parere di questa Autorità."*

Nel contributo conclusivo del 07/04/2025 prot. n. 0231247 espresso sulla documentazione integrativa, l'Autorità di Bacino conferma il precedente contributo istruttorio sottolineando le considerazioni relative alle problematiche geomorfologiche.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

4.4 Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente

La Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente nel contributo conclusivo del 28/03/2025 prot. n. 0206766, in riferimento al PTCP, agli Ambiti di Paesaggio n. 18 “Maremma Grossetana” e n. 20 “Bassa Maremma e ripiani tufacei”, agli obbiettivi ed alle direttive correlate; alla seconda, terza e quarta invariante strutturale, alla U.M.T. denominata “**Anfiteatro di Monte Bottigli**” ed alle politiche territoriali e strategiche dello sviluppo sostenibile, esaminato altresì l’elaborato “Analisi delle ricadute socio-economiche del progetto” nella quale ritiene “che non siano stati esaminati in forma approfondita le ricadute socioeconomiche sulle attività presenti nella zona, con particolare riferimento al turismo, come richiesto dalla Regione Toscana nella nota AOOGR 0459550 del 22/08/2024. In particolare “il proponente sostiene che un parco eolico costituisca un elemento di valorizzazione aggiuntivo al contesto paesaggistico, specie se questo è già di valore, classificandolo come una sorta nuovo tipo di “Bene Culturale” che concorre ad una maggiore attrattività del territorio tipica del turismo esperienziale. Non è stato quindi formulato alcun quadro conoscitivo sulla presenza e localizzazione delle attività turistiche dell’ambito territoriale interessato dall’impianto e dove invece risulta diffusamente sviluppato l’agriturismo (Val di Picchio, Casale Oleo, Podere Cavone, Le Piane 1, Pian dell’Osa, Pian dei Pini, Scalabrelli, Vigna Mai, Boschetto di Magliano, Malpasso, La Crognoleta, Villa Magra, Poggiolella, Le Siepi, Peretti, Poggio Ciligio, Le Spighe per citarne alcuni e non più distanti di 1 km dagli aerogeneratori) ed altre forme di turismo rurale (glamping di Podere Angiotto, Hotel querciolaie collegate all’enoturismo dell’area D.O.C.G. del Morellino di Scansano). Conseguentemente non è stata fatta alcuna comparazione tra effetti positivi, dati da un’eventuale (ma non sicura) crescita del turismo esperienziale sopra richiamato, e possibili effetti negativi sulle attività turistiche esistenti che basano la propria offerta sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio rurale.”

In conclusione la Provincia di Grosseto manifesta “forti preoccupazioni circa la possibilità che la realizzazione del parco eolico comprometta la qualità complessiva del paesaggio rurale dell’ambito territoriale interessato, a cui si sommano possibili riflessi negativi sull’economia locale a seguito di una minore interesse e una minore attrattività rispetto alle riconosciute eccellenze del territorio (in particolare del paesaggio rurale e del turismo di qualità). Altra potenziale criticità risulterebbe infine derivare da impatti cumulativi registrabili a scala territoriale superiore. Infatti, al momento, sono presenti altre iniziative di impianti eolici, quali quello del parco eolico di Scansano (ID 11364) e di Orbetello (ID 9888) che, in continuità con il parco eolico di Magliano ora in esame, potrebbero trasformare la vocazione del territorio da agricola/turistica a paesaggio industriale per la produzione di energia, per altro non molto distante dal Parco Regionale della Maremma (presente a pochi chilometri di distanza)”.

4.5 Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore nel contributo iniziale del 31/07/2024 prot. n. 0427466 per l’aspetto progettuale sottolinea che le valutazioni riportate fanno riferimento alla tipologia d’installazione presentata negli elaborati progettuali come dichiarato dal proponente “il modello più impattante”, così come descritto negli elaborati progettuali.

In riferimento alla dichiarazione del proponente circa l’ubicazione degli impianti in aree non boscate il Settore ritiene necessario evidenziare che “la modifica del paesaggio non può garantirsi con il solo divieto di ubicare gli aerogeneratori nelle aree boscate ed esternamente ai Beni Paesaggistici. Inoltre, l’intervento proposto non può ritenersi, da un punto di vista paesaggistico, valutabile esclusivamente dall’analisi d’intervisibilità derivante dal posizionamento degli aerogeneratori, in quanto, l’impianto prevede una serie di attività (viabilità, piazzole, cavodotti, ecc.), che devono necessariamente essere considerate e valutate nell’analisi d’insieme”. In relazione invece alle opere civili previste nel progetto ed al ripristino a fine lavori delle aree di lavoro, il Settore ritiene che tali opere debbano essere affrontate nella presente fase di progettazione.

Per le opere di mitigazione, il Settore ritiene che manchi un richiamo diretto alle prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR per quanto riguarda i Beni Paesaggistici interessati dall’intera opera e chiede approfondimenti sulle opere di mitigazioni e compensazione insieme al ripristino finale, tramite una rappresentazione di dettaglio. Chiede inoltre fotosimulazioni che rappresentino lo stato di fatto dei luoghi prima delle attività previste dal presente progetto e nella fase di esercizio, unitamente a lo studio degli effetti paesaggistici prodotti da altri impianti già realizzati o in fase di realizzazione.

Al termine della propria istruttoria, il Settore conclude segnalando la vicinanza al Parco Regionale della Maremma e richiedendo le seguenti integrazioni:

- 1) l’opera deve essere messa correttamente in rapporto con il PIT/PPR in riferimento alle “indicazioni per le azioni” dei vari morfotipi che compongono il paesaggio; inoltre, dev’essere attestato il rispetto puntuale delle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici richiamati in istruttoria, per tutte le opere previste da progetto;
- 2) dovrà essere presentato un approfondimento sulle viabilità di “nuova realizzazione” e “l’adeguamento di quelle



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

esistenti” che evidenzii l’interferenza con i Beni Paesaggistici riportati in istruttoria e rappresentati dalla Cartografia del PIT/PPR. In particolare, si dovranno rappresentare le eventuali trasformazioni delle aree boschive e le trasformazioni morfologiche, comprensive di eventuali opere di consolidamento e ripristino, che saranno necessarie per il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionale previsti. Come evidenziato in precedenza, tale aspetto riveste una fondamentale importanza nella valutazione paesaggistica di un impianto eolico come quello in previsione e si ritiene non possa essere rimandato in fase di progettazione esecutiva. Infatti, sebbene gli aerogeneratori non sembrano interessare aree soggette a tutela di cui all’art. 142, c.1 lett. g) bosco del Codice, va chiarito l’eventuale interessamento delle necessari opere infrastrutturali definendo in particolare se si prevede il taglio di alberi, quantificando l’areale interessato dalla trasformazione ed il numero delle piante che saranno abbattute, con descrizione della specie soggetta ad espanto anche al fine di verificare che non siano alberature che caratterizzano figurativamente il territorio;

3) in relazione alle “indicazioni per le azioni” relative alla I Invariante del PIT-PPR: “evitare gli interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti”, un maggior dettaglio progettuale dovrà evidenziare le modifiche morfologiche più rilevanti definendo le opere eventualmente necessarie al fine di non interferire sulla stabilità dei versanti;

4) la Relazione paesaggistica, oltre a dare attuazione ai punti precedenti, dovrà essere integrata con una analisi degli effetti cumulativi in linea con quanto previsto dall’Allegato 1b del PIT/PPR, p.to 3.5;

5) la documentazione dovrà essere integrata con un’attenta valutazione e descrizione delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistiche rivedendo le Tavole ed integrandole come sopra specificato, riportando le rappresentazioni ad una scala adeguata di lettura;

6) la documentazione predisposta in riferimento alle fotosimulazioni dovrà essere integrata, si dovrà mettere a confronto lo stato attuale con lo stato modificato con e senza opere di inserimento paesaggistico, per tutti gli interventi previsti da progetto (aerogeneratori, cabine, piazzole, ecc.) ed in relazione agli impianti ad energie rinnovabili già realizzati. Inoltre, dovrà essere predisposta una tavola che rappresenti tutti i punti di presa;

7) alla luce delle integrazioni sopra richieste, in riferimento alle opere di mitigazione, anche il cronoprogramma andrà integrato in tal senso con un dettaglio accurato al fine di evidenziare tutte le attività (es. messa a dimora, manutenzione, ecc...);

8) il computo metrico non sembra essere stato presentato tra gli elaborati di progetto, sebbene sia presente nel documento “Elenco Elaborati”. Ad ogni modo, tale documento dovrà essere previsto e dovrà riportare le “opere di mitigazione” al fine di rendere coerente l’intero progetto previsto”.

Nel contributo conclusivo del 09/04/2025 prot. n. 0237361, il Settore in relazione alle integrazioni depositate dal proponente ritiene che “gli aspetti rilevati siano stati chiariti solo molto parzialmente e spesso valutati soltanto in linea teorica, in quanto la corretta elencazione dei dettami del PIT-PPR, e la conseguente assertività circa la conformità del progetto ad essi, non risulta dirimente ai fini di una corretta valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera. Tutto ciò premesso, nonostante l’indeterminatezza di diversi elementi progettuali e la mancanza di scenari definitivi ben delineati, che hanno reso complessa la valutazione, in considerazione dell’alto valore paesaggistico-ambientale dell’area, ben apprezzabile anche dalle fotosimulazioni presentate, della mancanza di un obiettivo progetto riguardante le opere di mitigazione e degli effetti cumulativi con altri progetti in itinere, si ritiene che l’intervento, con riferimento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, presenti delle palesi criticità paesaggistiche”.

4.6 Gruppo Terna

Il Gruppo Terna Spa, nel contributo istruttorio del 01/08/2024 prot. n. 0429340 espresso sulla documentazione iniziale, dichiara che è in corso la definizione di un unico progetto da presentare alle Amministrazioni competenti, a cura di una società Terza (Capofila), nell’ambito di un tavolo tecnico e di rimanere in attesa di ricevere il progetto completo delle opere RTN, per l’elaborazione del parere di competenza.

4.7 Settore Genio Civile Toscana Sud

Il Settore, nel contributo istruttorio del 01/08/2024 (prot. n. 0428511) espresso sulla documentazione iniziale, a seguito della disamina delle caratteristiche di progetto evidenzia che nelle tavole progettuali emergono delle interferenze con il reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012, per le quali il proponente non ha individuato delle risoluzioni. Tali interferenze sono in corrispondenza delle piazzole e delle aree di cantiere e sono state elencate nel parere del Settore sopracitato.

In riferimento ai cavidotti interrati di circa 30 km, il proponente prevede per le modalità di attraversamento la



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

tecnica no-dig senza tuttavia aver rappresentato tipologie per tali opere; il tracciato dei cavidotti interferisce con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012 e risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii, pertanto il Settore ricorda che *“qualsiasi intervento in alveo e/o relative pertinenze idrauliche è subordinato a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento al R.D. 523/1904, alla L.R.T. 80/2015, alla L.R.T. 41/2018 e al d.p.g.r. 42/R/2018”*.

In conclusione il Settore chiede le seguenti *“integrazioni documentali”*:

- presentare uno studio idrologico-idraulico con $TR=200$ per la verifica della compatibilità idraulica degli attraversamenti della nuova viabilità di cui al punto 1) allo stato attuale e di progetto, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 5.1.2.3 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e la collegata Circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019. Lo studio dovrà verificare inoltre quanto richiesto dall'art. 3, comma 5 della L.R. 41/2018;
- presentare documentazione tecnica, corredata da sezioni, planimetrie e particolari costruttivi ad una adeguata scala delle modalità di inserimento nel reticolo dei manufatti relativi agli attraversamenti stradali di cui al punto 1).
Le opere dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e collegata Circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019;
- la realizzazione delle piazzole, così come delle aree di cantiere e della stazione elettrica, dovrà tenere conto delle distanze dalle pertinenze idrauliche, ricordando che ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904 sono vietati la movimentazione di terreno e gli scavi rispettivamente nella fascia di 4 metri e 10 metri dal ciglio di sponda odal piede dell'argine;
- per le piazzole elencate al punto 2), specificare le lavorazioni previste in corrispondenza dei corsi d'acqua;
- per quanto attiene la realizzazione della recinzione perimetrale delle piazzole, il posizionamento nella fascia tra i 4,00 e 10,00 m dal corso d'acqua è possibile se la stessa è realizzata con pali semplicemente infissi nel terreno (privi di cordoli e/o plinti di fondazione) e con l'apposizione di rete a maglia sciolta al fine di garantire la facile amovibilità in caso di necessità. Non è in alcun modo consentita l'installazione della recinzione trasversalmente ai corsi d'acqua. Chiarire in che modo verranno risolte le interferenze con i corsi d'acqua elencati al punto 2);
- presentare sezioni tipologiche per gli attraversamenti con cavidotti dei corsi d'acqua elencati al punto 3);
- chiarire se per le acque di drenaggio delle piazzole degli aerogeneratori e delle aree di cantiere, oltre che per i fossi di guardia e i drenaggi delle strade, sono previsti scarichi nei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrografico della L.R. 79/2012. In caso affermativo, presentare adeguata documentazione tecnica;
- presentare una planimetria con gli interventi di adeguamento della viabilità di avvicinamento, con indicazione delle interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrografico della L.R. 79/2012 e delle modalità di risoluzione;
- il posizionamento del tratto di viabilità di nuova realizzazione di accesso alla piazzola WTG13 dovrà avvenire ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda del Fosso Migliorina (2) (TS74729), così come il cavidotto interrato.”

Nel contributo conclusivo del 08/04/2025 (prot n.0235295), il Settore rileva che le integrazioni fornite dal proponente ottemperino a quanto richiesto e rilascia un *“parere di fattibilità favorevole”* agli interventi, con le seguenti prescrizioni:

1. sono vietati gli scavi e le movimentazioni di terreno nelle pertinenze idrauliche (fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda) dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012;
2. non dovranno essere stoccati materiali da costruzione e/o materiali provenienti dagli scavi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua presenti nell'area di lavorazione.

Raccomanda inoltre:

- nelle successive fasi progettuali, il proponente dovrà presentare specifica istanza l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e la concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 per gli attraversamenti con cavidotti e con la viabilità di servizio dei corsi d'acqua sopra elencati;
- lo studio idrologico-idraulico dovrà comprendere anche le valutazioni per gli attraversamenti del attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione TS70499;
- nella successiva fase progettuale, per ciascun attraversamento con viabilità e con cavidotto dovranno essere



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- presentati elaborati specifici, comprensivi di sezioni quotate;
- la piazzola dell'aerogeneratore WTG2 non dovrà interferire col corso d'acqua TS70490. Per tutte le aree di cantiere dovrà essere approfondito nel dettaglio il layout per ciascuna piazzola;
- i pozzetti di lancio degli attraversamenti in subalveo con TOC dovranno essere realizzati ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua dei corsi d'acqua;
- qualora gli scarichi delle AMD venissero effettuati in acque superficiali, dovranno essere presentati elaborati progettuali specifici.

4.8 Settore "Tutela della natura e del mare"

Il Settore con nota del 02/08/2024 (prot. 0433453) trasmette la propria istruttoria sulla documentazione iniziale comunicando che:

- in riferimento alle AREE PARCO o RISERVE *"nessuna delle opere in programma ricade all'interno di aree parco o riserve. ... L'area tutelata più vicina ai siti di intervento è il Parco Regionale della Maremma"*;
- in riferimento alle AREE RETE NATURA 2000 *"nessuna delle opere in programma ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Le Aree Natura 2000 più vicine al sito di intervento sono quelli di ZPS Pianure del Parco della Maremma, distanza minima dall'impianto 3,6 Km e ZSC-ZPS Monti dell'Uccellina, distanza minima dall'impianto 4,4 Km"*.
- In riferimento alle BIRD AREA (I.B.A.) *"le opere in progetto sono esterne a tali aree. Il SIR più prossimo ai siti di progetto è quello denominato "Campo Regio" che dista circa 2 km dall'aerogeneratore WTG 13"*.

In merito alla fauna il Settore evidenzia che "all'analisi delle tabelle riferite alla componente fauna n. 4 -19 e 4 -20 emerge la presenza nell'area vasta interessata dal progetto di un elevato numero di specie di interesse comunitario tra le quali meritano un'attenzione particolare i Chirotteri e gli Uccelli, essendo i taxa maggiormente impattati dagli impianti eolici, come evidenziato dalla letteratura scientifica disponibile in materia, condivisa anche dal proponente.

Conclude il contributo, affermando che *"... l'impianto eolico può arrecare disturbi alla fauna locale ed in particolare all'avifauna ed alla chirotterofauna"* e chiede che:

1) con riferimento alla chirotterofauna presente nell'area vasta del progetto: che la successiva fase di elaborazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto sia integrata prevedendo un monitoraggio ante-operam finalizzato alla determinazione della consistenza delle popolazioni di specie di chirotteri di interesse comunitario realmente presenti nell'area e un piano di monitoraggio post-operam che valuti l'entità delle eventuali collisioni di chirotteri con gli aerogeneratori, comprensivo di proposte di misure mitigazione da attivare in base agli esiti dei monitoraggi effettuati;

2) con riferimento all'avifauna di interesse comunitario presente nei Siti Natura 2000 limitrofi all'impianto in progetto (con particolare attenzione alle sopra richiamate ZPS del Parco Regionale della Maremma): che venga coinvolto il settore VAS VINCA dell'Amministrazione Regionale (al quale è stata comunque già trasmessa via mail la vostra PEC prot. n. 0397961 del 15/07/2024) nonché l'Ente Parco regionale per una più approfondita valutazione sia sui possibili impatti degli aerogeneratori su esemplari di specie ornitiche oggetto di tutela, con particolare riferimento a quelle presenti nei formulari standard dei Siti Natura 2000 nell'area vasta di progetto ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di Vinca.

4.9 Comune di Orbetello

Il Comune di Orbetello, territorialmente interessato dal progetto, nel contributo istruttorio del 02/08/2024 (prot. 0431445) espresso sulla documentazione iniziale, evidenzia che *"l'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione delle tre pale eoliche, delle tredici totali, è quello definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 1 – Talamone e Fonteblanda che comprende i terreni a nord del Fiume Osa fino al confine comunale. Le Unità Territoriali Organiche elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati. L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti frutteti, seminativi arborati, nonché dal nucleo rurale in loc. Tre Cerri e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 10/12/1962 G.U. 3 del 1963 parte II ai sensi l'art. 136 let. d) del D.lgs. 42/2004 (MOTIVAZIONE [...]) le zone predette hanno notevole interesse pubblico in quanto, essendo adiacenti ai monti dell'Uccellina si presentano come elemento inseparabile di unità e di collegamento naturale tra questa e la costa, il cui profilo forma un ampio*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

golfo di grande bellezza panoramica...".

In riferimento al Regolamento Urbanistico approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012 e Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023, il Comune sottolinea che l'art. 49 delle NTA pone specifiche condizioni all'installazione di impianti eolici ammettendo, all'interno del sistema insediativo e nel territorio rurale, sistemi per l'auto consumo (microaerogeneratori integrati negli edifici, aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12, etc.) dettando limitazioni all'installazione di impianti eolici non destinazione all'autoconsumo e vietando l'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

Esamina le conformità dell'intervento con le discipline urbanistiche contenute nel P.O. in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, all'art. 87 *"Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque"* stabilisce i criteri per la realizzazione degli Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (Allegato 1b del PIT).

Evidenzia la presenza di siti archeologici con rischio archeologico "accertato-alto", individuati a seguito dell'analisi archeologica che ha supportato la redazione del PO è che ha costituito un approfondimento del quadro conoscitivo dello statuto del territorio. Tra i tanti presenti nell'area, il più ampio in termini di superficie è il sito n. 43 denominato "Poggio Quattrino", ritenendo in conclusione che *"la realizzazione della tre pale eoliche nei terreni indicati presenti profili di incoerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.*

Profili di incoerenza vengono evidenziati anche con quanto stabilito dal PTC all'art. 25 comma 2.5 che riporta *"Il presente PTCP per quanto di competenza della Provincia e per la natura e l'efficacia che lo connotano, persegue e intende contribuire a tale strategia, sostenendo azioni per:*

- *la riduzione dei consumi di energia con soluzioni strutturali per le diverse attività umane;*
- *la conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia (energia pulita) con l'utilizzo prioritario di aree già edificate; coperture degli edifici in particolare quelli industriali, aree industriali dismesse aree di cava, aree marginali e degradate, sfruttando gli interventi come leve per la riqualificazione"*.

Il comune riporta inoltre l'Allegato 4 del D.M. 10/09/2021:

"L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre."

A tale proposito evidenzia ed elenca le istanze presentate, enunciando la necessità di una corretta valutazione degli impatti cumulativi.

Il comune di Orbetello prosegue dichiarando la mancanza di un piano previsionale di impatto acustico, di uno studio appropriato Shadow flickering che possa dare conto degli effetti dovuti all'ombreggiamento e di una analisi dettagliata, in termini economici e di consumo di risorse ambientali, di un piano di dismissione dell'impianto e una valutazione della fase di messa in opera dell'impianto.

In riferimento agli Aspetti socio-economici evidenzia e riporta l'estratto della Delibera di Giunta Comunale n. 180 DEL 17-07-2023 che aveva espresso le proprie perplessità a riguardo di un impianto simile a quello in progetto.

Conclude il proprio parere affermando che per le motivazioni sopra esposte *"non è possibile fornire una valutazione completa in mancanza dei suddetti elementi"*.

In data 06/08/2024 (prot. n. 0441271) il comune inoltra al Settore scrivente una nota ad integrazione del contributo iniziale nel quale chiede al proponente di fornire una analisi specifica rispetto alle norme di settore delle AREE IDONEE.

Nei contributi conclusivi del 02/04/2025 (prot. n. 0218528) e del 10/04/2025 (prot. n. 0241049), il Comune di Orbetello, *"... evidenziando in particolare le rilevanti criticità sotto il profilo paesaggistico, [...] esprime parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto in oggetto"*.

Sotto il profilo acustico, in base ai dati forniti dal proponente, il Comune riscontra *"indipendentemente dalla metodologia di calcolo ed alla normativa attesa come parametro, i risultati prospettati dalla proponente evidenziano l'insostenibilità dell'intervento"*.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Evidenzia criticità sullo studio idrogeologico ed idraulico *“a partire dalla compatibilità idraulica dell'intervento che non appare dimostrata (cfr. ANALISI IDROLOGIA IDRAULICA INTERFERENZE RETICOLO)”*, in tema di Incidenza Ambientale dell'intervento, in riferimento alla relazione contenuta nell'elaborato VINCA ed in relazione al computo metrico relativo alla dismissione e ripristino.

Il Comune di Orbetello conclude, ribadendo *“il proprio parere negativo, non superato dalle integrazioni prodotte dalla proponente, le quali non determinano, così, nemmeno il superamento del dissenso espresso, né sono atte a comporre un progetto compiuto e valutabile.”*

4.10 Settore VAS e VINCA

Il Settore, nel proprio contributo istruttorio del 05/08/2024 (prot. 0437389) sulla documentazione iniziale, in riferimento alla L.R.T. 30/2015 art 88 e D.G.R.T. n°13/2022 e tenendo conto della vicinanza per le eventuali incidenze ai Siti limitrofi Aree Natura 2000 Pianure del Parco della Maremma e Monti dell'Uccellina *“ritiene necessario richiedere per la necessità di uno Studio di Incidenza, il coinvolgimento dell'Ente Parco della Maremma, responsabile delle valutazioni di incidenza relative alle aree Natura 2000 interne al Parco stesso”*.

Nel contributo conclusivo del 10/04/2025 (prot. n. 0239632) in base allo Studio d'Incidenza (Fase II Valutazione Appropriata) fornito dal proponente in sede di documentazione integrativa, il Settore evidenzia *“l'assenza di informazioni precise e commisurate ad un quadro realistico delle presenze di chirotteri sicuramente presenti nel comprensorio e a rischio di conservazione”*, ed ancora *“..l'assenza di misure di mitigazione..”*.

Conclude il proprio contributo il Settore VAS e VINCA affermando che: *“è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento in oggetto potrebbe determinare incidenze significative a carico di specie di interesse conservazionistico e tutelate dalle Direttive 147/2009/CE “Uccelli” e 92/43/CE “Habitat”, con riferimento anche agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, in particolare ai grandi veleggiatori dell'avifauna e chirotterofauna”*.

4.11 Provincia di Grosseto, Settore Viabilità - Protezione Civile

La Provincia nel contributo istruttorio del 05/08/2024 (prot. 0438091), espresso sulla documentazione iniziale, a seguito della disamina delle caratteristiche di progetto, evidenzia che il progetto interessa le strade provinciali S.P. 1 Talamone – S.P. 144 Melosella – S.P. 16 Montiano e ne evidenzia un *“impatto fortemente negativo”* sia nella fase esecutiva delle opere di adeguamento della viabilità, sia nelle opere di scavo ed infine nella fase di trasporto dei convogli eccezionali.

La Provincia evidenzia altresì la mancanza di uno studio geologico di riferimento che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e del sedime interessato dalla modifica dell'attuale assetto viario ed una preventiva verifica sulla staticità dei ponti.

Riscontra altresì la mancata rispondenza alle norme tecniche/legislative di settore vigenti in riferimento ai nuovi accessi stradali, che *“non possono trovare accoglimento del rilascio del titolo autorizzativo”*.

Conclude il proprio parere esprimendo *“parere negativo”*.

Nel contributo conclusivo del 09/04/2026 (prot. n. 0236648), espresso sulla documentazione integrativa, la Provincia di Grosseto, Area Viabilità Protezione Civile, conferma il parere negativo precedentemente espresso, *“le modifiche progettuali prodotte se pur migliorative non sembrano eliminare le criticità evidenziate riguardanti l'assetto viario delle strade provinciali interessate dai convogli e le relative modifiche da apportare per consentire il transito con convogli eccezionali utilizzati per il trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratori”*.

4.12 Autorità Idrica Toscana

L'Autorità nel proprio contributo istruttorio del 06/08/2024 (prot. 0440282) sulla documentazione iniziale, evidenzia *“la diffusa presenza”* dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Sistema Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) lungo il tracciato di progetto del cavidotto interrato e chiede una verifica puntuale delle possibili interferenze.

Nel contributo conclusivo del 08/04/2025 (prot. n. 0233064), espresso sulla documentazione integrativa, l'Autorità *“prende atto di quanto indicato dal Proponente nell'elaborato R_CV_395_GVI_23_132_00 chiedendo “di condividere le eventuali necessarie soluzioni risolutive con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.”*

4.13 Settore Transizione Ecologica

Il Settore nel contributo del 06/08/2024 (prot. n. 0442332) sulla documentazione iniziale in riferimento agli



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

obbiettivi del piano regionale in materia di energia – PAER, alla programmazione nazionale la “Strategia Energetica Nazionale” (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) e richiamando gli obbiettivi del PAER Allegato 1 alla scheda A3 le “Aree non idonee agli Impianti Eolici” e Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT – Piano Paesaggistico, così come il D.Lgs 199/2021, esaminando il progetto e sue caratteristiche e le dichiarazioni del proponente circa l’idoneità delle aree, riscontra la necessità integrazioni:

- una analisi rispetto all’Allegato 1 del PAER”;
- planimetria di dettaglio che mostri che gli aerogeneratori WTG 1 – 2 – 3 -12 adiacenti alle aree boscate, non interferiscono con tali aree vincolate, costituenti eccezioni anche alle idoneità ex let Cquater D.Lgs 199/2021;
- elaborati descrittivi degli interventi inerenti la viabilità del sito;

In riferimento alle opere di connessione, il Settore chiede:

1. elaborati che mostrino il percorso dei cavi dagli aerogeneratori alla cabina di smistamento citata nello studio di impatto ambientale;
2. elaborati descrittivi della cabina di smistamento la cui localizzazione non è stata peraltro rinvenuta nella documentazione;
3. chiarimenti circa il rapporto fra una citata stazione “Utente Iberdrola” e le opere di connessione con il presente progetto;
4. elaborati descrittivi della Stazione RTN Terna, con evidenziati confini e posizionamento rispetto alla sottostazione utente, nonché del collegamento elettrico fra le due stazioni;
5. elaborati descrittivi dei raccordi da creare alla linea RTN a 132 kV “Montiano – Orbetello RT” per collegare la nuova stazione Terna.

Nel contributo conclusivo del 08/04/2025 (prot. n. 0233309) il Settore, in riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente, dichiara che “il progetto risulta non ricadere nelle “aree non idonee” regionali di cui all’Allegato 1 alla Scheda A3 del PAER.”; in riferimento invece all’idoneità delle aree di cui all’articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il Settore “non risulta competente a verifiche puntuali, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale. Rileva comunque anche da quanto dichiarato dal proponente e in considerazione dell’unicità dell’impianto proposto, che il progetto stesso non può essere considerato complessivamente in area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021”.

Conclude che “Visto comunque che il sito del parco eolico non ricade nelle “aree non idonee” all’eolico ex Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER e vista la corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui alla programmazione energetica statale e regionale, non si esprimono, per quanto di competenza del presente ufficio, opposizioni al progetto”.

4.14 Comune di Magliano in Toscana

Il Comune di Magliano in Toscana, territorialmente interessato dal progetto, nel contributo istruttorio del 06/08/2024 (prot. n. 0440433) espresso sulla documentazione iniziale, esprime “parere sfavorevole” evidenziando che:

- La soluzione progettuale presentata risulta in contrasto con i contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico, con particolare riferimento a quanto previsto all’interno dell’allegato del PIT denominato “1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” che al punto 2.19, prevede che “Le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER”.
- Il progetto in questione non soddisfa nessuna delle due condizioni stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, allegato 3, non essendo l’area scelta per l’installazione degradata e non essendo in alcun modo state indicate le modalità e le verifiche per sostenere una evoluzione positiva di un paesaggio già antropizzato, di altissimo valore culturale e ambientale, caratterizzato da coltivazioni agricole di qualità;
- La valutazione dell’impatto paesaggistico degli interventi di progetto, nei confronti del comune di Magliano in Toscana, risulta assolutamente sottovalutata, in quanto è stata condotta senza prendere in considerazione i punti di vista panoramici per eccellenza, godibili dai centri storici di Magliano in Toscana e Montiano.

Il progetto risulta altresì in contrasto con le norme del vigente Regolamento Urbanistico:

- Art. 42 dell’elaborato “J – Norme Tecniche” relativo ai binocoli visivi individuati nell’elaborato “H”, ove si prevede che all’interno dei binocoli debba essere assicurato il mantenimento delle caratteristiche



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

del paesaggio e siano vietate le operazioni che possano deturpare le caratteristiche panoramiche. In particolare, si rileva che l'esecuzione di quanto previsto dal progetto non consentirebbe il mantenimento della qualità della vista paesaggistica (tutelata dal binocolo visivo) che è possibile godere dall'affaccio posto su piazza Cappellini e viale Belvedere Santini, ovvero dal centro storico di Montiano e della vista godibile dal camminamento delle mura storiche di Magliano in Toscana;

- Art. 49, comma 3, dell'elaborato “J – Norme Tecniche” all'interno del quale vengono individuate come non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili le “aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali)” e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale”. Il territorio dei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello, sui quali si prevede di realizzare il parco eolico, ricadono all'interno delle seguenti aree: IGT (Indicazione Geografica Tipica) denominata “Costa Toscana”; DOP (Denominazione di Origine Protetta) denominata “Morellino di Scansano”.

Infine il Comune ricorda che la realizzazione della stazione elettrica, all'interno del territorio agricolo, dovrà essere oggetto di una specifica previsione urbanistica, da inserire all'interno del nuovo Piano Operativo, in corso di redazione.

4.15 ARPAT – Settore VIA/VAS

ARPAT, nel contributo istruttorio del 12/08/2024 prot. n. 0450777 sulla documentazione iniziale, evidenzia la “necessità di fornire integrazioni al fine di effettuare un'adeguata valutazione sulle matrici di interesse, come si seguito dettagliato, in particolare per:

Componente Suolo e Sottosuolo ed acque sotterranee in merito alle dichiarazioni del proponente in fase di esercizio e di cantiere, concordando con il proponente che *“una corretta gestione delle attività di cantiere e l'adozione di procedure operative possano contenere l'impatto in fase di costruzione dell'opera sulle matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee””*. Propone, comunque, che il proponente si attenga alle indicazioni contenute nelle *“Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”* (rev. Ennaio 2018) ricordando altresì che *“per le azioni da intraprendere in caso di sversamento accidentale in fase di costruzione dell'opera; si ricorda che il riferimento normativo corretto è invece il D.Lgs. 152/2006”*.

Per la **componente terre e rocce da scavo**, in riferimento agli scavi previsti in progetto ed al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, evidenziando che *“il proponente non fornisce alcuna indicazione né su numero e caratteristiche dei punti d'indagine, né sul numero dei campionamenti da effettuare, in contrasto con quanto indicato dallo stesso proponente nelle “Conclusioni del Piano”; si ritiene perciò che il proponente debba fornire indicazioni riguardo al numero e alle caratteristiche dei punti di indagine e al numero di campionamenti che il proponente intende effettuare...”*. ARPAT ricorda che ricorda che per *“poter gestire il materiale di scavo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 ossia “nel sito di produzione”, deve essere rispettata la definizione di “sito” riportata nelle Linee guida SNPA n. 22/2019 (par. 2.2 “Definizioni ed esclusioni”) e di ciò dovrà essere data specifica indicazione nella documentazione, giacché nella documentazione presentata non viene fornito alcun dettaglio in merito”*. Chiede che il proponente specifichi cosa si intende con *“VOLUME DI RIPORTO (riutilizzo al 50%)*. In merito alle volumetrie di scavo dichiarate negli elaborati ARPAT ritiene opportuno che il proponente *“fornisca una stima verosimile delle volumetrie di scavo già nel corso del procedimento di VIA, e non prima dell'inizio della fase di cantiere, con il Progetto Esecutivo, come dichiarato a pag. 21 del “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, chiedendo di specificare altresì cosa intende il proponente con la definizione “materiale artificiale”*.

Per la **componente Acque Superficiali** ARPAT in riferimento alla notevole estensione del fronte eolico, la lunghezza del cavidotto, la posizione e la vocazione del territorio, ritiene *“la documentazione carente di informazioni soprattutto riguardo agli attraversamenti sito-specifici introdotti da viabilità e cavidotti. Non è pertanto al momento condivisibile la valutazione fatta dal proponente che appare al momento sottostimata o quantomeno non esaustiva”*. Chiede che il SIA *“venga integrato con una relazione che affronti in narrativa in modo organico tutti gli aspetti di impatto sull'ambiente idrico rispetto alla situazione ante operam, che sia completa di un confronto puntuale con il reticolo idrografico presente, significativo o secondario che sia, sull'andamento delle acque meteoriche in superficie, di come saranno regimate le AMD nell'area di progetto in fase di cantiere e di esercizio, degli impatti nei singoli punti interessati dalle trasformazioni varie o di cavidotto. In particolare, si ritiene necessaria la valutazione dei singoli attraversamenti sito-specifici a potenziale impatto sull'ambiente idrico”*.

Per la **componente Atmosfera** in merito alla dichiarazione del proponente che *“l'intervento comporta un miglioramento della qualità dell'aria dovuto alla “non immissione” in atmosfera di CO2, che si avrebbe producendo la stessa energia con fonti tradizionali.”* specifica che *“per il calcolo della CO2 sarebbe stato più*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

opportuno utilizzare il fattore *Gross electricity production* relativo all'anno 2021.. Analogamente, per gli inquinanti atmosferici sarebbe opportuno fare riferimento ai fattori di emissione indicati nella tabella 1.17. In base a tali fattori si avrebbe, per esempio, una quantità di CO₂ evitata pari a 54.384 t/anno, in luogo del valore minimo stimato dal proponente pari a 81.617,5 t/anno”.

Per la componente **Rumore** in merito alle risultanze della “Relazione valutazione di screening acustico”, “i TCAA stimano che a distanze dagli aerogeneratori superiori a 800 m, le emissioni acustiche saranno inferiori a 45 dB(A).”. ARPAT evidenzia criticità in fase di esercizio ed in particolare, in merito alle indicazioni dei ricettori .. “si sono limitati a dichiarare che a oltre 800 m i livelli sonori saranno inferiori a 45 dBA”, in merito alla mancanza di misure in situ .. “con opportuna postazione anemologica, della velocità del vento all'altezza mozzo nella zona di installazione delle pale eoliche”, in merito alla mancanza di misure di rumore residuo nella zona d'intervento, della mancata definizione della “velocità del vento al mozzo VLW,Max”, della mancanza dello “spettro sonoro in bande d'ottava ..”, della mancanza di precisazioni sul criterio differenziale .., delle possibili criticità presso i ricettori, a fronte della valutazione svolta da ARPAT stessa (*superamento di emissioni e di immissione differenziale in periodo notturno*).

A fronte di tali criticità ARPAT, in riferimento alle stime, chiede:

- che siano effettuate nelle condizioni più gravose con recettori sottovento ossia con massimo impatto indipendentemente dalla direzione del vento;
- che siano considerate le relative incertezze sia dei dati di input (per la potenza dell'aerogeneratore è prevista almeno una incertezza di 2 dB come da IEC 61400-14), che del modello; laddove utilizzato lo standard ISO 9613-2, tale standard, nel prospetto 5 per distanze sorgente-ricettore da 100 m a 1000 m e per altezza media sorgente/ricettore da 5 m a 30 m, indica un'accuratezza pari a ± 3 dB(A). Lo standard non contempla quindi il caso di sorgenti a quote superiori a 30 m, ma comunque indica un'incertezza di cui almeno tenere conto, anche se non riferita al caso specifico;
- eseguire simulazioni con modelli più specifici (ad esempio: Nord2000 come da Linee guida ISPRA n. 103/2013)8 se disponibili nel software utilizzato dal TCAA;
- indicare possibili soluzioni tecniche per mitigazioni in caso di situazioni non conformi ai limiti, precisandone la utilizzabilità in relazione alla producibilità dell'impianto; si ricorda che in caso di superamento dei limiti, non possono essere previsti interventi passivi ai ricettori, ma solo interventi diretti sugli aerogeneratori, come il funzionamento ridotto in periodo notturno.”

Chiede altresì:

- aggiornamento della valutazione di impatto acustico della fase di esercizio in modo tale da chiarire/integrare gli aspetti sopra indicati (individuazione dei ricettori e loro tipologia, spettro in bande d'ottava del LW della pala considerata al variare della velocità del vento al mozzo, incertezza sulla potenza sonora e sulla propagazione, simulazione in condizioni più gravose sottovento, misure di rumore residuo, differenziale in esterno, ...);
- considerare le possibili criticità ad alcuni recettori per il rispetto del valore di emissione e del criterio differenziale in periodo notturno indicare da subito le possibili mitigazioni.

Per la Fase di cantiere ARPAT precisa che “Non è stata presentata la valutazione di impatto acustico riferita alla fase di cantiere per la realizzazione dell'opera. Tale aspetto comunque potrà essere declinato per gli aspetti relativi all'impatto acustico nelle successive fasi realizzative dell'opera; si rimanda per tali aspetti a quanto riportato nelle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del Gennaio 2018”.

Per la **Componente Campi Elettromagnetici** ARPAT riporta che “non viene precisato alcunché sull'induzione magnetica effettivamente presente al suolo nelle aree circostanti ciascuna pala”, chiede pertanto che il proponente dichiari “per tali spazi il rispetto del limite di esposizione di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 (oppure obiettivo di qualità, se presenti aree a permanenza prolungata)”.

In riferimento al **Piano di Monitoraggio** ARPAT evidenzia che “il Piano di Monitoraggio relativo all'impatto acustico risulta carente in riferimento ad alcuni contenuti indicati nelle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA” adottate dal MATTM14, in relazione ad aspetti quali l'ubicazione dei punti di monitoraggio, la frequenza e la durata dei monitoraggi e le modalità di gestione delle segnalazioni dei cittadini (aspetto connesso alla mancata individuazione dei recettori e livelli sonori attesi ad essi come indicato al precedente punto 1).” Per la “componente campi elettromagnetici rileva che “non sono previste misure per attestare la conformità ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 stimata attraverso calcoli semplificativi; si dovrà pertanto prevedere almeno una sessione di misure dei campi elettromagnetici a bassa frequenza in presenza della massima produzione del parco eolico. Si ritiene che tali aspetti potranno essere approfonditi nelle fasi successive del progetto”.

In relazione al **cantierizzazione** ARPAT specifica che “non è stato presentato un elaborato specifico per la fase di cantiere, né sono riportati nella “Relazione Tecnica” le modalità di gestione dei cantieri, mentre nel SIA vengono



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

riportate le mitigazioni che saranno adottate per contenere gli impatti in questa fase sulle diverse matrici ambientali.” In riferimento alle mitigazioni delle emissioni polverulente in fase di cantiere “l'esecutore dovrà pertanto chiedere l'idonea autorizzazione allo scarico (nel par. 3.4.4 del SIA il proponente dichiara che non sono previsti scarichi idrici superficiali, in pubblica fognatura o nel suolo)”.

ARPAT rileva altresì “l'assenza di una documentazione di dettaglio riguardo la gestione delle AMD, oltre ad un confronto puntuale con il reticolo idrografico e la valutazione delle interferenze per attraversamento sito-specifico dell'ambiente idrico.” e chiede al proponente di quantificare “le superfici impermeabilizzate di cantiere, al fine del corretto inquadramento normativo ai sensi del D.P.G.R. n. 46/R/2008 (art. 40-ter)17 e la conseguente gestione delle AMD di cantiere”.

Nel contributo conclusivo, del 08/05/2025 (prot. n. 0315447) espresso sulla documentazione integrativa ARPAT “evidenzia la presenza di impatti consistenti sul clima acustico dell'area”.

Per la componente **Gestione terre da scavo** ARPAT ricorda che, al fine dell'utilizzo in situ dei materiali scavati al di fuori del regime dei rifiuti (art. 185 del D.Lgs. 152/2006), “non potrà essere possibile spostare il materiale da un cantiere all'altro, qualora questa attività comporti l'impiego di viabilità pubblica. Qualora il proponente intenda movimentare volumi di terre da scavo fra un cantiere e l'altro (siti diversi) tale gestione dovrà essere effettuata in qualità di sottoprodotto (ai sensi del comma 1, art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) predisponendo un Piano di Utilizzo così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017 (completo di caratterizzazioni); tale Piano di Utilizzo dovrà essere presentato all'Autorità competente prima della conclusione del presente procedimento di VIA. In caso di utilizzo in situ, si ricorda che ai sensi del comma 5, art. 24 del D.P.R. 120/2017 gli esiti delle caratterizzazioni eseguite prima dell'avvio dei lavori dovranno essere trasmessi ad ARPAT prima dell'avvio dei lavori”.

Per la gestione delle **Acque Superficiali** il sistema di raccolta delle AMD prevede la raccolta delle AMPP in vasche di accumulo prefabbricate di 30/40 m3 e by-pass delle acque meteoriche successive verso il corpo recettore finale. “Entro le 48 ore successive all'evento piovoso, le AMPP saranno inviate al depuratore comune o suddiviso in grado di funzionare con entrata all'impianto di un pH compreso fra 6,5 e 8,5, una concentrazione di Solidi sospesi totali compresa fra 150 mg/l e 300 mg/l, un COD compreso fra 200 mg/l e 350 mg/l, Idrocarburi totali non emulsionati compresi fra 15 mg/l e 25 mg/l e di rilasciare uno scarico conforme rispetto ai parametri di scarico di oli minerali ed Idrocarburi totali, Solidi sedimentabili, COD di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Per la tutela delle acque è prevista la realizzazione di canalette superficiali perimetrali a suddette aree che fungeranno da canali di guardia, onde evitare che le acque meteoriche scolanti su aree esterne possano entrare in contatto con le aree di cantiere. Nella “Relazione Gestione AMD” sono riportate le procedure di manutenzione e le procedure di intervento e gestione delle emergenze. Alla luce di quanto dichiarato e della documentazione integrativa trasmessa, ricordando la necessità di acquisire l'autorizzazione degli impianti di trattamenti reflui e dei relativi scarichi, si ritiene poco significativo l'impatto del progetto sull'ambiente idrico, nel rispetto della “Disciplina delle Acque meteoriche dilavanti” e delle “Disposizioni dei Cantieri” di cui al Regolamento n. 46/R/2008.

Per la **componente Atmosfera**, ARPAT rileva che “in linea generale l'approccio metodologico seguito dal proponente per l'effettuazione delle stime appare corretto e particolarmente dettagliato; tuttavia, nello specifico si possono formulare le seguenti osservazioni:

1. la formula di Cowherd è da applicarsi per calcolare la percentuale di abbattimento (tramite bagnature) delle emissioni inerenti il transito su piste a sterro5 e non, come effettuato dal proponente, anche per le altre tipologie di attività, per cui certi assunti sugli abbattimenti effettuati andrebbero rivisti, o comunque non forniscono un dato certo;
2. la scelta di utilizzare, nei calcoli relativi al transito su piste non asfaltate, una percentuale di silt(limo) pari al 2%, a meno che non sia supportata da dati certi sulla composizione dei terreni, pare poco accettabile, e comunque risulta non cautelativa: si ricorda che in merito le Linee Guida ARPAT suggeriscono di scegliere valori tra il 12% e il 22%, e che - solo a titolo di esempio - l'utilizzo del valore 12% in luogo del 2% equivale a quintuplicare il rateo emissivo.”

ARPAT conclude ritenendo necessario che il proponente “per le successive fasi progettuali (comunque prima dell'inizio dei lavori) il proponente effettui nuove stime adottando un valore del parametro “s” (contenuto percentuale di silt) cautelativo ed adeguato, e che, sulla base di tali nuove stime, ponga in atto le eventuali ulteriori mitigazioni da adottarsi; in ogni caso è opportuno che il proponente descriva le principali modalità di realizzazione dei monitoraggi di polveri in aria ambiente eventualmente previsti. Risulta in ogni caso opportuno prescrivere, in merito alle bagnature effettuate, la tenuta in cantiere di un registro dove siano riportati regolarmente i quantitativi e le frequenze di risorsa idrica utilizzata”.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Per la componente **Rumore** - Fase di esercizio ARPAT evidenzia che:

1. il TCAA fornisce un elenco dei ricettori individuati, senza corredarlo di una planimetria di dettaglio della loro posizione su Carta Tecnica Regionale; questo è importante per capire quali siano gli aerogeneratori più impattanti su ciascuno di essi; la figura 7 a pag. 29 della VIAc, nella quale i ricettori sono individuati con dei punti verdi, non forniscono immediatamente l'esatta posizione dei ricettori mediante la numerazione progressiva, né è possibile esaminare il dettaglio degli edifici;
2. non viene riportata alcuna informazione in merito ai ricettori scartati (posizione, foto, stato, accatastamento, ecc.), per cui non sono possibili verifiche e si deve prendere atto del lavoro eseguito dal TCAA per l'individuazione dei ricettori residenziali e commerciale-artigianali situati nell'intorno del futuro parco eolico;
3. le coordinate dei punti di misura P1 e P2, riportate in tabella 3-5 a pag. 33 della VIAc, non sono coerenti con la posizione indicata nella figura 9 a pag. 34 della VIAc; in particolare, tali coordinate indicherebbero due punti nel Comune di Manciano, situati in prossimità del futuro parco eolico "Manciano"; inoltre, di tali punti di misura del rumore residuo P1 e P2 non è stata fornita una planimetria di dettaglio da cui poter determinare in maniera univoca la loro posizione;
4. si prende atto dell'attuale clima acustico, sia in periodo diurno che notturno, nelle postazioni rappresentative dei gruppi di ricettori indicati nella tabella 3-5 a pag. 33 della VIAc; ulteriori approfondimenti per altri ricettori possono essere rimandati, laddove il progetto venga autorizzato, alla fase di monitoraggio ante-post operam in base al D.M. MiTE 1/6/2022 (da prevedere nel Piano di Monitoraggio), come pure andrà approfondita la correlazione "livelli rumore residuo/velocità del vento";
5. lo spettro acustico in bande d'ottava, delle modalità NO e NRO, della pala eolica utilizzata per le simulazioni, è stato fornito in forma grafica anziché tabellare, per cui il LW al variare della frequenza risulta di difficile lettura;
6. non è chiaro perché sia stata considerata l'incertezza associata al modello di calcolo e alle misure di residuo unicamente per lo "scenario più gravoso" e non per lo "scenario medio"; ne consegue che le criticità dello "scenario medio" risultano sottostimate in termini di numero ricettori coinvolti e livelli sonori attesi;
7. nel periodo diurno il TCAA prevede di utilizzare le modalità NRO solo per gli aerogeneratori WTG1, WTG2, WTG3 e WTG7, che consentono il rispetto dei limiti anche con velocità del vento al mozzo di 9 m/s;
8. dalla tabella 3-25 a pag. 67 della VIAc emerge che in periodo notturno, tutti gli aerogeneratori del parco eolico devono subire una riduzione della potenza prodotta per garantire il rispetto dei limiti; nello specifico i risultati del modello nello scenario più gravoso (tabella 3-23 a pag. 63 e seguenti della VIAc) forniscono valori del contributo di sorgente specifica prossimi o superiori a 40 dBA nel periodo notturno per quasi tutti i ricettori; il TCAA ha pertanto dovuto imporre, per il rispetto dei limiti di emissione e differenziale, l'utilizzo delle modalità NRO, ma con una riduzione dell'operatività della pala alla velocità del vento al mozzo a massimo 6 m/s (4 m/s presso WTG1 e WTG2), con notevole diminuzione di LW;
9. in periodo notturno sembra quindi necessaria un'interruzione del funzionamento per velocità del vento sopra 4÷6 m/s (modalità NO con vento fissato) e il TCAA rimanda la necessità di imporre tali modalità di funzionamento a misure in opera ai sensi del D.M. MiTE 1/6/2022; queste modalità operative in noise-reduced operation oppure in NO con velocità fissata si traducono in una riduzione, più o meno marcata, della producibilità elettrica del parco eolico, per la quale si rimanda alle valutazioni di competenza del MASE;
10. andrà comunque meglio chiarita tecnicamente la differenza delle mitigazioni in modalità NO con velocità massima fissata e la modalità NRO.

In conclusione ARPAT rileva che dalle stime trasmesse, nello scenario più gravoso, *"si hanno consistenti superamenti dei limiti vigenti per l'impatto acustico"*. La proposta di *"valutare in opera la necessità di tali modalità di funzionamento per ridurre il rumore, visto il numero elevato di ricettori coinvolti, si ritiene risulti difficilmente percorribile stante la gravosità della procedura prevista dal D.M. MiTE 1/6/2022 (tempi di misurazione di durata tale da coprire le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito; si prevedono comunque almeno 1.000 campioni validi pari a circa 7 giorni di rilevamento in continuo per il rumore ambientale, oltre che per il residuo)"*.

Per quanto riguarda il Rumore - Fase di Cantiere ARPAT a fronte delle dichiarazioni del proponente ARPAT evidenzia che *"non è stato calcolato l'impatto acustico relativo alla fase di cantiere per la realizzazione degli elettrodotti interrati, che risulta una delle principali fasi di impatto acustico vista l'estensione della relativa area di cantiere e la vicinanza con alcuni ricettori; il tecnico giustifica tale scelta assimilando tale cantiere a quelli per la realizzazione di sottoservizi (acquedotti, metano, ecc.) con macchinari simili a quelli agricoli normalmente operativi nell'area di interesse: le emissioni sonore risulterebbero pertanto non significative, temporanee e reversibili, in quanto assimilabili a quelle di cantieri di medio/piccola entità. Tali considerazioni, tuttavia, non sono supportate da dati oggettivi, o da stime di livello ricavate da dati acustici dei macchinari"*.

Nel complesso la valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere risulta non esaustiva per quanto



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

indicato nelle osservazioni (mancata considerazione incertezza delle stime, mancata valutazione della fase di realizzazione degli elettrodotti interrati di collegamento alle RTN); dalle stime del TCAA emerge un superamento dei limiti di emissione e di immissione presso il recettore vicino alla SSE e superamenti del differenziale presso alcuni recettori. Tuttavia, si può rimandare alla fase di progettazione esecutiva, laddove il progetto riceva pronuncia positiva di VIA, l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico della fase di cantiere, tenendo conto delle osservazioni sopra riportate e preferibilmente in base alle potenze sonore dei macchinari della ditta appaltatrice dei lavori, anche in previsione di necessità di richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R/2014.

In riferimento ai **Campi Elettromagnetici** ARPAT ritiene che il proponente, con l'aggiornamento della valutazione dell'induzione magnetica nelle aree circostanti alle pale eoliche, sia conforme ai limiti normativi stabiliti dal D.P.C.M. 8/7/2003.

Per il **Piano di Monitoraggio Ambientale**, ARPAT riporta che *“è stato aggiornato il Piano di Monitoraggio Ambientale, che tuttavia non è presente tra la documentazione integrativa trasmessa; si propone comunque di approfondire l'aspetto del monitoraggio acustico ed elettromagnetico nelle fasi successive del progetto.”*

Evidenzia altresì che nel precedente contributo venivano evidenziate carenze relative all'individuazione dei punti di monitoraggio fonometrico, alla frequenza e durata di tali misure e alle modalità di gestione segnalazione dei cittadini, oltre che alla previsione di almeno una sessione di misure dei campi elettromagnetici a bassa frequenza in presenza della massima produzione del parco eolico.

4.16 Acquedotto del Fiora

Nel contributo del 19/08/2024 (prot. n. 0454772) evidenzia che *“nell'area riportata risultano interferenze con reti di acquedotto e di fognatura gestite da questa società”* e chiede gli shapefiles del progetto.

Ricordando che, nei punti in cui saranno presenti interferenze con reti gestite sarà necessario seguire le indicazioni tecniche per attraversamenti di reti gestite da ADF con Cavidotti elettrici o Telecomunicazione:

- I cavidotti elettrici o per telecomunicazione dovranno passare sotto le condotte idriche; se non fosse tecnicamente possibile è necessario procedere come nei punti seguenti e comunque sempre previo parere favorevole di ADF;
- Nel caso di attraversamento sopra la condotta idrica, la canalizzazione di attraversamento sarà costituita da una tubazione, tipo corrugato o simile, in PVC di diametro adeguato alle necessità del richiedente, protetta con massetto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15; il tutto per una lunghezza minima di 2 mt;
- La distanza minima fra il massetto in calcestruzzo e l'estradosso della condotta idrica, non dovrà essere inferiore a cm 50. La presenza del cavidotto dovrà essere preventivamente segnalata da una banda o nastro in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità;
- Nel caso di attraversamento sotto la condotta idrica, la distanza fra l'estradosso della canalizzazione ed il piano di posa della condotta idrica non dovrà essere inferiore a cm 50;
- Pozzetti o altri manufatti a servizio del cavidotto dovranno essere posizionati ad almeno 2 mt di distanza;
- Nel caso di posa di cavidotti in parallelo alla condotta idrica, l'esecuzione di qualsiasi intervento, lavoro od opera dovrà essere preceduta dall'esatta individuazione plano-altimetrica della condotta idrica/fognaria interrata, mediante richiesta di tracciamento della stessa ADF ed anche, ove occorra, mediante scavo, eseguito a carico del richiedente. Le modalità costruttive dovranno prevedere comunque, per tutta la lunghezza del parallelismo, distanze minime inderogabili dall'asse della condotta, così definite:

• Tubazione Dn = 32 < > 250 distanza 2.00 m

• Tubazione Dn = 250 < > 800 distanza 3.00 m

Il contributo conclusivo del 15/04/2025 (prot. n. 0250972) riporta le stesse considerazioni.

4.17 Ente Parco della Maremma

Nel contributo del 28/08/2024 (prot. n. 0465251) espresso sulla documentazione iniziale, l'Ente Parco richiama la nota trasmessa anche al MASE con allegato il Decreto del Presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 5 dell'8 agosto 2024, nella quale *“si ritiene fondamentale la presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale”*.

L'Ente Parco non ha poi fatto pervenire il proprio parere conclusivo sulla documentazione integrativa depositata.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

5. Valutazioni istruttorie

L'istruttoria regionale svolta, unitamente ai contributi istruttori acquisiti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale ha evidenziato delle **forti criticità** per gli aspetti programmatici, ambientali e socio-economici, di seguito riportati:

Aspetti programmatici

In riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (**PIT-PPR**), la zona d'intervento interessa la Scheda d'Ambito n.18 – Maremma Grossetana e n. 20 – Bassa Maremma e Ripiani tufacei. Nella carta di sintesi dei valori idro-geo-morfologici, l'area si localizza in una zona di “*supporto di paesaggio agrari ed insediativi di valore*” e nella carta di sintesi delle criticità idro-geomorfologiche, in un'area di “*Alta produzione di deflussi, rischio di erosione del suolo e presenza di calanchi oblitterati*”.

Il Settore regionale competente evidenzia che in riferimento alla prima invariante strutturale del PIT-PPR, i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'intervento interessa i seguenti Sistemi Morfogenetici:

- CTVd “*Collina dei versanti dolci su Unità Toscane*” le cui indicazioni sono limitare gli interventi che riducono l'infiltrazione dell'acqua, in particolare l'impermeabilizzazione del suolo, e che comportano la riduzione prolungata della copertura forestale ed evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti.
- CLVd “*Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri*” le cui indicazioni sono evitare interventi di trasformazione e di recupero che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale.
- “*Fondovalle*” le cui indicazioni sono limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

In riferimento alla seconda invariante strutturale del PIT-PPR i caratteri ecosistemici dei paesaggi, l'intervento interessa:

- Agroecosistema intensivo in cui le Indicazioni per le azioni sono: Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio; tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee; riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico); riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari.
- Aree forestali in evoluzione a bassa connettività le cui Indicazioni per le azioni sono il mantenimento di sufficienti livelli di eterogeneità del paesaggio vegetale mediterraneo e dei mosaici di garighe, macchie e boschi di sclerofille; messa in atto di attente forme di gestione selvicolturale e di controllo degli incendi al fine di migliorare i livelli di maturità delle macchie alte verso stadi forestali più evoluti; ciò anche al fine di arricchire di nuovi nodi forestali di sclerofille la rete ecologica regionale; gestione delle macchie e degli arbusteti con duplice approccio legato alla rete ecologica forestale (con obiettivi legati al miglioramento della maturità e della capacità di connessione) e ai target di conservazione della biodiversità (con necessità di conservare le macchie e le garighe per il loro alto valore naturalistico).
- Matrice forestale di connettività le cui Indicazioni per le azioni sono : miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale; valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e applicazione di tecniche selvicolturali secondo i principi della gestione forestale sostenibile; miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale; recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all'utilizzo antropico (ad esempio pinete costiere, boschi di sughera, ecc.); riduzione del carico di ungulati; riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi; tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali “eterotopiche”; controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali (in particolare dei robinieti).
- Nodo degli agroecosistemi le cui Indicazioni per le azioni sono il mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e odo degli agroecosistemi.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

– *Mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e dell'agricoltura montana, con esclusione della porzione di nodi primari montani interessati da praterie primarie e da brughiere, aree umide e torbiere, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio; riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure interne e costiere; mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili); mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria; riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli ecosistemi agropastorali e sulle praterie primarie e torbiere; mantenimento degli assetti idraulici e del reticolo idrografico minore per i nodi delle pianure alluvionali; riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi montani e sulle torbiere legati a locali e intense attività antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici); mitigazione degli effetti delle trasformazioni degli ecosistemi agropastorali in vigneti specializzati, vivai o in arboricoltura intensiva; mantenimento e tutela integrale degli ambienti climax appenninici, quali le praterie primarie, le brughiere e le torbiere montane e alpine; mantenimento e valorizzazione dell'agrobiodiversità.*

– *Matrice agroecosistemica collinare le cui Indicazioni per le azioni sono : riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture; miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi. Obiettivo da perseguire con particolare riferimento alla matrice agricola di collegamento tra aree forestali, tra aree forestali interne e costiere (ad es. costa di San Vincenzo, costa di Follonica) e in aree caratterizzate dalla presenza di Diretrici di connettività da ricostituire/riqualificare; mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria; aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili); mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati, vivai o arboricoltura intensiva, con particolare riferimento alle matrici agricole con funzione di connessione tra nodi/matrici forestali; riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).*

– *Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati le cui Indicazioni per le azioni sono: miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale; estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali isolati (anche intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica della matrice agricola circostante), con particolare riferimento a quelli in ambito pianiziale, o nelle aree interessate da Diretrici di connettività da riqualificare/ricostituire incendi; tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati costituiti da boschi pianiziali; recupero e gestione attiva delle pinete costiere su dune fisse finalizzata alla loro conservazione e tutela dai fenomeni di erosione costiera; miglioramento dei livelli di sostenibilità dell'utilizzo turistico delle pinete costiere (campeggi, villaggi vacanza e altre strutture turistiche)*

– *Superfici artificiali le cui Indicazioni per le azioni sono: alla individuazione delle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia. La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate. Per le aree critiche legate a processi di artificializzazione l'obiettivo è la riduzione/contenimento delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità. Per le aree critiche legate a processi di abbandono delle attività agricole e pastorali l'obiettivo è quello di limitare tali fenomeni, recuperando, anche mediante adeguati incentivi, le tradizionali attività antropiche funzionali al mantenimento di importanti paesaggi agricoli tradizionali e pastorali di valore naturalistico. La descrizione delle aree critiche trova un approfondimento a livello di singoli ambiti di paesaggio.*

Sono presenti ulteriori elementi funzionali della Rete Ecologica quali:

- *diretrice di connettività da riqualificare;*
- *diretrice di connettività da ricostruire.*

In riferimento alla quarta invariante strutturale del PIT-PPR, i caratteri morfotopologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali, l'intervento interessa:

- *17- Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

collinari le cui Indicazioni per azioni sono: Principale indicazione per questo morfotipo è il mantenimento o la creazione di una maglia agraria di dimensionemedia, idonea alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente strutturata dal punto di vista morfologico e percettivo e ben equipaggiata sul piano dell'infrastrutturazione ecologica, fermo restando il mantenimento e lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio. Indicazioni specifiche attraverso le quali tale obiettivo può essere conseguito sono:

– nelle nuove riorganizzazioni della maglia agraria, promuovere una progettazione degli appezzamenti che dovranno inserirsi nel paesaggio agrario secondo criteri di coerenza morfologica con i suoi caratteri strutturanti (quanto a forma, dimensioni e orientamento) e perseguendo obiettivi di equilibrio idrogeologico; promuovere, ove possibile, il mantenimento della diversificazione colturale data dalla compresenza di oliveti, vigneti e colture erbacee; favorire la conservazione del corredo vegetale che costituisce infrastrutturazione ecologica e paesaggistica della maglia agraria e la sua ricostituzione nelle parti che mostrano cesure più evidenti attraverso l'introduzione di siepi, filari, alberature; ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es.: vegetazione riparia) con la finalità di sottolineare alcuni elementi strutturanti il paesaggio sul piano morfologico e percettivo e di aumentare il grado di connettività ecologica; per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, interrompere la continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l'introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove possibile l'orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza. Un ulteriore obiettivo per questo morfotipo riguarda il sistema insediativo e può essere articolato nei seguenti obiettivi specifici: preservare il sistema insediativo e l'infrastruttura rurale storica in termini di integrità e continuità con particolare riguardo alla rete della viabilità podereale e interpodereale; nei contesti a più forte pressione antropica, limitare e contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed erosione del territorio rurale; nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.

– 8- Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica le cui Indicazioni per le azioni sono: principale indicazione è una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione della struttura della maglia agraria della bonifica storica. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso: il mantenimento e il ripristino della funzionalità del reticolo idraulico anche attraverso la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate e, ove possibile, la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti (canali, fossi, drenaggi, scoline); il mantenimento delle caratteristiche di regolarità della maglia agraria da conseguire mediante la conservazione e la manutenzione della viabilità podereale e interpodereale o, nei casi di ristrutturazione agricola/fondiarla, la realizzazione di nuovi percorsi di servizio ai coltivi morfologicamente coerenti con il disegno generale e le linee direttrici della pianura bonificata; la realizzazione, nelle nuove e/o eventuali riorganizzazioni della maglia agraria, di appezzamenti che si inseriscano coerentemente per forma e orientamento nel disegno generale della pianura bonificata, seguendone le linee direttrici principali anche in relazione al conseguimento di obiettivi di equilibrio idrogeologico; la manutenzione della vegetazione di corredo della maglia agraria, che svolge una funzione di strutturazione morfologico-percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera frangivento; la tutela delle aree boscate e a carattere di naturalità (zone umide, vegetazione riparia, boschetti planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione paesaggistica e di connettività ecologica che svolgono in contesti fortemente antropizzati come quelli della bonifica; un secondo fondamentale obiettivo per il morfotipo della bonifica è il mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico, evitando addizioni o alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati rurali.

5- Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale le cui Indicazioni per le azioni sono: Due le principali indicazioni per questo morfotipo, il primo riguardante il sistema insediativo, il secondo il tessuto agricolo e forestale. 1) Il primo obiettivo è tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario: evitando alterazioni dell'integrità morfologica dei nuclei; contrastando fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che comportino compromissioni della sua struttura d'impianto (le cui regole principali sono la distribuzione dell'insediamento rurale in relazione a un appoderamento di tipo estensivo e a maglia rada, e la collocazione dei nuclei sui supporti geomorfologicamente più stabili e sicuri presenti all'interno dei suoli argillitici); preservando la permanenza delle corone di oliveti o di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei storici, li caratterizzano come punti nodali del sistema insediativo e ne sottolineano la presenza. 2) Il secondo obiettivo è finalizzato a conciliare la manutenzione dei caratteri strutturanti



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

il mosaico agroforestale con un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, da conseguire attraverso le seguenti azioni: favorire ove possibile la conservazione delle colture a seminativo, limitando gli effetti negativi dei processi di intensificazione delle attività agricole (semplificazione paesistica ed ecologica, rimozione di elementi geomorfologici di grande pregio come biancane, calanchi, balze); preservare - nei contesti in cui sono storicamente presenti - siepi, alberature, lingue e macchie boscate, che costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e incentivarne la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati; nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono culturale con conseguente espansione della vegetazione arbustiva e della boscaglia”.

Alla luce delle integrazioni depositate dal proponente, il Settore regionale competente ha concluso la propria istruttoria ritenendo che “... gli aspetti rilevati siano stati chiariti solo molto parzialmente e spesso valutati soltanto in linea teorica, in quanto la corretta elencazione dei dettami del PIT-PPR, e la conseguente assertività circa la conformità del progetto ad essi, non risulta dirimente ai fini di una corretta valutazione dell'impatto paesaggistico dell'opera. Tutto ciò premesso, nonostante l'indeterminatezza di diversi elementi progettuali e la mancanza di scenari definitivi ben delineati, che hanno reso complessa la valutazione, in considerazione dell'alto valore paesaggistico-ambientale dell'area, ben apprezzabile anche dalle fotosimulazioni presentate, della mancanza di un oggettivo progetto riguardante le opere di mitigazione e degli effetti cumulativi con altri progetti in itinere, si ritiene che l'intervento, con riferimento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, presenti delle palesi criticità paesaggistiche”.

In riferimento al **PTCP**, agli Ambiti di Paesaggio n. 18 “Maremma Grossetana” e n. 20 “Bassa Maremma e ripiani tufacei”, agli obiettivi ed alle direttive correlate, alla seconda, terza e quarta invariante strutturale, alla U.M.T. denominata “**Anfiteatro di Monte Bottigli**” ed alle politiche territoriali e strategiche dello sviluppo sostenibile, la Provincia di Grosseto - Area Edilizia Territorio e Ambiente (contributo conclusivo del 28/03/2025 prot. n. 0206766) manifesta “forti preoccupazioni circa la possibilità che la realizzazione del parco eolico **comprometta la qualità complessiva del paesaggio rurale** dell'ambito territoriale interessato, a cui si sommano possibili riflessi negativi sull'economia locale a seguito di una minore interesse e una minore attrattività rispetto alle riconosciute eccellenze del territorio (in particolare del paesaggio rurale e del turismo di qualità).”

Evidenzia inoltre una ulteriore criticità dovuta all'effetto cumulativo registrabili a scala territoriale superiore.

Per quanto riguarda la coerenza con la **pianificazione urbanistica comunale**:

Il Comune di Orbetello (contributo del 02/08/2024 prot. 0431445) e conclusivi (del 02/04/2025 prot. n. 0218528) e del 10/04/2025 prot. n. 0241049), in riferimento al Regolamento Urbanistico l'art. 49 delle NTA pone specifiche condizioni all'installazione di impianti eolici ammettendo, all'interno del sistema insediativo e nel territorio rurale, sistemi per l'auto consumo (microaerogeneratori integrati negli edifici, aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12, etc.) **dettando limitazioni all'installazione di impianti eolici** non destinazione all'autoconsumo e vietando l'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

Il Comune di Magliano in Toscana esprime “*parere sfavorevole*” al progetto, evidenziandone il **contrasto con i contenuti del PIT** con valenza di piano paesaggistico, con gli artt. 42 e 49 del vigente Regolamento Urbanistico evidenziando che l'elaborato “J, c. 3 art 49 individua come non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili le “aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale”, evidenziando che **il territorio dei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello, sui quali si prevede di realizzare il parco eolico, ricadono all'interno delle seguenti aree: IGT (Indicazione Geografica Tipica) denominata “Costa Toscana”; DOP (Denominazione di Origine Protetta) denominata “Morellino di Scansano”.**

Componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi

Il Settore Tutela della natura e del mare (contributo del 02/08/2024 prot. 0433453) in merito alla L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale*” con particolare riferimento alle specie tutelate ai sensi degli artt. 79 e 80, anche esternamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette, specifica che:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- in riferimento alle AREE PARCO o RISERVE “nessuna delle opere in programma ricade all’interno di aree parco o riserve. ... L’area tutelata più vicina ai siti di intervento è il Parco Regionale della Maremma”;
- in riferimento alle AREE RETE NATURA 2000 “nessuna delle opere in programma ricade all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000.. Le Aree Natura 2000 più vicine al sito di intervento sono quelli di ZPS Pianure del Parco della Maremma, distanza minima dall’impianto 3,6 Km e ZSC-ZPS Monti dell’Uccellina, distanza minima dall’impianto 4,4 Km.”
- In riferimento alle BIRD AREA (I.B.A.) “le opere in progetto sono esterne a tali aree. Il SIR più prossimo ai siti di progetto è quello denominato “Campo Regio” che dista circa 2 km dall’aerogeneratore WTG 13.”

Nell’ambiente boscoso che caratterizza l’area vasta con una vegetazione di tipo mediterraneo, si possono trovare le specie di uccelli e mammiferi più diffuse. Tra gli uccelli rapaci si segnalano la Poiana, il Gheppio, il Biancone, il Lodolaio, il Gufo, il Barbagianni, la Civetta, l’Assiolo; tra gli altri uccelli, invece, il Colombaccio, il Cuculo, il Fagiano, la Ghiandaia (anche marina), l’Upupa, il Pettiroso, l’Usignolo, il Merlo, l’Allodola, la Capinera, il Cardellino e diversi passeriformi.

Per quanto riguarda le specie ricadenti della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), il portale ISPRA “Reporting direttiva habitat” (<http://reportingdirettivahabitat.isprambiente.it/>) ne permette la ricerca attraverso una griglia di 10 x10 km su tutto il territorio nazionale. Nelle griglie nelle quali ricade l’area vasta di progetto sono potenzialmente presenti le Specie della Direttiva Habitat (dati 3° report 2007-2012 per le specie animali e vegetali) di Tabella 4—19. Mentre nella Tabella 4—20 sono elencate le specie di uccelli potenzialmente presenti nell’area vasta appartenenti alla Direttiva Uccelli.

Il Settore evidenzia che “nell’area vasta interessata dal progetto sono presenti “un elevato numero di specie di interesse comunitario tra le quali meritano un’attenzione particolare i Chiroterteri e gli Uccelli”, essendo i taxa maggiormente impattati dagli impianti eolici, come evidenziato dalla letteratura scientifica disponibile in materia, condivisa anche dal proponente, “**l’impianto eolico può arrecare disturbi alla fauna locale ed in particolare all’avifauna ed alla chiroterrofauna.**”

Il Settore VAS e VINCA, (parere conclusivo del 10/04/2025 prot. n. 0239632) in base allo Studio d’Incidenza (Fase II Valutazione Appropriata) fornito dal proponente in sede di documentazione integrativa, evidenzia “**l’assenza di informazioni precise e commisurate ad un quadro realistico delle presenze di chiroterteri sicuramente presenti nel comprensorio e a rischio di conservazione**”, ed ancora “**l’assenza di misure di mitigazione.**” e afferma che “**l’intervento in oggetto potrebbe determinare incidenze significative a carico di specie di interesse conservazionistico e tutelate dalle Direttive 147/2009/CE “Uccelli” e 92/43/CE “Habitat”, con riferimento anche agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, in particolare ai grandi veleggiatori dell’avifauna e chiroterrofauna.**”

Componente Paesaggio e beni culturali

In relazione alle aree tutelate ai sensi dell’art.142 del Codice di cui alla lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” presenti nell’area di progetto, il Settore regionale Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio (contributo iniziale del 31/07/2024 prot. n.0427466) ne richiama le prescrizioni delle Aree Tutela per Legge di cui all’Elaborato 8B del PITPPR:

Art.12.3 – Prescrizioni per le Aree Tutelate per Legge ai sensi dell’art.142, c.1, lett. g) del Codice:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Si rileva che dall'esame della cartografia del PIT-PPR l'area pare interessata da boschi "planiziali" e, pertanto, tale aspetto andrebbe approfondito e specificato.

Inoltre il Settore, in riferimento alla dichiarazione del proponente circa l'ubicazione degli impianti in aree non boscate, ritiene necessario evidenziare che "la modifica del paesaggio non può garantirsi con il solo divieto di ubicare gli aerogeneratori nelle aree boscate ed esternamente ai Beni Paesaggistici. Inoltre, l'intervento proposto non può ritenersi, da un punto di vista paesaggistico, valutabile esclusivamente dall'analisi d'intervisibilità derivante dal posizionamento degli aerogeneratori, in quanto, l'impianto prevede una serie di attività (viabilità, piazzole, cavodotti, ecc..) che devono necessariamente essere considerate e valutate nell'analisi d'insieme".

Nella richiesta di integrazioni è stato pertanto chiesto al proponente di rivedere la parte dei Beni Paesaggistici di cui all'art. 142 e 136 del Codice, "considerando l'interesse dell'intervento e non soffermandosi al solo posizionamento degli aerogeneratori. Infine, andranno riportate e declinate le relative prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR."

Alla luce delle integrazioni depositate, il Settore Tutela Riquadrificazione e Valorizzazione del Paesaggio (contributo conclusivo del 09/04/2025 prot. n. 0237361), conclude che "nonostante l'indeterminatezza di diversi elementi progettuali e la mancanza di scenari definitivi ben delineati, che hanno reso complessa la valutazione, in considerazione dell'alto valore paesaggistico-ambientale dell'area, ben apprezzabile anche dalle fotosimulazioni presentate, della mancanza di un obiettivo progetto riguardante le opere di mitigazione e degli effetti cumulativi con altri progetti in itinere, si ritiene che l'intervento, con riferimento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, presenti delle palesi criticità paesaggistiche".

Il Comune di Orbetello (contributo del 02/08/2024 prot. 0431445 e conclusivi del 02/04/2025 prot. n. 0218528 e del 10/04/2025 prot. n. 0241049), sottolinea che [...] le zone predette hanno notevole interesse pubblico in quanto, essendo adiacenti ai monti dell'Uccellina si presentano come elemento inseparabile di unità e di collegamento naturale tra questa e la costa, il cui profilo forma un ampio golfo di grande bellezza panoramica...

Evidenzia la presenza di siti archeologici con rischio archeologico "accertato-alto", individuati a seguito dell'analisi archeologica che ha supportato la redazione del PO è che ha costituito un approfondimento del quadro conoscitivo dello statuto del territorio.

In merito agli aspetti paesaggistici si evidenzia che sono pervenuti i **pareri negativi** di entrambi i Comuni territorialmente interessati, della Provincia di Grosseto e anche le **osservazioni** pervenute esprimono contrarietà su tali aspetti.

Componente Rumore

ARPAT (contributo conclusivo del 08/05/2025 prot. n. 0315447) evidenzia la presenza di impatti consistenti sul clima acustico dell'area. In fase di esercizio rileva che dalle stime trasmesse dal proponente in fase di integrazione documenti, nello scenario più gravoso, "si hanno consistenti superamenti dei limiti vigenti per l'impatto acustico" ed ancora "Nel complesso la valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere risulta non esaustiva".

Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)

Per quanto riguarda la viabilità, il proponente in fase di cantiere prevede un incremento di traffico generato dal passaggio dei mezzi adibiti al trasporto delle maestranze nelle aree di progetto, al trasporto dei materiali e delle componenti per la costruzione dell'impianto, all'approvvigionamento idrico e di gasolio.

Ulteriore impatto sul traffico è legato al trasporto delle parti che costituiscono l'aerogeneratore (pale del rotore, navicella, torre) nei siti di progetto tramite mezzi eccezionali. Per ogni aerogeneratore sono necessari 7-8 mezzi eccezionali. Sarà utilizzata la viabilità esistente, consistente in strade asfaltate, strade bianche o poderali da adeguare. Sarà necessario realizzare alcuni tratti, di lunghezza compresa tra 200 e 900 m di nuova viabilità, per raggiungere dalle strade esistenti, i siti di installazione degli aerogeneratori. La nuova viabilità consisterà in strade bianche della larghezza di circa 6 m, adeguate al trasporto delle varie parti dell'impianto, realizzate con materiale



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

granulare stabilizzato opportunamente compattato che permetterà la normale infiltrazione delle acque meteoriche. Il Settore Viabilità - Protezione Civile della Provincia di Grosseto (contributo istruttorio del 05/08/2024 (prot. 0438091), a seguito della disamina delle caratteristiche di progetto e del coinvolgimento delle strade provinciali S.P. 1 Talamone – S.P. 144 Melosella – S.P. 16 Montiano, sia nella fase esecutiva delle **opere di adeguamento della viabilità**, sia nelle opere di scavo ed infine nella fase di trasporto dei convogli eccezionali, evidenzia un **impatto fortemente negativo**. Evidenzia altresì la mancanza di uno studio geologico di riferimento che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e del sedime interessato dalla modifica dell'attuale assetto viario ed una preventiva verifica sulla staticità dei ponti. Ricontra la mancata rispondenza alle norme tecniche/legislative di settore vigenti in riferimento ai nuovi accessi stradali ed esprime il proprio *“parere negativo”*.

Componente Aspetti socio-economici

Con riferimento agli **aspetti socioeconomici**, si evidenzia che la Provincia di Grosseto, Area Edilizia Territorio e Ambiente (contributo conclusivo del 28/03/2025 prot. n. 0206766), esaminato altresì l'elaborato *“Analisi delle ricadute socio-economiche del progetto”*, ritiene *“che non siano stati esaminati in forma approfondita le ricadute socioeconomiche sulle attività presenti nella zona, con particolare riferimento al turismo”* .. *Non è stato quindi formulato alcun quadro conoscitivo sulla presenza e localizzazione delle attività turistiche dell'ambito territoriale interessato dall'impianto e dove invece risulta diffusamente sviluppato l'agriturismo”*. .. *“non è stata fatta alcuna comparazione tra effetti positivi, dati da un'eventuale (ma non sicura) crescita del turismo esperienziale sopra richiamato, e possibili effetti negativi sulle attività turistiche esistenti che basano la propria offerta sulla qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale.”*

In conclusione la Provincia di Grosseto manifesta *“forti preoccupazioni circa la possibilità che la realizzazione del parco eolico comprometta la qualità complessiva del paesaggio rurale dell'ambito territoriale interessato, a cui si sommano possibili riflessi negativi sull'economia locale a seguito di una minore interesse e una minore attrattività rispetto alle riconosciute eccellenze del territorio (in particolare del paesaggio rurale e del turismo di qualità).*

Osservazioni

Si dà atto che sono pervenute osservazioni da parte degli Amici della Terra Onlus e dal Comune di Scansano, indirizzata al MASE quale autorità competente e pervenute per conoscenza al Settore VIA, il quale esprime contrarietà al progetto; Amici della Terra Onlus in termini di impatto paesaggistico e naturalistico mentre il Comune di Scansano in relazione alle alternative di progetto (descritte al paragrafo 3. del presente rapporto istruttorio) affermando che *“non sono state trattate con il dovuto approfondimento ... il Proponente non ha fornito elementi di analisi alternative al progetto e non ha provveduto a valutazioni specifiche in relazione alla c.d. “Alternativa zero.”*

Per le seguenti componenti, dall'istruttoria svolta è emersa la necessità di introdurre specifiche indicazioni e condizioni ambientali:

Aspetti Ambientali

Componente Atmosfera

ARPAT (contributo conclusivo del 08/05/2025 prot. n. 0315447) ritiene necessario che il proponente *“per le successive fasi progettuali (comunque prima dell'inizio dei lavori) effettui nuove stime adottando un valore del parametro “s” (contenuto percentuale di silt) cautelativo ed adeguato, e che, sulla base di tali nuove stime, ponga in atto le eventuali ulteriori mitigazioni da adottarsi; in ogni caso è opportuno che il proponente descriva le principali modalità di realizzazione dei monitoraggi di polveri in aria ambiente eventualmente previsti. Risulta in ogni caso opportuno prescrivere, in merito alle bagnature effettuate, la tenuta in cantiere di un registro dove siano riportati regolarmente i quantitativi e le frequenze di risorsa idrica utilizzata”*.

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Per le acque superficiali ARPAT (contributo conclusivo del 08/05/2025 prot. n. 0315447) ricorda la necessità di acquisire l'autorizzazione degli impianti di trattamenti reflui e dei relativi scarichi, ritenendo poco significativo l'impatto del progetto sull'ambiente idrico, nel rispetto della *“Disciplina delle Acque meteoriche dilavanti”* e delle *“Disposizioni dei Cantieri”* di cui al Regolamento n. 46/R/2008.

Componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche

ARPAT (contributo conclusivo del 08/05/2025 prot. n. 0315447) ricorda che *“qualora il proponente intenda*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

movimentare volumi di terre da scavo fra un cantiere e l'atro (siti diversi) tale gestione dovrà essere effettuata in qualità di sottoprodotto (ai sensi del comma 1, art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) predisponendo un Piano di Utilizzo così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017 (completo di caratterizzazioni); tale Piano di Utilizzo dovrà essere presentato all'Autorità competente prima della conclusione del presente procedimento di VIA. In caso di utilizzo in situ, si ricorda che ai sensi del comma 5, art. 24 del D.P.R. 120/2017 gli esiti delle caratterizzazioni eseguite prima dell'avvio dei lavori dovranno essere trasmessi ad ARPAT prima dell'avvio dei lavori".

6. Conclusioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA ai fini dell'espressione del parere regionale al MASE, con la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si ritiene **non sia possibile esprimere un parere tecnico favorevole**, avendo rilevato per l'impianto eolico nel suo complesso:

- **palesi criticità paesaggistiche** con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);
- **impossibilità ad escludere un impatto negativo sulla qualità complessiva del paesaggio rurale**, nel rispetto della disciplina del PTCP della Provincia di Grosseto, Ambiti di Paesaggio n. 18 "Maremma Grossetana" e n. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" e delle aree IGT (Indicazione Geografica Tipica) denominata "Costa Toscana"; DOP (Denominazione di Origine Protetta) denominata "Morellino di Scansano";
- **impossibilità ad escludere incidenze significative nei confronti delle Aree Natura 2000** vicine al sito di intervento, quali ZPS Pianure del Parco della Maremma (distanza minima dall'impianto 3,6 Km) e ZSC-ZPS Monti dell'Uccellina (distanza minima dall'impianto 4,4 Km) a carico di specie di interesse conservazionistico e tutelate dalle Direttive 147/2009/CE "Uccelli" e 92/43/CE "Habitat", oltre a arrecare disturbi alla fauna locale ed in particolare all'avifauna ed alla chiroterofauna;
- **impossibilità ad escludere un impatto significativo sul clima acustico dell'area;**
- **impossibilità di escludere un impatto negativo sulla viabilità;**
- **impossibilità di escludere ricadute negative di carattere socio-economico.**

Si evidenzia inoltre che sono stati acquisiti **pareri sfavorevoli** da parte di: Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e dal Comune di Magliano in Toscana, interessati sia territorialmente che a livello di impatti dal progetto, per le motivazioni contenute nei rispettivi pareri e riportati per estratto nel presente rapporto istruttorio.

Per completezza, si ritiene opportuno trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

Si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale di:**

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e dell'art. 63 della LR. 10/2010, parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto di "Parco eolico di Magliano", per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in Comune di Magliano in Toscana e Orbetello (GR) per le motivazioni di cui al presente rapporto istruttorio e come puntualmente sintetizzate al paragrafo 6. Conclusioni;

b) di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – a cura del Settore VIA – unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

La Titolare di Incarico di EQ
Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 44)

Delibera N 756 del 09/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021 2027 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso pubblico finalizzato a promuovere l'attivazione di percorsi formativi da parte delle amministrazioni comunali per la promozione della qualità del sistema integrato 0-6 - anno educativo e scolastico 2025/2026

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Elementi essenziali

896052b5e256633175fba2b64fa16b7a887536fed7421c92269089d530155beb

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il D.P.G.R. 41/r 2013 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32” in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 e le Integrazioni alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFR) 2025, approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025, nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, è stabilito che la Regione:
 - favorisca l’apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia, anche in una prospettiva di continuità educativa;
 - ponga in essere azioni di sostegno e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia in armonizzazione con il piano di azione nazionale per il sistema di educazione prescolare 0-6 anni;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

- la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 10-02-2025 “Cronoprogramma 2025-2027 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee”;

Dato atto che l’investimento sulla prima infanzia infatti rappresenta per la Regione Toscana un’area di attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europeo relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (9014/2019), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità e di tipo universalistico, capaci di fornire le basi per l’apprendimento permanente e lo sviluppo;

Ritenuto opportuno, per tali finalità, attivare un intervento finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi, attivati da parte delle amministrazioni comunali, nell’ottica dello sviluppo di pratiche educative di qualità nell’ambito del sistema integrato 0-6 (di cui fanno parte i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia) , anche in attuazione di quanto previsto dal D.P.G.R. 41/r 2013;

Ritenuto opportuno pertanto approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono definiti gli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato alla promozione della qualità del sistema integrato 0-6 per l'anno educativo e scolastico 2025/2026, in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto;

Rilevata la disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio per complessivi € 1.500.000,00, come di seguito specificato:

- cap. 64377/2025 – puro: € 300.000,00
- cap. 64378/2025 – puro: € 315.000,00
- cap. 64379/2025 – puro: € 135.000,00
- cap. 64377/2026 – puro: € 300.000,00
- cap. 64378/2026 – puro: € 315.000,00
- cap. 64379/2026 – puro: € 135.000,00

Considerato che la cifra complessivamente disponibile, come sopra evidenziato, di Euro 1.500.000,00, allocata sui capitoli 64377 64378 e 64379 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 esercizi 2025 e 2026 consente l’avvio delle procedure utili all’approvazione dell’avviso regionale finalizzato alla promozione della qualità del sistema integrato 0-6 per l’anno educativo e scolastico 2025/2026, rivolto alle amministrazioni comunali;

Dato atto, per quanto sopra esposto, che l’attuazione dell’avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messe a bando complessivamente € 1.500.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

Esercizio 2025:

- cap. 64377 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
- cap. 64378 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
- cap. 64379 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00

Esercizio 2026

- cap. 64377 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
- cap. 64378 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
- cap. 64379 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+2021/2027 – Asse 2 - Attività 2.f.14;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Visto il parere positivo espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale di cui alla Legge Regionale n. 32/2002;

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 29 maggio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono definiti gli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato alla promozione della qualità del sistema integrato 0-6 per l'anno educativo e scolastico 2025/2026, rivolto alle amministrazioni comunali, in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto;
2. di prevedere che l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messe a bando complessivamente € 1.500.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:
Esercizio 2025:
 - cap. 64377 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
 - cap. 64378 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
 - cap. 64379 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00Esercizio 2026
 - cap. 64377 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
 - cap. 64378 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
 - cap. 64379 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00
3. di precisare che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+2021/2027 - Asse 2 - Attività 2.f.14;
4. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro;
5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A PROMUOVERE L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2025/2026 PRIORITÀ 2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE – PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 2.f.14

Descrizione delle finalità dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sviluppare nel territorio regionale nell'anno educativo e scolastico 2025/2026:

- le competenze del personale educativo operante nei servizi per la prima infanzia, nell'ottica della costituzione del sistema integrato 0-6 ed in particolare per la creazione di contesti educativi di qualità 0-3 capaci di preparare ed agevolare il passaggio delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia;
- le competenze delle coordinatrici e dei coordinatori impegnati nel sistema integrato 0-6, in relazione ai tre livelli di coordinamento previsti dal regolamento regionale DPGR 41/r/2013 e ss.mm.ii, nonché delle docenti delle scuole dell'infanzia statale, paritaria comunale e paritaria privata.

L'avviso intende altresì promuovere la continuità verticale da 0 a 6 anni, così come previsto dalla normativa nazionale, in quanto ulteriore elemento qualificante del sistema e al fine di garantire la coerenza dei processi educativi per questa fascia di età.

Si conferma con questo avviso l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un alto livello qualitativo ai bambini, alle bambine e alle famiglie che li utilizzano.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I beneficiari delle azioni sono i Comuni e Unioni di Comuni della Regione Toscana appartenenti a ciascuna delle 35 Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana in partenariato fra loro.

Per ciascuna Zona viene individuato un Comune o Unione di Comuni come capofila tra gli enti del territorio afferenti alla zona medesima, definito attraverso un atto della Conferenza zonale che esprime la volontà di tutti i Comuni partecipanti, con cui si conferisce mandato con rappresentanza al capofila ai fini della partecipazione all'avviso, della responsabilità sulla gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attività zonali

Destinatari delle azioni

I destinatari delle azioni sono:

- a) educatrici/educatori dei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale di cui all'articolo 11, comma 2, del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.;
- b) educatrici/educatori dei servizi per la prima infanzia a titolarità pubblica non comunale e privata, di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.;
- c) coordinatrici pedagogiche e coordinatori dei servizi 0-3 di cui all'articolo 6 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.;
- d) coordinatrici pedagogiche e coordinatori comunali di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.;
- e) coordinatrici pedagogiche zonali e coordinatori e di cui all'articolo 8 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.;
- f) coordinatrici pedagogiche e coordinatori, nonché docenti della scuola dell'infanzia statale, paritaria comunale e paritaria privata; nello specifico per questi soggetti i corsi saranno realizzati attraverso una formazione congiunta (di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.) con la presenza contemporanea di docenti del sistema 3-6 e le

educatrici/gli educatori del sistema 0-3 al fine della costituzione e del rafforzamento del sistema integrato dalla nascita fino ai 6 anni, sostenendone lo sviluppo nella sua complessità.

Principali caratteristiche dell'avviso

La Regione Toscana assegna le risorse disponibili alle amministrazioni capofila delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, ad esito dell'istruttoria positiva della documentazione prevista dall'avviso e dell'effettuazione della valutazione sulla base di criteri predeterminati.

Nell'avviso è prevista una assegnazione teorica per ciascuna amministrazione capofila, subordinata alla presentazione della domanda e, conseguentemente, al numero previsto di soggetti da formare.

Ciascuna amministrazione comunale capofila può presentare solo un progetto al cui interno:

- dovrà essere previsto un numero di iscritti non inferiore a 16;
- di norma potranno essere previsti fino ad un massimo di 6 corsi formativi (attività); esclusivamente per le conferenze zonali con un numero potenziale di soggetti formali superiore a 140, potranno essere previsti fino ad un massimo di 10 corsi formativi (attività).

Ciascun corso:

- dovrà avere una durata di 25 ore;
- potrà essere avviato in presenza di un numero di partecipanti pari almeno ai 2/3 del numero previsto di iscritti.

Non sono previste quote di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.

Indicazione del contributo ammissibile

Al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun progetto si utilizzano i costi standard unitari (UCS) definiti dal Reg UE 2023/1676, tabella 3a c.d. off the shelf, e dalla DGR 507/2023 e ss.mm.ii. per la formazione collettiva per occupati, che saranno utilizzate per il riconoscimento delle spese dei percorsi formativi.

L'indicatore che fa scattare il rimborso (UCS) è il costo orario della formazione erogata a persone occupate: 26,51 euro

Gli importi coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato sulla base del numero delle ore di formazione svolte e del numero di partecipanti ai relativi corsi.

Definizione del quadro finanziario

L'attuazione dell'avviso per il quale vengono messi a bando complessivamente € 1.500.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul PR FSE+ 2021-27, Priorità 2 Istruzione e formazione – Attività 2.f.14 -Bilancio finanziario gestionale 2025-2026, esercizi 2025 e 2026 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

Esercizio 2025:

- cap. 64377 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
- cap. 64378 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
- cap. 64379 annualità 2025 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00

Esercizio 2026

- cap. 64377 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 300.000,00
- cap. 64378 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 315.000,00
- cap. 64379 annualità 2026 – puro – disponibilità libera: € 135.000,00.

Disposizioni specifiche relative al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti

L'amministrazione comunale capofila beneficiaria sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE

sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

Trattamento dei dati

Troverà applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti sono regolati nella Convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Criteri di valutazione dei progetti:

I macro-criteri e i criteri di valutazione sono di seguito indicati.

Qualità e coerenza progettuale 30-60 punti

Innovazione/trasferibilità 10-20 punti

Soggetti coinvolti 0-10 punti

Valutazione economica 0-10 punti: trattandosi di operazioni a costi unitari standard la valutazione viene effettuata in base al rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al contributo assegnato.

Il punteggio massimo conseguibile deve essere comunque pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 60/100.

Al termine della valutazione e quindi dell'attribuzione dei punteggi a cura del nucleo di valutazione interno, il Settore regionale competente predispone la graduatoria dei progetti.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 46)

Delibera N 758 del 09/06/2025

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

L.R. 29.06.2011 N. 25 art.22 "Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa" - Approvazione proposta di intervento rimodulata del Comune di Aulla

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Proposta di intervento Comune di Aulla
B	Si	Verbale gruppo tecnico

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Proposta di intervento Comune di Aulla*
4fcb646e5bdf7624824568a25a0f6beab362356ffa0e731ba9ff3819654deaab
- B* *Verbale gruppo tecnico*
9a012e5bffb7e6672743fec7cd8ac77ae3d87197b1f21c21e5860a1245d32c85

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale n. 2/2019 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025 n. 11 "Valorizzazione della Toscana Diffusa", con particolare riferimento all'art. 11 "Rigenerazione Urbana";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEFR 2025) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 e la Nota di Aggiornamento al DEFR 2025 (NADEFR 2025) approvata con delibera di Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, come aggiornata e integrata con le delibere di Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025, con particolare riferimento al Progetto Regionale 24 "Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo", obiettivo 1 - Promuovere la riqualificazione di alloggi ed edifici ERP;

Vista la legge regionale 29.6.2011 n. 25 ed in particolare l'art. 22 che introduce l'art. 118 quinquies alla L.R. 65/2010, prevedendo l'attivazione di interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa;

Vista la propria precedente deliberazione n. 747 del 29 agosto 2011, che stabilisce le "Modalità generali per l'elaborazione e la presentazione delle proposte di intervento";

Viste le proprie precedenti deliberazioni n.1063 del 28 novembre 2011 e n. 885 del 8 ottobre 2012 con le quali è stata assegnata una quota di risorse complessivamente pari ad € 9.682.645,93 per interventi speciali di recupero, riqualificazione e incremento del patrimonio ERP in Aulla conseguenti agli eventi alluvionali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 10 agosto 2012, che approva il Master Plan "Programma per la delocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico e loro delocalizzazione nell'ex area ferroviaria della Città di Aulla", comprendente anche l'intervento di ricostruzione dell'insediamento ERP originariamente situato in loc. Quartiere Matteotti e reso inagibile a seguito dell'evento alluvionale;

Visto il Protocollo di Intesa del 16 luglio 2012 intercorrente tra Regione Toscana, Comune di Aulla, ERP Massa Carrara S.p.A., Casa S.p.A., avente ad oggetto la collaborazione dei soggetti firmatari per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ricostruzione dell'insediamento ERP nel Comune di Aulla;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1017 del 26 novembre 2012 che approva la proposta di interventi del Comune di Aulla dettagliata all'interno dell'allegato A alla medesima deliberazione;

Considerato che il decorso del tempo tra la stipula del succitato Protocollo d'intesa e l'effettiva attuazione degli interventi comporta la necessità di una nuova valutazione in merito all'ammontare delle risorse assegnate nonché alla consistenza dell'intervento e.r.p. da realizzare;

Preso atto che il contributo regionale originariamente stanziato pari a complessivi € 9.682.645,93, viene pertanto rideterminato in complessivi € 7.326.445,93 di cui:

- € 3.000.000,00 per la realizzazione di alloggi ERP, i cui soggetti attuatori sono ERP Massa Carrara S.p.A. e Casa S.p.A. Firenze;
- € 4.326.445,93 per l'acquisto e urbanizzazione primaria e secondaria dell'area, con soggetto attuatore il Comune di Aulla;

Ritenuto opportuno approvare con la presente proposta di deliberazione l'allegato A "*Proposta di intervento Comune di Aulla*" contenente la proposta di intervento rimodulata che sostituisce integralmente il medesimo allegato approvato con delibera 1017/2012;

Dato atto che le risultanze istruttorie relative alla proposta di rimodulazione sono riportate nel verbale del Gruppo tecnico costituito da Regione Toscana, Comune di Aulla, ERP Massa Carrara S.p.A. e Casa S.p.A., di cui all'allegato B alla presente deliberazione;

Preso atto che la copertura finanziaria dell'importo di € 3.000.000,00, ricompreso nel prospetto allegato A2 - di cui all'Allegato 1 alla PDL 52 del 05.05.2025 ad oggetto "Rendiconto generale per l'anno finanziario 2024", è assicurata nell'ambito delle risorse vincolate dell'esercizio 2025 sul capitolo di spesa n. 33057, la cui iscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett a), del D.Lgs. 118/2011, resta subordinata al rispetto dei vincoli previsti dai commi 897, 898 e 899 dell'art. 1, della L. 145/2018, circa l'entità dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione;

Preso altresì atto che la restante quota di finanziamento pari ad € 4.326.445,93 è stata impegnata a favore del Comune di Aulla sul capitolo di spesa n. 33064 con decreto dirigenziale n. 5541 del 27.11.2012 (imp. 6352/2012), liquidata per complessivi € 2.541.552,93 e reimputata per € 1.784.893,00 sul bilancio vigente esercizio 2025 (imp. 27153/2025);

Preso atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato A, Sezione 9 della presente proposta, la realizzazione dell'intervento ERP è prevista con inizio lavori a marzo 2026 con durata presumibile del suddetto intervento pari a mesi 24 e che pertanto si rende necessario articolare lo stanziamento di € 3.000.000,00 in coerenza con il cronoprogramma di spesa;

Ritenuto, inoltre, per quanto attiene alle modalità attuative:

- di procedere secondo quanto contenuto nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 16 luglio 2012 da Regione Toscana, Comune di Aulla, ERP Massa Carrara S.p.A. e Casa S.p.A.;
- di dare applicazione ai contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto da Prefettura di Massa Carrara e Commissario Delegato, approvato con OPR n. 83 del 20 luglio 2012;

Ritenuto di dare mandato al Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/ Piano Nazionale Complementare di predisporre gli atti necessari alla erogazione del contributo secondo le modalità sopra descritte;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1 del 08.01.2025 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 29 maggio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A "*Proposta di intervento Comune di Aulla*" contenente la proposta di intervento rimodulata per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, comprese opere di urbanizzazioni primarie e secondarie pro quota, nel Comune di Aulla area ex ferroviaria per un totale di € 7.326.445,93 e che sostituisce integralmente il medesimo allegato approvato con delibera 1017/2012;
2. di approvare l'allegato B "*Verbale gruppo tecnico*" contenente le risultanze istruttorie relative alla proposta di cui al punto 1;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo di € 3.000.000,00, ricompreso nel prospetto allegato A2 - di cui all'Allegato 1 alla PDL 52 del 05.05.2025 ad oggetto "Rendiconto generale per l'anno finanziario 2024", è assicurata nell'ambito delle risorse vincolate dell'esercizio 2025 sul capitolo di spesa n. 33057, la cui iscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett a), del D.Lgs. 118/2011, resta subordinata al rispetto dei vincoli previsti dai commi 897, 898 e 899 dell'art. 1, della L. 145/2018, circa l'entità dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione;
4. di dare atto che la restante quota di finanziamento pari ad € 4.326.445,93 è stata impegnata a favore del Comune di Aulla sul capitolo di spesa n. 33064 con decreto dirigenziale n. 5541 del 27.11.2012 (imp. 6352/2012), liquidata per complessivi € 2.541.552,93 e reimputata per € 1.784.893,00 sul bilancio vigente esercizio 2025 (imp. 27153/2025);
5. di dare atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato A, Sezione 9 della presente proposta, la realizzazione dell'intervento ERP è prevista con inizio lavori a marzo 2026 con durata presumibile del suddetto intervento pari a mesi 24 e che pertanto si rende necessario articolare lo stanziamento di € 3.000.000,00 in coerenza con il cronoprogramma di spesa;
6. di dare mandato al Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/ Piano Nazionale Complementare di predisporre gli atti necessari alla erogazione del contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

L.R. 29.06.2011n° 25 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, Comune di Aulla, L.o.d.e. Massa, E.r.p. Massa Carrara s.p.a. e Casa s.p.a.

L.O.D.E. di riferimento	Massa Carrara
Comuni interessati	Comune di Aulla
Soggetto attuatore	Comune di Aulla, E.r.p. Massa Carrara s.p.a., e Casa s.p.a.
Altri soggetti partecipanti	

- 1 **Identificazione ambito territoriale di riferimento, composizione della popolazione e del fabbisogno abitativo** Delocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico e loro localizzazione nell'ex area ferroviaria della Città di Aulla - Realizzazione di nuovi alloggi E.R.P. oltre ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 2 **Interventi di edilizia sociale in atto** Si tratta di ricostruzione, in altra sede, di edifici ERP evacuati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2011
- 3 **Localizzazione degli interventi e dimensionamento degli stessi, le finalità sociali in relazione ai bisogni individuati** L'intervento prevede la delocalizzazione dell'edificio di E.R.P. denominato quartiere Matteotti oggi dichiarato inagibile, nella zona dell'area Ferroviaria dismessa di proprietà di FSI spa mediante la realizzazione di nuovi alloggi. Il complesso di alloggi ERP potrà essere integrato con funzioni diverse dalla residenza, purché con essa connesse o compatibili (commerciale, terziario, servizi) creando così un nuovo polo integrato che si connette con il tessuto urbano circostante, ma i relativi costi sono esclusi dal finanziamento erp. Sarà altresì oggetto di intervento la realizzazione di opere di urbanizzazione nonché di quelle funzioni collegate alla ridefinizione urbanistica, quali spazi pubblici e parco urbano lineare.

- 4 **Tipologie di intervento, soggetti attuatori ed eventuali altri soggetti partecipanti, caratteristiche fisico-dimensionali degli alloggi, spazi e servizi funzionali alla residenza e all'aggregazione sociale, ogni eventuale ulteriore elemento caratterizzante la proposta**
 1. Realizzazione di edificio destinato ad alloggi E.R.P. nella zona dell'area Ferroviaria dismessa di ex proprietà RFI. Il numero di alloggi da realizzarsi sarà pari o superiore a 14. Con successiva valutazione, e in seguito agli approfondimenti progettuali da eseguire, sarà stabilito il numero definitivo di alloggi erp da realizzarsi, fermo restando l'obiettivo condiviso da tutte le parti attrici, di massimizzare le risorse disponibili al fine di realizzare il maggior numero di alloggi possibile. Soggetti attuatori dell'intervento di cui al punto 1 saranno rispettivamente E.r.p. Massa Carrara s.p.a. e Casa s.p.a.. Le disponibilità finanziarie relative alle competenze tecniche loro spettanti saranno trovate attingendo alla residua disponibilità dall'accantonamento per "spese tecniche" di cui al quadro economico, pari a 230.000,00€. e dovranno ricomprendere la revisione del progetto, la gara di appalto, la direzione dei lavori compresa la sicurezza, il collaudo dell'opera oltre a tutte le attività amministrative connesse; tale somma, attribuita in maniera congiunta ai due soggetti attuatori, sarà tra loro ripartita sulla base di quanto regolamentato direttamente dai due soggetti coinvolti mediante la stipula di apposita convenzione.
 2. Per ciò che concerne le urbanizzazioni, il cui soggetto attuatore è il Comune di Aulla, lo stesso provvederà oltre all'acquisizione dell'area, anche alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché di un "parco lineare" con una struttura verde attrezzata che ospita un percorso ciclo-pedonale che collega longitudinalmente tutti i comparti funzionali localizzati nell'area.

L'attuazione degli interventi di cui sopra è soggetta ai controlli, condizioni ed obblighi previsti nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Massa Carrara e il Commissario Delegato approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.83 del 20 luglio 2012.

- 5 **Apporto dei Comuni ed eventuali ulteriori agevolazioni a favore degli operatori; apporti di eventuali altri soggetti partecipanti alla proposta**

- 6 **Durata del vincolo alla locazione, determinazione del canone in funzione del quadro complessivo dei contributi e delle agevolazioni, e del costo di gestione dell'alloggio per quanto attiene in particolare all'approvvigionamento e ai consumi energetici**

Intervento di ERP soggetto alla disciplina della LR 2/2019
Per l'assegnazione sarà data priorità alle famiglie già assegnatarie degli alloggi evacuati.

Quadro tecnico finanziario

costi max. complessivi riconoscibili (compresa IVA)

7

€. 3.000.000,00	Nuova costruzione edificio E.R.P.
€. 2.541.552,93	Acquisizione area e urbanizzazione primaria (quota parte)
<u>€. 1.784.893,00</u>	Realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (parco lineare)
€. 7.326.445,93	Totale

8

Coerenza con gli strumenti urbanistici e modalità di attuazione degli interventi proposti

Con OPGR n. 122 del 14.11.2012 è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento, e contestualmente è stata approvata la relativa variante urbanistica.

9

Cronoprogramma con indicati i tempi presunti per la progettazione degli interventi, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ecc...

Inizio lavori: Marzo 2026

Fine lavori: Entro 24 mesi dall'inizio degli stessi

Modalità di erogazione dei finanziamenti

Alloggi E.R.P.:

- 30% del finanziamento spettante all'efficace aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione della necessaria documentazione tecnica (QTE Mod. S/NC approvato con D.D.11669/2017, atti autorizzativi comunali con relativi elaborati grafici di progetto, relazione tecnico-economica esplicativa dell'intervento e quant'altro necessario ai fini della esatta definizione dell'intervento).
- 20% (ulteriore) al raggiungimento del 30% di avanzamento dei lavori, previa trasmissione della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori.
- 40% (ulteriore) al raggiungimento del 75% di avanzamento dei lavori, previa trasmissione della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori.
- 10% (a saldo) alla comunicazione di ultimazione dei lavori, avvenuta assegnazione degli alloggi nonché presentazione della documentazione tecnica prevista (QTE Mod. S/NC approvato con D.D.11669/2017, relazione descrittiva delle opere realizzate completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, documentazione fotografica post-operam).

Spese per acquisto area e urbanizzazioni primarie:

La quota parte di competenza del Settore Regionale Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare, è già stata erogata al Comune di Aulla con Decreto Dirigenziale n. 5541/2012 e nota di liquidazione del 16/05/2012.

Le spese relative alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie (opere a rete) pari a € 1.162.922,10 dovranno essere rendicontate dal Comune di Aulla al momento della conclusione dei lavori.

Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria:

- 50% alla presentazione del progetto esecutivo;
- 30% al raggiungimento del 50% di avanzamento lavori;
- 20% a fine lavori (successivamente alla presentazione del certificato di corretta esecuzione delle opere corredato di relazione descrittiva delle opere realizzate e rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento)

Settore Politiche Abitative e PNRR/PNC**16 maggio 2025****VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO TECNICO
Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Aulla, E.R.P.
Massa Carrara s.p.a. e Casa s.p.a.****I. Ordine del giorno**

- Illustrazione stato attuativo della proposta di intervento.
- Pianificazione attività

II. Partecipanti

- Maurizio De Zordo – Regione Toscana
- Flavia Fabbri - Regione Toscana
- Cristian Gavazzi – Comune di Aulla
- Ilaria Amorfini – Comune di Aulla
- Cristiano Rebecchi – Casa S.p.a
- Marco Barone – Casa S.p.a
- Paolo Bechi – E.R.P. Massa Carrara S.p.a.

III. Oggetto

Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Aulla, E.R.P. Massa Carrara s.p.a. e Casa s.p.a.

IV. Questioni trattate

De Zordo riferisce ai partecipanti che la seduta di oggi è quella conclusiva dei lavori del gruppo tecnico alla quale seguirà la delibera di modifica dell'allegato "A" alla precedente Delibera n.1017 del 26.11.2021 con la quale è stata approvata la proposta di intervento relativa al protocollo di Intesa; sottopone pertanto ai partecipanti la bozza di Allegato alla stessa predisposto, ponendo evidenza sugli aspetti ancora da definire, in particolare il cronoprogramma realizzativo dell'intervento e il numero di alloggi oggetto di realizzazione.

Per quanto riguarda il cronoprogramma le parti, dopo una attenta discussione delle diverse criticità, concordano di stabilire che l'inizio dei lavori (per l'edificio erp) dovrà avvenire entro e non oltre il mese di marzo 2026, mentre per quanto concerne l'ultimazione degli stessi, concordano che in via del tutto precauzionale sia inserito il termine dei 24 mesi dall'inizio.

Riguardo il numero di alloggi da realizzare Casa Spa illustra l'ipotesi progettuale elaborata la quale prevede la realizzazione di un edificio su 4 piani fuori terra, costituito da due alloggi con taglio dimensionale B e altrettanti con taglio dimensionale C ai piani primo, secondo e terzo, oltre a tre alloggi al piano terra, dei quali due con taglio C e uno con taglio B, nonché locali tecnici; in totale gli alloggi previsti sono 15.

Casa Spa fa presente che ai fini del contenimento dei costi dell'intervento, l'ipotesi progettuale illustrata non prevede la realizzazione del piano interrato e sarà comunque soggetta a riconferma sulla base degli ulteriori approfondimenti progettuali ed economici ancora da eseguire.

De Zordo ricorda che tutti i compensi tecnici (stabiliti in ero 230.000,00) saranno liquidati a Erp Massa, la quale, attraverso il disciplinare definito con Casa spa, provvederà a liquidare quest'ultima delle relative competenze.

V. Prossimi adempimenti

I prossimi adempimenti prevedono la stesura definitiva della delibera e del relativo allegato tenendo conto di quanto concordato in sede di riunione del gruppo tecnico, alla quale seguirà la sottoscrizione tra Casa Spa e Erp Massa del disciplinare relativo ai compensi tecnici, nonché l'avvio di tutte le diverse fasi che porteranno alla realizzazione dell'intervento.

Il Verbalizzante

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 9 maggio 2025, n. 83

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati del Coordinamento Regionale Toscana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con sede legale in Firenze.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

DIEGO PETRUCCI

Consigliere segretario

È assente

FEDERICA FRATONI

Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica), con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 4 novembre 2024, prot. 14791/1.17.7, successivamente integrata il 14 aprile 2025 tramite prot. 5414/1.17.7 e il 30 aprile 2025 tramite prot. 6314/1.17.7, con la quale il Coordinamento Regionale Toscana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con sede legale in Firenze, via Varchi n. 9, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali" e "Politiche europee e relazioni internazionali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione del Coordinamento Regionale Toscana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con sede legale in Firenze, ai settori "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali" e "Politiche europee e relazioni internazionali";

A voti unanimi,

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, il Coordinamento Regionale Toscana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con sede legale in Firenze, ai settori di interesse richiesti: "Affari istituzionali,

programmazione, bilancio”, “Sanità e politiche sociali”, “Istruzione, formazione, beni e attività culturali” e “Politiche europee e relazioni internazionali”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 maggio 2025, n. 96**Oggetto: L.r. 46/2015 - Individuazione annuale delle ricorrenze e personalità storiche che possano assumere una particolare valenza per l'Identità Toscana – anno 2025.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliere segretario
<i>Sono assenti</i>	MARCO LANDI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51, la quale prevede che nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e personalità storiche che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana;

Visto in particolare l'articolo 3 quater della citata l.r. 46/2015 secondo il quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana;

Ritenuto di condividere le finalità dell'iniziativa: "Mascagni al Calasole". Concerto lirico sinfonico per celebrare l'80esimo anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni, previsto al Porto Mediceo di Livorno, domenica 6 giugno 2025, in prossimità del tramonto, in cui i solisti della Mascagni Academy e l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, interpreteranno un repertorio che include celebri arie e intermezzi di Mascagni, Giordano, Puccini e classici della canzone napoletana;

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 8.000,00, quale compartecipazione del Consiglio regionale, allo svolgimento della sopracitata iniziativa, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le finalità del progetto presentato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, in occasione del "150esimo anniversario della chiusura della Finestra Ferrata – dai luoghi dell'accoglienza, alla società che accoglie - giornate di confronto e riflessione";

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 10.000,00, quale compartecipazione del Consiglio regionale, alla realizzazione delle giornate di confronto e riflessione, programmate per il 30 giugno e 1 luglio 2025, organizzando un'iniziativa di rilevanza internazionale, per ripercorrere le tappe principali dei cambiamenti culturali e sociali che hanno portato dai "luoghi di accoglienza" ad una "società che accoglie" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le finalità dell'organizzazione di un concerto spettacolo in occasione del 550esimo anniversario della nascita del M° Michelangelo Buonarroti, dal titolo "Rime e suoni per Michelangelo Buonarroti", che il Comune di Caprese Michelangelo organizza nei mesi di luglio-agosto 2025, nell'ambito di un ampio ventaglio di celebrazioni, articolate in: mostre, pubblicazioni, convegni, presentazioni di libri che hanno avuto inizio il 6 marzo e proseguiranno durante tutto il 2025, volti ad onorare la nascita di Michelangelo, con lo scopo di arricchire la memoria storica di questo genio toscano;

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 2.500,00, quale compartecipazione del Consiglio regionale, alla realizzazione del concerto spettacolo, le cui date ipotizzate di svolgimento sono

indicate nei giorni: 18, 19, 24, 26 luglio – 2, 3 agosto 2025 di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le finalità dell'iniziativa "La non violenza è l'arma dei forti", promossa dall'associazione letteraria Giovanni Boccaccio ODV, nell'ambito delle Celebrazioni per il 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio consistente nell'organizzazione di un incontro pubblico dedicato al tema della pace, presso il Palazzo Pretorio, domenica 14 settembre 2025, per ricordare Boccaccio che, nel suo tempo è stato ambasciatore del Granducato di Toscana, al fine di ricordare il suo ruolo storico, particolarmente importante negli scenari geopolitici attuali, quale iniziativa a conclusione della 43^a edizione del "Premio letterario Giovanni Boccaccio";

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 5.000,00, quale compartecipazione del Consiglio regionale, alla realizzazione dell'incontro pubblico in occasione delle Celebrazioni del 650esimo anniversario della morte di "Giovanni Boccaccio", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le finalità del progetto "Video Memorie Taviani" che prosegue il percorso avviato nel 2022 per promuovere e far conoscere l'opera dei Fratelli Taviani alle fasce più giovani ed ai cittadini del territorio sanminiatese. Il progetto si sostanzia nella realizzazione di video memorie su pellicole super8 dei volti di alcuni dei grandi nomi che hanno preso parte al cinema dei Taviani, la cui proiezione è pensata come cornice alla cerimonia del Premio in memoria di Vittorio Taviani e alla presentazione del libro "Taviani" quale prima opera dedicata alla filmografia completa di Paolo e Vittorio Taviani che racconta, con fotografie di scena di altri maestri, il grande universo dei cineasti sanminiatesi;

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 4.000,00, quale compartecipazione del Consiglio regionale, alla realizzazione del video sopracitato, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi;

delibera

1. di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, le finalità dell'iniziativa: "Mascagni al Calasole", riguardante un Concerto lirico sinfonico per celebrare l'80esimo anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni" nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 3 quater della l.r. 46/2015;
2. di approvare per l'anno 2025, una compartecipazione economica di euro 8.000,00 a favore del Comune di Livorno per la realizzazione della sopracitata iniziativa commemorativa, come dettagliata nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, le finalità dell'iniziativa: "150esimo anniversario della chiusura della Finestra Ferrata – dai luoghi dell'accoglienza, alla società

che accoglie - giornate di confronto e riflessione” nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 3 quater della l.r. 46/2015;

4. di approvare per l’anno 2025, una compartecipazione economica di euro 10.000,00 a favore dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, per la realizzazione della sopracitata iniziativa commemorativa, come dettagliata nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
5. di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, le finalità legate allo svolgimento del concerto spettacolo in occasione del 550esimo anniversario della nascita del M° Michelangelo Buonarroti, dal titolo “Rime e suoni per Michelangelo Buonarroti” nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 3 quater della l.r. 46/2015;
6. di approvare per l’anno 2025, una compartecipazione economica di euro 2.500,00 a favore del Comune di Caprese Michelangelo, per lo svolgimento del sopracitato evento/spettacolo commemorativo, come dettagliato nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, le finalità dell’iniziativa “La non violenza è l’arma dei forti”, promossa dall’associazione letteraria Giovanni Boccaccio ODV, nell’ambito delle Celebrazioni del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 3 quater della l.r. 46/2015;
8. di approvare, per l’anno 2025, una compartecipazione economica di euro 5.000,00 a favore dell’associazione letteraria Giovanni Boccaccio ODV di Certaldo (Fi), per la realizzazione della sopracitata iniziativa, come dettagliata nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di condividere le finalità del progetto “Video Memorie Taviani” nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 3 quater della l.r. 46/2015;
10. di approvare, per l’anno 2025, una compartecipazione economica di euro 4.000,00 a favore del Comune di San Miniato (PI), per lo svolgimento del progetto commemorativo sopraindicato, come dettagliato nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. di incaricare, con il presente atto, la dirigente competente per materia all’attuazione della presente deliberazione, procedendo alla predisposizione e all’adozione dei necessari atti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 maggio 2025, n. 97

Oggetto: Programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. n. 10/2025 - Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale con riferimento ai prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliere segretario
<i>Sono assenti</i>	MARCO LANDI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Premesso che:

- la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale) ha previsto una pluralità di iniziative e interventi di carattere economico del Consiglio regionale per il conseguimento delle finalità sancite dall'articolo 4 dello Statuto;
- in particolare, il capo II della citata l.r. n. 10/2025, dedicato agli interventi diretti alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, prevede il sostegno economico, mediante concessione di contributi, per l'organizzazione di iniziative di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e dei prodotti enogastronomici;
- il Consiglio regionale, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, intende promuovere l'artigianato artistico e tradizionale toscano, mediante la valorizzazione dei prodotti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), nonché promuovere prodotti enogastronomici toscani;
- l'articolo 10 della citata l.r. n. 10/2025 sancisce che, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 6, l'Ufficio di presidenza può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00;

Visto, in particolare, l'articolo 6 della citata l.r. n. 10/2025 relativo ai contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed, in particolare, il suo articolo 1, comma 3 bis) il quale recita "fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto, inoltre, il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Ritenuto di prevedere il sostegno economico alla realizzazione delle seguenti iniziative – quali iniziative direttamente promosse dal Consiglio nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n. 10/2025 – maggiormente dettagliate all'interno dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'iniziativa denominata "Castellina in Chianti: un viaggio tra sapori storia e tradizioni rurali" – prevista dal 23 luglio al 27 agosto p.v. presso la Rocca medievale e nella in Piazza del Comune di Castellina in Chianti – consistente in percorsi enogastronomici (degustazione di vini, incontri con produttori locali, mercato di prodotti di filiera corta) che si inseriscono in un contesto di eventi musicali, attività didattiche e culturali che coinvolgono il Museo Archeologico del Chianti – in compartecipazione con il Comune di Castellina in Chianti;
- l'iniziativa denominata "Tracce d'identità: murales partecipato tra arte e territorio" – prevista dal 1° settembre al 30 settembre p.v. presso il centro cittadino del Comune Riparbella – consistente in un percorso di progettazione condivisa tra giovani, artisti locali e associazioni del territorio di un murales su un edificio pubblico/di interesse civico ispirato alla tradizione enogastronomica nonché alla storia dell'artigianato del territorio comunale, al termine del quale si terrà un incontro pubblico di presentazione dell'opera in occasione del festival "La collina delle Fiabe" (27-28 settembre p.v.) – in compartecipazione con il Comune di Riparbella;

Ritenuto, pertanto, di attribuire il sostegno economico, quale compartecipazione del Consiglio regionale, a favore di:

- Comune di Castellina in Chianti per un importo pari ad euro 10.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 13.000,00;
- Comune di Riparbella per un importo pari ad euro 4.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 5.000,00;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto trovano adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al "Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto";

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi;

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma di due iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale) – nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale, così come riportata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attribuire il sostegno economico, quale compartecipazione del Consiglio regionale, a favore di:

- Comune di Castellina in Chianti per un importo pari ad euro 10.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 13.000,00 – per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Castellina in Chianti: un viaggio tra sapori storia e tradizioni rurali”;
- Comune di Riparbella per un importo pari ad euro 4.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 5.000,00 – per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Tracce d’identità: murales partecipato tra arte e territorio”;

3. di stabilire che la dirigente competente per materia è incaricata dell’attuazione della presente deliberazione, procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Federico GELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 157 del 26-11-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12292 - Data adozione: 06/06/2025

Oggetto: L.R. 51/09 - D.D. n. 3959 del 27/02/2024 - Gruppo tecnico regionale di verifica (GTRVE) : scorrimento elenco e rinunce

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013868

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 5 Agosto 2009 nr. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la D.G.R.T. n. 776 del 17 luglio 2017 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 40 bis della suddetta legge regionale, approva i requisiti e le modalità di accesso all'elenco regionale dei verificatori;

Visto il D.D. n. 3959 del 27 febbraio 2024 di costituzione del “Gruppo tecnico regionale di verifica”;

Visto il Decreto n.547 del 14 gennaio 2025 di scorrimento elenco del “Gruppo tecnico regionale di verifica”;

Visto il Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R articolo 29 comma 2 e comma 3 con i quali, vengono espresse e definite le modalità di individuazione e di integrazione dei membri del gruppo di verifica;

Preso atto delle tre rinunce a far parte del “Gruppo tecnico regionale di verifica” pervenute tramite Pec n. Prot. AOOGR/0265556 del 22 aprile 2025, n. Prot. AOOGR/0272194 del 24 aprile 2025, n. Prot. AOOGR/0348965 del 16 maggio 2025, i cui nominativi sono presenti nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, a seguito delle tre rinunce a far parte del Gruppo tecnico regionale di verifica di scorrere l'elenco del Gruppo tecnico regionale di verifica come previsto dal Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R articolo 29 comma 3;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'elenco del “Gruppo tecnico regionale di verifica” composto da 80 soggetti indicati nell'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 1/03/2024 – 1/03/2029, così come previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, della Legge regionale n. 51/2009;

DECRETA

1) di prendere atto delle tre rinunce a far parte del Gruppo tecnico regionale di verifica i cui nominativi sono presenti nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di scorrere di tre posizioni l'elenco del “Gruppo tecnico regionale di verifica” definito con decreto n. 547 del 14 gennaio 2025;

3) di definire il “Gruppo tecnico regionale di verifica” composto dai 80 soggetti indicati nell'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di mantenere quale periodo di validità del modificato elenco “Gruppo tecnico regionale di verifica” dal 1/03/2024 – 1/03/2029 come previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, della Legge regionale n. 51/2009.

Il Direttore

Allegati n. 2

*A GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VERIFICA - Scorrimento Graduatoria
23fe6c054923ec2f89b8c7e0d03781fa22e6c7d5472449c0a05a2e665aaf4960*

*B GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VERIFICA: RINUNCE
feec42bdf70f5d4ed695d6b40bb53d6cd925db2e3b9d4e784e65bb7088528b59*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore Generale Paolo PANTULIANO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 15 del 05-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12413 - Data adozione: 10/06/2025

Oggetto: Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Generale della Giunta regionale - modifiche

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014394

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il DPGR n. 16 del 26 gennaio 2021 e successive modifiche con il quale, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, vengono attribuite ulteriori competenze alla Direzione generale della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, tra l'altro, viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture di relativo presidio, comprensive delle posizioni organizzative costituite a decorrere dal 1° novembre 2019 in attuazione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6895 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera f) della L.R. n. 1/2009 l'assetto organizzativo della Direzione generale della Giunta con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 19505 del 4 ottobre 2022 con il quale sono adottate determinazioni in merito all'assetto delle posizioni organizzative della Direzione Generale della Giunta regionale in ragione della scadenza dei relativi incarichi al 31/12/2022;

Visti gli articoli del Titolo III, Capo II (artt. 16-20) del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 (d'ora in poi CCNL), recanti la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, sostitutivi dell'istituto delle posizioni organizzative, con decorrenza dal 1° aprile 2023;

Preso atto della riconduzione automatica degli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III), alla nuova tipologia degli incarichi di EQ, con relativa prosecuzione fino a naturale scadenza disposta dall'art. 13, comma 3, del CCNL;

Visto il proprio decreto n. 6036 del 27 marzo 2023 con il quale si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni di elevata qualificazione ai sensi delle disposizioni di riferimento del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022, la cui vigenza decorre a far data del 1° aprile 2023;

Preso atto che le posizioni di elevata qualificazione "Gestione contrattuale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria" e "Ufficiale rogante 2", afferenti al Settore "Contratti" della Direzione Generale della Giunta regionale, sono l'una vacante dal 06/04/2025 per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente titolare di incarico e l'altra assegnata con incarico *ad interim* dal 10/5/2024;

Ritenuto necessario procedere, preliminarmente all'avvio della procedura finalizzata al conferimento ex novo dell'incarico, a modificare la declaratoria di funzioni/attività della posizione di elevata qualificazione "Ufficiale rogante 2" nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, per motivi riorganizzativi e di aggiornamento della normativa di riferimento, come specificato nell'allegato A, adeguando nel contempo la scheda di individuazione della posizione medesima approvata con il richiamato decreto n. 19505/2022, come riportata in allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico relativo alle posizioni EQ "Gestione contrattuale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria" e "Ufficiale rogante 2", quest'ultima nelle modifiche disposte dal presente provvedimento;

Confermata in tre anni, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata dell'incarico relativo alle posizioni di EQ "Gestione contrattuale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria" e "Ufficiale rogante 2", con decorrenza dalla data riportata nell'atto di conferimento, a conclusione della procedura di relativa assegnazione, secondo le disposizioni del paragrafo 5 "Conferimento e revoca dell'incarico" del disciplinare;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di revisionare l'assetto delle posizioni di elevata qualificazione della Direzione generale della Giunta regionale, procedendo, ai sensi del disciplinare dell'istituto di cui al decreto n. 6036 del 27 marzo 2023, alla modifica della declaratoria di funzioni/attività della posizione di Elevata qualificazione "Ufficiale rogante 2", afferente al Settore "Contratti", secondo quanto specificato nell'allegato A, con conseguente adeguamento della relativa scheda di individuazione approvata con proprio decreto n. 19505 del 4/10/2022, riportata anch'essa nell'allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di procedere alla pubblicizzazione, parimenti secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto di cui al decreto n. 6036/2023, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico relativo alla posizione di elevata qualificazione di cui al punto 1, ed altresì dell'incarico relativo alla posizione di elevata qualificazione "Gestione contrattuale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", anch'essa afferente al Settore "Contratti", con decorrenza dei medesimi dalla data indicata nell'atto di conferimento, a conclusione della procedura di assegnazione, e per la durata di tre anni;
3. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data del 01/08/2025.

Il Direttore generale

Allegati n. 2

- A* *Declaratoria PEQ*
ed50d5edbad8d9e7db91052e2f10f200aecbda9761305eb75c588b1c78057ca3
- B* *Scheda individuazione PEQ*
ab0e9fb368ddf3a9ecb8c3d532ea981940889562946348e69477c03053caa222

Allegato al Decreto

DIREZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
01-08-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06240) UFFICIALE ROGANTE 2

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ CON CONTENUTI DI ALTA PROFESSIONALITA' (2° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05991) CONTRATTI

Attuale declaratoria: Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Giunta regionale e del Soggetto Aggregatore regionale. Redazione dei verbali delle sedute pubbliche di gara nelle procedure aperte e ristrette per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma. Autentica e rilascio delle copie degli atti ricevuti e cura degli adempimenti tributari ad essi connessi. Predisposizione degli atti e cura degli adempimenti connessi alla stipula delle Convenzioni e degli Accordi quadro del Soggetto Aggregatore regionale in forma di scrittura privata. Svolgimento della funzione di segretario verbalizzante delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette nei casi previsti dalla normativa regionale. Svolgimento delle ulteriori funzioni previste da leggi e regolamenti regionali. Attività di assistenza giuridica afferente lo svolgimento delle procedure ed i contratti di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici oggetto di stipula.

Nuova declaratoria: **Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Giunta regionale e del Soggetto Aggregatore regionale. Autentica e rilascio delle copie degli atti ricevuti e cura degli adempimenti tributari ad essi connessi. Predisposizione degli atti e cura degli adempimenti connessi alla stipula delle Convenzioni e degli Accordi quadro del Soggetto Aggregatore regionale in forma di scrittura privata. Verbalizzazione delle sedute delle procedure aperte e ristrette svolte dal Presidente di gara e dalle commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla normativa regionale. Svolgimento delle ulteriori funzioni previste da legge e regolamenti regionali. Attività di assistenza giuridica afferente lo svolgimento delle procedure e i contratti di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici oggetto di stipula.**

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (03) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Attuale responsabile: (0015953) TAVANTI NATALIA

Attuale Incarico: TITOLARE INCARICO EQ - INCARICO A SCAVALCO

Data fine incarico: 31-10-2025

Nuovo responsabile: In attesa di assegnazione

Nuovo Incarico:

Nuova data fine incarico:

DIREZIONE GENERALE GIUNTA REGIONALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[A]- posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Direzione Generale della Giunta regionale – Settore Contratti
Denominazione	Ufficiale Rogante 2
Livello di graduazione (“pesatura”)	2°LIVELLO: punteggio complessivo 70
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Giunta regionale e del Soggetto Aggregatore regionale. Autentica e rilascio delle copie degli atti ricevuti e cura degli adempimenti tributari ad essi connessi. Predisposizione degli atti e cura degli adempimenti connessi alla stipula delle Convenzioni e degli Accordi quadro del Soggetto Aggregatore regionale in forma di scrittura privata. Verbalizzazione delle sedute delle procedure aperte e ristrette svolte dal Presidente di gara e dalle commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla normativa regionale. Svolgimento delle ulteriori funzioni previste da leggi e regolamenti regionali. Attività di assistenza giuridica afferente lo svolgimento delle procedure ed i contratti di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici oggetto di stipula

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[]- sì [z]- no
A) Complessità organizzativa e gestionale (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti) <i>N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio</i>	[15 punti]- medio
B) Livello di autonomia <i>N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio</i>	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[15 punti]- medio
D) Complessità delle competenze (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)	[25 punti]- alto
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea in Giurisprudenza

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	E' richiesta una formazione giuridica, idonea preparazione professionale ed il possesso di competenze specifiche: - in materia di appalti, con particolare riferimento a: 1. Tecnica di gestione degli appalti pubblici 2. Ordinamento comunitario di riferimento 3. Ordinamento nazionale di riferimento 4. Ordinamento regionale di riferimento 5. Principi e tecniche di interpretazione delle norme - in materia di Ordinamento del notariato e degli archivi notarili - in materia Fiscale e tributaria
B) Competenze organizzative	Soluzione dei problemi Orientamento al risultato Iniziativa Lavoro di gruppo Adattabilità/flessibilità
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Esperienza in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori. Conoscenza approfondita in materia di legislazione notarile, fiscale e tributaria.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	I requisiti sono espressamente previsti dall'art. 44 comma 1 del Regolamento 30/R del 27/05/2008: - diploma di laurea in giurisprudenza; - essere inquadrati a tempo indeterminato da almeno 3 anni nell'area dei Funzionari e

	dell'Elevata qualificazione (ex categoria D); - non essere stato ritenuto responsabile di illeciti disciplinari nel triennio precedente. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico espressamente previsti dall'art. 44 comma 2 del Regolamento 30/R del 27/05/2008: a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio; b) la compiuta pratica notarile; c) la specifica esperienza in materia contrattuale; d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore Roberto SCALACCI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 34 del 24-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12612 - Data adozione: 11/06/2025

Oggetto: Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ex CCNL 16/112022. Revisioni

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014593

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione GR n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Richiamato il proprio decreto n. 6889 del 28 aprile 2021, con il quale si definisce l’assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Richiamato il proprio decreto n. 8623 del 20 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per la durata di tre anni con decorrenza al 24 maggio 2021, e il decreto n. 10139 del 14 maggio 2024, modificato con decreto n. 11090 del 24 maggio 2024, con il quale si rinnovano gli incarichi in esame per la durata di due anni a decorrere dal 24 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1;

Richiamati i decreti:

- n. 15006 del 27 luglio 2022 “Interventi di riordino ex delibera di Giunta n. 726 del 27 giugno 2022”;
- n. 19325 del 30 settembre 2022 con il quale si ridefinisce ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 8 gennaio 2009 n. 1 l’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale a far data dal 1° ottobre 2022;
- n. 18168 del 7 agosto 2024 e n. 26209 del 28 novembre 2024 con i quali sono state ridefinite parziali revisioni dell’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;
- n. 3806 del 25 febbraio 2025 “Revisioni assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale”;

Visti gli articoli del Titolo III, Capo II (artt. 16-20) del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022, recanti la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, sostitutivi, dell’istituto delle posizioni organizzative, con decorrenza 1° aprile 2023;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 6036 del 27 marzo 2023 con il quale si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell’istituto delle posizioni di elevata qualificazione ai sensi delle disposizioni di riferimento del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022;

Preso atto della riconduzione automatica degli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III), alla nuova tipologia di incarichi di EQ, con relativa prosecuzione fino a naturale scadenza, disposta dall’articolo 13, comma 3 del CCNL;

Richiamato il paragrafo 8 del disciplinare “Istituto posizioni di elevata qualificazione” adottato con decreto del Direttore Generale n. 6036/2023;

Dato atto del rispetto del budget di competenza;

Preso atto che le posizioni di elevata qualificazione come di seguito denominate:

- 1) “Gestione e tutela delle risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici” si renderà vacante dal 1° settembre 2025 per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente incaricata
- 2) “Presidio delle risorse finanziarie del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” si renderà vacante dal 1° ottobre 2025 per la naturale scadenza dell’incarico triennale
- 3) “Interventi nel settore forestale e sulla prevenzione e controllo degli incendi boschivi presso l’ufficio territoriale di Siena” si renderà vacante dal 1° ottobre 2025 per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente incaricato
- 4) “Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di PSR” che si renderà vacante dal 1° ottobre 2025 per la naturale scadenza dell’incarico triennale;

Ritenuto, pertanto, sulla base di esigenze organizzative e funzionali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e meglio precisato di seguito:

1) di sopprimere le seguenti Posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- a decorrere dal 1° settembre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Gestione e tutela delle risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici” afferente al settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a decorrere dal 1° ottobre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Interventi nel settore forestale e sulla prevenzione e controllo degli incendi boschivi presso l’ufficio territoriale di Siena” e la PEQ di 3° livello “Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di PSR” afferenti al settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di costituire le seguenti Posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- a decorrere dal 1° settembre 2025 la PEQ di 3° livello denominata “Supporto alla programmazione e monitoraggio opere irrigue regionali. Gestione funzioni regionali nell’irrigazione” afferente al settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e secondo la scheda individuazione contenuta nell’allegato C, procedendo, preliminarmente alla pubblicizzazione di apposito avviso interno, secondo le modalità definite dal disciplinare dell’istituto
- a decorrere dal 1° ottobre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR” afferente al settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto e secondo la scheda individuazione contenuta nell’Allegato D, procedendo, preliminarmente alla pubblicizzazione di apposito avviso interno, secondo le modalità definite dal disciplinare dell’istituto;

3) di revisionare contestualmente, ai sensi del paragrafo 8 rubricato “Interventi di modifica” del disciplinare di cui al n. 6036/2023, le seguenti posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- PEQ denominata “Qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari”, a decorrere dal 1° settembre 2025, afferente al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, al fine di ricomprenderne le competenze relative alle attività inerenti il sistema dei controlli e certificazione dei prodotti DOP, IGP e STG e

la gestione delle attività di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari toscani di qualità promossa dal settore (Buywine, Buyfood e selezione regionale oli EVO DOP/IGP, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "3° livello", valutato in fase di individuazione, a "2° livello", confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto

- PEQ denominata "Supporto all'attività istruttoria e di controllo per l'ambito territoriale di Siena e Grosseto", a decorrere dal 1° ottobre 2025, afferente al Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici", al fine di ricomprenderne le competenze come responsabile in materia di Imprenditoria Agricola Professionale (IAP) e referente della commissione fitosanitaria del settore, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "3° livello", valutato in fase di individuazione, a "2° livello", confermandone l'incarico al dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto

- PEQ denominata "Attività di verifica e controllo per l'ambito territoriale di Grosseto e Siena. Ufficio territoriale di Grosseto" a decorrere dal 1° ottobre 2025, afferente al Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici", al fine di ricomprenderne le competenze relative alle istruttorie del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) delle misure forestali, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "3° livello", valutato in fase di individuazione, a "2° livello", confermandone l'incarico al dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di provvedere, preliminarmente alla pubblicizzazione di apposito avviso interno, secondo le modalità definite dal disciplinare dell'istituto, a riapprovare con il presente atto la scheda di individuazione della Posizione di elevata qualificazione (EQ) denominata "Presidio delle risorse finanziarie del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" afferente al settore "Autorità di gestione FEASR", già definita con proprio decreto n. 10702 del 31 maggio 2022, al fine di aggiornare le competenze tecniche e organizzative contenute nella sezione II secondo il "Modello delle competenze e sistema dei Profili Professionali della Giunta regionale" di cui a decreto dirigenziale n. 15710/2024, e successive modifiche ed integrazioni, come riportata nell'Allegato E;

Richiamata la Posizione di elevata qualificazione (EQ) denominata "Usi civici" afferente al Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici";

Ritenuto opportuno modificare, per mero errore materiale, a decorrere dal 1° settembre 2025, la declaratoria della suddetta PEQ "Usi civici", sostituendola con "Funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico in particolare concernenti la gestione delle istruttorie amministrative e degli adempimenti in applicazione della l.r. n. 27/2014 e del DPGR 52/R/2015. Rilascio informazioni, pareri e contributi tecnici. Gestione delle risorse finanziarie regionali per attività istruttorie, peritali e cartografiche", dando atto che tale modifica non comporta il passaggio del livello di graduazione della posizione che è confermato di 3° livello, confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare come dettagliatamente riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di sopprimere le seguenti Posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- a decorrere dal 1° settembre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Gestione e tutela delle risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici” afferente al settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a decorrere dal 1° ottobre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Interventi nel settore forestale e sulla prevenzione e controllo degli incendi boschivi presso l’ufficio territoriale di Siena” e la PEQ “Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di PSR” afferenti al settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di costituire le seguenti Posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- a decorrere dal 1° settembre 2025 la PEQ di 3° livello denominata “Supporto alla programmazione e monitoraggio opere irrigue regionali. Gestione funzioni regionali nell’irrigazione” afferente al settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e secondo la scheda individuazione contenuta nell’allegato C, procedendo, preliminarmente alla pubblicizzazione di apposito avviso interno, secondo le modalità definite dal disciplinare dell’istituto
- a decorrere dal 1° ottobre 2025 la PEQ di 2° livello denominata “Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR” afferente al settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto e secondo la scheda individuazione contenuta nell’Allegato D, procedendo, preliminarmente alla pubblicizzazione di apposito avviso interno, secondo le modalità definite dal disciplinare dell’istituto;

3) di revisionare contestualmente, ai sensi del paragrafo 8 rubricato “Interventi di modifica” del disciplinare di cui al n. 6036/2023, le seguenti posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- PEQ denominata “Qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari”, a decorrere dal 1° settembre 2025, afferente al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, al fine di ricomprenderne le competenze relative alle attività inerenti il sistema dei controlli e certificazione dei prodotti DOP, IGP e STG e la gestione delle attività di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari toscani di qualità promossa dal settore (Buywine, Buyfood e selezione regionale oli EVO DOP/IGP, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da “3° livello”, valutato in fase di individuazione, a “2° livello”, confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto
- PEQ denominata “Supporto all’attività istruttoria e di controllo per l’ambito territoriale di Siena e Grosseto”, a decorrere dal 1° ottobre 2025, afferente al Settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, al fine di ricomprenderne le competenze come responsabile in materia di Imprenditoria Agricola Professionale (IAP) e referente della commissione fitosanitaria del settore, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da “3° livello”, valutato in fase di individuazione, a “2° livello”, confermandone l'incarico al dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto
- PEQ denominata “Attività di verifica e controllo per l’ambito territoriale di Grosseto e Siena. Ufficio territoriale di Grosseto” a decorrere dal 1° ottobre 2025, afferente al Settore “Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici”, al fine di ricomprenderne le competenze relative alle istruttorie del

Complemento Sviluppo Rurale (CSR) delle misure forestali, dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "3° livello", valutato in fase di individuazione, a "2° livello", confermandone l'incarico al dipendente attualmente titolare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di modificare, per mero errore materiale, a decorrere dal 1° settembre 2025, la declaratoria della PEQ "Usi civici", sostituendola con "Funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico in particolare concernenti la gestione delle istruttorie amministrative e degli adempimenti in applicazione della l.r. n. 27/2014 e del DPGR 52/R/2015. Rilascio informazioni, pareri e contributi tecnici. Gestione delle risorse finanziarie regionali per attività istruttorie, peritali e cartografiche", dando atto che tale modifica non comporta il passaggio del livello di graduazione della posizione che è confermato di 3° livello, confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare come dettagliatamente riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di confermare la responsabilità delle posizioni di elevata qualificazione (EQ), di cui ai punti 3) e 4), oggetto di modifica con il presente atto, ai dipendenti attualmente incaricati;

6) di attivare, mediante pubblicizzazione di apposito avviso interno, a decorrere dal 25 giugno 2025, secondo le modalità definite dal disciplinare dell'istituto, la procedura per l'assegnazione degli incarichi relativi alle seguenti Posizioni di elevata qualificazione (EQ):

- PEQ denominata "Supporto alla programmazione e monitoraggio opere irrigue regionali. Gestione funzioni regionali nell'irrigazione" afferente al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici"

- PEQ denominata "Presidio delle risorse finanziarie del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" afferente al settore "Autorità di gestione FEASR"

- PEQ denominata "Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR" afferente al settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici"

secondo le schede individuazione contenute rispettivamente negli allegati C, D e E, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di confermare in tre anni la durata degli incarichi di posizione di elevata qualificazione (EQ) di cui al punto 6) con decorrenza dei medesimi rispettivamente 1° settembre 2025 e 1° ottobre 2025, secondo le disposizioni del paragrafo 5 "Conferimento e revoca dell'incarico" del disciplinare dell'istituto, approvato con decreto del Direttore Generale n. 6036 del 27 marzo 2023.

Il Direttore

Allegati n. 5

<i>A_</i>	<i>Allegato al decreto</i> <i>1d2e57e61beb8336d36c9e64741a21b47427aa81f897565d0fb47e01fd491f1c</i>
<i>B_</i>	<i>Allegato al decreto</i> <i>8c452cbac108f746a2a638e886872936f8eebc3425784098aa1dda654179eed0</i>
<i>C</i>	<i>Scheda individuazione PEQ</i> <i>7fbbba9abba82c4f73bbde5ca733ebbe45cc0279a17aa9f8f65c086430991f91</i>
<i>D</i>	<i>Scheda individuazione PEQ</i> <i>580e04cac9ae91b0637ee748e7cbf20429082a08fca55646e5962f1409cfebef</i>
<i>E</i>	<i>Scheda individuazione PEQ</i> <i>67c2625e6c9fc2390435ccfbb09cc1e3c1994e1cd09ef66ffa399b630774cc16</i>

Allegato al Decreto

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 01-09-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06629) QUALITA' E TIPICITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05004) PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECHNICHE. PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI.

Attuale declaratoria: Gestione delle attività di competenza regionale per lo sviluppo della qualità e della tipicità dei prodotti agroalimentari, attraverso normative di tutela e valorizzazione dei marchi di origine. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine, anche in sinergia con altri Settori e Direzioni della Giunta. Collaborazione alla gestione delle attività di promozione dei prodotti agroalimentari toscani di qualità promossi dal Settore.

Nuova declaratoria: **Gestione delle competenze normative regionali in materia di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari con origine geografica e della indicazione Prodotto di Montagna. Attività collegate a riconoscimento e gestione dei prodotti agricoli e agroalimentari con origine geografica. Attività inerenti il sistema dei controlli e certificazione dei prodotti DOP, IGP e STG. Gestione delle competenze normative regionali in materia di PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Gestione delle attività di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari toscani di qualità promosse dal settore (ByWine, BuyFood e Selezione Regionale oli EVO DOP/IGP). Valorizzazione dei prodotti DOP, IGP e PAT, anche in sinergia con altri settori e direzioni della Giunta e nell'ambito dell'Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine (A.R.E.P.O)**

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0013204) CRESCENZI ANGELA

Data fine incarico: 31-10-2025

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

Denominazione: (06896) USI CIVICI

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Padre: (05015) ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

Attuale declaratoria: Funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico in particolare concernenti la gestione delle istruttorie amministrative e degli adempimenti in applicazione della l.r. n. 24/2014

e del DPGR 52/R/2015. Rilascio informazioni, pareri e contributi tecnici. Gestione delle risorse finanziarie regionali per attività istruttorie, peritali e cartografiche. Allegato al Decreto

Nuova declaratoria: Funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico in particolare concernenti la gestione delle istruttorie amministrative e degli adempimenti in applicazione della l.r. n. 27/2014 e del DPGR 52/R/2015. Rilascio informazioni, pareri e contributi tecnici. Gestione delle risorse finanziarie regionali per attività istruttorie, peritali e cartografiche.

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0020326) PIERI SIMONA

Data fine incarico: 15-03-2027

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

Allegato al Decreto

NUOVE STRUTTURE

Denominazione: SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OPERE IRRIGUE REGIONALI. GESTIONE FUNZIONI REGIONALI NELL'IRRIGAZIONE

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Attuale padre: (05961) FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Declaratoria: Rapporti con gli Enti irrigui ed i settori regionali competenti per gli adempimenti legati alle funzioni regionali nell'irrigazione. Procedimenti di verifica di assoggettabilità, VIA, PAUR, CdS e AUA. Collaborazione con i Distretti idrografici e i settori regionali competenti, per la programmazione e il monitoraggio degli interventi nel settore agricolo per la tutela delle risorse idriche. Monitoraggio dei fabbisogni irrigui regionali (referente banca dati SIGRIAN) e degli investimenti irrigui consortili (referente banca dati DANIA-CREA). Partecipazione all'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del Distretto dell'Appennino Centrale.

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: In attesa di assegnazione

Tipo incarico:

Data fine incarico:

Allegato al Decreto

STRUTTURE SOPPRESSE

Denominazione: (06647) GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Allegato al Decreto

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 01-10-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06648) ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO E PER L'AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO E SIENA. UFFICIO TERRITORIALE DI GROSSETO.

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05015) ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

Attuale declaratoria: Attività di verifica e controllo per gli uffici territoriali di Grosseto e Siena su progettualità finanziate dal PSR e fondi regionali. Attività istruttoria tecnico amministrativa su procedimenti dei piani regionali.

Nuova declaratoria: **Attività di verifica e controllo per gli uffici territoriali di Grosseto e Siena su progettualità finanziate dal PSR e fondi regionali. Attività istruttoria tecnico amministrativa su procedimenti dei piani regionali. Responsabile delle istruttorie del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) delle misure forestali del settore.**

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0020421) SPACCAPELI MATTEO

Data fine incarico: 30-09-2026

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

Denominazione: (06837) SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO PER L'AMBITO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05015) ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

Attuale declaratoria: Supporto al settore per l'esercizio delle funzioni istruttorie e di controllo inerenti l'agricoltura ed in particolare il PSR per l'ambito territoriale di Siena e Grosseto. Supporto al dirigente per la gestione del personale assegnato.

Allegato al Decreto

Nuova declaratoria: Supporto al settore per l'esercizio delle funzioni istruttorie e di controllo inerenti l'agricoltura ed in particolare il PSR per l'ambito territoriale di Siena e Grosseto. Supporto al dirigente per la gestione del personale assegnato. Responsabile in materia di Imprenditoria Agricola Professionale (IAP) e referente della commissione fitosanitaria del settore.

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (01) SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Responsabile: (0019866) CAGNETTA GIUSEPPE

Data fine incarico: 30-06-2028

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

Allegato al Decreto

NUOVE STRUTTURE

Denominazione: SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGRAMMI COMUNITARI DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE E ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IN MATERIA DI CSR/PSR

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Attuale padre: (05015) ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

Declaratoria: Progettazione e gestione tecnico/amministrativa dei Progetti di Cooperazione Internazionale e dei progetti Europei di interesse regionale. Attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR. Responsabile della C.I.S.O.I.A. e referente per controlli sull'agriturismo del settore

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (01) SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Responsabile: In attesa di assegnazione

Tipo incarico:

Data fine incarico:

Allegato al Decreto

STRUTTURE SOPPRESSE

Denominazione: (06605) INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E SULLA PREVENZIONE E CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DI SIENA.

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Denominazione: (06833) SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGRAMMI COMUNITARI DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE E ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IN MATERIA DI PSR

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Allegato C

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	A) Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici”
Denominazione	Supporto alla programmazione e monitoraggio opere irrigue regionali. Gestione funzioni regionali nell’irrigazione
Livello di graduazione (“pesatura”)	3° livello: punteggio complessivo 45
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Rapporti con gli Enti irrigui ed i settori regionali competenti per gli adempimenti legati alle funzioni regionali nell'irrigazione. Procedimenti di verifica di assoggettabilità, VIA, PAUR, CdS e AUA. Collaborazione con i Distretti idrografici e i settori regionali competenti, per la programmazione e il monitoraggio degli interventi nel settore agricolo per la tutela delle risorse idriche. Monitoraggio dei fabbisogni irrigui regionali (referente banca dati SIGRIAN) e degli investimenti irrigui consortili (referente banca dati DANIA-CREA). Partecipazione all’ Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del Distretto dell'Appennino Centrale.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore Generali ex art. 10 LR n. 1/2009	No
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità /eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i>	[10 punti]- basso
B) Livello di autonomia	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[10 punti]- basso
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite alla frequenza di aggiornamento</i>	[10 punti]- basso
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	- Ordinamento comunitario, nazionale e regionale di riferimento - Metodi e strumenti di tecnica amministrativa; - Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione; - Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione.
B) Competenze organizzative	Soluzione dei problemi Orientamento al risultato
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	- Esperienza nelle attività di monitoraggio e gestione delle risorse idriche. - Esperienza nei rapporti con Ente Acque Umbre Toscane e Distretto Appennino Centrale per l'osservatorio permanente degli utilizzi idrici. - Esperienza nell'attività tecnica ed amministrativa per la definizione, l'approvazione e l'aggiornamento del censimento delle opere irrigue. - Esperienza nella gestione del Programma invasi multifunzionali, monitoraggio degli investimenti e rapporti con enti locali.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	

Allegato D

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	A) Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore “Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi civici
Denominazione	Supporto alla gestione di progetti di cooperazione internazionale e programmi comunitari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all’attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR
Livello di graduazione (“pesatura”)	2° livello: punteggio complessivo 70
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Progettazione e gestione tecnico/amministrativa dei Progetti di Cooperazione Internazionale e dei Progetti Europei di interesse regionale. Attività istruttoria e di controllo in materia di CSR/PSR. Responsabile della C.I.S.O.A. e referente per controlli sull’agriturismo del settore.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore Generali ex art. 10 LR n. 1/2009	Si
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità /eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i>	[25 punti]- alto
B) Livello di autonomia	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[15 punti]- medio
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite alla frequenza di aggiornamento</i>	[15 punti]- medio
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea magistrale in scienze agrarie o titoli equipollenti

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	1. Ordinamento comunitario, nazionale e regionale di riferimento 2. Metodi e strumenti di tecnica amministrativa. 3. Organizzazione dell'Amministrazione regionale e regolamenti 4. Gestione dei progetti
B) Competenze organizzative	Soluzione dei problemi Orientamento al risultato Negoziazione Adattabilità/Flessibilità
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	-Esperienza maturata nelle attività autorizzatorie, istruttorie e di controllo in materia di agricoltura e sviluppo rurale. -Esperienza nella definizione di procedimenti amministrativi complessi finanziati con risorse rese disponibili su programmi operativi regionali e/o comunitari relativi alla programmazione dello Sviluppo Rurale in Toscana.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	

Allegato E

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	A) Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore “Autorità di gestione FEASR”
Denominazione	Presidio delle risorse finanziarie del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR)
Livello di graduazione (“pesatura”)	3° livello: punteggio complessivo 45
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie FEASR con riferimento al piano finanziario e al cronoprogramma dei bandi e all’analisi dei flussi finanziari. Supporto alla gestione dei capitoli di bilancio di competenza del settore

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore Generali ex art. 10 LR n. 1/2009	No
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità /eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i>	[10 punti]- basso
B) Livello di autonomia	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[10 punti]- basso
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite alla frequenza di aggiornamento</i>	[10 punti]- basso
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	- Ordinamento comunitario, nazionale e regionale di riferimento - Metodi e strumenti di tecnica amministrativa; - Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione; - Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione.
B) Competenze organizzative	Soluzione dei problemi Orientamento al risultato
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione finanziaria dei fondi europei, con particolare riferimento allo sviluppo rurale. Esperienza nella gestione del piano finanziario della programmazione regionale in materia di sviluppo rurale. Esperienza nella raccolta dei dati relativi ai flussi finanziari sull'attuazione della programmazione regionale in materia di sviluppo rurale.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12630 - Data adozione: 11/06/2025

Oggetto: [ID:2329] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento di un impianto esistente per il trattamento superficiale di metalli ubicato in Via Reginaldo Giuliani n.360, nel Comune di Firenze. Proponente: Leo France S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014550

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il decreto legge n.153 del 17.10.2024, che modifica la parte seconda del D.Lgs.152/2006;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente Leo France Spa (sede legale in Via Reginaldo Giuliani n. 360 a Firenze; codice fiscale e P.Iva: 01601150483,), con istanza presentata in data 07.10.2024 ed acquisita al protocollo regionale in data 08.10.2024 prot nn. 529425 e 529426, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di ampliamento di un impianto esistente per il trattamento superficiale di metalli, sito in Via Reginaldo Giuliani n.360 a Firenze, depositando la prevista documentazione;

il proponente, in data 04.10.2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29447 del 10.10.2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

nel sito produttivo in oggetto, allo stato attuale, è presente un impianto per la produzione di minuterie metalliche e accessori per abbigliamento, compresi articoli di bigiotteria, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui ultimo aggiornamento con Decreto Dirigenziale n. 6857 del 03.04.2024 della Regione Toscana. Il progetto in esame riguarda l'incremento della capacità produttiva del processo galvanico, con l'impiego di vasche di trattamento dei processi elettrolitici/chimici, per volume superiore a 30 m³ ;

l'impianto, allo stato modificato, rientrerà tra quelli di cui al punto 3. lettera f) *"impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³"* dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; come tale, deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

l'impianto, allo stato modificato, rientrerà nel campo di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui alla parte seconda, titolo III bis, del D.Lgs. 152/2006;

in data 11.10.2024 sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. 0537036) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11.10.2024;

il proponente, al n.0570960 del 31.10.2024, ha presentato il perfezionamento della documentazione d'impatto acustico con la dichiarazione ex DPR 445/2000, sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica (TCA) e dal Legale Rappresentante del proponente;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 11.10.2024 (prot. 537036), sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Publiacqua SpA (prot. 0543720 del 16.10.2024);
 - ARPAT (prot. 0584859 del 08.11.2024);
 - Comune di Firenze (prot. 0586526 del 11.11.2024);
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0592834 del 13.11.2024);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Bonifiche e Siti orfani PNRR (prot. 0577609 del 05.11.2024);
 - Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0595279 del 14.11.2024);
 - Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0578917 del 06.11.2024);
 - Autorizzazione Unica Ambientale (prot. 0597009 del 15.11.2024);

il Settore VIA, con nota del 26.11.2024 (prot. 0613484), sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente in data 03.02.2025 (acquisita al protocollo regionale n. 81266 del 04.02.2025) ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento; in merito il Settore VIA, con nota del 07.02.2025 (prot. 90278), ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

in esito alla richiesta di cui sopra, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- ARPAT (prot. 0157394 del 10.03.2025);
- Comune di Firenze (prot. 0157101 del 10.03.2025);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le Provincie di Pistoia e Prato (prot. 0157023 del 10.03.2025);
- Settore Regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0142865 del 03.03.2025);
- Settore Regione Bonifiche e Siti orfani PNRR (prot. 0143296 del 03.03.2025);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0155409 del 07.03.2025);

il Settore VIA, con nota del 11.03.2025 (prot. 161300), ha comunicato al proponente che non risultano ancora precisati o adeguatamente approfonditi alcuni aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, necessari ai fini di una completa valutazione degli impatti ambientali significativi, come rilevato nel contributo ARPAT del 10.03.2025;

il proponente in data 03.04.2025 (prot.0590761) ha presentato la documentazione di approfondimento; in relazione alla suddetta documentazione il Settore VIA, ha acquisito il contributo istruttorio ad ARPAT, il 20.05.2025 al n.0360811);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, contenga specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 07.10.2024, dal perfezionamento del 31.10.2024, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 03.02.2025 e dall'approfondimento del 03.04.2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il sito produttivo in esame è stato in passato sede di attività di fabbricazione di manufatti in vetro). Dalla fine del 2019, il sito è stato oggetto di un articolato recupero edilizio e dal 2022 Leo France S.p.a. ha iniziato a trasferire progressivamente alcune attività dalla sede storica di Via G. Bechi n.26 a Firenze;

il presente procedimento si riferisce all'assetto produttivo finale, al termine del completo trasferimento di tutte le attività previste, finalizzate alla produzione di minuterie metalliche ed accessori per abbigliamento, per conto terzi;

il progetto proposto non comporterà interventi edilizi né variazioni impiantistiche; il solo processo che si andrà a variare riguarda l'attività di trattamento superficiale di minuterie metalliche, presente e già attivo nell'edificio C, andando a sfruttare l'intero potenziale legato alle caratteristiche strutturali del locale, la massima capacità di trattamento sarà incrementata ad un volume galvanico di 34,2 mc;

nello stabilimento è svolta l'attività galvanica di minuterie metalliche (attività IPPC) ed una serie di attività non IPPC, svolte nell'edificio B: fra le principali troviamo il Reparto vibrofinitura, il Reparto pulimentatura, ed il Reparto PVD in cui si esegue il trattamento di metallizzazione (i particolari sgrassati e lavati vengono inseriti nelle macchine per rivestimento "PVD", *Phical Vapor Deposition*);

nell'edificio C (piano terra) è inoltre presente, il Reparto Officina di tornitura e fresatura con impiego di macchine CNC (Centri a Controllo Numerico), nell'edificio F un intero piano sarà occupato da un laboratorio di analisi di tipo chimico, fisico e meccanico su accessori metallici;

la fasi del processo produttivo di progetto che caratterizza l'attività galvanica di minuterie prevede: pretrattamento della minuteria grezza, legatura, pretrattamenti chimici, elettrodeposizione, asciugatura, slegatura;

nel Reparto galvanico sono presenti: 1 linea manuale (1) e due linee automatiche, una di elettrodeposizione (P) e una di smetallizzazione (S). Le due linee automatiche sono composte da vasche dove gli oggetti vengono movimentati da carriponte seguendo dei cicli predeterminati a seconda dell'effetto desiderato, mentre nella linea galvanica tradizionale i pezzi da trattare sono disposti su telai;

la linea di smetallizzazione è utilizzata per recuperare pezzi difettosi sia da processo galvanico che da trattamento PVD, e per la pulizia da "metalli depositati" dei telai di cui sopra;

sono principalmente eseguiti i seguenti trattamenti galvanici di elettrodeposizione:

- Rame elettrolito alcalino
- Rame elettrolitico acido
- Oro elettrolitico (nelle svariate tonalità e per svariati supporti)
- Bronzo bianco e giallo elettrolitico alcalino
- Rutenio elettrolitico
- Palladio elettrolitico
- Argento elettrolitico;

complessivamente il sito industriale si sviluppa su un'area di 46.982 m2 dei quali risultano coperti 23.728 m2 (di cui circa 5.526 m2 a tettoia aperta su tre lati). Le superfici scoperte, pertinenti ai fabbricati industriali, risultano pavimentate in conglomerato bituminoso. Sono altresì presenti 2 ampie tettoie:

- quella adiacente all'edificio B adibita a parcheggio macchine dove è ubicata anche l'isola ecologica per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi provenienti da attività non galvaniche;
- quella all'ingresso dell'edificio C, dove vengono conferite tutte le materie prime sia solide che liquide;

il proponente ha preso in esame i pertinenti piani e programma e l'assetto vincolistico dell'area interessata:

l'area è identificata al catasto del Comune di Firenze, Foglio 9 Particella 124 Subalterno 500;

dall'esame del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Firenze, la destinazione d'uso dell'area di interesse è "Ambito dell'insediamento recente Zona B disciplinato dall'art. 68";

il RU indica per l'area d'interesse una Fattibilità Idraulica FI. 2 (Fattibilità con normali vincoli), una Fattibilità Sismica FS.3 (Fattibilità condizionata), e una Fattibilità Geologica FG.2 ovvero con normali vincoli.;

l'area risulta compresa in un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del Codice d.lgs.42/2004, per la presenza del D.M.23/12/1952 (G.U. 24-1953) "Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino" come indicato nel Piano strutturale - PS del Comune di Firenze;

secondo il Piano di Classificazione acustica (PCCA) del Comune di Firenze, l'area di interesse è inserita all'interno della classe acustica V mentre i principali ricettori ricadono in classe acustica IV;

il sito è stato oggetto di un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, Codice SISBON FI-1194, concluso con l'approvazione dell'Analisi di Rischio per falda e suolo; è ancora in corso il monitoraggio ambientale delle acque sotterranee;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge tra l'altro quanto segue:

il Comune di Firenze, nel contributo del 11.11.2024 (prot. 0586526), prende in esame le tematiche relative al rumore, ai rifiuti ed alle bonifiche; ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni.

A seguito del deposito della documentazione integrativa e di chiarimento, nel contributo del 10.03.2025 (n.0157101), in relazione ai rifiuti e al rumore esprime posizione favorevole. Suggerisce una prescrizione in materia acustica: *"sia effettuata una accurata Valutazione di Impatto Acustico una volta in funzione l'attività e nella sua fase operativa definitiva, che possa attestare il rispetto dei limiti di Immissione, Emissione e Differenziali"*;

Publiacqua Spa, nel contributo del 16.10.2024 (prot. 054372), esaminata la documentazione presentata, rileva che nel nuovo assetto proposto non sono presenti scarichi industriali da recapitare in pubblica fognatura e che non risultano attingimenti ad uso idropotabile nell'intorno dei 200 m dalla proprietà; comunica che *"in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva elementi di propria competenza"*; chiede al proponente di comunicare la cessazione dello scarico industriale ad oggi autorizzato in AUA;

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale nel contributo del 13.11.2024 (prot. 0592834), segnala che l'intervento in esame non è sottoposto a parere di competenza;

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 08.11.2024 (n.0584859), prende in esame, le caratteristiche dell'installazione e le modifiche proposte, le tematiche ambientali relative all'utilizzo di risorse e materie prime, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, al suolo e sottosuolo, ai rifiuti ed al rumore; ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni in merito:

- alla vasche presenti, interrate e non, alle caratteristiche del bacino di contenimento;
- all'ubicazione delle aree di stoccaggio e deposito delle materie prime e dei rifiuti prodotti;
- al quadro riassuntivo emissioni - QRE proposto, con argomentata motivazione, per gli impianti in deroga;
- al monitoraggio delle acque di falda successivo al quindicesimo campionamento, anche in considerazione del mantenimento in sito del piezometro PE;
- l'aggiornamento della ViaAC tenuto conto delle osservazioni formulate nello stesso contributo.

A seguito de deposito della documentazione integrativa e di chiarimento presentata, nel contributo del 10.03.2025 (prot. 0157394), ARPAT per la componente atmosfera ritiene ancora non esaustivo lo studio svolto; segnala la necessità di acquisire alcuni approfondimenti circa lo Studio diffusionale presentato dal proponente. Per le altre matrici ambientali di competenza, ritiene che *"non siano emersi nella configurazione impiantistica progettuale descritti impatti negativi significativi non mitigabili tali da dover sottoporre l'installazione a procedura di VIA, ovvero che i restanti elementi di incertezza possano essere chiariti in sede di rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il rispetto della seguente prescrizione: sia fatto divieto di attingimento dell'acqua di pozzo per qualsiasi uso fino a modifica dell'adr che valuti positivamente lo scenario previsto"*.

Il proponente, in data 03.04.2025, ha presentato specifici approfondimenti; ARPAT nel contributo finale del 20.05.2025 (prot. 0360811), ritiene che *"il proponente chiarisce gran parte dei rilievi sollevati nel parere del Dipartimento ARPAT di Firenze prot. n. 18895 del 6.3.2025. Si segnalano tuttavia alcuni punti che sembrano meritevoli di un'ultima precisazione"* [...]

"In generale, se da un lato sembrerebbe di poter condividere le conclusioni del proponente riguardo la non rilevanza degli impatti sulla "componente atmosfera" associati alle attività di impianto, dall'altro sembra opportuno che tali conclusioni trovino conferma in un documento opportunamente integrato e corretto da allegare alla documentazione da presentare per il rilascio dell'AIA, che risolva gli elementi sopra

evidenziati ed in cui sia riportato - in forma esaustiva e leggibile - il quadro emissivo che il proponente chiede di autorizzare”;

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le Provincie di Pistoia e Prato, nel contributo del 10.03.2025 (prot. 0157023), premesso che *“l’area oggetto dalla realizzazione del progetto di ampliamento interessa direttamente territori per i quali questa Soprintendenza svolge attività di tutela istituzionale del patrimonio paesaggistico riconosciuto, ai sensi dell’art. 136 della III Parte del D. Lgs. n. 42/2004, nella fattispecie con D.M. del 23/12/1952 G.U. n. 24 del 30/01/1953, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 6 -“Firenze—Prato—Pistoia”, ai sensi del Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione Toscana poiché la zona del “Massiccio di monte Morello, sito nell’ambito del territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” riveste notevole interesse pubblico in quanto [] “il massiccio del monte Morello, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza caratterizzata dalla sua vasta ed ampia mole, dal verde cupo dei suoi boschi e dalla suggestiva asprezza delle zone rocciose, è ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e dei suoi dintorni”;*

visto il regime di tutele dell’area considerato il proprio ambito di competenza che è riferito alle sole trasformazioni che incidono sul vincolo paesaggistico di cui sopra e che le opere di progetto non sono tali da comportare effetti negativi significativi sul patrimonio paesaggistico e culturale/archeologico, si esprime ritenendo che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, riservandosi per la fase autorizzativa del progetto di *“formulare le valutazioni di competenza di carattere autorizzativo e di dettare le necessarie prescrizioni sia di carattere paesaggistico, sia finalizzate all’esercizio della verifica preventiva dell’interesse archeologico”;*

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Settori regionali interessati:

il Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 14.11.2024 (prot. 0595279), indica per l’area in esame, un elenco dei pozzi, con le relative generalità, così come presente agli atti del settore, richiedendone informazioni sul reale stato di fatto; specifica, ai fini di una futura riattivazione, la necessità di presentare preventiva richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016. *“Gli ulteriori pozzi presenti nell’area di intervento, qualora non se ne preveda lo sfruttamento per la derivazione di acque pubbliche oppure per il monitoraggio della falda (in riferimento al procedimento di bonifica citato negli elaborati progettuali), dovranno essere tombati, previa presentazione allo scrivente Settore di un progetto di tombamento redatto a cura del Proponente”.*

Nel contributo finale del 07.03.2025 (prot 0155409), il Settore prende atto che nell’area di intervento è presente una sola opera di captazione (pozzo n.2), per la quale ricorda la necessità di acquisire la concessione per un futuro prelievo;

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 06.11.2024 (prot. 0578917), prende in esame gli aspetti relativi: alle modifiche progettuali ed all’incremento della volumetria complessiva di vasche di trattamento ai relativi impatti soprattutto in termini di variazione rispetto allo stato autorizzato suggerendo alcuni approfondimenti. In particolare sono formulate alcune osservazioni sulla variazione del quadro emissivo, sulla variazione quali quantitativa dei prodotti chimici impiegati e sulle loro caratteristiche di pericolo; richiede precisazioni per gli scarichi industriali e per le acque meteoriche dilavanti.

Nel contributo del 03.03.2025 (prot. 0142865), prende atto del quadro delle modifiche progettuali fra la situazione attualmente autorizzata, la fase intermedia in corso di modifica dell’ AUA e quanto previsto per giungere all’assetto progettuale futuro da autorizzare in AIA, con riguardo al quadro riassuntivo delle emissioni (QRE); dell’utilizzo di materie prime con caratteristiche di pericolo soggette alle disposizioni di cui all’art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, delle acque meteoriche dilavanti (AMD), ritenute dal proponente come non contaminate; ai fini del successivo rilascio dell’AIA, segnala alcuni approfondimenti, per quanto riguarda l’utilizzo di materie prime pericolose e la gestione delle acque meteoriche dilavanti; conclude: *“ per quanto di competenza in relazione agli aspetti autorizzativi della configurazione di progetto, il nulla osta alla conclusione favorevole del procedimento ”.*

Precisa, rispetto all’applicabilità della Decisione 2022/2110 della Commissione dell’11 ottobre 2022 pubblicata sulla GU dell’UE del 04/11/2022, che: *“l’attività svolta da Leo France S.p.A. riguarda*

esclusivamente il trattamento di minuterie metalliche in vasche di soluzione chimica, un'attività diversa rispetto a quelle regolate dalla Decisione (UE) 2022/2110";

il Settore Bonifiche e Siti orfani PNRR, nel contributo del 05.11.2024 (prot. 0577609), fornisce il quadro d'insieme rispetto al procedimento di bonifica del sito, concluso con l'approvazione dell'Analisi di Rischio e lo svolgimento di un programma di monitoraggio sulle acque sotterranee. Informa che sul sito sono attualmente in corso le attività di monitoraggio delle acque di falda e che in data 27.06.2024 è stata comunicata la data del 20° campionamento delle acque sotterranee; precisa che non risultano pervenuti agli atti dell'Ufficio gli esiti dei monitoraggi condotti successivamente al campionamento n. 15 (esiti acquisiti in data 15.09.2023 prot. n. 0400859).

Prende quindi in esame le tematiche ambientali relative al procedimento di bonifica e alle matrici ambientali da esso interessate e gli elementi progettuali proposti; ritiene necessario acquisire alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla validità del modello concettuale del sito rispetto a quanto assunto nello scenario futuro dell'analisi di rischio approvata, prevedendo anche l'eventuale rivalutazione degli impatti riguardo le matrici interessate e riferite alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006, oltre ai risultati del monitoraggio dell'ultimo anno.

A seguito del deposito della documentazione integrativa, nel contributo del 03.03.2025 (prot. 0143296), preso atto di quanto relazionato esprime posizione favorevole a condizione che non venga utilizzato il pozzo presente in sito; in merito ricorda che *"l'eventuale futura riattivazione dello stesso per uso irriguo, dal momento che comporta uno scenario d'uso diverso da quello assunto nell'analisi di rischio approvata dal comune di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 2019/DD/07039 del 26/09/2019 che introduce variazioni al modello concettuale del sito, è subordinata alla preventiva verifica di assenza di rischio con riattivazione della procedura di cui all'art. 242 d.lgs. 152/06"*;

il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientale, nel contributo del 15.11.2024 (prot. 0597009), comunica che presso il settore è in corso un procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.D. n. 16191 del 11.08.2022 (Atto SUAP prot. n. 295667 del 05.09.2022), così come aggiornata con D.D. n. 6857 del 03.04.2024, relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex. art. 269 d.lgs. 152/2006);

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

aspetti progettuali:

nella Relazione tecnica agli atti è riportata una tabella con l'indicazione dei volumi aggiuntivi delle vasche galvaniche in esercizio, rispetto alla configurazione prevista dall'AUA vigente (per un totale di 5,62 mc), evidenziando che *"le modifiche rispetto alla situazione autorizzata AUA sono legate esclusivamente a variazioni di volume di trattamento"*, con mantenimento della situazione di processo;

rispetto allo stato attualmente autorizzato in AUA sono incrementati i volumi di trattamento relativi a:

Linea manuale (1) volume di trattamento bronzo bianco e volume trattamento Oro 1N;

Linea (2) volume di trattamento rame acido ed all'inserimento bagni trattamento oro eco-gold;

Linea (S) all'inserimento di trattamenti di stripper (generici);

componente atmosfera:

è stata fornita una stima degli impatti sulla "componente atmosfera" associati alle emissioni degli inquinanti a servizio dell'impianto galvanico nella configurazione di progetto;

è stato presentato il quadro emissivo di riferimento (Tabella 1 e Tabella 2), su cui è stato calcolato per ciascun inquinante il flusso di massa complessivo e dal cui confronto con le soglie di cui alla tabella del paragrafo 3 Allegato 2 al PRQA è emersa la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti, emissioni di Sn, Pd, Cu e Cianuri come HCN;

sono stati confrontati i flussi di massa associati alle sorgenti emissive, con i valori soglia riportati nella tabella al paragrafo 4 Allegato 2 al PRQA; è prevista l'ottimizzazione delle altezze dei camini a servizio delle emissioni EC1 e EC2, poiché i flussi di massa di Ni, Co ed Epiclorldrina sono superiori ai relativi valori soglia riportati nel PRQA;

il proponente, considerato che per tali emissioni si deve effettuare - come sopra evidenziato - una simulazione degli impatti con codice di calcolo, relativamente agli inquinanti Sn, Pd, Cu e Cianuri, ha preferito estendere la simulazione anche ai parametri Ni, Co ed Epicloridrina, in luogo di effettuare l'ottimizzazione dei camini;

i risultati delle simulazioni sono stati restituiti in forma grafica (curve di isolivello) nei *report* allegati e in forma tabellare, come valori soglia o di valutazione; sono stati scelti laddove esistenti i limiti fissati dal D.Lgs. 155/2010; in alternativa sono state adottate soglie di letteratura previste in altri Stati;

il proponente ha tenuto conto anche delle cautele assunte (galvanica considerata a massimo regime per 330 giorni/anno e 24 ore/giorno; attività a pieno regime anche nelle ore notturne nelle quali la temperatura di mantenimento del bagno è più bassa o la vasca chiusa e l'impianto di aspirazione viene mantenuto al minimo);

con la documentazione integrativa, il proponente precisa che - erroneamente - nei quadri emissivi degli elaborati di avvio procedimento è stata riportata l'indicazione di "impianto in deroga", per impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti;

sono indicate come scarsamente rilevanti le emissioni: EB3 Pompa a vuoto lavatrice solvente; EB4; EB5; B6; Pompe a vuoto PVD; E12 Pompa a vuoto lavatrici e solventi ed EC7 deposito cianuri. In merito ARPAT ritiene che possono essere esonerate dal monitoraggio le emissioni EB4; EB5 e B6; EC7; mentre per le altre, l'esonero potrà essere concesso in sede AIA, secondo quanto dimostrato dai Rapporti di prova delle stesse;

il proponente, con riferimento al QRE di cui alla figura 8 della Relazione integrativa, precisa: "*nell'istanza viene presentato un QRE, che riporta le stesse attività, gli stessi camini, gli stessi limiti dei parametri chimici già riportati nella richiesta di modifica AUA. Infatti, visto che la sola differenza è rappresentata dall'aumento marginale dei bagni di trattamento galvanici, ciò non comporta né modifiche strutturali (il locale è già predisposto all'ampliamento areale) né impiantistico visto che le nuove vasche saranno localizzate in aree già attrezzate sia di impianto elettrico, termoidraulico che di aspirazione.*

Da un punto di vista di impatto chimico, non sono attese variazioni in quanto l'aumento delle nuove vasche non comporterà l'inserimento di nuove lavorazioni, che rimangono finalizzate al settore moda sensibile alla qualità e sostenibilità dei prodotti e dei processi di produzione. L'organizzazione del lavoro oltretutto è finalizzata alla realizzazione di campioni piuttosto che alle produzioni in serie (limitate alla sola linea automatica P in quanto la linea automatica S è di servizio in quanto adibita alla smetallizzazione di difettosi e di pulizia dei telai secondo le necessità);

con riferimento alla documentazione di impatto atmosferico presentata dal proponente nell'ambito delle integrazioni, ARPAT:

rileva che "*la documentazione presentata risulta ragionevolmente chiara e non sembrerebbero esservi problematiche evidenti nell'impostazione delle simulazioni. Emergono tuttavia alcune lacune ed elementi di scarsa chiarezza*";

prende atto del fatto che i valori massimi stimati sul dominio di calcolo risultano inferiori ai valori soglia indicati dal proponente, tuttavia riguardo ai valori soglia utilizzati per il confronto con le concentrazioni stimate, formula alcune osservazioni;

ritiene "*per quanto riguarda le singole sorgenti emissive EC1, EC2 e EC3, che l'ottimizzazione dell'altezza di ciascun camino debba essere comunque verificata, in conformità con la procedura riportata al par. 4, Parte Prima dell'Allegato 2 al PRQA. In alternativa, il gestore può proporre se le condizioni tecniche degli impianti e delle lavorazioni lo consentono, una riduzione dei limiti in concentrazione per Co e soprattutto per Ni (visti i risultati presentati nello "Studio impatto") per le emissioni sopra citate, comunque documentando in modo dettagliato le eventuali ragioni tecniche/paesaggistiche o altro che impediscono l'innalzamento dei camini a servizio di tali emissioni*";

evidenzia "*che i valori stimati per gli inquinanti Ni e Co non risultano inferiori ad 1/3 dei valori soglia utilizzati per il confronto come invece richiesto al par. 4, Parte Prima dell'Allegato 2 al PRQA*", ragione per cui, almeno per le sorgenti emissive EC1, EC2 e EC3, è opportuno effettuare l'ottimizzazione dell'altezza dei rispettivi camini, in conformità a quanto descritto dal PRQA;

con riferimento alla specifica documentazione di approfondimento del proponente, ARPAT prende atto della valutazione proponente sulla non rilevanza degli impatti sulla "componente atmosfera", ma ritiene necessario, ai fini del rilascio dell'AIA, acquisire alcuni elementi di precisazione:

- a. *"si evidenziano talune discrepanze fra quanto desunto dai file di controllo per il codice CALPUFF e quanto riportato nel quadro emissivo. Si riterrebbe quanto meno opportuno che in quest'ultimo venisse esplicitata la variabilità delle portate nelle 24 ore delle emissioni associate alle vasche galvaniche (EC1, EC2, EC3) e inserito il nuovo limite in concentrazione proposto per il Co (0,08 mg/Nm³);*
- b. *per quanto riguarda il Co, appare opportuno che il proponente chiarisca con quale rateo emissivo ovvero con quale limite in concentrazione all'emissione EC2 ha ottenuto la concentrazione massima nel dominio pari a $2,75 \times 10^2 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
- c. *per quanto riguarda il Ni si evidenzia che, a causa dell'estrema vicinanza delle emissioni EC1, EC2 ed EC3, le stesse possono essere assimilate con buona approssimazione ad un unico camino; perciò può essere opportuno che sia valutata (quanto meno nella fase di autorizzazione, successiva alla conclusione del presente procedimento) la possibilità di convogliare i tre bagni galvanici in un unico camino, di cui ottimizzare comunque l'altezza;*
- d. *si evidenzia infine che non è chiaro se le medie di Ni riportate dal proponente nella "Relazione" siano medie giornaliere o annuali⁹. Il confronto con il "valore obiettivo" pari a 20 ng/m³ (0,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) fissato dal D.Lgs. 155/2010 deve essere effettuato con la media annua. Anche in questo caso si ritiene opportuno un chiarimento da parte del proponente";*

consumi energetici:

non sono presenti impianti termici: il riscaldamento e il raffrescamento in tutti i locali degli edifici sarà garantito da pompe di calore. E' un stimato un consumo elettrico annuo pari a 4.800.000 kW/h (equivalente energetico 1104 tep). Lo stabilimento in oggetto rientra tra le "grandi imprese" e rientra nel campo di applicazione dell'art. 39 comma 3 D.Lgs. 83/2012: sarà soggetto in base ad art.8 del D.Lgs.102/2014 ad obbligo di esecuzione di diagnosi energetica;

sulla copertura di vari edifici vi è la presenza di impianti fotovoltaici di potenza nominale totale di picco di circa 1,8 MWp che andranno a coprire circa il 40% il fabbisogno energetico;

materie prime:

è fornito l'elenco delle sostanze/miscele/materie prime utilizzate, con relativi quantitativi e composizione, le modalità di stoccaggio e i depositi, con quantitativi suddivisi per attività;

le principali macrocategorie di materie prime in ingresso, suddivise per attività, sono:

- attività galvanica: Cianuri solidi, Materiali per mantenimento bagni, reattivi per depuratore;
- attività edificio B: Prodotti lucidanti e materiali di attrito (Vibrofinitura), Paste abrasive per pulimentatura, Solvente a base di alcoli modificati, Soluzioni alcaline (Pulizia Sgrassatura) Polimeri a base misti, disperdenti e composti organici ed inorganici (Elettro lucidatura);
- attività in edificio C: Fluidi idraulici e oli lubrificanti (officina meccanica), Smalti colorati e non (Smaltatura), Barra di stagno (Fusione stella), Flussante, filo lega Ag/Sn (Saldobrasatura), Paste abrasive per pulimentatura e Soluzioni di Sgrassatura;
- Edificio I: Barre e lastre di ottone e di materiale plastico polimetilmetacrilato (PMMA), Olio emulsionabile utilizzato al 5% (Frese/pantografo), Solvente a base di alcoli modificati (Pulizia Sgrassatura), Olio da taglio (Torni a fantina mobile);

con la documentazione integrativa, il proponente precisa che i consumi delle soluzioni di trattamento indicati sono stati calcolati rapportando i consumi e la capacità dell'attività produttiva nella precedente sede di Via Bechi, con il volume totale di progetto (IPPC) delle vasche di trattamento;

fra le sostanze presenti nei bagni galvanici vi è l'utilizzo di sostanze pericolose, con caratteristiche di rischio; in particolare alcune miscele sono classificate con identificazione di pericolo H350i e H360D, per cui l'attività ricade nella fattispecie di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il proponente fornisce una tabella di sintesi dove sono indicati i prodotti utilizzati e classificati con le suddette frasi di rischio, le emissioni coinvolte per via dei trattamenti effettuati nelle specifiche linee produttive cui sono associate, le sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 potenzialmente emesse; ritiene il loro utilizzo "non sostituibile per motivi tecnici".

Il proponente fornisce le seguenti informazioni *“la pericolosità sopra descritta deriva dalla presenza di Ni e Co in alcune leghe di Oro, per dare a quest'ultimo tonalità di colore “sfumate” rispetto al giallo paglierino caratteristico del metallo prezioso.*

Le concentrazioni dei metalli nei bagni sono tali, che gli oggetti prodotti sottoposti ai test di rilascio di metalli pesanti in condizioni che riproducono l'effetto sudore, devono soddisfare il limite $<0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$.

Leo France S.p.A. pur essendo nella catena di vendita un produttore conto terzi, partecipa al progetto finanziato dalla Regione Toscana dal titolo: “Sviluppo di leghe metalliche innovative destinate al settore degli accessori moda” con l'obiettivo di arrivare all'eliminazione di metalli pesanti dalle sue forniture.

Nel frattempo, dall'agosto 2021 quando fu trasmessa la prima comunicazione riguardo l'art. 271 Comma 7 Bis del D.Lgs. 152/2006 pur in merito agli stessi limitati prodotti, che individuano i bagni riportati in tabella è diminuita la concentrazione del metallo in soluzione, inoltre, con l'implementazione del PVD parte della produzione è passata a questa tecnologia pur rimanendo necessaria la conservazione dei bagni specialmente per la produzione di campionature che necessitano tempi rapidi di esecuzione”;

per quanto attiene il deposito delle materie prime, il proponente indica che tutte le materie prime per l'attività galvanica si trovano nei locali seminterrati dove sono presenti anche gli impianti di depurazione; lo stoccaggio avviene essenzialmente nelle seguenti aree:

1. locale deposito cianuri. Dotato di anticamera dove sono presenti i presidi di protezione; la attuale capacità in deposito è inferiore a 50 Kg (in futuro è intenzione di prevedere il deposito fino a 250 Kg) . I Sali di cianuri solidi sono forniti in fusti. La loro manipolazione avviene esclusivamente a cura di personale dotato di Patente per uso di gas tossici;
2. magazzino additivi Il locale è diviso in due settori per separare le specie incompatibili; materiali sono stoccati su scaffali dove ogni pianale è dotato di bacino di contenimento;
3. serbatoi reattivi di depurazione;

il proponente ha presentato, allegato 5) della documentazione integrativa, la planimetria di dettaglio delle aree di stoccaggio delle materie prime;

componente suolo e sottosuolo

l'intera superficie degli impianti galvanici è racchiusa in un'apposita vasca di contenimento in polipropilene saldato a tenuta, volta a contenere eventuali sversamenti in situazioni di emergenza;

il proponente ha fornito l'elenco delle sostanze/miscele/materie prime utilizzate, sia per attività IPPC che per attività non IPPC, con relativi quantitativi, composizione e modalità di stoccaggio;

al fine di prevenire e gestire eventuali sversamenti accidentali prodotti da incidenti o collisioni durante le operazioni di movimentazione di materie prime e rifiuti liquidi e/o carico e scarico automezzi, saranno allestiti - sia nelle aree interne che nell'area deposito rifiuti e materie prime - vari presidi anti-spandimenti costituiti da tappeti copri-tombino e materiali assorbenti (previa attività di formazione ed addestramento di una squadra di pronto intervento ambientale già nominata all'interno del Sistema di Gestione ambientale UN ISO 14001:2015);

con la documentazione integrativa sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- nel sito non sono presenti altri serbatoi/cisterne interrate, oltre alle due cisterne per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture di capacità rispettivamente pari a 135 e 350 m3, di cui la seconda interrata (ovvero ricavata dal vano nel quale erano stati alloggiati – nel precedente stabilimento - il forno per la linea vetro-arredo, l'impianto di abbattimento ed il camino di espulsione fumi). Da un punto di vista costruttivo, la trasformazione in cisterna è avvenuta posando contropareti in pannelli prefabbricati, che sono stati poi rivestiti con materiale impermeabile costituito da lastre in PVC termosaldato sul posto;
- l'incremento dell'area del reparto galvanico, con riferimento alle vasche per il trattamento la superficie, determina l'aumento della superficie da 865 m2 a 900 m2 , coincidente con l'area sottesa dal bacino di contenimento;
- vengono riportati lo sviluppo e le caratteristiche del bacino di contenimento, di volumetria pari a circa 90 m3, che sottende l'intero reparto galvanico, sia nella situazione attuale (allegato 3) che in quella futura (allegato 4). Il bacino è collegato a un sistema di scarico controllato che indirizza i reflui all'impianto di trattamento;

nell'area dello stabilimento è presente una sola opera di captazione (pozzo n. 2), in quanto le altre due (pozzi n. 1 e n. 3) sono stati da tempo tombati da parte della precedente proprietà. Il Pozzo 2 non è utilizzato per l'attingimento di acqua, ma come punto di campionamento per il monitoraggio delle acque sotterranee ai fini della bonifica, come previsto nel Provvedimento Dirigenziale 2019/DD/07039 del 26/09/2019 rilasciato dal Comune di Firenze;

scarichi idrici:

attualmente la condensa dei compressori per la produzione di aria compressa viene convogliata ad un separatore acqua/olio prima del recapito in pubblica fognatura;

al fine d'incrementare il riutilizzo è previsto di convogliare gli scarichi di condensa trattati nelle vasche di accumulo della AMDNC delle coperture per il riuso nel ciclo produttivo;

l'attività, nell'assetto futuro, non determina scarichi idrici legati al processo produttivo, pertanto le uniche tipologie di refluono sono:

- acque reflue domestiche inviate in pubblica fognatura;
- acque meteoriche di dilavamento (AMD) dei piazzali di pertinenza dell'impianto, inviate alla pubblica fognatura mediante tubazione separata;

le acque meteoriche delle coperture sono raccolte per essere stoccate all'interno di 2 grandi serbatoi installati nel locale seminterrato, con capacità di accumulo rispettivamente di 135 e 350 m³. L'acqua viene accantonata per eventuali rabbocchi alla torre piezometrica che costituisce la riserva idrica antincendio nonché per alimentare il ciclo produttivo.

Il proponente rileva che la previste attività produttiva "*viene svolta completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose*"; le AMD di piazzale sono ritenute non contaminate ai sensi dell'art. 39 del DPGR 46/R/2008, in quanto il ciclo produttivo viene svolto interamente all'interno del fabbricato; i reflui industriali saranno stoccati in luogo protetto dal dilavamento meteorico prima di essere allontanati come rifiuto;

le sole attività esterne connesse al ciclo produttivo riguardano esclusivamente limitate movimentazioni di rifiuti speciali. Per tali attività, effettuate su aree pavimentate, il proponente esclude la possibilità di dare luogo a dilavamento di sostanze pericolose. Nei piazzali scoperti viene svolto il transito e la sosta dei mezzi;

non sono presenti attingimenti ad uso idropotabile ai fini acquedottistici, nell'intorno dei 200 m dal perimetro dello stabilimento;

al fine di ottimizzare il processo produttivo e razionalizzare il consumo di acqua, l'impianto è dotato di riciclo che prevede a valle di ogni vasca di trattamento la successione di vasche di recupero (lavaggio statico) e vasche di lavaggio a ciclo chiuso (lavaggio demi o dinamico);

per la gestione dei reflui, l'impianto galvanico è dotato di un impianto di depurazione a ciclo chiuso, dal quale si originano rifiuti speciali (fanghi e resine a scambio ionico esauste) che prima di essere avviati a recupero o smaltimento sono contenuti e/o depositati in prossimità dell'area depurazione;

nella galvanica sono presenti più evaporatori; i reflui, dopo depurazione, vengono essenzialmente riciclati come acqua demineralizzata proveniente dai vari condensatori;

attività di bonifica

il sito è stato in passato sede di attività produzione vetro; in fase di riconversione, nel 2016, è stato attivato un procedimento ambientale ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs 152/2006, per una potenziale contaminazione delle matrici suolo superficiale, suolo profondo e acque sotterranee. Il sito è identificato nella banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica SISBON con codice regionale condiviso FI-1194. Il procedimento risulta concluso con l'approvazione dell'AdR sito specifica (DD 7039 del 26/09/2019 del Comune di Firenze) nella quale venivano definite specifiche CSR (concentrazioni soglia di rischio) ed il piano di monitoraggio delle acque sotterranee che prevede la verifica trimestrale delle acque di falda nei piezometri PA, PB, PE, PC, PD, PF, PG per i parametri As, Cd, Cr, Cr VI, B, PCE, e HC tot con cadenza trimestrale;

nella documentazione integrativa:

il proponente fornisce n.21 report del monitoraggio della falda dello stabilimento nel periodo compreso tra il 19/12/2019 e il 16/01/2025;

i risultati dei vari monitoraggi del Pozzo 2, pur essendo localizzato interno al sito, non hanno mai evidenziato superamenti per le concentrazioni dei vari analiti;

in genere le concentrazioni dei vari parametri analizzati (da AdR) tendono a diminuire nel tempo, come la linea tendenziale della concentrazione del Cromo VI nel Piezometro PE interno al sito, di cui è graficizzato l'andamento della concentrazione nel tempo;

è stata fornita la planimetria aggiornata della posizione dei piezometri rispetto all'assetto produttivo della installazione in esame;

il proponente prevede di inserire nel futuro piano di monitoraggio AIA il campionamento di tutti i punti di prelievo acque sotterranee; individua il piezometro PE come presidio di monitoraggio associato alla verifica della contaminazione residua presente nelle acque sotterranee;

relativamente al Pozzo P2, il proponente accenna ad un possibile futuro utilizzo ai fini irrigui delle aree verdi; a tal fine si renderà necessario un aggiornamento dell'Analisi di Rischio, in quanto l'utilizzo di acqua di pozzo per tale scopo è uno scenario non previsto nella analisi di rischio approvata;

ARPAT, a tale proposito, rileva che:

"a) In riferimento alla riattivazione del pozzo 2 con utilizzo per irrigazione delle aree verdi a uso industriale il proponente asserisce di aver consapevolezza che tale scenario non è previsto nella precedente AdR; dichiara altresì che l'utilizzo può essere una intenzione della società da perseguire (se ci saranno le condizioni) ma certamente non strategico da un punto di vista imprenditoriale. Si ribadisce che, a prescindere da qualsiasi strategia imprenditoriale, l'utilizzo del pozzo 2 per irrigazione, deve prevedere un aggiornamento dell'Analisi di rischio con la valutazione del percorso di esposizione per ingestione o contatto dermico.

b) Si approva la disponibilità offerta dalla società a inserire nel futuro Piano di Monitoraggio AIA il campionamento di tutti i punti di prelievo acque sotterranee così come adesso, ivi compreso il piezometro PE come presidio di monitoraggio associato alla verifica della contaminazione residua presente nelle acque sotterranee (con particolare attenzione ai superamenti dell'analita CrVI ove risultano superamenti delle CSC anche nell'ultima campagna di monitoraggio 16/01/2025).

[...]In riferimento alla tematica suolo e sottosuolo la documentazione risponde alle richieste integrative per quanto scritto alla lettera b) per l'inserimento dei punti di campionamento acque sotterranee nel futuro Piano di Monitoraggio AIA. Per quanto detto al Punto a) si ritiene di dover prescrivere il divieto di attingimento dell'acqua di pozzo per qualsiasi uso fino a modifica dell'adr che valuti positivamente lo scenario previsto";

componente rifiuti:

il proponente fornisce l'elenco dei codici EER dei rifiuti prodotti dalle attività svolte, con descrizione, provenienza e quantitativo annuo, con il riferimento al MUD 2024, specificando che, a seguito della modifica in esame, non è prevista una variazione significativa della tipologia dei rifiuti in quanto l'implementazione dello stadio di depurazione dovrebbe comportare una diminuzione dei reflui da allontanare mentre per gli altri reparti la situazione dovrebbe riconfermarsi a livello della situazione attuale;

le aree di deposito temporaneo di rifiuti speciali si ritrovano in prossimità delle attività che gli originano: nell'officina meccanica dove i rifiuti prodotti sono essenzialmente divisi per tipologia di materiale e loro stato fisico, depositati in cassoni;

nel settore di Vibrofinitura sono presenti due flussi principali di rifiuti, quello dei reflui in eccesso dal circuito di depurazione e riciclo acque di processo (stoccato in serbatoio esterno a doppia camicia di contenimento) l'altro quello del fango raccolto in Big-Bag direttamente sotto la filtropressa, collegata all'impianto di depurazione delle acque di processo; i Big-Bag vengono stoccati nel deposito multi-CER allestita sotto la tettoia centrale;

nel reparto Galvanica i rifiuti prodotti, la cui messa in riserva avviene internamente nei locali seminterrati, sono rappresentati dal refluo in eccesso nel circuito di depurazione prima dell'invio agli evaporatori (stoccato in un serbatoio interno a doppia camicia) e dal fango raccolto in Big-Bag direttamente sotto la

filtrpressa, collegata all'impianto di depurazione delle acque di processo; i Filtri delle pompe di ricircolo dei bagni galvanici sono raccolti in Big-Bag e collocati in prossimità del locale evaporatore;

nel reparto PVD - trattamento di metallizzazione, la produzione dei rifiuti è legata alla preparazione della minuteria da sottoporre al trattamento in particolare, dalle Soluzioni acquose di lavaggio, proveniente dall'impianto dallo sgrassaggio ad ultrasuoni ed elettrolitico;

negli Allegati 6 e 7 delle integrazioni sono riportate le planimetrie di dettaglio delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti speciali all'interno del sito produttivo;

l'isola ecologica, per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi provenienti da attività non galvaniche, sarà ubicata sotto la tettoia adiacente all'edificio B, su superficie pavimentata (conglomerato bituminoso); i rifiuti speciali prodotti dall'impianto di depurazione, prima del conferimento a terzi, saranno contenuti e/o depositati in prossimità dell'area depurazione;

al fine di prevenire e gestire eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di movimentazione di materie prime e rifiuti liquidi e/o carico e scarico automezzi, saranno allestiti, sia nelle aree interne che nell'area deposito rifiuti e materie prime, vari presidi anti-spandimenti, costituiti da tappeti copri-tombino e materiali assorbenti (previa attività di formazione ed addestramento di una squadra di pronto intervento ambientale già nominata all'interno del Sistema di Gestione ambientale UN ISO 14001:2015);

consumo di risorse:

l'approvvigionamento idrico avviene mediante prelievo da acquedotto, sia per usi civili che per usi industriali, con una stima di consumi di 5.600 mc/anno.

La suddetta stima di prelievo si ridurrà, in considerazione del riutilizzo nel ciclo produttivo:

- delle AMDNC delle coperture (sono presenti due serbatoi di 135 e 350 mc di capacità nei seminterrati);
- delle condense degli impianti di compressione installati nei fabbricati B, F, C;
- delle condense degli impianti dotati di split e unità esterna, convogliandole nella rete di raccolta delle AMDNC delle coperture.

componente rumore:

con la documentazione iniziale il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico, nella quale è riportato che, secondo quanto definito dal DPCM 14.11.1997, saranno rispettati i limiti assoluti di immissione, ed i limiti assoluti di emissione, nel periodo diurno; non sono applicabili i limiti differenziali di immissione, salvo le opportune verifiche una volta in esercizio l'attività;

con la documentazione integrativa, è stata presentata una nuova valutazione d'impatto acustico, aggiornata ed integrata secondo quanto osservato da ARPAT nel contributo del novembre 2024;

componente paesaggio e beni culturali:

l'area di impianto interessa un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, nella fattispecie con D.M. del 23/12/1952 (G.U. n. 24 del 30/01/1953), "Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino";

la Soprintendenza competente, nel contributo del 10.03.2025 (prot. 0157023), ha espresso posizione favorevole, riservandosi per le successive fasi autorizzative di formulare valutazioni di competenza di carattere autorizzativo e di dettare le necessarie prescrizioni sia di carattere paesaggistico, sia finalizzate all'esercizio della verifica preventiva dell'interesse archeologico specificando che "dovrà essere chiaramente rappresentato, mediante elaborati cosiddetti di sovrapposto, quanto l'intervento andrà a modificare in termini di configurazione superficiale o volumetrica percepibile dall'esterno";

con la documentazione integrativa, il proponente ha fornito per le opere edilizie realizzate nell'installazione, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Firenze;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento riguarda un sito produttivo in precedenza adibito alla produzione di mattoni in vetro ed attualmente sede di attività galvaniche in possesso di AUA; allo stato attuale l'impianto non rientra nel campo di applicazione della VIA e dell'AIA;

a seguito dell'incremento del volume delle vasche galvaniche che saranno esercite, che comporta il superamento della soglia di 30 m3, l'attività rientrerà sia nel campo di applicazione della normativa VIA che dell'AIA;

non sono previste opere di rilievo edilizio;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dell'installazione dalla procedura di VIA, ma ha mostrato la necessità della adozione di misure di mitigazione e di monitoraggio;

i report annuali di esercizio dell'installazione monitoreranno le prestazioni ambientali mediante controlli periodici previsti a garanzia di un sistema produttivo conforme alle BATc, anche in termini di minimizzazione degli impatti ambientali;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA e ad ARPAT la data di entrata in esercizio della installazione allo stato modificato.	Prima della entrata in esercizio	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: atmosfera	Ai fini del rilascio dell'AIA, il proponente deve presentare le seguenti specificazioni afferenti alle modalità di diffusione in atmosfera degli inquinanti emessi ai camini: a) chiarire le discrepanze fra quanto desunto dai file di controllo per il codice CALPUFF e quanto riportato nel quadro emissivo. In quest'ultimo deve essere esplicitata la variabilità delle portate nelle 24 ore delle emissioni associate alle vasche galvaniche (EC1, EC2, EC3) e inserito il nuovo limite in concentrazione proposto per il Co (0,08 mg/Nm3); b) per quanto riguarda il Co, chiarire con quale rateo emissivo ovvero con quale limite in concentrazione all'emissione EC2 ha ottenuto la concentrazione massima nel dominio pari a $2,75 \times 102 \mu\text{g}/\text{m}^3$; c) per quanto riguarda il Ni, a causa dell'estrema	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT

			vicinanza delle emissioni EC1, EC2 ed EC3, le stesse possono essere assimilate con buona approssimazione ad un unico camino; perciò il proponente deve approfondire la possibilità di convogliare i tre bagni galvanici in un unico camino, di cui ottimizzare l'altezza; d) chiarire se le medie di Ni riportate dal proponente nella "Relazione" siano medie giornaliere o annuali. Il confronto con il "valore obiettivo" pari a 20 ng/m ³ (0,02 µg/m ³) fissato dal D.Lgs. 155/2010 deve essere effettuato con la media annua.			
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: atmosfera	Ai fini del rilascio dell'AIA, il proponente deve presentare, per le sostanze utilizzate nei bagni galvanici - classificate pericolose e con caratteristiche di rischio (art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006), un approfondimento nel quale si analizzi la disponibilità di alternative, i rischi associati e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste sostanze.	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT
4	POST OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio della installazione allo stato modificato, il proponente deve presentare al Settore VIA ed al Settore AIA i risultati di un monitoraggio acustico al fine di accertare il rispetto dei valori limite acustici di PCCA presso i recettori interessati.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT Comune di Firenze

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

ai fini del rilascio dell'AIA:

- con riferimento ai processi che avvengono in vasche denominate "ammoniaca" e "passivazione", fornire maggiori dettagli dei processi, che potrebbero utilizzare un metodo chimico o elettrochimico; chiarire la tecnica utilizzata e il motivo per il quale il volume della vasca denominata "passivazione" non è stato conteggiato nella determinazione della capacità dell'attività IPPC;
- con riferimento alle emissioni ritenute scarsamente rilevanti, nel caso si voglia richiedere l'esonero al monitoraggio, fornire i necessari elementi valutativi ovvero i rapporti di prova;
- presentare eventuale istanza di esclusione dalla presentazione del piano di gestione delle AMD, corredata da elaborati grafici (planimetria superfici scolanti), al fine di evidenziare la condizione di non contaminazione delle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte;

l'utilizzo delle acque del pozzo 2 ai fini irrigui, deve essere preceduta da un aggiornamento della analisi di rischio approvata dal Comune di Firenze nel 2019; per il prelievo deve essere acquisita concessione di derivazione dal parte del Genio Civile;

quanto indicato dalla competente Soprintendenza, in merito alla sussistenza per l'area della installazione di vincolo paesaggistico;

comunicare al gestore del Servizio idrico integrato, Publiacqua Spa, la cessazione dell'attuale scarico industriale in pubblica fognatura;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

le modifiche previste e la gestione dell'installazione in esame nel suo complesso si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ampliamento di un impianto esistente per il trattamento superficiale di metalli sito in Via Reginaldo Giuliani n.360 a Firenze, proposto da Leo France Spa (sede legale: Via Reginaldo Giuliani n. 360 a Firenze; Codice fiscale e Partita IVA: 01601150483,) per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 Allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Leo France Spa;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Direttore Francesca GIOVANI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 34 del 24-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12704 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: Riassetto organizzativo Posizioni di Elevata Qualificazione - Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014741

LA DIRETTRICE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6888 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visti gli articoli 16,17,18, 19, 20 e21 del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022, recanti nuove disposizioni in materia di incarichi di posizioni di elevata qualificazione;

Preso atto della riconduzione automatica degli incarichi di posizione di elevata qualificazione in essere alla data del 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III) alla nuova tipologia di incarichi di EQ, con relativa prosecuzione fino a naturale scadenza, disposta dall'art. 13 comma 3 del CCNL;

Visto il decreto del Direttore generale n. 6036 del 27/03/2023 recante l'approvazione del disciplinare istituito posizioni di elevata qualificazione di cui agli artt. 16-21 del CCNL 16/11/2022;

Visto il decreto del direttore generale n. 25917 del 7 dicembre 2023 con il quale si definiscono i budget per le posizioni di elevata qualificazione di competenza delle strutture di vertice della Giunta Regionale, di Artea e dell'Ente Terre Regionali Toscane;

Dato atto che dal giorno 1° ottobre 2025 si renderà vacante la Posizione di Elevata Qualificazione "Gestione delle attività formative finanziate – sede di Aulla" afferente al settore Formazione continua per cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale titolare;

Preso atto della interlocuzione avvenuta col dirigente responsabile del settore Formazione continua che evidenzia la necessità di modificare, seppure parzialmente, la declaratoria della posizione di elevata qualificazione di cui sopra;

Valutato pertanto di revisionare parzialmente, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto e del budget di competenza di cui al decreto del Direttore generale n. 25917/2023, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate, l'assetto delle posizioni di elevata qualificazione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro per meglio rispondere alle nuove esigenze organizzative procedendo a :

- modificare la denominazione della EQ di terzo livello "Gestione delle attività formative finanziate – sede di Aulla" in "Gestione delle attività formative finanziate" modificandone contestualmente la declaratoria, secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico della posizione di elevata qualificazione "Gestione delle attività formative finanziate", così come modificata col

presente provvedimento, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e per la durata di tre anni, come previsto dalla stessa regolamentazione generale dell'istituto;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di revisionare parzialmente, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, l'assetto delle posizioni di elevata qualificazione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro procedendo, secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a:
 - modificare la denominazione della EQ di terzo livello "Gestione delle attività formative finanziate – sede di Aulla" in "Gestione delle attività formative finanziate." con contestuale modifica della declaratoria, secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico della posizione di elevata qualificazione "Gestione delle attività formative finanziate" secondo la scheda di individuazione aggiornata in relazione alle modifiche definite e riportata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di tre anni e con decorrenza dal 1° ottobre 2025 per la durata di tre anni.

La Direttrice

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Scheda modifica EQ</i> <i>360839a4f924557da2c9e64497af2947ab8e1a3ffe80825a23495d8c79ef718e</i>
<i>B</i>	<i>costituzione EQ</i> <i>db82b924ed87c495a16c2651728388cc8ddf00c3777916eb81e7d78dd522af93</i>

Allegato al Decreto

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
01-10-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (06522) GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE - SEDE DI AULLA

Nuova denominazione: **GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE**

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Padre: (05937) FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI

Attuale declaratoria: Gestione delle attività formative finanziate con risorse FSE, FSC, statali e/o regionali, di competenza del settore. Supporto per la gestione organizzativa delle sedi di Aulla e Fivizzano

Nuova declaratoria: **Gestione delle attività formative finanziate con risorse dell'Unione Europea, statali e/o regionali di competenza del settore. Presidio applicazione aiuti di stato. Programmazione progetti speciali del settore.**

Missione: (15) POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: (04) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

ALLEGATO B
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
SCHEMA INDIVIDUAZIONE PEQ

Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[A]- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore Formazione Continua
Denominazione	GESTIONE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE
Livello di graduazione ("pesatura")	3° LIVELLO
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Gestione delle attività formative finanziate con risorse dell'Unione Europea, -statali e/o regionali, di competenza del settore. Presidio applicazione aiuti di stato. Programmazione progetti speciali del settore.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[]- sì [X]- no
A) Complessità organizzativa e gestionale (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)	[10 punti] - bassa
B) Livello di autonomia	[10 punti] - bassa
C) Rilevanza organizzativa	[10 punti] - bassa
D) Complessità delle competenze (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)	[15 punti] media
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	- Sistema formativo e mercato del lavoro - Gestione dei progetti - Norme e regolamenti regionali ed europei in materia di formazione - Metodi e strumenti di tecnica amministrativa
B) Competenze organizzative	- Orientamento all'utente - Adattabilità/flessibilità - Soluzione dei problemi - Consapevolezza organizzativa
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Esperienza professionale pluriennale come funzionario/a nella programmazione/gestione/rendicontazione dei percorsi formativi a valere su risorse UE, statali e/o regionali
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'****Direttore Aldo IANNIELLO**

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 34 del 24-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12705 - Data adozione: 11/06/2025

Oggetto: Revisione parziale assetto organizzativo Direzione Urbanistica e sostenibilità. Modifica denominazione e declaratoria del Settore Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), economia e urbanistica.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014612

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze con decorrenza 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6891 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Urbanistica con decorrenza 24 maggio 2021;

Richiamati la delibera di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023 con la quale vengono revisionate, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, le competenze di talune strutture di vertice tra cui quelle dell'allora Direzione Urbanistica, per la quale viene altresì modificata la denominazione in "Urbanistica e sostenibilità", ed il decreto attuativo del Direttore generale n. 25207 del 30 novembre 2023;

Richiamato in particolare il proprio decreto n. 14891 del 26 luglio 2022, con il quale, a seguito degli interventi di riordino di cui alla delibera di Giunta regionale n.726/2022, è stato costituito il Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, per la gestione e il presidio delle competenze in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di urbanistica e rigenerazione urbana e coordinamento dei relativi programmi finanziari, e i successivi decreti n. 23696 del 1 dicembre 2022 e n. 28304 del 23 dicembre 2024 con i quali sono state implementate le competenze afferenti al medesimo Settore;

Richiamato infine il decreto del Direttore generale n. 10380 del 16 maggio 2023 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.1/2009 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/2022 l'incarico di dirigente a contratto a tempo determinato e attribuita la responsabilità del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, per la durata di 36 mesi, fatto salvo il termine massimo del 31/12/2026, con decorrenza dalla data riportata nel contratto di diritto privato successivamente stipulato;

Ritenuto di ridefinire, per sopravvenute esigenze organizzative correlate all'efficientamento del presidio delle funzioni di competenza ulteriormente acquisite, con decorrenza dalla data del 1 luglio 2025, l'assetto organizzativo della Direzione Urbanistica e sostenibilità, disponendo in particolare, fermo restando l'incarico di responsabilità attribuito, interventi di modifica alla denominazione e alla declaratoria del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, con integrazione delle funzioni, riconducibili per omogeneità all'alveo di quelle già presidiate, relative alla gestione diretta del PR FESR 2021-2027 e al supporto nelle attività afferenti alla programmazione delle azioni del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Piano Sociale per il Clima, come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le revisioni del suddetto Settore disposte con il presente provvedimento non comportano, in aderenza alla metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali approvata con la DGR 726 del 27 giugno 2022 e modificata con la successiva DGR n. 1365 del 27 novembre 2023, una ridefinizione del livello di graduazione e differenziazione del medesimo, che rimane pertanto confermato nell'attuale "settore di 2° livello";

Preso atto che, conseguentemente alla diversa ripartizione delle competenze presidiate dalla Direzione Urbanistica e sostenibilità secondo gli interventi definiti con il presente provvedimento, si rende necessario procedere all'adeguamento della collocazione organizzativa delle posizioni di elevata qualificazione afferenti alla medesima, come parimenti specificato nel sopra richiamato allegato A;

Dato atto dell'analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla citata DGR n. 726/2022 e dalla successiva DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica* afferente alla Direzione Urbanistica e sostenibilità disposto con il presente provvedimento, con esiti conservati agli atti degli uffici della competente direzione in materia di organizzazione e personale;

Dato atto del parere favorevole del Direttore generale della Giunta regionale reso ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera f), della l.r.1/2009 in data 10 giugno 2025;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)";

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR";

Visto l'allegato A al decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante la revisione della declaratoria delle funzioni della struttura sopra detta;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di ridefinire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r.1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Urbanistica e sostenibilità, disponendo interventi di modifica alla denominazione e alla declaratoria del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, come meglio specificato e dettagliatamente riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adeguare, conseguentemente alla diversa ripartizione delle competenze presidiate dalla Direzione Urbanistica secondo gli interventi definiti con il presente provvedimento, la collocazione organizzativa delle posizioni di elevata qualificazione afferenti alla medesima, come parimenti specificato nell'allegato A;

3. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

4. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data del 1 luglio 2025.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Allegato A al decreto

2251d9dd23c0a1b43e5c4adbe12ff5f860d9ea5104aa6a6553f33dd7d6a5c525

Allegato al Decreto

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
01-07-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (06846) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), ECONOMIA E URBANISTICA

Nuova denominazione: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FESR, ECONOMIA E URBANISTICA**

Tipologia: SETTORE DI 2° LIVELLO

Padre: (50122) URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Attuale declaratoria: Azioni di sistema inerenti al PNRR in materia di urbanistica e rigenerazione urbana, con particolare riferimento al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA). Attuazione della legge n.108/2021 in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Coordinamento attività nell'ambito della strategia antifrode in attuazione delle misure del PNRR/PNC. Analisi, progettazione e coordinamento di programmi finanziari in materia di urbanistica della Direzione e dei Settori afferenti, coordinamento per l'attuazione e la gestione dei programmi economico - territoriali, a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, ivi compreso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e regionali, e relative attività di monitoraggio. Responsabile di azione delle linee di intervento sulla rigenerazione urbana di cui all'Accordo di coesione a valere sul FSC 2021-2027. Azioni di coordinamento territoriale inerenti al Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile, presidio delle attività previste dalle LR n.78/2020 e LR 38/2021 in tema di realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza Covid e di promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Monitoraggio delle misure previste dal PNRR e dal PNC in applicazione della LR n.12/2022 e coordinamento delle attività dei settori della Direzione inerenti ai controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale. Presidio del sistema delle proposte di bilancio di previsione politico e gestionale. Partecipazione ai sistemi integrati di controllo di previsione e di verifica dell'efficienza delle spese e formazione relativa reportistica. Supporto per le attività di natura contabile e finanziaria di competenza della Direzione e dei Settori afferenti; raccordo con la Direzione Programmazione e bilancio. Supporto alla Direzione nelle attività afferenti alle strategie urbane e alle aree interne nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 2021-2027) in sinergia con il Fondo sociale europeo (FSE+).

Nuova declaratoria: **Azioni di sistema inerenti al PNRR in materia di urbanistica e rigenerazione urbana, con particolare riferimento al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA). Attuazione della legge n.108/2021 in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Coordinamento attività nell'ambito della strategia antifrode in attuazione delle misure del PNRR/PNC. Analisi, progettazione e coordinamento di programmi finanziari in materia di urbanistica della Direzione e dei Settori afferenti, coordinamento per l'attuazione e la gestione dei programmi economico - territoriali, a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, ivi compreso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e regionali, e relative attività di monitoraggio. Responsabile di azione delle linee di intervento sulla rigenerazione urbana di cui all'Accordo di coesione a valere sul FSC 2021-2027. Azioni di coordinamento territoriale inerenti al Fondo Nazionale dell'Abitare, presidio delle attività previste dalle LR n.78/2020 e LR 38/2021 in tema di realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza Covid e di promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Monitoraggio delle misure previste dal PNRR e dal PNC in applicazione della LR n.12/2022 e coordinamento delle attività dei settori della Direzione inerenti ai controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale. Presidio del**

sistema delle proposte di bilancio di previsione politico e gestionale. Partecipazione ai sistemi integrati di controllo di previsione e di verifica dell'efficienza delle spese e formazione relativa reportistica. Supporto per le attività di natura contabile e finanziaria di competenza della Direzione e dei Settori afferenti; raccordo con la Direzione Programmazione e bilancio. Coordinamento delle Politiche di Coesione per la Direzione, programmazione e gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in materia di rigenerazione urbana, anche in sinergia con il Fondo Sociale Europeo. Responsabile di Azione per le Strategie territoriali del PR FESR 2021-27. Supporto alla Direzione nelle attività afferenti alla programmazione delle azioni del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Piano Sociale per il Clima.

Missione: (08) ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: (01) URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: (0010997) VIGNAROLI ENRICO

Data fine incarico: 04-06-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

Denominazione: (06432) PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI DI COESIONE

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Attuale padre: (50122) URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Nuovo padre: **(06846) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FESR, ECONOMIA E URBANISTICA**

Declaratoria: Attività progettuali e tecniche di competenza della Direzione su programmi comunitari e nazionali, anche in relazione agli atti di governo del territorio di cui alla L.R. n.65/2014 e alla disciplina del PIT/PPR. Attività di informazione, promozione, assistenza e consulenza nei confronti di tutte le strutture direzionali, per la messa in opera e lo sviluppo di iniziative e programmi comunitari e nazionali di coesione. Presidio e supporto tecnico al coordinamento delle attività della Direzione e dei Settori per l'attuazione del PR FESR e del FSE+ per le strategie urbane. Raccordo con l'Autorità di gestione del PR FESR e FSE+, con i responsabili di azione e con gli organismi intermedi.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: (0017357) PELLICCIA PAOLA

Data fine incarico: 14-03-2028

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12794 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Travale".
Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013719

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel

Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;
- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Travale, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 30/12/1994 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Travale" per anni 30 su un'area di 85,39 kmq ubicata nel territorio dei Comuni di Radicondoli (63,76 kmq), Chiusdino (13,40 kmq), Montieri (5,70 kmq), Castelnuovo Val di Cecina (1,95 kmq) e Pomarance (0,58) in Provincia di Pisa, Siena e Grosseto;
- la scadenza della concessione "Travale" è fissata al 30/12/2024, ai sensi dell'art.16 comma 10 e 10.bis del D.Lgs.22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4269 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Travale" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le 5 centrali presenti nella concessione Travale sono ubicate nel comune di Radicondoli, la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Nuova Radicondoli 1-2 Rancia 1 Rancia 2 Pianacce Sesta	Radicondoli	Radicondoli	74,67	74,67
		Chiusdino	15,69	15,69
		Montieri	6,68	6,68
		Castelnuovo VC	2,28	2,28
		Pomarance	0,68	0,68

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Travale, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato che il suddetto programma si pone in continuità con l'attività di coltivazione della risorsa geotermica nell'ambito della concessione già autorizzata con i suddetti atti, e che pertanto alcune attività ivi previste per gli anni 2025 e 2026 sono già state oggetto di specifica valutazione preliminare ex art. 58 LR 10/2010 o a verifica di assoggettabilità ex art. 48 LR 10/2010 e, nello specifico:

- realizzazione del Radicondoli 24B escluso, con decreto n. 1121 del 22/01/2024, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010
- realizzazione del pozzo Radicondoli 6Bis Bilateral escluso, con decreto n. 12933 del 19/06/2023, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010
- realizzazione del pozzo Radicondoli 15A escluso, con decreto n. 12823 del 29/06/2022, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Considerato che, ai fini della presente rimodulazione della concessione, la Società Enel Green Power Italia si è impegnata, nell'ambito del Piano Pluriennale di Investimenti, a presentare su base volontaria, istanza di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le concessioni su cui insistono gli impianti che all'epoca del loro rilascio non sono stati sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale;

Dato atto che la sola centrale Nuova Radicondoli 1-2 è stata oggetto, con le opere connesse, di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Deliberazione n. 203 del 23/03/2009;

Stabilito pertanto che per la concessione Travale sarà necessario attivare un procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per l'espletamento della quale dovrà essere presentata specifica istanza entro 6 anni dalla data di approvazione del Piano Pluriennale di Investimenti da parte di Enel Green Power Italia (ovvero entro il 17/02/2031);

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Travale è attiva la seguente polizza fidejussoria relativa ad interventi per il ripristino ambientale:

TRAVALE (Gruppo 2 della Centrale denominata "Nuova Radicondoli")	Intesa San Paolo Garanzia n. 08312/8200/00437130/165182/90720 del 06/05/2009 Appendice n. 1 del 18/08/2020 (voltura)	600.000,00 (valida fino alla scadenza del titolo minerario)

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Rivalutazione da mag. 2009 a gen. 2025 - variazione nel periodo pari a 33% - incremento: 198.000,00 - nuovo importo: 798.000,00.

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Travale, sono attive le seguenti autorizzazioni:

SESTA 1	Decreto R.T. 14233 del 23/12/2016	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 23/12/2031
NUOVA RADICONDOLI 1	Determinazione Provincia SI n° 2111 del 21/09/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 21/09/2030
NUOVA RADICONDOLI 2	Determinazione Provincia SI n° 2111 del 21/09/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 21/09/2030
PIANACCE	Determinazione Provincia SI n° 2956 del 15/12/2015 AUA di comune Radicondoli n° 149 del 13/01/2016	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 13/01/2031
RANCIA 1	Determinazione Provincia SI n° 2116 del 21/09/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 21/09/2030
RANCIA 2	Determinazione Provincia SI n° 2118 del 21/09/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 21/09/2030

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Travale per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Travale fino al 31/12/2046, nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;
- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) presentare, entro il 17/02/2031, istanza di VIA postuma ai sensi dell'art. 43 c. 6 della L.R.10/2010;
- d) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie;

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Radicondoli, Chiusdino, Montieri, Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12798 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Chiusdino". Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013726

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - *Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente*

necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. *Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:*

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. *L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.*

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;

- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Chiusdino, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 03/01/1999 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Chiusdino" per anni 30 su un'area di 45,20 kmq, ubicata nel territorio dei Comuni di Montieri (31,33 kmq) e Chiusdino (13,87 kmq) rispettivamente in Provincia di Grosseto e Siena;
- la scadenza della concessione "Chiusdino" è fissata al 31/12/2024, ai sensi dell'art.16 comma 10 e 10.bis del D.Lgs.22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4165 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Chiusdino" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerando che le 3 centrali presenti nella concessione Chiusdino sono ubicate nei comuni di Montieri e Chiusdino la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione di concessione ricadente nel Comune	Quota di contributo
Travale 3 Travale 4	Montieri	Montieri	69,31	69,31
		Chiusdino	30,69	30,69
Chiusdino 1	Chiusdino	Montieri	69,31	40,00
		Chiusdino	30,69	60,00

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Chiusdino, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot . 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Dato atto che:

- la centrale Travale 4 è stata oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 18 c.1 della l.r. 79/98, di cui al Decreto n. 1667 del 26/03/2001 e che tale procedimento ha riguardato il sito industriale di Travale 3 e Travale 4
- la centrale Chiusdino 1 è stata oggetto, con le opere connesse, di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Deliberazione n. 202 del 23/03/2009;

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Chiusdino sono attive le seguenti polizze fidejussorie relative ad interventi per il ripristino ambientale:

CHIUSDINO		
a) Centrale Chiusdino 1	Intesa San Paolo Garanzia n.08312/8200/00437129/165181/90719 del 06/05/2009 Appendice n.1 del 18/08/2020 (voltura)	1.100.000,00 (valida fino alla scadenza del titolo minerario)
b) Centrale Travale 4	Intesa San Paolo Garanzia n.08312/8200/00165001/162372 del 27/09/2001 Appendice n.1 del 18/08/2020 (voltura)	222.076,47 (scadenza 28/01/2029)

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Chiusdino 1: rivalutazione da mag. 2009 a gen. 2025 - variazione nel periodo pari a 33% - incremento: 363,000,00 - nuovo importo da garantire: 1.463,000,0;
- Travale 4: rivalutazione da ott. 2001 a gen. 2025 - variazione nel periodo pari a 57,30% - incremento: 127,249,82 - nuovo importo da garantire: 349,326,29;

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Chiusdino, sono attive le seguenti autorizzazioni:

Travale 3	Determinazione Provincia GR n° 4130 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 34 del 16/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 16/01/2030
Travale 4	Determinazione Provincia GR n° 14232 del 23/12/2016 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 74 del 25/01/2017	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 26/01/2032
Chiusdino	Decreto R.T n. 3379/2009 Decreto RT n.25583 del 20/11/2024	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 31/12/2026

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Stabilito tuttavia che per la centrale Chiusdino, in cui la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni è fissata al 31/12/2026, è necessario che Enel Green Power Italia Srl provveda alla presentazione dell'istanza di rinnovo della stessa entro 6 mesi dalla scadenza, pena la sospensione delle attività della centrale;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Chiusdino per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Chiusdino fino al 31/12/2046 nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;

- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) presentare, entro 30/06/2026 istanza di rinnovo dell'AUA per la centrale Chiusdino, come meglio specificato in narrativa;
- d) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie;

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Montieri e Chiusdino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12808 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Lustignano". Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013724

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel

Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;
- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Lustignano, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 07/03/1994 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Lustignano" per anni 30 su un'area di 77,86 kmq ubicata nel territorio dei Comuni di Castelnuovo Val di Cecina (43,80 kmq), Pomarance (22,15 kmq), Monterotondo Marittimo (6,65 kmq), Radicondoli (3,35 kmq), Montieri (1,10 kmq) e Monteverdi Marittimo (0,81 kmq) nelle provincie di Pisa, Siena e Grosseto;
- la scadenza della concessione "Lustignano" è fissata al 07/03/2024, ai sensi dell'art.16 comma 10 e 10.bis del D.Lgs.22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4267 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Lustignano" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le 9 centrali presenti nella concessione Lustignano sono ubicate nei comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Monterotondo Marittimo, la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Nuova Serrazzano Nuova Lagoni Rossi	Pomarance	Pomarance	28,45	60,00
		Castelnuovo VC	56,26	31,45
		Radicondoli	4,30	2,40
		Monteverdi M.mo	1,04	0,58
		Montieri	1,41	0,79

		Monterotondo M.mo	8,54	4,78
Nuova Molinetto Comia 2 Nuova Sasso Le Prata Selva 1 Sasso 2	Castelnuovo VC	Pomarance	28,45	26,02
		Castelnuovo VC	56,26	60,00
		Radicondoli	4,30	3,93
		Monteverdi M.mo	1,04	0,95
		Montieri	1,41	1,29
		Monterotondo M.mo	8,54	7,81
Nuova Lago	Monterotondo M.mo	Pomarance	28,45	12,44
		Castelnuovo VC	56,26	24,61
		Radicondoli	4,30	1,88
		Monteverdi M.mo	1,04	0,45
		Montieri	1,41	0,62
		Monterotondo M.mo	8,54	60,00

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Lustignano, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato che il suddetto programma si pone in continuità con l'attività di coltivazione della risorsa geotermica nell'ambito della concessione già autorizzata con i suddetti atti, e che pertanto alcune attività ivi previste per gli anni 2025 e 2026 sono già state oggetto di specifica valutazione preliminare ex art. 58 LR 10/2010 o a verifica di assoggettabilità ex art. 48 LR 10/2010 e, nello specifico:

- realizzazione del pozzo Dolmi 5 Bilateral escluso, con decreto n. 239 del 08/01/2024, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 lr.10/2010
- realizzazione del pozzo Bruciano 2C escluso, con decreto n. 8063 del 18/04/2025, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 lr.10/2010

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o*

sotterranee) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Considerato che, ai fini della presente rimodulazione della concessione, la Società Enel Green Power Italia si è impegnata, nell'ambito del Piano Pluriennale di Investimenti, a presentare su base volontaria, istanza di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le concessioni su cui insistono gli impianti che all'epoca del loro rilascio non sono stati sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale;

Dato atto che le seguenti centrali sono state oggetto, con le opere connesse, di Valutazione di Impatto Ambientale:

- Nuova Lagoni Rossi - di cui alla Deliberazione n. 681 del 01/10/2007
- Sasso 2 - di cui alla Deliberazione n. 681 del 01/10/2007

Stabilito pertanto che per la concessione Lustignano sarà necessario attivare un procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per l'espletamento della quale dovrà essere presentata specifica istanza entro 6 anni dalla data di approvazione del Piano Pluriennale di Investimenti da parte di Enel Green Power Italia (ovvero entro il 17/02/2031);

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Lustignano è attiva la seguente polizza fidejussoria relativa ad interventi per il ripristino ambientale:

LUSTIGNANO (Centrali "Nuova Lagoni Rossi" e "Sasso 2")	Intesa San Paolo Garanzia n. 08312/8200/00316555/162800/84824 del 10/03/2008 Appendice n. 1 del 18/08/2020 (voltura)	1.880.000,00 (rinnovo tacito annuale)

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Rivalutazione da mar. 2008 a gen. 2025 – variazione nel periodo pari a 35,2% - incremento: 661,760,00 – nuovo importo da garantire: 2,541,760,00

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Lustignano, sono attive le seguenti autorizzazioni:

NUOVA MOLINETTO	Decreto R.T. n° 10211 del 25/06/2018 Autorizzazione comune Castelnuovo prot 4046 del 03/07/2018	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 03/07/2033
NUOVA LAGONI ROSSI	Decreto RT n. 25564 del 20/11/2024	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 31/12/2026
NUOVA SERRAZZANO	Decreto R.T. n. 13803 del 20/12/2016 A.U.A. Comune di Pomarance n° 7 del 18/01/2017	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/01/2032
NUOVA LAGO	Determinazione Provincia GR n° 4127 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 38 del 16/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 16/01/2030
CORNIA 2	Determinazione Provincia PI n° 3819 del 19/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/09/2029
LE PRATA	Determinazione Provincia PI n° 3805 del 18/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 18/09/2029
NUOVA SASSO	Determinazione Provincia PI n° 3804 del 18/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 18/09/2029
SASSO 2	Decreto RT n. 25564 del 20/11/2024	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 31/12/2026
SELVA 1	Determinazione Provincia PI n° 3817 del 19/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/09/2029

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Stabilito tuttavia che per le centrali Sasso 2 e Nuova Lagoni Rossi, nelle quali la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni è fissata al 31/12/2026, è necessario che Enel Green Power Italia Srl provveda alla presentazione dell'istanza di rinnovo delle stesse entro 6 mesi dalla loro scadenza, pena la sospensione delle attività della centrale;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Lustignano per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Lustignano fino al 31/12/2046 nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;

- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) presentare, entro 30/06/2026 istanza di rinnovo dell'AUA per le centrali Sasso 2 e Nuova Lagoni Rossi, come meglio specificato in narrativa;
- d) presentare, entro il 17/02/2031, istanza di VIA postuma ai sensi dell'art. 43 c. 6 della L.R.10/2010;
- e) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Monterotondo Marittimo, Radicondoli, Montieri e Monteverdi Marittimo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12831 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Rio Secco". Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013721

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche";

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale";

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel

Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;
- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Rio Secco, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 30/12/1994 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Rio Secco" per anni 30 su un'area di 55,26 kmq , ubicata nel territorio dei Comuni di Monterotondo Marittimo (52,17 kmq), Castelnuovo Val di Cecina (2,27 kmq), Pomarance (0,65 kmq) e Monteverdi Marittimo (0,17 kmq) in Provincia di Grosseto;
- la scadenza della concessione "Rio Secco" è fissata al 30/12/2024, ai sensi dell'art.16 comma 10 e 10.bis del D.Lgs.22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4268 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Rio Secco" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le 4 centrali presenti nella concessione Rio Secco sono ubicate nel comune di Monterotondo Marittimo, la ripartizione risulta la seguente::

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Nuova S. Martino Nuova Monterotondo Carboli 1 Carboli 2	Monterotondo M.mo	Monterotondo M.mo	94,42	94,42
		Castelnuovo VC	4,10	4,10
		Pomarance	1,18	1,18
		Monteverdi M.mo	0,30	0,30

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Rio Secco, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato che il suddetto programma si pone in continuità con l'attività di coltivazione della risorsa geotermica nell'ambito della concessione già autorizzata con i suddetti atti, e che pertanto alcune attività ivi previste per gli anni 2025 e 2026 sono già state oggetto di specifica valutazione preliminare ex art. 58 LR 10/2010 o a verifica di assoggettabilità ex art. 48 LR 10/2010 e, nello specifico:

- realizzazione del pozzo San Martino 6B escluso, con decreto n. 23061 del 16/10/2024, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Considerato che, ai fini della presente rimodulazione della concessione, la Società Enel Green Power Italia si è impegnata, nell'ambito del Piano Pluriennale di Investimenti, a presentare su base volontaria, istanza di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le concessioni su cui insistono gli impianti che all'epoca del loro rilascio non sono stati sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale;

Dato atto che le centrali ubicate nella concessione Rio Secco all'epoca del loro rilascio non sono state sottoposte a procedure di Valutazione Ambientale;

Stabilito pertanto che per la concessione Rio Secco sarà necessario attivare un procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per l'espletamento della quale dovrà essere

presentata specifica istanza entro 6 anni dalla data di approvazione del Piano Pluriennale di Investimenti da parte di Enel Green Power Italia (ovvero entro il 17/02/2031);

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Rio Secco è attiva la seguente polizza fidejussoria relativa ad interventi per il ripristino ambientale:

RIO SECCO (acquedotto collegante il Pozzo "Monterotondo 20Bis" ai pozzi "Lumiera 2" e "Capannini 3")	Intesa San Paolo Garanzia n. 08312/8200/00186843/162434 del 07/08/2002 Appendice n. 1 del 11/09/2020 (voltura) Appendice n. 2 del 20/12/2024 (proroga e adeguamento importo)	152.900,00 (scadenza 31/12/2026)

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Già rivalutata il 20/12/2024. Andrà rivalutata a gennaio 2030 e successivamente ogni 5 anni.

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Rio Secco, sono attive le seguenti autorizzazioni:

CARBOLI 1	Determinazione Provincia GR n° 4125 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 21 del 14/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 14/01/2030
CARBOLI 2	Determinazione Provincia GR n° 4126 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 39 del 16/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 16/01/2030
NUOVA MONTEROTONDO	Determinazione Provincia GR n° 4128 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 35 del 16/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 16/01/2030
NUOVA S. MARTINO	Determinazione Provincia GR n° 4129 del 29/12/2014 Determinazione Unione Comuni montani Colline Metallifere n° 37 del 16/01/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 16/01/2030

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Rio Secco per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Rio Secco fino al 31/12/2046 nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;
- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) presentare, entro il 17/02/2031, istanza di VIA postuma ai sensi dell'art. 43 c. 6 della L.R.10/2010;
- d) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie;

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Monterotondo Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Monteverdi Marittimo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12834 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D.Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Canneto".
Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013729

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - *Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente*

necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. *Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:*

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. *L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.*

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;

- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Canneto, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 09/07/1990 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Canneto" per anni 30 su un'area di 52,74 kmq ubicata nel territorio dei Comuni di Monteverdi Marittimo (28,37 kmq), Pomarance (22,16 kmq) e Montecatini Val di Cecina (2,21 kmq) in Provincia di Pisa;
- con Decreto Dirigenziale n. 5329 del 15/11/2012 è stata stabilita la conferma della concessione "Canneto", fino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4170 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Canneto" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le 2 centrali presenti nella concessione Canneto sono tutte ubicate nel Comune di Monteverdi M.mo la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Monteverdi 1 Monteverdi 2	Monteverdi M.mo	Monteverdi M.mo	53,68	60,00
		Pomarance	42,01	36,38
		Montecatini VC	4,19	3,62

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Canneto, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato che il suddetto programma si pone in continuità con l'attività di coltivazione della risorsa geotermica nell'ambito della concessione già autorizzata con i suddetti atti, e che pertanto alcune attività ivi previste per gli anni 2025 e 2026 sono già state oggetto di specifica valutazione preliminare ex art. 58 LR 10/2010 o a verifica di assoggettabilità ex art. 48 LR 10/2010 e, nello specifico:

- realizzazione del pozzo Monteverdi 4C escluso, con decreto n. 12942 del 30/06/2022, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010
- realizzazione del pozzo Monteverdi 4D escluso, con decreto n. 15015 dell'11/07/2023, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 48 LR 10/2010

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Considerato che, ai fini della presente rimodulazione della concessione, la Società Enel Green Power Italia si è impegnata, nell'ambito del Piano Pluriennale di Investimenti, a presentare su base volontaria, istanza di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le concessioni su cui insistono gli impianti che all'epoca del loro rilascio non sono stati sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale;

Dato atto che le centrali ubicate nella concessione Canneto all'epoca del loro rilascio non sono state sottoposte a procedure di Valutazione Ambientale;

Stabilito pertanto che per la concessione Canneto sarà necessario attivare un procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per l'espletamento della quale dovrà essere presentata specifica istanza entro 6 anni dalla data di approvazione del Piano Pluriennale di Investimenti da parte di Enel Green Power Italia (ovvero entro il 17/02/2031);

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Canneto, sono attive le seguenti autorizzazioni:

Monteverdi 1	Determinazione Provincia PI n° 3941 del 29/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 29/09/2029
Monteverdi 2	Determinazione Provincia PI n° 3942 del 29/09/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 29/09/2029

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Canneto per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

- 1) Di rimodulare la scadenza della concessione Canneto fino al 31/12/2046 nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;
- 2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:
 - a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;
 - b) presentare, entro il 17/02/2031, istanza di VIA postuma ai sensi dell'art. 43 c. 6 della L.R. 10/2010;
 - c) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie
- 3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore “Miniere”, Settore “Valutazione di Impatto Ambientale”, Settore “AUA”, ai Comuni di Monteverdi M.mo, Pomarance e Montecatini Val di Cecina;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.**Responsabile di settore Sandro PIERONI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12838 - Data adozione: 13/06/2025

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Istituzione periodo a rischio per lo sviluppo incendi boschivi dal 21 giugno 2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014855

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 187/2023, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di prevalenti condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato, temperature sopra la media, bassa umidità relativa dell'aria e scarse precipitazioni pregresse;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra delle medie del periodo per la seconda metà del mese di giugno;

DECRETA

- di istituire con decorrenza dal 21 giugno 2025 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale;
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12841 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Piancastagnaio". Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013722

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel

Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;
- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Piancastagnaio, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M del 20/01/1994 alla Società ENEL è stata accordata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Piancastagnaio" per anni 30 su un'area di kmq 47,91 ubicata nel territorio dei Comuni di Piancastagnaio (30,93 kmq), Abbadia S. Salvatore (14,15 kmq), Radicofani (1,82 kmq) e San Casciano dei Bagni (1,01 kmq) in Provincia di Siena;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4172 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Piancastagnaio" è stata trasferita a Enel Green Power Italia S.r.l.;
- con Decreto Dirigenziale n. 5328 del 15/11/2012 è stata stabilita la conferma della concessione "Piancastagnaio", fino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/2010;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della l.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della l.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le tre centrali presenti nella concessione Piancastagnaio sono tutte ubicate nel Comune di Piancastagnaio, la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Piancastagnaio 3 Piancastagnaio 4 Piancastagnaio 5	Piancastagnaio	Piancastagnaio	64,56%	64,56%
		Abbadia San Salvatore	29,53%	29,53%
		Radicofani	3,80%	3,80%
		San Casciano dei Bagni	2,11%	2,11%

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Piancastagnaio, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Dato atto che la concessione Piancastagnaio è stata oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al progetto di "Riassetto dell'Area Geotermica di Piancastagnaio", di cui alla Deliberazione n.229 dell'11/04/2011;

Considerato inoltre che, nell'ambito della Concessione Piancastagnaio, è prevista la realizzazione di una nuova centrale denominata "Piancastagnaio 6", di potenza nominale di circa 20MW e delle relative opere connesse;

Dato atto che per la realizzazione della suddetta centrale il concessionario dovrà presentare specifica istanza ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.P.R. 395/1991, nonché istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ex L.R. 10/2010;

Dato atto che, come riportato del Piano Pluriennale di Investimenti, l'entrata in esercizio della nuova centrale Piancastagnaio 6 è prevista non oltre il 2029 e ritenuto pertanto opportuno che, al fine del rispetto di tale scadenza, cui sono correlate le valutazioni tecnico-economiche complessive del Piano Pluriennale di Investimenti, Enel Green Power Italia S.r.l. si attivi entro l'anno in corso per l'avvio delle procedure ambientali ed autorizzativa sopra richiamate;

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Piancastagnaio è attiva la seguente polizza fidejussoria relativa ad interventi per il ripristino ambientale:

PIANCASTAGNAIO (corretta esecuzione dei lavori per la messa in ripristino del Termodotto interrato della Centrale PC/3 all'area industriale in Località Casa del Corto)	Intesa San Paolo Garanzia n. 08312/8200/00460483/165437/93399 del 14/12/2009 Appendice n. 1 del 26/08/2020 (voltura)	300.000,00 (previsto il rinnovo tacito annuale)

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Rivalutazione da dic. 2009 a gen. 2025 - variazione nel periodo pari a 32,5% - incremento: 97.500,00€ - nuovo importo da garantire: 397.500,00€;

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Piancastagnaio, sono attive le seguenti autorizzazioni:

Centrale PC3	Determinazione Provincia SI n° 2113 del 21/09/2015 A.U.A. SUAP Amiata val d'Orcia n° 17603 del 19/10/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/10/2030
Centrale PC4	Determinazione Provincia SI n° 2117 del 21/09/2015 A.U.A. SUAP Amiata val d'Orcia n° 17605 del 19/10/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/10/2030
Centrale PC5	Determinazione Provincia SI n° 2119 del 21/09/2015 A.U.A. SUAP Amiata val d'Orcia n° 17606 del 19/10/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 19/10/2030

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Piancastagnaio per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Piancastagnaio fino al 31/12/2046 nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa;

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni , a scorrere per il quadriennio successivo;
- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie;
- d) avviare entro il 31.12.2025 le procedure ambientali ed autorizzative per la centrale Piancastagnaio 6, per i motivi indicati in premessa;

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Radicofani e San Casciano dei Bagni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA

Responsabile di settore Alessandra DEL BONO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21474 del 24-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12842 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: D. Lgs. 22/2010, art. 16.bis, comma 2 - Rimodulazione della concessione geotermica "Bagnore". Titolare Enel Green Power Italia Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD013730

LA DIRIGENTE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il Decreto legislativo 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Visto il Decreto Ministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2019, n.7 “Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997”;

Richiamato il decreto legislativo 22 del 11 febbraio 2010 recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, così come in ultimo modificato dal D.L. 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 16 – Canoni e contributi

comma 10.bis - *Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.*

- l'art. 16-bis – Piano pluriennale per la promozione degli investimenti:

comma 1. *Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:*

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

comma 2. *L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.*

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n. 697 del 17 giugno 2024, nella quale si stabilisce di avvalersi della facoltà, offerta dall'art. 16-bis del D.Lgs.22/2010 e, quindi, di richiedere ad Enel Green Power Italia Srl, concessionario titolare delle 8 concessioni geotermoelettriche in scadenza sul territorio regionale, la presentazione di un piano pluriennale di investimenti, entro il 30 giugno 2024, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo atto;

Considerato che con nota del 31/01/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 078413 del 04/02/2025, Enel Green Power Italia Srl ha trasmesso a Regione Toscana il piano pluriennale di investimenti previsto dalla disposizione di legge, nella versione definitiva integrata come da indicazioni della stessa Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione GR n.167 del 17/02/2025 attraverso la quale la Giunta Regionale esprime una valutazione positiva sul Piano Pluriennale di Investimenti, presentato da Enel

Green Power Italia Srl, e stabilisce, fra l'altro, di dare mandato agli uffici di predisporre uno specifico decreto per ogni concessione, che:

- stabilisca la rimodulazione della scadenza;
- prenda atto del programma di lavori per i primi 4 anni, da presentarsi da parte di Enel Green Power Italia Srl, adeguato agli interventi programmati, comprendente il piano degli interventi minerari che complessivamente verranno realizzati e le risorse ad essi destinate;
- provveda alla ricognizione e all'adeguamento delle fidejussioni attive per ripristino ambientale per gli impianti della concessione;
- provveda alla ricognizione delle autorizzazioni attive, le relative scadenze e i tempi del loro rinnovo;

Considerato che, ai fini della rimodulazione delle concessioni, il Piano Pluriennale di Investimenti considera unitariamente le otto concessioni di coltivazione in essere, per ragioni tecnico-industriali legate, fra l'altro, all'estensione dei due serbatoi geotermici ed alle interconnessioni impiantistiche fra concessioni diverse;

Ritenuto pertanto di procedere con la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione Bagnore, anche sotto il profilo della durata;

Premesso che:

- con D.M. del 4 maggio 1962 all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata accordata la concessione mineraria per vapori e gas "Bagnore" nel territorio della Provincia di Grosseto, per un'estensione di Km² 38,53 e per una durata di 25 anni;
- con D.M. del 22 luglio 1964 la titolarità della stessa concessione "Bagnore" è stata intestata ad ENEL;
- con D.M. del 6 agosto 1993 la concessione è stata prorogata di anni 10 a decorrere dal 4 maggio 1987 e la superficie è stata ricalcolata in 43,35 Km², previa ottemperanza, fra l'altro, di prescrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente in materia di tutela ambientale, ai sensi dell'art.11 della L.896/86;
- con D.M. del 04/05/1997 alla Società ENEL è stata rinnovata la concessione mineraria di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Bagnore" per anni 10 su un'area di 45,87 km² ubicata nel territorio dei Comuni di Santa Fiora (26,99 km²), Arcidosso (16,37 km²), Casteldelpiano (2,48 km²) e Roccalbegna (0,03 km²) in Provincia di Grosseto;
- con Decreto Dirigenziale n. 128 del 17/01/2013 è stata stabilita la conferma della concessione "Bagnore" fino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/2010;
- in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 4169 del 23/03/2020 la titolarità della concessione "Bagnore" è stata trasferita a ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.;

Visto il Decreto n.1684/2006, con il quale venivano aggiornate le ripartizioni percentuali dei contributi a favore dei Comuni geotermici, ai sensi dell'art. 17 della L.896/1986 (oggi art.16 del D.Lgs. 22/2010) e dell'art.1 della L.470/1995, già approvate con precedenti provvedimenti (DPGR 151/1995 e succ);

Rilevata la necessità di aggiornare la ripartizione di cui al punto precedente, in considerazione degli sviluppi intervenuti nella produzione geotermoelettrica;

Considerato che le 2 centrali e l'impianto binario, presenti nella concessione Bagnore, sono tutte ubicate nel Comune di Santa Fiora, la ripartizione risulta la seguente:

Nome impianto	Ubicazione impianto	Comuni interessati dalla concessione	Porzione % di concessione ricadente nel Comune	Quota % di contributo
Bagnore 3 + binario Bagnore 4	Santa Fiora	Santa Fiora	58,84	60,00
		Arcidosso	35,68	34,67
		Casteldelpiano	5,41	5,26
		Roccalbegna	0,07	0,07

Preso atto del programma di lavori per i primi 4 anni relativo alla concessione Bagnore, presentato da Enel Green Power Italia Srl con nota pec prot. 259182 del 17/04/2025 e conservato agli atti del Settore, che dettaglia gli interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio nell'ambito della concessione stessa e le risorse ad essi destinate;

Visto il parere tecnico relativo al programma dei lavori di cui al punto precedente, fornito dal Settore Miniere con Pec prot. 0280391 del 29/04/2025;

Considerato che le prime due annualità del programma di cui sopra (2025 e 2026) rappresentano la prosecuzione delle attività in corso, ritenuto congruo il programma proposto e stabilito che lo stesso venga aggiornato annualmente, a scorrere per il quadriennio successivo;

Considerato inoltre che fra gli interventi previsti sono presenti sia progetti per cui non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione (quali a titolo meramente esemplificativo sostituzione di hardware e/o software) e altri per l'esecuzione dei quali dovrà essere presentata all'autorità competente richiesta di valutazione preliminare ex art. 58 L.R. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) ovvero istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 48 della medesima legge regionale; inoltre per le attività concernenti aspetti di competenza mineraria, il concessionario dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente settore dell'amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 624/96 (*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) e, nel caso di perforazioni profonde, ai sensi del DPR 395/91 (*Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*); le procedure richiamate dovranno essere attivate dal concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie e i lavori dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite in sede dei relativi procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione;

Dato atto che la centrale Bagnore 4 è stata oggetto, con le opere connesse, di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Deliberazione n.810 del 10/09/2012 e che nell'ambito della stessa VIA è stata prevista la realizzazione di ulteriori miglioramenti tecnologici con effetti di ottimizzazione sul piano emissivo nonché l'installazione di un impianto di abbattimento dell'ammoniaca a servizio, oltre che della centrale Bagnore 4, anche della preesistente centrale Bagnore 3;

Considerato che, nell'ambito della Concessione Bagnore, è prevista la realizzazione di una nuova centrale denominata "Bagnore 5", di potenza nominale di circa 40MW e delle relative opere connesse;

Dato atto che per la realizzazione della suddetta centrale il concessionario dovrà presentare specifica istanza ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.P.R. 395/1991, nonché istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ex L.R. 10/2010;

Dato atto che, come riportato del Piano Pluriennale di Investimenti, l'entrata in esercizio della nuova centrale Bagnore 5 è prevista non oltre il 2030 e ritenuto pertanto opportuno che, al fine del rispetto di tale scadenza, cui sono correlate le valutazioni tecnico-economiche complessive del Piano Pluriennale di Investimenti, Enel Green Power Italia S.r.l. si attivi entro l'anno in corso per l'avvio delle procedure ambientali ed autorizzativa sopra richiamate;

Stabilito di rinviare il monitoraggio degli interventi previsti dal programma di lavori presentato ad un successivo accordo attuativo, come previsto dalla DGR n.167/2025, finalizzato alla verifica della realizzazione delle attività eseguite in via diretta dal concessionario, alla quantificazione degli investimenti effettuati nonché alla verifica dei risultati raggiunti per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 16bis del DLgs 22/2010;

Rilevato che, nell'ambito della concessione Bagnore è attiva la seguente polizza fidejussoria relativa ad interventi per il ripristino ambientale:

BAGNORE (Centrale Bagnore 4 e opere accessorie)	BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Garanzia n°: 465708 del 31/01/2013 Appendice n. 1 del 22/06/2020 (voltura)	1.550.000,00 (valida fino alla scadenza del titolo minerario).

Ritenuto necessario che la polizza venga rivalutata sulla base dei seguenti parametri:

- Rivalutazione da feb. 2013 a gen. 2025 - variazione nel periodo pari a 22,7% - incremento: 351.850,00 - nuovo importo da garantire: 1.901.850,00

Stabilito pertanto che Enel Green Power Italia S.r.l. trasmetta l'adeguamento della polizza secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;

Dato atto che, nell'ambito della concessione Bagnore, sono attive le seguenti autorizzazioni:

Bagnore 3	Determinazione Provincia GR n° 4124 del 29/12/2014 A.U.A. SUAP Unione Comuni montani Amiata grossetana n° 1027 del 11/02/2015	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 11/02/2030
Bagnore 4 - gruppo 1	Decreto R.T. 570 del 20/02/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 20/02/2029
Bagnore 4 - gruppo 2	Decreto R.T. 570 del 20/02/2014	Scadenza AUA/autorizzazione emissioni 20/02/2029

Rilevato che la scadenza delle autorizzazioni di cui sopra garantisce continuità all'attività in essere oltre il 31/12/2026, data di decorrenza della rimodulazione di cui al presente atto;

Ritenuto congruo, in base alla valutazione complessiva del Piano Pluriennale di Investimenti nonché a quanto sin qui dettagliato, prevedere una rimodulazione della durata della concessione Bagnore per 20 anni a far data dalla scadenza fissata dalla norma, ovvero dal 31/12/2026;

Visto l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

DECRETA

1) Di rimodulare la scadenza della concessione Bagnore fino al 31/12/2046, nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede delle valutazioni ambientali ed autorizzative richiamate in premessa

2) Di stabilire che Enel Green Power Italia S.r.l. provveda a:

- a) aggiornare annualmente (entro il mese di ottobre) il programma di lavori richiamato in premessa, valido per i primi 4 anni, a scorrere per il quadriennio successivo;
- b) trasmettere l'adeguamento della polizza fidejussoria sopra richiamata secondo quanto indicato nella PEC prot. 0241259 del 10/04/2025;
- c) attivare le procedure ambientali ed autorizzative richiamate, necessarie per gli interventi previsti nel programma dei lavori, almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività soggette alle procedure medesime e, in ogni caso, l'avvio delle attività è condizionato all'esito favorevole delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni necessarie
- d) avviare entro il 31.12.2025 le procedure ambientali ed autorizzative per la centrale Bagnore 5, per i motivi indicati in premessa.

3) Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, alla Società Enel Green Power Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4) Di partecipare il presente decreto a Regione Toscana - Settore "Miniere", Settore "Valutazione di Impatto Ambientale", Settore "AUA", ai Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Casteldel piano e Roccalbegna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12850 - Data adozione: 12/06/2025

Oggetto: [ID 2393] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Malpasso, n.51 nel Comune di Sansepolcro (AR).Proponente: MAXI DI S.r.l.- Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD014687

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017 del 11/04/2017 in materia di valutazione di impatto ambientale, come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2019;

Vista la D.G.R. n. 1083/2024, relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la parte quarta del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e il D.M. 05/02/1998, in materia di autorizzazione degli impianti in procedura semplificata;

Visto il d.m. 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (*end of waste*);

Visto il d.p.r. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, approvato con d.c.r. 15 gennaio 2025, n. 2;

Dato atto che il Piano di cui al capoverso precedente ha acquistato efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT, avvenuta il 12.2.2025. La Relazione di Piano, al paragrafo 18.1.4 "Disposizioni transitorie", prevede che ai procedimenti in corso alla data di acquisizione di efficacia del Piano si applichino i criteri localizzativi del Piano 2014, salva la facoltà del proponente di optare per i criteri del Piano 2025;

Premesso che:

il proponente MAXI DI S.r.l. (sede legale in Viale del Lavoro n. 20, Belfiore – VR; P.IVA 00542090238) con istanza pervenuta al protocollo regionale al n.84162 del 05/02/2025, ha richiesto al Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente alla modifica dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Malpasso n.51, a Sansepolcro (AR);

il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza, a livello di *screening*, sui seguenti Siti della Rete Natura 2000:

IT5210003 Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio (Regione Umbria);

IT5180009 Monti Rognosi (Regione Toscana);

IT5310010 Alpe della Luna - Bocca Trabaria (Regione Marche);

per i fini di cui ai capoversi precedenti, il proponente ha presentato la prevista documentazione:

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (DPR. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

l'impianto di recupero rifiuti è posto all'interno di un sito produttivo ove vengono svolte attività di deposito logistico nel settore alimentare;

con riferimento agli aspetti autorizzativi, l'impianto rientra nel campo di applicazione dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 e dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata con provvedimento della Regione Toscana n.4242 del 26/03/2018;

l'impianto di recupero rifiuti, nell'assetto attuale, è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con Decreto Dirigenziale n.1644 del 15/02/2017, recante provvedimento di non assoggettabilità a VIA;

il progetto in esame è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8.t), in quanto modifica sostanziale di un impianto di cui al punto 7.zb) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[...]*"; come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in data 11/02/2025 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/02/2025;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n.98801 del 11/02/2025 ha comunicato ai Soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Toscana, richiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio; con la suddetta nota è stato altresì richiesto a Regione Marche, a Regione Umbria ed al Settore regionale VAS e VincA della Regione Toscana di comunicare gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 interessati, in applicazione dell'art.10 comma 3 del D.Lgs.152/2006;

in merito alla sopra citata richiesta del Settore VIA, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. n.111529 del 17/02/2025;
- Settore VAS e VincA, prot. n.114998 del 18/02/2025;
- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, prot. n.137735 del 27/02/2025;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo, prot. n.164381 del 12/03/2025;
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n.139955 del 28/02/2025;
- Unione Montana Alta Valle del Metauro, prot. n.164427 del 12/03/2025;
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.169489 del 13/03/2025;
- Autorità idrica Toscana, prot. n.173502 del14/03/2025;

il Settore VIA, con nota prot. n.187469 del 20/03/2025, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente ai protocolli nn.26877 e 268773 del 23/04/2025;

con nota prot. n.271881 del 24/04/2025, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale;

in esito alla suddetta richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. n.288521 del 30/04/2025;
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n.313270 del 07/05/2025;
- Autorità idrica Toscana, prot. n.355011 del 19/05/2025;
- Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.381315 del 26/05/2025;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo, prot. n.399345 del 30/05/2025;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento del 05/02/2025, nonché dalle successive integrazioni e chiarimenti del 23/04/2025;

Preso atto che dalla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

le operazioni di recupero svolte dalla ditta proponente nell'impianto in esame sono le seguenti: R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche ed R13 (messa in riserva) e consistono nella lavorazione e nello stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle attività del centro distributivo e dai punti vendita riforniti attraverso il centro (imballaggi secondari e terziari). Le lavorazioni consistono nella selezione, cernita e riduzione volumetrica dei rifiuti a mezzo di una pressa per ottenere materiale *End of Waste (EoW)* destinato alla vendita;

il sito produttivo nel suo complesso, allo stato attuale, occupa una superficie di circa 37.000 m²; l'area di gestione rifiuti misura circa 2.800 m²;

le modifiche proposte prevedono l'ampliamento dell'area di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti esistente per una superficie futura di 6.500 m² (con ampliamento della platea, della tettoia e delle baie di carico) e dei relativi presidi ambientali relativi alle acque meteoriche dilavanti (AMD); l'inserimento di una seconda pressa di compattazione per suddividere le linee di recupero di plastica e carta; l'ampliamento della barriera fonoassorbente a protezione dei recettori interessati; non sono previste modifiche della capacità produttiva, prevista in 14.000 t/anno di rifiuti in ingresso e 80 t di stoccaggio istantaneo;

il proponente prevede anche l'ampliamento del centro logistico, per una superficie futura di circa 58.000 m²;

il sito produttivo è situato nella zona industriale a sud-ovest del Comune di Sansepolcro ad una distanza di circa 1 km dal centro abitato più prossimo, Santa Fiora, e a 2,3 km circa dal centro di Sansepolcro. L'accesso avviene dalla Strada Statale 73 Senese Aretina, che conduce alla zona industriale e quindi a via Malpasso. Il sito è catastalmente individuato al Foglio n.82, mappale n.126 del catasto del Comune di Sansepolcro;

il lotto di proprietà aziendale ha una superficie di 37.000 m², comprensiva del centro di distribuzione, di un'area direzione, di un magazzino, dell'impianto di recupero rifiuti e di altre aree scoperte non edificate; l'area dedicata alle attività di gestione dei rifiuti è collocata sul piazzale a sud del capannone, è dotata di una pavimentazione impermeabile in asfalto ed è servita da una linea di trattamento delle acque meteoriche dilavanti. Il piazzale dell'area rifiuti comprende una platea ed una tettoia aderente al capannone, di superficie pari a circa 240 m², sotto la quale trova alloggio la pressa idraulica per la riduzione volumetrica, la compattazione e la legatura in blocchi dei rifiuti provenienti dall'attività del centro distributivo e raccolti dai trasportatori presso i punti vendita. A valle dei processi di selezione e cernita i rifiuti vengono recuperati e confezionati in balle pressate di carta e cartone alla rinfusa che rispondono alle disposizioni del Decreto Ministeriale n.188 del 22 settembre 2020 (tipologia 1.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998), balle di plastica provenienti dalla cernita e riduzione volumetrica di cassette per frutta e verdura, gestite come rifiuto differenziato (tipologia 6.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998), balle di legno provenienti dalla cernita e riduzione volumetrica di cassette per frutta e verdura, gestite come rifiuto differenziato, insieme a pallet in legno inutilizzabili (tipologia 9.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/98), pallet in legno riparati, immediatamente riutilizzabili, rifiuti da cernita indifferenziati o parzialmente differenziati;

per quanto attiene alle modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti, il proponente prevede di aggiungere un nuovo impianto di trattamento acque, con le medesime caratteristiche dell'impianto già presente; i due impianti saranno dimensionati per trattare le AMD di un'area di 6.000 m². L'area

dell'impianto recupero rifiuti avrà superficie di circa 6.500 m² ; le tettoie - esistente e nuova - copriranno complessivamente 540 m², quindi la superficie di produzione da trattare misura circa 5.960 m² ;

il proponente nello Studio preliminare ambientale prodotto in atti ha preso in esame i pertinenti piani e programmi ed il regime vincolistico, dai quali risulta in particolare quanto segue:

con riferimento al Piano regionale di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR), dalla Carta dei caratteri del paesaggio risulta una classificazione del sito come *insediamento produttivo recente*; non sono presenti aree umide nelle vicinanze; il Tevere si trova a distanza di circa 280 metri. Nella Carta dei sistemi morfogenetici il sito in oggetto ricade in un' *area di fondovalle* (FON). Nella Carta della rete ecologica il sito in oggetto ricade in un' *area urbanizzata* e rientra sia in un *corridoio ecologico fluviale da riqualificare* sia in un'area considerata critica per i processi di artificializzazione. È esterna alla rete degli ecosistemi forestali ed agropastorali. Con riferimento alla Carta del territorio urbanizzato, il sito rientra in aree ad edificato continuo al 2012 e nei tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista: T.R.5. - Tessuto puntiforme oltre che nei tessuti della città produttiva e specialistica: T.P.S.2 - Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali .

Il sito produttivo risulta adiacente alle seguenti *Aree di tutela per legge* (D.Lgs. 42/2004, art.142 - Beni Paesaggistici):

- lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;
- lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi.

con riferimento alla copertura del suolo (classificazione Corine Land Cover) l'ambito interessato dal sito produttivo corrisponde alla categoria 121 – Aree industriali e commerciali;

con riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo il sito in oggetto: non ricade in nessun vincolo del Quadro propositivo, risulta adiacente a QP.5 - *Matrice agricola*; con riferimento al Quadro conoscitivo, invece, l'area in oggetto ricade in: QC.6 - *Piana del Tevere non riordinata* e QC.9 - *Ecosistemi urbani e/o ad alta artificialità* . Risulta inoltre adiacente a QC.7 - *Ambiti delle strutture urbane*;

con riferimento al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), il Comune di Sansepolcro è compreso in *Zona collinare montana* la cui valutazione della qualità dell'aria risulta positiva nell'anno 2023, con assenza di superamenti degli inquinati oltre i valori limite;

con riferimento al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), il territorio del Comune di San Sepolcro è soggetto all'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale nel bacino idrografico del fiume Tevere – codice N010 in riferimento al quale:

- relativamente alle Aree Sensibili, non sono state individuate aree sensibili;
- relativamente a Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola, non sono state individuate zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- relativamente a Zone vulnerabili a fitofarmaci, nel bacino del Fiume Tevere di competenza delle Regione Toscana non sono state individuate zone vulnerabili da fitofarmaci;

con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), risulta vigente il 6° stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (1° Aggiornamento) del Fiume Tevere, approvato ed adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012. Con riferimento all'esposizione ad eventi franosi, il PAI del Fiume Tevere classifica l'area come non soggetta a rischio classificandola come "PF0"; per quanto concerne la pericolosità idraulica, anche in questo caso il sito di studio non rientra in alcuna classe di pericolo, essendo classificato come "P0";

con riferimento al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), redatto dall'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, il proponente evidenzia che il sito in oggetto ricade all'interno della sub-unit "Tevere" (ITN010) e che, da un punto di vista di pericolosità e rischio alluvioni, non c'è rischio nel sito in esame;

con riferimento ai Siti della Rete Natura 2000, il proponente segnala che all'interno dei limiti spaziali dell'impianto non ricade alcun sito della Rete Natura 2000. Tuttavia segnala i Siti della Rete più prossimi. In

relazione a 3 Siti, il proponente ha trasmesso la documentazione afferente alla valutazione di incidenza svolta a livello di *screening*;

con riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti inquinati - Piano Regionale dell'Economia Circolare (PERC) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 781 del 1 Luglio 2024, il proponente ha preso in esame i criteri localizzativi di cui al capitolo 18 della Relazione e non ha evidenziato la presenza di criteri escludenti;

con riferimento al Piano Strutturale (PS) comunale vigente, l'impianto ricade in *Zona omogenea D1* e risulta confinante con zone omogenee A e F a sud est; è adiacente ad un'area destinata a parco fluviale. L'area di interesse ricade in minima parte nella Fascia dei 150 m che delimita un corso d'acqua pubblico (Fiume Tevere) e la sua area golenale. Ricade all'interno della *Delimitazione dei centri abitati* e nell'Unità di paesaggio definita come *CI 05/01 "Colline di Anghiari e piana del Tevere"* ed è adiacente ad un'Area soggetta a tutela paesistica delle strutture urbane e Strada di interesse paesistico eccezionale. Il sito è collocato all'interno della *Piana del Tevere non riordinata*, caratterizzata da *Coltura tradizionale mista a maglia media* ed è classificato come *Area urbanizzata produttiva*;

il sito di interesse, inserito come area urbanizzata, è esterno ad ambiti di valore naturalistico; ricade in un'area servita dalla rete fognaria. Il pozzo acquedottistico più vicino si trova ad una distanza di circa 2 km; è servito da rete elettrica a media tensione e da metanodotto a media pressione.

con riferimento al Regolamento Urbanistico (RU) vigente, il sito non risulta soggetto a vincoli; risulta in minima parte compreso nella Fascia dei 150 metri di cui all'art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs.42/2004. L'area in esame è classificata come Area urbanizzata; risulta classificata come Tessuto produttivo e commerciale di completamento, mentre l'ampliamento come Area di trasformazione a destinazione produttiva;

con riferimento alla classificazione acustica dell'area, il Piano comunale di Classificazione Acustica (PCCA), inquadra il sito produttivo in *Classe VI Aree esclusivamente industriali*;

il proponente ha preso in esame i possibili impatti del progetto con riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- Atmosfera (caratterizzazione dello scenario di base, clima, precipitazioni, temperatura, vento, qualità dell'aria, significatività dell'impatto del progetto effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati);
- Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare (caratterizzazione dello scenario di base, significatività dell'impatto del progetto, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati);
- Geologia ed acque (caratterizzazione dello scenario di base, geologia, sistema idrologico, significatività dell'impatto del progetto, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati);
- Biodiversità (caratterizzazione dello scenario di base, vegetazione e flora, fauna, aree di interesse conservazionistico e aree a elevato valore ecologico, significatività dell'impatto del progetto, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati);
- Sistema paesaggistico (caratterizzazione dello scenario di base, contesto legislativo, caratteristiche storiche del contesto paesaggistico, caratteristiche ambientali ed ecologiche del contesto paesaggistico);
- Rumore e vibrazioni (caratterizzazione dello scenario di base, significatività dell'impatto del progetto, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati);
- Popolazione e salute umana (caratterizzazione dello stato attuale, popolazione, salute umana, significatività dell'impatto del progetto, effetto cumulo con altri impatti di altri progetti esistenti e/o approvati).

Ha preso in esame le pertinenti misure di mitigazione.

Ha preso in considerazione la *"Alternativa Zero"* al progetto di modifica proposto;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge tra l'altro quanto segue:

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nel contributo istruttorio del 17/02/2025, formulato con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza, ha rilevato quanto segue:
"[...]"

Assetto idraulico e di versante

In relazione alle principali linee di pianificazione del PAI – assetto idraulico e di versante – si rileva che l'area interessata dal progetto in esame non è direttamente interessata dalle fasce di pericolosità delimitate nel PAI del fiume Tevere né di tributari minori.

Si osserva tuttavia come la proposta di ampliamento sia effettivamente lambita dalla fascia di pericolosità C (pericolosità bassa corrisponde a Tr 500) di esondazione del Tevere che dista dall'area in esame meno di cento metri

In relazione poi all'assetto dei versanti si rileva che l'area dell'impianto non è interessata da alcun vincolo attinente all'assetto geomorfologico come anche la nuova linea elettrica di connessione.

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) I aggiornamento - in data 20 dicembre 2021 con Delibera n.27/2021 la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.lgs. 152/2006 e con il DPCM del 1° dicembre 2022 il Piano è stato definitivamente approvato. Il PGRA redatto secondo la Direttiva FD 2007/60/CE recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 49/2010, contiene le mappe di pericolosità e rischio di alluvione dell'intero distretto dell'Appennino centrale definisce adeguati programmi di misure per la riduzione delle potenziali conseguenze negative che le alluvioni possono avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche privilegiando iniziative di tipo non strutturale. Le mappe di pericolosità e rischio del PGRA approvato definitivamente nel dicembre 2022 restituiscono, per l'area in esame, lo stesso quadro di pericolosità del PAI -Piano di Gestione delle Acque III aggiornamento redatto secondo la Direttiva WFD 2000/60/CE recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006. Il Piano di gestione del distretto idrografico, previsto all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del d.lgs. n. 152/2006, rappresenta lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico che indica, a scala di distretto idrografico, le azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici, superficiali e sotterranei, analizzandone anche le componenti socioeconomiche, secondo i dettami WFD 2000/60/CE. Il Piano di Gestione si ripropone di adottare un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico, che garantisca il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 4 della WFD individuati per tipologia di corpo idrico:

- acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino- costiere):

- *prevenire il deterioramento dello stato ambientale di tutti i corpi idrici superficiali;*
- *proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un buono stato delle acque superficiali;*
- *ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.*

Nel caso della superficie interessata dall'impianto in esame si osserva che è prossima ai seguenti corpi idrici superficiali:

<i>Nome</i>	<i>FIUME TEVERE VALLE</i>
<i>Codice (WFD2000/60)</i>	<i>IT09CI_N010TE136F13</i>
<i>Tratto</i>	<i>FIUME TEVERE VALLE</i>
<i>Lunghezza tratto (km)</i>	<i>14</i>
<i>Stato ecologico</i>	<i>SUFFICIENTE</i>
<i>Stato chimico</i>	<i>BUONO</i>

-acque sotterranee:

- *prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee e il deterioramento dei corpi idrici sotterranei;*
- *proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici sotterranei al fine di ottenere un buono stato chimico e quantitativo;*
- *garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo.*

Nel caso della superficie interessata dall'impianto in esame si osserva che è prossima ai seguenti corpi idrici superficiali:

<i>Nome</i>	<i>Corpo idrico della Valtiberina Toscana</i>
<i>Codice (WFD2000/60)</i>	<i>IT0913TE010</i>
<i>Sigla acquifero</i>	<i>AV</i>
<i>Stato quantitativo</i>	<i>SCARSO</i>
<i>Stato chimico</i>	<i>BUONO</i>

Formula le seguenti conclusioni:

"[...]Conclusioni

Per gli aspetti relativi all'assetto idraulico

In considerazione di quanto sopra esposto si richiede, nel prosieguo dell'iter progettuale, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere svolta una attenta valutazione di natura idraulica relativa alle possibili relazioni tra la proposta progettuale con il vicino corso del Fiume Tevere e delle sue aree di esondazione finalizzata ad escludere ogni possibile interferenza che comporti esplosione a rischio;
- la giacitura dell'impianto deve comunque restare esterna alla fascia P1 di esondazione perimetrata del PAI;
- non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali;
- gli interventi non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari;
- dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua;
- per gli aspetti riferiti a rischi di eventuali fenomeni di piena dovranno essere predisposti adeguati Piani di sicurezza accompagnati da sistemi di allarme al fine della rapida evacuazione delle maestranze durante il periodo di realizzazione dell'opera relazionale al Centro Funzionale Regionale.
- con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico, ai sensi del PAI, è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

Per gli aspetti relativi alla gestione della risorsa idrica

In considerazione di quanto sopra il progetto di ampliamento dell'impianto non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati per tipologia dall'art. 4 della Direttiva e declinati specificamente all'interno del PGA per ciascun corpo idrico distrettuale ed inoltre:

- dovrà essere verificato dal proponente se gli eventuali scarichi presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale”;

Con il successivo contributo istruttorio del 30/04/2025 l'Autorità si è espressa definitivamente anche con riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente pervenute il 24/04/2025 formulando le seguenti conclusioni:

“[...]”

Sulla base della documentazione esaminata le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio già formulato appaiono integralmente recepite; resta in carico all'Autorità idraulica competente il rilascio del necessario nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904”;

il Settore VAS e VincA, nel contributo istruttorio del 18/02/2025, formulato con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza, si è così espresso nelle proprie conclusioni:

“[...]”

si ritiene (...) che considerata la tipologia di attività, considerata la distanza dai Siti natura 2000 toscani più prossimi (circa 6 km dalla ZSC IT5180010 Alpe della Luna; circa 7 km dalla ZSC IT5180009 Monti Rognosi, circa 12 km dalla ZSC/ZPS IT5180014 Brughiere dell'Alpe di Poti), considerato che tali siti sono collocati in aree montane e collinari, mentre lo stabilimento in esame è situato nella piana fra Anghiari e Sansepolcro, non risultando quindi collegamenti orografici, geologici o ecologici, non si ritiene necessario attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza”;

il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nel contributo istruttorio del 28/02/2025, formulato con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza, ha formulato le seguenti conclusioni:

“[...]”

L'eventuale istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, potrà essere definita soltanto a seguito degli esiti del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dovrà essere presentata dall'impresa proponente utilizzando l'opportuna modulistica, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1332 del 3 dicembre 2018; (...) al momento, in merito al procedimento in questione non si ravvisano competenze da parte dello scrivente Settore”;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo istruttorio del 27/02/2025, formulato con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza, si è così espresso:

[...]

Sulla base delle valutazioni sulla documentazione agli atti di questo Settore, si comunica che non emergono aspetti di competenza per quanto l'interferenza dell'impianto di progetto con il reticolo idrografico ai sensi del RD 523/1904 mentre è necessario chiarire gli aspetti relativi all'approvvigionamento idrico dell'impianto, in particolare per quanto riguarda l'effettivo utilizzo dei pozzi esistenti, la cui ubicazione potrebbe interferire anche con l'ampliamento dell'impianto.

Nel caso fosse confermato l'utilizzo dei pozzi, dovrà necessariamente essere completato il procedimento di rilascio della concessione di acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 e del regolamento di cui al D.P.G.R. 61/R/2016. Nel caso di non utilizzo dovrà essere presentato, sempre allo scrivente settore del Genio Civile, il progetto di dismissione delle opere come previsto dall'art. 78 del regolamento 61/R/2016 ("alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita").

Con il successivo contributo del 07/05/2025, formulato con riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente, il Settore si è infine espresso definitivamente con le seguenti conclusioni:

[...]

Per quanto sopra dichiarato, lo scrivente Settore prende atto della chiusura dei pozzi e procederà all'archiviazione definitiva della pratica di concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee";

ARPAT Dipartimento di Arezzo, nel proprio contributo istruttorio del 12/03/2025, formulato con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza, ha espresso la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti in merito alla matrice rumore. Con il successivo contributo istruttorio del 30/5/2025, in relazione alle integrazioni e chiarimenti prodotti dal proponente, l'Agenzia regionale si è espressa formulando le seguenti conclusioni e prescrizioni:

[...]

esprime un parere favorevole con la proposta delle seguenti condizioni o prescrizioni:

- 1. l'attività di riparazione pallet mediante il reparto di falegnameria non dovrà essere più effettuata, come dichiarato dal TCAA;*
- 2. le presse e la movimentazione rifiuti nel piazzale esterno dovranno essere svolte unicamente nel tempo di riferimento diurno, conformemente a quanto dichiarato dal TCAA ;*
- 3. appena ultimate le modifiche all'attività, dovrà essere effettuata una campagna fonometrica conforme al DM 16/03/1998 presso i recettori individuati nella VIAC, finalizzata alla conferma delle stime di rispetto dei limiti sonori indicati dal DPCM 14/11/1997; i rilievi fonometrici dovranno essere svolti con impianti a pieno carico, e dovranno comprendere il transito degli autocarri (rifiuti e attività logistica) indotti dall'attività, nelle normali condizioni di lavoro.*

In merito agli aspetti della cantierizzazione per l'ampliamento del piazzale e della tettoia in esterno, non valutati nella documentazione esaminata, si rimanda alle Linnee Guida ARPA 2018";

l'Unione Montana Alta Valle del Metauro (ricadente nella Regione Marche), nel proprio contributo istruttorio del 12/03/2025, ha formulato le seguenti conclusioni, con riferimento al Sito Natura 2000 di competenza:

[...]

Si esprime dunque una Valutazione di Incidenza (fase di screening) positiva, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1661/2020 e ss.mm.ii.;"

Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo finale del 26/05/2025, ha formulato le seguenti conclusioni:

[...]

Il Settore scrivente con nota prot. n. 0169489 del 13/03/2025 ha richiesto le seguenti integrazioni:

"Si ritiene quindi necessario un chiarimento sull'area che sarà effettivamente interessata dalla opere previste dall'intervento, comprese l'area di pertinenza e stoccaggio, anche attraverso la predisposizione di una cartografia che metta in relazione l'area di intervento con le con aree tutelate ai sensi dell'art.142

lett.c) del Codice “i corsi d’acqua”, rappresentate nella cartografia del PIT/PPR, e che potrebbero o lambire l’area di intervento o interessarla seppur in minima parte.”.

La documentazione integrativa effettua il chiarimento richiesto in quanto evidenzia che “(...) dall’analisi delle tavole di pianificazione comunale (Piano Strutturale Figura 2 e Regolamento Urbanistico Figura 3), una piccola porzione dell’area di progetto dell’impianto di rifiuti ricade dentro la Fascia dei 150m dai corsi di acqua pubblica”.

Si ricorda che ai fini dell’individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici è necessario far riferimento al rispettivo Allegato D del PIT-PPR.”;

L’Autorità idrica Toscana, nel proprio contributo istruttorio del 14/03/2025 formulato con riferimento alla documentazione prodotta dal proponente in sede di istanza, ha formulato le seguenti osservazioni:
“[...]

...si segnala la presenza del servizio pubblico di fognatura nell’area di prevista realizzazione dell’ampliamento in progetto (v. schema Allegato_1) e pertanto si chiede al Proponente di verificarne con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, le possibili interferenze con le opere in progetto e condividerne le eventuali necessarie soluzioni risolutive;

- per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all’interno delle “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (attualmente definite con il criterio geometrico definito al comma 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, che prevede il tracciamento di un’area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione), si evidenzia come l’intervento in questione, pur non ricadendo all’interno delle suddette zone, si ubica a circa 370 metri a sud-est dal campo pozzi Buitoni, costituito da n.4 captazioni (v. schema Allegato_1);

- si informa che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dai commi 4 e 5 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008”.

Con riferimento alle integrazioni presentate dal proponente l’Autorità si è definitivamente espressa con l’ulteriore contributo istruttorio del 19/05/2025:

“[...]

Con riferimento alla richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa presentata dal Proponente, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 271881/2025 (in atti AIT con prot. n. 6264/2025), tenuto conto delle competenze dell’Autorità Idrica Toscana (di seguito: AIT) e richiamati i contenuti del precedente proprio contributo prot. n. 4082/2025, presa visione dei contenuti delle integrazioni presentate, si prende atto di quanto indicato a pag.3 della nota di trasmissione delle integrazioni (v. documento “DatiSegnatura_Prot.0268771_2025_00_Integrazioni.pdf datata”), in relazione alle precisazioni sull’ubicazione dell’area soggetta al procedimento in oggetto (v. Allegato_1), individuata dalla figura B.Figura_1 (area perimetrata in blu e denominata: “Area impianto rifiuti”) nel citato elaborato, che pertanto non risulta avere potenziali interferenze con le infrastrutture a rete in gestione al S.I.I. e risulta esterna alle “zone di rispetto” ex comma 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006.

Si conferma comunque la presenza del servizio pubblico di fognatura nell’area indicata come “ampliamento” (v. schema Allegato_1) e pertanto, nel caso di realizzazione di opere in tale area, si chiede al Proponente di verificarne preventivamente le possibili interferenze con il Gestore del S.I.I.”;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

il procedimento in esame afferisce ad un progetto di modifica ed ampliamento di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi secondari e terziari in carta e cartone, legno e plastica, ai fine della produzione di materie EoW da commercializzare;

l’impianto è posto all’interno di un sito produttivo esistente adibito a deposito logistico;

il procedimento comprende la valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 interessati, posti nelle regioni Toscana, Marche ed Umbria;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA delle previste modifiche dell'esistente impianto; l'istruttoria ha tuttavia evidenziato la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio, con particolare riferimento al rumore;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs.152/2006.

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetti avvalsoi
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA regionale e ad ARPAT le date di inizio e di conclusione degli interventi di modifica previsti, nonché l'entrata in esercizio dell'impianto allo stato modificato.	Fase di avvio lavori/ di fine lavori	Settore VIA	ARPAT
2	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Una volta in esercizio l'impianto allo stato modificato, deve essere eliminata l'attività di riparazione pallet, mediante il reparto di falegnameria. E' fatta salva la possibilità per il proponente di presentare al Settore VIA una richiesta di modifica ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9-bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r.10/2010.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
3	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Per l'esercizio allo stato modificato, le attività delle presse e la movimentazione rifiuti nel piazzale esterno devono essere svolte unicamente nel tempo di riferimento diurno.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
4	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Entro 3 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto allo stato modificato, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT i dati di una campagna	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

			fonometrica conforme al D.M. 16/03/1998, presso i recettori individuati nella VIAc agli atti, finalizzata alla conferma delle stime di rispetto dei limiti sonori indicati dal DPCM 14/11/1997; i rilievi fonometrici devono essere svolti con impianti a pieno carico, e dovranno comprendere il transito degli autocarri (rifiuti e attività logistica) indotti dall'attività, nelle normali condizioni di lavoro.			

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

per le attività di cantiere, ivi incluso il relativo impatto acustico, relative all'ampliamento del piazzale ed alla realizzazione della tettoia, adottare le buone pratiche di cui alle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale di ARPAT (gennaio 2018);

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere e dall'impianto;

prevedere il riutilizzo delle AMD afferenti al sito produttivo in esame per usi industriali, irrigui ed antincendio;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, con particolare riferimento alle condotte fognarie del Servizio idrico integrato, gestite da Nuove Acque Spa;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in opera di misure di contenimento e rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e segg. del D.lgs. 152/2006; in caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'adozione delle misure ivi indicate;

le immissioni della viabilità di impianto e di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 con le modifiche previste; in tale sede prendere in esame – tra gli altri – il rischio incendio. Sono fatte salve le competenze del Comando dei Vigili del Fuoco circa la prevenzione incendi;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle modifiche previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale le modifiche previste per l'esistente impianto di recupero di rifiuti, sito in Via Malpasso, n.51, nel Comune di Sansepolcro (AR), gestito da MAXI DI S.r.l. (sede legale: Viale del Lavoro n.20, Belfiore - VR; Partita IVA: 00542090238), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le modifiche previste devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente MAXI DI S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni ed ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

AVVISO

di approvazione del progetto e di avvenuto rilascio, in variante agli strumenti urbanistici comunali, dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, relativa alla costruzione e all'esercizio di un nuovo stallo presso la cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV, denominata "Chiana", ubicata a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

**REGIONE TOSCANA
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
IL SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA**

vista l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un nuovo stallo presso la cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV, denominata "Chiana", ubicata a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, presentata, ai sensi della legge regionale 24/02/2005 n. 39, articolo 11, comma 1, lettera b, da parte della società e-distribuzione spa, con sede legale a Roma, in via Domenico Cimarosa n. 4, codice fiscale 05779711000 e partita iva 15844561009;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327, Capo II e, in particolare, l'articolo 52-quater, recante *"Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità"*;

vista la legge regionale 24/02/2005, n. 39 *"Disposizioni in materia di energia"*, articoli 11 e 12;

ricordato che, in data 05/06/2024, è stato pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23, parte II, l'avviso di avvio del procedimento in oggetto e che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni al riguardo;

dato atto che il responsabile del procedimento, a far data dal 01/10/2024, è il dirigente del settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia della direzione Tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana, Giancarlo Cappelli;

RENDE NOTO

che, con **decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10241 del 16/05/2025**, è stato approvato, in variante agli strumenti urbanistici comunali, il progetto in oggetto ed è stata rilasciata alla società e-distribuzione spa l'autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, alla costruzione e all'esercizio di un nuovo stallo presso la cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV, denominata "Chiana", ubicata a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, rendendo pertanto l'intervento urbanisticamente conforme.

Il dirigente
Giancarlo Cappelli

SEZIONE II

COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)

Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 11/03/2025

Oggetto : Avviso di approvazione di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti territoriali ed urbanistici del Comune di Buggiano ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 65/2014. Riconoscimento di perdita totale di valore architettonico, culturale o testimoniale di edificio non classificato esistente al 1954 ai sensi dell'art. 41 comma 5.3 delle NTA del POC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 11/03/2025 avente ad oggetto : *“Riconoscimento di perdita totale di valore architettonico, culturale o testimoniale di edificio non classificato esistente al 1954 ai sensi dell'art. 41 comma 5.3 delle NTA del POC. Aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti territoriali ed urbanistici del Comune di Buggiano ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 65 del 10.11.2014”*

VISTA la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, il Comune di Buggiano ha provveduto alla approvazione di *“Riconoscimento di perdita totale di valore architettonico, culturale o testimoniale di edificio non classificato esistente al 1954 ai sensi dell'art. 41 comma 5.3 delle NTA del POC. Aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti territoriali ed urbanistici del Comune di Buggiano ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 65 del 10.11.2014”* con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 11/03/2025 ;
- che il suddetto aggiornamento del Quadro Conoscitivo degli strumenti territoriali ed urbanistici del Comune di Buggiano acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buggiano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Sheila Lazzerini)

Comune di Castelfiorentino



COMUNE DI CASTELFIORENTINO
(Città Metropolitana di Firenze)

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO IURP2 UTOE 7 - SAN MARTINO ALLE FONTI PRESENTATO DA CASTELLO 23 S.R.L. E PERTICI INDUSTRIES S.P.A. - ART. 252 TER DELLA L.R. 65/2014 CON DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/05/2025 è stato approvato il Piano di Recupero con contestuale Variante allo strumento di pianificazione comunale di cui all'oggetto, adottato con Deliberazione C. C. n. 78 del 20/12/2024;
- Che il suddetto provvedimento deliberativo con i relativi allegati risultano depositati nella sede comunale – Servizio Gestione del Territorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla URL:
<https://comune.castelfiorentino.fi.it/adozione-del-piano-di-recupero-di-iniziativa-privata-con-contestuale-variante-al-ru-relativo>
- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze;
- Che il Piano di Recupero con contestuale Variante al R.U. in oggetto diventerà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO
E AMBIENTE
Geom. Roberto Marconi
(Firmato digitalmente)

Pagina 1 di 1



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO SPORTELLO PER IL CITTADINO E L'IMPRESA
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Castelfiorentino C.F. e P.I. 00441780483
Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.6861 fax 0571.629355
www.comune.castelfiorentino.fi.it
PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

COMUNE DI CERTALDO
(Città Metropolitana di Firenze)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2025

Oggetto: Avviso di approvazione, ai sensi dell'art.107 della L.R. 65/2014, di un Piano Attuativo con contestuale Variante al Piano Operativo in Via Meucci – scheda di indirizzo progettuale “R14 – Via Meucci”

IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

RENDE NOTO CHE

- con delibera n. 12/CC del 31/03/2025, esecutiva, è stato adottato il Piano di cui in oggetto;
- con delibera n. 28/CC del 29/05/2025, esecutiva, detto Piano è stato approvato in via definitiva ai sensi dell'art.107 della L.R. 65/2014;
- gli atti relativi restano depositati presso il Settore Urbanistica ed Edilizia a libera visione del pubblico e sono accessibili anche in via telematica.

IL RESPONSABILE DI P.O.
(F.to Dott. Yuri Lippi)

COMUNE DI LUCIGNANO e MARCIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

OGGETTO: Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana.
Approvazione ai sensi del combinato disposto fra l'art. 19, l'art. 23e l'art. 23 bis della L. R. n. 65/2014

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta 14/04/2025, in cui è stata approvata la proposta di approvazione del Piano Operativo Intercomunale dei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana ed è stato disposto l'invio ai rispettivi Consigli Comunali per la sua deliberazione; Viste, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lucignano n. 14 del 14/04/2025 e la Deliberazione del Consiglio Comunale di Marciano della Chiana n. 20 del 14/04/2025, con le quali è stato Approvazione ai sensi del combinato disposto fra l'art. 19, l'art. 23e l'art. 23 bis della L. R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

Che il provvedimento di approvazione con i relativi allegati è depositato presso le sedi comunali dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT);
Che gli atti e gli elaborati costituenti l'approvazione di cui all'oggetto sono inoltre consultabili sul sito web del Comune all'indirizzo nel seguente link: <https://comune.lucignano.ar.it/documenti/2883261/p>
Che ai sensi dell'art. 23 e art 23.bis della LR 65/2014, il Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, è efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il Responsabile del Procedimento
f.to Maurizio Barbagli

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)**AVVISO DI ADOZIONE PAPMAA/PA N.399/2023 PRESENTATO DALL'AZIENDA
AGRICOLA LE VERZURE DI VILLA ANTONELLA**

Si informa che ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m. e degli articoli 24 e 25 della L.R. 10/2010, il Consiglio Comunale di Montalcino ha:

- con la Deliberazione n. 37 del 30 Maggio 2025 adottato il PAPMAA, con valore di Piano Attuativo, presentato dall'Azienda Agricola Le Verzure di Villa Antonella

Gli elaborati allegati alla deliberazione sopracitata sono stati depositati alla pubblica consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Montalcino e pubblicati;

-nella sezione "Pianificazione e governo del territorio" dell'Amministrazione Trasparente del Comune;

-sul sito del Comune di Montalcino al seguente indirizzo:

1.PAPMAA/PA Le Verzure di Villa Antonella:

<https://drive.google.com/drive/folders/1oRz8i6KEsXFgrDrtNKHATiFb88QQIhqA?usp=sharing>

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT (prevista in data 18/06/2025) e quindi entro il 18/07/2025, chiunque può presentare osservazioni in merito ai piani adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 111 della L.R. 65/2014

il Responsabile Area 5

Arch. Paolo Giannelli

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)**DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI.
ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative
al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte
Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014.**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014,

AVVISA

che il Consiglio Comunale, con deliberazione **n° 34 del 28-05-2025** dal titolo “DEPOSITO FORMALE RELATIVO AGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI. ADDENDUM al deposito n.1456/2024 e n.1455/2024 delle indagini geologiche relative al PIANO OPERATIVO e al PIANO STRUTTURALE COMUNALE di Monte Argentario. Procedimento ex art. 21 della legge regionale 65/2014” ha aggiornato, ai sensi dell’art.21 della L.R.T. 65/2014, il quadro conoscitivo relativo alle indagini idrauliche riferite sia al Piano Strutturale che al Piano Operativo adottati, rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n 72 del 08/11/2024 ed n. 82 del 19/11/2024.

RENDE NOTO

che il testo integrale dell’atto deliberativo e suoi allegati sono pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune intestato al seguente link:

<https://109.71.238.171:32768/index.php/s/MDa64AgYXJMbrKP>

e che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli allegati è depositata presso l’ufficio urbanistica per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T..

Si avvisa inoltre che entro il periodo di deposito, potranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune, osservazioni.

Il Dirigente
Area Pianificazione Territoriale
Settore 1 - Edilizi Privata e Urbanistica
Arch. Michele BENGASI FIORINI

michele
bengasi
fiorini
10.06.2025
10:28:32
GMT+02:00



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Provincia di Lucca

AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, ED ANTICIPATRICE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE ADOTTATO, CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ LA BERTOLINA, AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LR 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.

RENDE NOTO

- Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 04.06.2025 è stata adottata la variante al Piano regolatore generale vigente, ed anticipatrice del Piano operativo intercomunale adottato, contestuale all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della palestra comunale in località La Bertolina, ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 e s.m.i.;
- Che gli atti e gli elaborati sono depositati presso la Casa comunale dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed accessibili in via telematica nella sezione Amministrazione trasparente del sito ufficiale del Comune di Piazza al Serchio a questo indirizzo web:
<https://www.amministrazionetrasparente.eu/piazzaalserchio/sezione/pianificazione-e-governo-del-territorio/>;
- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul BURT, chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Alessio Zampelli Iori

C_G582 - PIAZZA AL SERCHIO - 1 - 2025-06-11 - 0002673

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: PIANO OPERATIVO – “AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO ED ERRATA CORRIGE” AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LR 65/2014

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI),

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 77 del 26.05.2025 con la quale si provvede, ai sensi dell’art. 21 della LR 10 novembre 2014 n.65, all’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, così come previsto agli artt. 11 comma 2 e 37 comma 5 delle NTA di PO, nonché alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nella normativa del Piano Operativo vigente.

Con stessa Delibera il Consiglio ha dato mandato al Dirigente e agli Uffici di aggiornare i documenti di PO, richiamati nella stessa Delibera, secondo le indicazioni riportate in maniera puntuale nel Documento “*Aggiornamento Quadro Conoscitivo ed Errata Corrige*”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 189/GPT del 10.06.2025 sono stati approvati i documenti di Piano Operativo, modificati secondo le indicazioni riportate nel Documento di Aggiornamento, allegato alla Delibera di approvazione.

AVVISA

- che il suddetto atto ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: “*Amministrazione Trasparente*”, “*Pianificazione e Governo del Territorio*”, avente il seguente percorso web: (<https://poggibonsi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/>);

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Vito Disabato

Comuni di San Vincenzo – Sassetta – Suvereto UFFICIO DI PIANO - URBANISTICA Comune di San Vincenzo – comune capofila codice fiscale: 00235500493 – codice AUSA: 0000542809 Via Beatrice Alliata, 4 57027 SAN VINCENZO (Livorno) telefono 0565 707111 fax 0565 707299 PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it		
		

Comune di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto
 (Provincia di Livorno)

Avviso di pubblicazione della Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 04/06/2025 “PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO CON DCC N. 96 DEL 21/12/2023. RETTIFICA ERRORI CARTOGRAFICI AI SENSI DELL' ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04/06/2025 “PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO CON DCC N. 96 DEL 21/12/2023. RETTIFICA ERRORI CARTOGRAFICI AI SENSI DELL' ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014”.

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 ed in particolare gli artt. 18, 19, 20 e 23 che disciplinano il percorso di approvazione dei piani strutturali e dei piani strutturali intercomunali;

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall'art.21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04 giugno 2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il suddetto atto è stato approvato;
- gli atti relativi sono stati inoltrati ai soggetti istituzionali di cui all'art.8 comma 1 della L.R. 65/2014;
- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo:

<https://onlinesanvincenzo.jenteccloud.net/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2025/40>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (arch. Seren)



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**